

*Decreto Legislativo n.231/01*  
*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di SNAITECH S.p.A.*

Testo approvato con delibera del 1  
luglio 2008 e da ultimo aggiornato  
in data 1 giugno 2021

Modello di Organizzazione, Gestione  
e Controllo di SNAITECH S.p.A. ai  
sensi dell'art 6, comma 3 del D.Lgs. n.  
231/2001

## **INDICE**

<b>DEFINIZIONI</b>	<b>4</b>
<b>1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231</b>	<b>12</b>
1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti	12
1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni	12
1.3. I criteri di imputazione della responsabilità all'Ente	14
1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo	15
1.5. I reati commessi all'estero	16
1.6. Le sanzioni	17
1.7. Le vicende modificative dell'ente	21
<b>2. SNAITECH S.p.A.: attività della Società</b>	<b>21</b>
2.1. Il sistema di <i>corporate governance</i> della Società	22
2.2. Attribuzione dei poteri	23
2.3. Il sistema di controllo interno	23
2.4. Attività di direzione e coordinamento e principi ispiratori	25
2.5. Modello e Società del Gruppo	26
2.6. Finalità del Modello	27
2.7. Le Fonti del Modello: Linee Guida di Confindustria	27
2.8. Modello e Codice Etico	28
2.9. Metodologia di predisposizione del Modello di SNAITECH S.p.A.	28
2.10. Destinatari del Modello	30
2.11. Modifiche ed aggiornamento del Modello	31
2.12. Reati rilevanti per SNAITECH S.p.A.	32
2.13. Il concetto di rischio accettabile	33
2.14. Gestione delle risorse finanziarie	34
2.15. Procedure manuali ed informatiche	34
<b>3. Organismo di Vigilanza</b>	<b>34</b>
3.1. Funzione	34
3.2. Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza	35
3.3. Requisiti di eleggibilità	37
3.4. Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e rinuncia	38
3.5. Cause di temporaneo impedimento	39

3.6.	Attività e poteri	39
3.7.	Flussi informativi da e verso l’OdV	40
3.7.1.	Flussi informativi verso l’OdV	41
3.7.2.	Flussi informativi dall’OdV	41
3.8.	Whistleblowing	42
3.8.1.	La procedura di <i>whistleblowing</i>	43
3.8.1.1.	Ambito di applicazione della procedura di whistleblowing e canali per le segnalazioni	44
<b>4.</b>	<b>Sistema sanzionatorio</b>	<b>45</b>
4.1.	Principi generali	45
4.2.	Definizione di “violazione” ai fini dell’operatività del presente Sistema Sanzionatorio	46
4.3.	Criteri per l’irrogazione delle sanzioni	46
4.4.	Le sanzioni	47
4.4.1.	Lavoratori subordinati: illeciti disciplinari	47
4.4.2.	Criteri di correlazione	48
4.4.3.	Sanzioni applicabili a quadri, impiegati	49
4.4.4.	Sanzioni applicabili ai dirigenti	49
4.4.5.	Provvedimenti nei confronti di Amministratori, Sindaci e Organismo di Vigilanza	50
4.4.6.	Procedura disciplinare per il personale dipendente	50
4.4.7.	Sanzioni applicabili ai destinatari delle segnalazioni (“Whistleblowing”)	51
4.4.8.	Sanzioni applicabili a Terzi	51
4.4.9.	Registro delle violazioni	51
<b>5.</b>	<b>Rapporti con terzi</b>	<b>52</b>
<b>6.</b>	<b>Comunicazione e formazione del personale aziendale</b>	<b>53</b>

## **DEFINIZIONI**

- “Attività sensibili”:** Le attività della Società nel cui ambito sussiste, anche potenzialmente, il rischio di commissione di uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
- “CCNL”:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato a SNAITECH S.p.A.
- “Codice Etico del Gruppo Snaitech”:** Il codice di comportamento contenente i principi fondamentali del Gruppo Snaitech a cui la Società si ispira ed i comportamenti ai quali tutti i dipendenti, a qualsiasi livello, e gli amministratori si devono attenere nella gestione quotidiana delle diverse attività.
- “Controlli Aziendali”:** Il sistema di deleghe, procure, procedure e controlli interni aventi quale finalità quella di garantire un’adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali, nonché i comportamenti che devono essere tenuti dai Soggetti Apicali e dai Soggetti Sottoposti *ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2001*, operanti nelle aree aziendali.
- “Destinatari”:** Organi Sociali, la Società di Revisione, Personale - Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti - e Terzi (ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la Rete di Vendita, i consulenti ed i fornitori di beni e di servizi, anche professionali, e chiunque svolga attività in nome e per conto della Società o sotto il controllo della stessa).
- “D.Lgs. n. 231/01” o “Decreto”:** Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.

**“Incaricato di pubblico servizio”:**

Colui il quale, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, da intendersi come un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale, ai sensi dell’art. 358 c.p.

**“Linee Guida di Confindustria”:**

Le linee guida (approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate al 31 marzo 2008 ed al 31 marzo 2014) per la costruzione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001.

**“Modello”:**

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo disciplinato dal D.Lgs. n. 231/2001. Ovvero il presente documento, inclusivo delle Parti Speciali (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R e S) e tutti gli ulteriori documenti correlati.

**“Organi Sociali”:**

Il Consiglio di Amministrazione, gli organi delegati, il Collegio Sindacale, nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all’interno della Società.

**“Organismo di Vigilanza” o “OdV”:**

L’Organismo nominato ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 231/2001 ed avente i compiti di vigilanza sull’effettività e sull’adeguatezza del Modello, sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità e sull’aggiornamento in senso dinamico dello stesso.

**“P.A.”:**

La Pubblica Amministrazione e con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

**“Pubblico Ufficiale”:**

Colui che *“esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”* (art. 357 c.p.).

**“Reati presupposto”:**

Gli specifici reati individuati dal Decreto da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente nonché, per quanto ad essi assimilabili, gli specifici illeciti amministrativi in relazione ai quali è prevista l'applicazione delle norme contenute nel Decreto stesso.

**“Società” o “SNAITECH”:**

SNAITECH S.p.A. è una Società per azioni, Concessionario di Stato per l'attività di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi pubblici su base ippica e sportiva in forza di regolari concessioni assentite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e, nel seguito, “ADM”) nonché Concessionario per l'attività di gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S. (di seguito le “AWP”) e all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S. (di seguito le “VLT”), nonché delle attività e funzioni connesse, in forza di regolare concessione avente C.I.G. 4607780C55 assentita da ADM. Infine, SNAITECH esercita l'attività dei giochi pubblici a distanza con la concessione identificata con il numero 15215 (di seguito la “Concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici”) secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

**“Sistema Sanzionatorio”:**

Il sistema disciplinare e il relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello.

**“Soggetti Apicali”:**

Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 231/01, le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente.

**“Soggetti Sottoposti”:**

Ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 231/01, persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali.

**“Terzi”:**

Tutti coloro, persone fisiche o persone giuridiche che instaurano un rapporto di collaborazione/consulenza con la Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la Rete di Vendita, i consulenti ed i fornitori di beni e di servizi, anche professionali, e chiunque svolga attività in nome e per conto della Società o sotto il controllo della stessa.)

***Whistleblowing:***

Si intende la segnalazione ad opera del dipendente o del collaboratore di comportamenti aventi rilevanza penale o irregolarità di gestione in ragione delle funzioni svolte. Destinatari della disciplina sul *whistleblowing* nel settore privato ex L. 179/2017 sono le società, gruppi di società, organizzazioni non governative, onlus, fondazioni, associazioni che hanno adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001.

## Struttura del documento

Il presente documento è composto da una Parte Generale, un'Introduzione alle Parti Speciali e n. 17 Parti Speciali.

Nella Parte Generale sono illustrate le funzioni e i principi del Modello oltre ad essere individuate e disciplinate le sue componenti essenziali quali l'Organismo di Vigilanza, la formazione e la diffusione del Modello, il Sistema Sanzionatorio e la valutazione e gestione integrata dei rischi reato.

Nell'Introduzione alle Parti Speciali sono indicati i protocolli generali di prevenzione applicabili nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Documento le seguenti Parti Speciali, nonché gli ulteriori documenti dallo stesso richiamati e/o di seguito elencati:

### ▪ *Parte Speciale A:*

- ✓ Sezione 1: descrizione dei Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 D.Lgs. n. 231/01);
- ✓ Sezione 2: individuazione delle Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato, delle potenziali attività sensibili relative ai Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, dei protocolli specifici di prevenzione, dei flussi informativi verso l'OdV e delle sanzioni disciplinari.

### ▪ *Parte Speciale B:*

- ✓ Sezione 1: descrizione dei Reati Societari (articolo 25-ter D.Lgs. n. 231/01);
- ✓ Sezione 2: individuazione delle Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato, delle potenziali attività sensibili relative ai Reati Societari, dei protocolli specifici di prevenzione, dei flussi informativi verso l'OdV e delle sanzioni disciplinari.

### ▪ *Parte Speciale C:*

- ✓ Sezione 1: descrizione dei Reati di Abuso di Mercato (articolo 25-sexies D.Lgs. n. 231/01);
- ✓ Sezione 2: individuazione delle Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato, delle potenziali attività sensibili relative ai Reati di Abuso di Mercato, dei protocolli specifici di prevenzione, dei flussi informativi verso l'OdV e delle sanzioni disciplinari.

### ▪ *Parte Speciale D:*

- ✓ Sezione 1: descrizione dei Reati sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (articolo 25-septies D.Lgs. n.231/01);
- ✓ Sezione 2: individuazione delle Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato, delle potenziali attività sensibili relative ai Reati sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, dei protocolli specifici di prevenzione, dei flussi informativi verso l'OdV e delle sanzioni disciplinari.



- **Parte Speciale E:**
  - ✓ Sezione 1: descrizione dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio (articolo 25-*octies* D.Lgs. n. 231/01);
  - ✓ Sezione 2: individuazione delle Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato, delle potenziali attività sensibili relative ai Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio, dei protocolli specifici di prevenzione, dei flussi informativi verso l'OdV e delle sanzioni disciplinari.
  
- **Parte Speciale F:**
  - ✓ Sezione 1: descrizione dei Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-*bis* D.Lgs. n. 231/01);
  - ✓ Sezione 2: individuazione delle Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato, delle potenziali attività sensibili relative ai Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, dei protocolli specifici di prevenzione, dei flussi informativi verso l'OdV e delle sanzioni disciplinari.
  
- **Parte Speciale G:**
  - ✓ Sezione 1: descrizione dei Delitti di Criminalità Organizzata (articolo 24-*ter* D.Lgs. n. 231/01) e dei Reati Transnazionali (L. n. 146/2006);
  - ✓ Sezione 2: individuazione delle Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato, delle potenziali attività sensibili relative ai Delitti di Criminalità Organizzata e dei Reati Transnazionali, dei protocolli specifici di prevenzione, dei flussi informativi verso l'OdV e delle sanzioni disciplinari.
  
- **Parte Speciale H:**
  - ✓ Sezione 1: descrizione dei Reati contro l'Industria ed il Commercio (articolo 25-*bis* D.Lgs. n. 231/01);
  - ✓ Sezione 2: individuazione delle Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato, delle potenziali attività sensibili relative ai Reati contro l'Industria ed il Commercio, dei protocolli specifici di prevenzione, dei flussi informativi verso l'OdV e delle sanzioni disciplinari.
  
- **Parte Speciale I:**
  - ✓ Sezione 1: descrizione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-*novies* D.Lgs. n. 231/01);
  - ✓ Sezione 2: individuazione delle Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato, delle potenziali attività sensibili relative ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, dei protocolli specifici di prevenzione, dei flussi informativi verso l'OdV e delle sanzioni disciplinari.

▪ **Parte Speciale L:**

- ✓ Sezione 1: descrizione dei Reati in tema di Falsità in monete, in carte di pubblico credito valori di bollo (articolo 25-*bis* D.Lgs. n.231/01);
- ✓ Sezione 2: individuazione delle Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato, delle potenziali attività sensibili relative ai Reati in tema di Falsità in monete, in carte di pubblico credito valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, dei protocolli specifici di prevenzione, dei flussi informativi verso l'OdV e delle sanzioni disciplinari.

▪ **Parte Speciale M:**

- ✓ Sezione 1: descrizione del Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alle autorità giudiziarie (articolo 25-*decies* D.Lgs. n. 231/01);
- ✓ Sezione 2: individuazione delle Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato, delle potenziali attività sensibili relative ai Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alle autorità giudiziarie, dei protocolli specifici di prevenzione, dei flussi informativi verso l'OdV e delle sanzioni disciplinari.

▪ **Parte Speciale N:**

- ✓ Sezione 1: descrizione dei Reati Ambientali (articolo 25-*undecies* D.Lgs. n. 231/01);
- ✓ Sezione 2: individuazione delle Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato, delle potenziali attività sensibili relative ai Reati Ambientali, dei protocolli specifici di prevenzione, dei flussi informativi verso l'OdV e delle sanzioni disciplinari.

▪ **Parte Speciale O:**

- ✓ Sezione 1: descrizione del reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-*duodecies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Sezione 2: individuazione delle Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato, delle potenziali attività sensibili relative all'Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dei protocolli specifici di prevenzione, dei flussi informativi verso l'OdV e delle sanzioni disciplinari.

▪ **Parte Speciale P:**

- ✓ Sezione 1: descrizione dei Reati con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (articolo 25-*quater* del D.Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Sezione 2: individuazione delle Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato, delle potenziali attività sensibili relative ai Reati con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, dei protocolli specifici di prevenzione, dei flussi informativi verso l'OdV e delle sanzioni disciplinari.

▪ **Parte Speciale Q:**

- ✓ Sezione 1: descrizione dei reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo del gioco, previsti dagli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (articolo 25-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Sezione 2: individuazione delle Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato, delle potenziali attività sensibili relative ai reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo del gioco *ex* L. n. 401/1989, dei protocolli specifici di prevenzione, dei flussi informativi verso l'OdV e delle sanzioni disciplinari.

▪ **Parte Speciale R:**

- ✓ Sezione 1: descrizione dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (articolo 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Sezione 2: individuazione delle Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato, delle potenziali attività sensibili relative ai Reati tributari *ex* D.Lgs. n. 74/2000, dei protocolli specifici di prevenzione, dei flussi informativi verso l'OdV e delle sanzioni disciplinari.

▪ **Parte Speciale S:**

- ✓ Sezione 1: descrizione dei reati di contrabbando previsti dal Dpr del 23 gennaio 1973 n.43 (articolo 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Sezione 2: individuazione delle Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato, delle potenziali attività sensibili relative ai Reati di contrabbando *ex* DPR n. 43/1973, dei protocolli specifici di prevenzione, dei flussi informativi verso l'OdV e delle sanzioni disciplinari.

Fermo restando quanto previsto nelle Parti Speciali da A a S del presente Documento, SNAITECH S.p.A. ha definito uno specifico sistema di deleghe e procure, procedure, protocolli e controlli interni aventi quale finalità quella di garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché i comportamenti che devono essere tenuti da tutti i Destinatari del Modello operanti nelle aree aziendali.

Si precisa, inoltre, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello il Sistema Sanzionatorio e relativo meccanismo sanzionatorio, da applicare in caso di violazione del Modello.

La Società ha inoltre adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione il Codice Etico del Gruppo Snaitech che è strumento differente per natura, funzione e contenuti dal presente Modello.

Il Codice Etico del Gruppo contiene i principi fondamentali a cui SNAITECH S.p.A. si ispira ed i comportamenti ai quali tutti i dipendenti, a qualsiasi livello, e gli amministratori si devono attenere nella gestione quotidiana delle diverse attività.

## **1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

### **1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel recepire la normativa internazionale in merito alla lotta alla corruzione, introduce e disciplina la responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti collettivi.

La natura di tale forma di responsabilità degli enti è di genere “misto” e la sua peculiarità risiede nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. In base al Decreto, l’ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale: l’Autorità competente a contestare l’illecito è il Pubblico Ministero, ed è il giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell’ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l’autore del reato, o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell’ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

La società può evitare tale responsabilità solo se adotta preventivamente e implementa efficacemente dei modelli organizzativi e gestionali che contribuiscano a prevenire i comportamenti illeciti e che possano quindi mitigare il rischio di un proprio coinvolgimento.

La società può usufruire di vantaggi anche se adotta ed attua efficacemente il Modello dopo la contestazione dell’illecito. In particolare, se la contestazione è precedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la società può ottenere: i) la riduzione della sanzione pecuniaria; ii) la non applicazione delle sanzioni interdittive o la loro conversione in sanzioni pecuniarie. Se è successiva, la società può ottenere solo la conversione delle sanzioni interdittive in sanzioni pecuniarie.

In caso di mancata adozione e attuazione del Modello, per la società sorge la responsabilità amministrativa dipendente da reato sempreché sussistano le condizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001. Fa eccezione l’ipotesi in cui il soggetto in posizione apicale che ha commesso il reato abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi: in tal caso la società non è responsabile.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali, ad es., i partiti politici e i sindacati).

### **1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni**

L’ente può essere chiamato a rispondere soltanto per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati – i c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Alla data di aggiornamento del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- i) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- ii) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- iii) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- iv) Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- v) Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- vi) Reati Societari (art. 25-*ter*) tra cui i reati di corruzione tra privati;
- vii) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- viii) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (l'art. 25-*quater*.1);
- ix) Delitti contro la Personalità Individuale (art. 25-*quinqies*);
- x) Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies*) e relativi illeciti amministrativi;
- xi) Reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*);
- xii) Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- xiii) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- xiv) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- xv) Reati Ambientali (art. 25-*undecies*);
- xvi) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- xvii) Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- xviii) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- xix) Reati tributari (25-*quinqiesdecies*);
- xx) Reati di contrabbando (art.25 *sexiesdecies*);
- xxi) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12. Legge n. 9/2013);
- xxii) Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10.

L'applicabilità e la rilevanza di ciascun reato per la Società sono oggetto di approfondimento al paragrafo 2.12 della presente Parte Generale.

### 1.3. I criteri di imputazione della responsabilità all'Ente

Se è commesso uno dei reati-presupposto (illustrati al paragrafo 1.2), l'Ente è responsabile soltanto se si verificano determinate condizioni, definite come criteri di imputazione del reato all'Ente e che si distinguono in “*oggettivi*” e “*soggettivi*”.

La **prima condizione oggettiva** è che il reato-presupposto sia stato commesso da un soggetto legato all'Ente da un rapporto qualificato. L'articolo 5 del Decreto, infatti, indica quali autori del reato:

- *soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o soggetti che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente* (Soggetti Apicali), quali, ad es., il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente stesso. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell'ente. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell'ente o di sue sedi distaccate;
- *soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di Soggetti Apicali* (Soggetti Sottoposti). Appartengono a questa categoria i dipendenti e i collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai collaboratori, vi sono anche i consulenti, che su mandato dell'ente compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale dell'ente, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'ente stesso.

La **seconda condizione oggettiva** è che la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti suindicati “*nell'interesse o a vantaggio della società*” (articolo 5, comma 1 del Decreto):

- l’“*interesse*” sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato raggiunto;
- il “*vantaggio*” sussiste quando l'Ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, non necessariamente di natura economica.

Per espressa volontà del Legislatore, l'Ente non risponde nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Soggetti Sottoposti hanno agito “*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*” (articolo 5, comma 2 del Decreto).

Per quanto concerne i **criteri soggettivi** di imputazione del reato all'Ente, essi stabiliscono le condizioni in base alle quali il reato è “*ascrivibile*” all'Ente: affinché il reato non possa essere ad esso imputato sotto il profilo soggettivo, l'Ente deve dimostrare di avere fatto tutto quanto in suo potere per organizzarsi, gestirsi e controllare che nell'esercizio dell'attività di impresa non possa essere commesso uno dei reati-presupposto tra quelli elencati nel Decreto. Per questa ragione, il Decreto prevede che la responsabilità dell'Ente può essere esclusa qualora, prima della commissione del fatto:

- siano predisposti ed attuati Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire la commissione dei reati;
- sia istituito un organo di controllo (Organismo di Vigilanza), con poteri di autonoma iniziativa con il compito di vigilare sul funzionamento dei Modelli di Organizzazione e di Gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Nell'ipotesi di reati commessi dai Soggetti Apicali, il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che i Soggetti Apicali esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dell'Ente stesso: la responsabilità dell'Ente è esclusa soltanto qualora quest'ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello") esistente e che vi sia stato un insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello stesso (articolo 6 del Decreto)<sup>1</sup>. In queste ipotesi, dunque, il Decreto richiede una prova di estraneità dai fatti, poiché l'Ente deve provare un raggiro doloso del Modello da parte dei Soggetti Apicali.

Nel caso di reato realizzato da Soggetto Sottoposto, invece, si avrà la responsabilità dell'Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza: in questa ipotesi, l'esclusione della responsabilità dell'Ente è subordinata, in sostanza, alla adozione di protocolli comportamentali adeguati, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (articolo 7, comma 1 del Decreto)<sup>2</sup>. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria "colpa di organizzazione", poiché l'Ente ha indirettamente acconsentito alla commissione del reato, non presidiando adeguatamente le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato-presupposto.

#### **1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo**

Il Decreto disciplina alcuni principi generali in merito al modello di organizzazione, gestione e controllo, senza fornirne però caratteristiche specifiche. Il modello opera quale causa di non punibilità solo se:

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, D.Lgs. n. 231/01, "Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a) [Soggetti Apicali], l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.Lgs. 231/01, "Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b) [Soggetti Sottoposti], l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza".

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o muti la normativa di riferimento, in particolare quando siano introdotti nuovi reati presupposto.

### **1.5. I reati commessi all'estero**

In forza dell'art. 4 del Decreto<sup>3</sup>, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni, che si aggiungono ovviamente a quelle già evidenziate:

---

<sup>3</sup> Art. 4 D.Lgs. n. 231/2001, "Reati commessi all'estero", il quale statuisce che "Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo".



- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7<sup>4</sup>, 8<sup>5</sup>, 9<sup>6</sup> e 10<sup>7</sup> c.p. per potere perseguire in Italia un reato commesso all'estero;
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla Società;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'ente.

## 1.6. Le sanzioni

Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/01 per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono le seguenti:

- **amministrative pecuniarie;**
- **interdittive;**
- **confisca;**

<sup>4</sup> Art. 7 c.p., "Reati commessi all'estero", statuisce: "*E' punito secondo la legge italiana il cittadino [c.p. 4] o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1. delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana*".

<sup>5</sup> Art. 8 c.p., "Delitto politico commesso all'estero", statuisce: "*Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici*".

<sup>6</sup> Art. 9 c.p., "Delitto comune del cittadino all'estero", statuisce: "*Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto*".

<sup>7</sup> Art. 10 c.p., "Delitto comune dello straniero all'estero", statuisce: "*Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che: 1. si trovi nel territorio dello Stato; 2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3. l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene*".

▪ ***pubblicazione della sentenza.***

La sanzione ***amministrativa pecuniaria*** è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa è disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione “*di base*” di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Tale importo è fissato “*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*” (articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. n. 231/01).

L'articolo 12 del D.Lgs. n. 231/01<sup>8</sup> prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta.

Le ***sanzioni interdittive*** previste dal Decreto sono le seguenti e si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste all'interno di tale testo normativo:

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

---

<sup>8</sup> Art. 12 D.Lgs. n. 231/2001, “*Casi di riduzione della sanzione pecuniaria*”, statuisce: “*1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 se: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; 2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. 4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329,00*”.

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché possano essere comminate, occorre inoltre che ricorra almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 231/01, ossia:

- *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”*; ovvero
- *“in caso di reiterazione degli illeciti”<sup>9</sup>.*

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”*;
- *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*;
- *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”*.

Il Legislatore si è, poi, preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

Con riferimento alle sanzioni interdittive, occorre fare espressa menzione alle modifiche apportate dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, che introduce un regime di eccezionalità con riguardo ad alcuni

---

<sup>9</sup> Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 231/01, *“si ha reiterazione quanto l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”*.

delitti contro la Pubblica Amministrazione: così come attualmente previsto dall'art. 25, c. 5 del D.Lgs. 231/2001, in caso di condanna per uno dei delitti indicati ai commi 2 e 3 dello stesso art. 25, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 c. 2 sono applicate per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette, se il reato è stato commesso dai soggetti di cui all'art. 5 c. 1 lett. a) – ovverosia, da coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di fatto le gestione e il controllo dell'ente – e per una durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti di cui all'art. 5 c. 1 lett. b) – ovverosia, da coloro i quali sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

Tuttavia, la novella del 2019 ha introdotto altresì il comma 5 *bis*, il quale dispone che le sanzioni interdittive vengono inflitte nella comune durata prevista dall'art. 13 c. 2 (termine non inferiore a tre mesi né superiore ai due anni) nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia efficacemente adoperato:

- a) per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori;
- b) per assicurare la prova dei reati;
- c) per l'individuazione dei responsabili;
- d) per assicurare il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;

*ovvero*

- e) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno reso possibile la verifica del reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. n. 231/01, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** – anche per equivalenti – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La **pubblicazione della sentenza** di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

Sebbene applicate dal giudice penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo. Il quadro delle sanzioni previste dal Decreto è molto severo, sia per l'elevato ammontare delle sanzioni pecuniarie, sia perché le sanzioni interdittive possono limitare di molto l'esercizio della normale attività d'impresa, precludendone una serie di affari.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato.

## **1.7. Le vicende modificative dell'ente**

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

Il principio fondamentale stabilisce che è solamente l'ente a rispondere, con il suo patrimonio o con il proprio fondo comune, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria. La norma esclude dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il loro patrimonio.

Alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente sono applicati, come criterio generale, i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario. Le sanzioni interdittive rimangono invece a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

## **2. SNAITECH S.p.A.: attività della Società**

SNAITECH S.p.A. è una società del Gruppo Playtech, *leader* di mercato a livello globale tra i fornitori di *gaming software*.

SNAITECH S.p.A. è Concessionario di Stato per l'attività di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi pubblici su base ippica e sportiva in forza di regolari concessioni assentite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e, nel seguito, "ADM") nonché Concessionario per l'attività di gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S. (di seguito le "AWP") e all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S. (di seguito le "VLT"), nonché delle attività e funzioni connesse, in forza di regolare concessione avente C.I.G. 4607780C55 assentita da ADM. Infine, SNAITECH esercita l'attività dei giochi pubblici a distanza con la concessione identificata con il numero 15215 (di seguito la "Concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici") secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La Società gestisce l'esercizio gli apparecchi telematici e da intrattenimento con cui viene effettuato il gioco ed, inoltre, cura l'attivazione, il noleggio, la gestione e l'uso di reti di telecomunicazioni o telematiche per le prestazioni dei servizi di cui sopra, promuove la divulgazione di eventi sportivi, gare, tornei, giochi, avvenimenti ludici, spettacoli e manifestazioni di ogni genere. SNAITECH svolge inoltre il ruolo di service provider limitandosi in tal caso a fornire ai "concessionari clienti" i servizi logistici e tecnologici funzionali alla raccolta e all'accettazione delle scommesse.

SNAITECH S.p.A. è proprietaria e gestisce gli ippodromi SNAITECH di Milano e l'ippodromo SNAITECH di Montecatini Terme oltre ai relativi comprensori, che includono piste di allenamento e strutture per l'alloggio dei cavalli.

La controllata epiga S.r.l. che opera nel mondo delle trasmissioni e produzioni televisive garantisce ai punti di tutti i Concessionari italiani dei giochi e delle scommesse la trasmissione dei canali Mipaaf di UnireTV, con tutte le corse ippiche oggetto di scommessa in programma in Italia e all'estero. epiga S.r.l. trasmette anche i canali SnaiTV, dove trovano spazio i programmi dedicati a sport e altri avvenimenti. La comunicazione in tempo reale è integrata da Radio Snai.

## **2.1. Il sistema di *corporate governance* della Società**

### **▪ Consiglio di Amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 a n. 14 membri (attualmente, l'Organo si compone di n. 7 membri in carica, di cui un Presidente e un Amministratore Delegato), nominati dall'Assemblea, la cui carica è limitata nel tempo e sono rieleggibili. Ai sensi dello Statuto sociale (articoli da 14 a 21), il Consiglio provvede alla gestione dell'azienda.

Il Modello fa parte e costituisce integrazione del più articolato sistema di procedure e controlli che rappresenta la complessiva organizzazione di Corporate Governance della Società.

### **▪ Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto.

L'assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e allo Statuto, obbligano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

### **▪ Società di Revisione**

L'Assemblea dei Soci di SNAITECH ha affidato ad una Società di Revisione, iscritta all'Albo Speciale, l'incarico di revisione e controllo contabile dei conti della Società.

## 2.2. Attribuzione dei poteri

Nella realtà organizzativa di SNAITECH si possono distinguere tre tipologie diverse di poteri:

- poteri verso terzi conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione e procura notarile;
- poteri per atti specifici;
- poteri autorizzativi interni all'azienda.

I poteri conferiti tramite delibera del Consiglio di Amministrazione e procura notarile sono quei poteri formali che consentono di agire verso terzi. E' regola generale di SNAITECH che solo soggetti muniti di questi poteri formali possono assumere impegni verso terzi in nome e per conto della Società.

I poteri per atti specifici sono poteri conferiti per attività o atti limitati nello spazio e/o nel tempo; sono conferiti tramite procura speciale da coloro che detengono, in forza di un potere conferitogli, la relativa delega e a loro volta hanno fra le proprie attribuzioni il potere delegante.

Le modalità di valutazione delle esigenze, rilascio, modifica o revoca dei poteri tramite procure notarili è regolato da un ordine di servizio ("OdS"). I poteri autorizzativi interni alla Società sono quei poteri esercitati ordinariamente dal personale (ai vari livelli) nella gestione dei processi aziendali.

I predetti poteri interni sono conferiti dall'organo dirigente competente e sono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura della Società. Inoltre, le deleghe interne sono utilizzate anche per limitare i poteri conferiti tramite procura notarile.

## 2.3. Il sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Ogni persona che fa parte dell'organizzazione di SNAITECH è parte integrante del suo sistema di controllo interno ed ha il dovere di contribuire, nell'ambito delle funzioni ed attività svolte, al suo corretto funzionamento.

### ▪ Funzione competente per il controllo interno

La *funzione competente per il controllo interno* ha la finalità di fornire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, accertamenti, analisi, valutazioni e raccomandazioni in merito al disegno e al funzionamento del sistema di controllo interno della Società al fine di promuoverne l'efficienza e l'efficacia.

Il *Collegio Sindacale* ha il compito di verificare:

- ✓ *l'osservanza della Legge e dello Statuto;*
- ✓ *il rispetto dei principi di corretta amministrazione;*

- ✓ *l'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.*

Il Collegio Sindacale di SNAITECH si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti.

- ***Risk Manager***

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il *Risk Manager* che ha la responsabilità di:

- a) definire, in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali, gli indirizzi e le politiche in materia di gestione dei rischi;
- b) identificare e definire le categorie di rischio maggiormente rilevanti;
- c) analizzare, valutare, mitigare e monitorare i rischi attraverso un'attività di *risk assessment* che deve adeguatamente coprire il perimetro organizzativo dell'azienda, con l'obiettivo di definire le priorità di intervento delle politiche di mitigazione per ricondurre il rischio residuo a un livello ritenuto accettabile dal vertice aziendale;
- d) assicurare il *reporting* verso il *management* e verso l'Alta Direzione;
- e) garantire adeguati flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione sul continuo monitoraggio dei rischi aziendali.

- ***Funzione Internal Audit***

La Funzione Internal Audit ha la responsabilità di:

- a) verificare, in via continuativa e in relazione a specifiche necessità, nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi (SCIGR) adottato dalla Società e dal Gruppo nel rispetto delle disposizioni interne (regolamenti, linee guida, procedure e prassi operative, sistema di procure e deleghe, ecc.) che regolano lo sviluppo dei processi aziendali;
- b) predisporre relazioni periodiche di valutazione del SCIGR, da condividere con il vertice aziendale;
- c) sviluppare l'attività, anche a supporto delle valutazioni da parte degli organi societari e delle strutture aziendali preposte, attraverso un "piano risk-based" approvato dal Consiglio di Amministrazione che prevede interventi di audit e di vigilanza 231, anche non pianificati, e il monitoraggio dell'implementazione delle azioni correttive (c.d. assurance);
- d) supportare il Management in materia di SCIGR, al fine di favorire l'efficacia, l'efficienza e l'integrazione dei controlli nei processi aziendali (c.d. consulenza interna);
- e) assicurare le attività di monitoraggio indipendente previste dai modelli di controllo interno adottati dalla società, la gestione delle attività di istruttoria sulle segnalazioni anche anonime;
- f) garantire, inoltre, le attività di supporto agli organi di controllo (i.e. Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza) nell'assolvimento dei loro compiti.



Le attività sono svolte assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza professionale con accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento delle proprie attività.

#### ▪ **Responsabile Antiriciclaggio**

Il Responsabile Antiriciclaggio:

- ✓ collabora all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo dettate dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.;
- ✓ verifica l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'archivio unico informatico aziendale e cura in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- ✓ predispone, infine, i flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'alta direzione nonché collabora con l'Organismo di Vigilanza nell'attività di controllo sull'osservanza delle disposizioni in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

#### ▪ **Controlli interni ed esterni al sistema**

Tali controlli si ispirano ai seguenti principi:

- ✓ **Separazione dei compiti.** L'assegnazione dei compiti e dei conseguenti livelli autorizzativi deve essere volta a tenere distinte le funzioni di autorizzazione, esecuzione e controllo e comunque ad evitare la concentrazione delle stesse in capo ad un unico soggetto.
- ✓ **Formalizzazione dei poteri di firma e autorizzativi.** Il conferimento di tali poteri deve essere coerente e commisurato ai compiti assegnati e formalizzato mediante un sistema di deleghe e procure che identifichi l'ambito di esercizio e la conseguente assunzione di responsabilità.
- ✓ **Conformità alle regole comportamentali contenute nel Codice Etico del Gruppo Snaitech.** Tutte le procedure aziendali devono uniformarsi ai principi dettati dal Codice Etico.
- ✓ **Formalizzazione del controllo.** I processi aziendali sensibili debbono essere tracciabili (in via documentale o informatica, con netta preferenza per quest'ultima) e prevedono specifici controlli di linea.
- ✓ **Codificazione dei processi.** I processi aziendali sono disciplinati secondo procedure volte a definirne tempistiche e modalità di svolgimento, nonché criteri oggettivi che governano i processi decisionali e gli indicatori di anomalia.

#### **2.4. Attività di direzione e coordinamento e principi ispiratori**

SNAITECH esercita la propria attività di direzione e coordinamento attraverso una pluralità di atti di indirizzo volti alla pianificazione strategica, industriale e finanziaria del Gruppo, nel rispetto della autonomia operativa delle società controllate.

Al fine di prevenire la commissione di reati connessi all'attività di direzione e coordinamento, l'agire della Società si fonda su una corretta gestione societaria e imprenditoriale che è ricercata attraverso il bilanciamento degli interessi coinvolti ed attuata attraverso il rispetto dei seguenti principi:

- SNAITECH richiede a tutti i destinatari del Modello di adottare regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente Modello, ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Snaitech al fine di prevenire l'eventuale commissione di reati previsti dal Decreto;
- protocolli generali di prevenzione (come descritti in dettaglio al paragrafo 2 dell'Introduzione alle Parti Speciali del presente Modello);
- principio di comunicazione e diffusione: SNAITECH promuove la comunicazione e diffusione dei principi comportamentali sopra descritti all'interno del Gruppo, al fine di uniformare la conduzione delle attività di business.

## **2.5. Modello e Società del Gruppo**

Ogni società controllata del Gruppo valuta l'opportunità di adottare un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo e di un codice etico, previa delibera del proprio Organo Amministrativo, dopo aver analizzato ed identificato le attività a rischio di reato e le misure atte a prevenirle.

Tutte le società del Gruppo, nella definizione del proprio modello, si attengono ai principi del presente documento, alle Linee Guida e al Codice Etico del Gruppo Snaitech, integrandone i contenuti in base alle specifiche peculiarità inerenti la natura, le dimensioni, il tipo di attività, la struttura delle deleghe interne e dei poteri delle società stesse.

Il modello adottato dalle società del Gruppo è comunicato dai rispettivi organi amministrativi al Consiglio di Amministrazione di SNAITECH, che ne riferisce, a sua volta, all'Organismo di Vigilanza della Società.

SNAITECH promuove lo scambio informativo tra le società del gruppo, riguardanti lo stato di attuazione del sistema adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, eventuali violazioni del Modello e sanzioni applicate, aggiornamento dei modelli effettuati a seguito di nuovi reati-presupposto rilevanti. In particolare, l'Organismo di Vigilanza di SNAITECH garantisce che si sviluppino tra i vari organismi di vigilanza delle società del gruppo rapporti informativi, organizzati sulla base di tempistiche e contenuti tali da garantire la completezza e tempestività delle notizie utili ai fini di attività ispettive da parte degli organi di controllo. Tali flussi informativi avranno ad oggetto, tra gli altri, la definizione delle attività programmate e compiute; le iniziative assunte; le misure predisposte in concreto; eventuali criticità riscontrate nell'attività di vigilanza. I flussi dovranno avere finalità conoscitiva, mirando ad attirare l'attenzione del gruppo, per esempio, su settori di attività rivelatisi a rischio.

A titolo esemplificativo, nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza delle informazioni afferenti alle diverse società del gruppo, l'Organismo di Vigilanza di SNAITECH richiede l'invio agli organismi di vigilanza delle controllate di: i) principali verifiche pianificate; ii) relazioni periodiche predisposte dai singoli organismi di vigilanza per l'organo amministrativo delle rispettive società, relative alle attività svolte; iii) programmazione annuale generale degli incontri degli organismi di vigilanza.

Inoltre, ogni successiva modifica di carattere significativo, apportata al proprio modello, è comunicata dagli organismi di vigilanza delle società del Gruppo all'Organismo di Vigilanza di SNAITECH.

La Società promuove l'adozione di principi e regole di organizzazione e controllo conformi a quelle contenute nel presente Modello.

## 2.6. Finalità del Modello

Con l'adozione del Modello, la Società intende adempiere puntualmente al Decreto e migliorare e rendere quanto più efficienti possibile il sistema di controllo interno e di *corporate governance* già esistenti.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello costituirà il fondamento del sistema di governo della Società ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità. Il Modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, in quanto la Società condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello;
- diffondere una cultura aziendale del controllo e all'insegna del *risk management*;
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità, sulla responsabilizzazione delle risorse dedicate alla assunzione di tali decisioni e delle relative attuazioni, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per ridurre il più possibile e in breve tempo il rischio di commissione di reati;
- fornire un'adeguata formazione (differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società) ed informazione ai dipendenti, a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, con riferimento alle attività che comportano il rischio di commissione di reati.

## 2.7. Le Fonti del Modello: Linee Guida di Confindustria

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate in data 31 marzo 2014.

Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- a) individuazione delle **Attività sensibili**;
- b) predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative,

attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal *management* volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- Codice Etico;
- Sistema Organizzativo;
- Procedure manuali ed informatiche;
- Poteri autorizzativi e di firma;
- Sistemi di controllo e gestione;
- Comunicazione al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo, inoltre, deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato Sistema Sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello.

## **2.8. Modello e Codice Etico**

La Società ha adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione il Codice Etico del Gruppo Snaitech che è strumento differente per natura, funzione e contenuti dal presente Modello.

Il Codice Etico del Gruppo contiene i principi fondamentali a cui SNAITECH S.p.A. si ispira ed i comportamenti ai quali tutti i dipendenti, a qualsiasi livello, e gli amministratori si devono attenere nella gestione quotidiana delle diverse attività.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all'onestà, correttezza, integrità, trasparenza, imparzialità, riservatezza, tutela dell'integrità fisica e della dignità umana nonché della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e della salvaguardia dell'ambiente.

## **2.9. Metodologia di predisposizione del Modello di SNAITECH S.p.A.**

Il Modello di SNAITECH è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Società, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione. Resta peraltro inteso che il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione della Società e del contesto in cui la stessa si troverà ad operare.

SNAITECH ha effettuato la mappatura delle Attività sensibili ai sensi del Decreto, mediante

l'identificazione e valutazione dei rischi relativi alle fattispecie di reato oggetto della normativa e del relativo sistema di controllo interno, nonché la definizione della prima stesura e dei successivi aggiornamenti del Modello.

La redazione/aggiornamento del Modello è stata articolata nelle fasi di seguito descritte:

- a) esame preliminare del contesto aziendale attraverso lo svolgimento di incontri con i principali responsabili della Società al fine di effettuare un'analisi dell'organizzazione e delle attività svolte dalle varie funzioni organizzative, nonché di identificare i processi aziendali nei quali tali attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- b) individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a "rischio" alla commissione dei reati, operata sulla base dell'esame del contesto aziendale di cui alla precedente lettera a) nonché individuazione delle possibili modalità di commissione dei reati;
- c) analisi, tramite incontri con i responsabili delle Attività sensibili identificate, dei principali fattori di rischio connessi ai reati di cui al Decreto, nonché rilevazione, analisi e valutazione dell'adeguatezza dei Controlli Aziendali esistenti;
- d) identificazione dei punti di miglioramento del sistema di controllo interno e definizione di uno specifico piano di attuazione dei punti di miglioramento individuati.

Al termine delle suddette attività, è stato messo a punto/aggiornato l'elenco delle Attività sensibili ovvero di quei settori della Società e/o processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce delle attività svolte, il rischio di commissione dei reati, tra quelli indicati dal Decreto, ed astrattamente riconducibili alla tipologia di attività svolta dalla Società.

SNAITECH ha, quindi, provveduto alla rilevazione ed alla analisi dei Controlli Aziendali - verificando il Sistema Organizzativo, il Sistema di attribuzione di Procure e Deleghe, il Sistema di Controllo di Gestione, nonché le procedure esistenti e ritenute rilevanti ai fini dell'analisi.

Sono state altresì individuate le aree nel cui ambito sono gestiti strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle Attività sensibili.

Unitamente all'attività di *risk assessment* e di identificazione dei punti di controllo esistenti, SNAITECH ha effettuato un'attenta ricognizione delle rimanenti componenti fondamentali del Modello, ovvero:

- il Codice Etico;
- il Sistema Sanzionatorio;
- la disciplina dell'OdV;
- i flussi informativi da e verso l'OdV.

Per la manutenzione del Modello, la Società svolge periodicamente un'attività di *desk review*.

## 2.10. Destinatari del Modello

Il Modello è indirizzato a tutti coloro i quali operano con la Società, che sono tenuti a conoscere e rispettare le disposizioni in esso contenute.

In particolare, i Destinatari del Modello sono:

- i. gli Organi Sociali (il Consiglio di Amministrazione, gli organi delegati, il Collegio Sindacale, nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all'interno della Società) e la Società di Revisione;
- ii. il Personale (ossia i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.) della Società;
- iii. i Terzi, ossia la Rete di Vendita, i consulenti, gli Agenti, i procuratori d'affari ed i fornitori di beni e di servizi, anche professionali, e chiunque svolga attività in nome e per conto della Società o sotto il controllo della stessa.

### ▪ *Organi Sociali e Personale*

Tutti gli Amministratori, Sindaci, la Società di Revisione e il Personale di SNAITECH sono Destinatari del Modello e devono attenersi alle disposizioni in esso contenute.

In ordine alla determinazione della responsabilità dell'Ente, sono considerati Soggetti Apicali gli amministratori aziendali, i sindaci, i dirigenti ed il Personale che anche di fatto esercita attività direttive pur non essendo dirigente, mentre sono considerati Soggetti Sottoposti all'altrui direzione i dipendenti non dirigenti della Società.

### ▪ *Terzi*

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti che non rivestono una posizione 'apicale' nei termini specificati nei paragrafi precedenti e che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un Soggetto Apicale, ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per SNAITECH.

- tutti coloro che intrattengono con SNAITECH un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. i collaboratori coordinati e continuativi, i consulenti);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., i Medici Competenti e, qualora esterni all'azienda, i Responsabili e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione);
- la Rete di Vendita (Punti di Gioco, corner di gioco, ecc.);
- i fornitori ed i *partner* (laddove presenti).

Tra i Terzi così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, nella sostanza operano nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse di SNAITECH.

SNAITECH ritiene che l'adozione del Modello, unitamente all'emanazione del Codice Etico del Gruppo Snaitech, integrato ed aggiornato alla presente versione, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che a vario titolo collaborano con la Società, al fine di far seguire, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dalla Legge.

In relazione ai Terzi, SNAITECH, tramite specifiche clausole contrattuali, richiede l'impegno degli stessi alla reale applicazione dei principi contenuti nel Modello, pena la risoluzione del rapporto (clausole risolutive espresse).

SNAITECH, in quanto sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle aspettative dei soci, adotta volontariamente il Modello di organizzazione e gestione previsto dal Decreto, fissandone i principi di riferimento.

## **2.11. Modifiche ed aggiornamento del Modello**

Al fine di garantire condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, SNAITECH ha ritenuto di provvedere all'attuazione ed all'aggiornamento periodico del proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Decreto. SNAITECH ha altresì costituito l'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, in conformità a quanto previsto dal Decreto.

Il Modello è stato approvato, in conformità al disposto dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto, con delibera del 1 luglio 2008 e da ultimo aggiornato in data 1 giugno 2021.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, il potere di aggiornare il Modello – espressione di un'efficace attuazione dello stesso – compete al Consiglio di Amministrazione, che lo esercita direttamente mediante delibera e con le modalità previste per l'adozione del Modello.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutata rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza in ogni caso può proporre emendamenti al Modello in occasione di eventuali fatti che evidenziano la necessità di modificare e/o aggiornare il Modello stesso.

L'Organismo di Vigilanza deve segnalare immediatamente all'Amministratore Delegato solo in caso di effettiva urgenza. L'Amministratore Delegato, in tal caso, convoca il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le delibere di sua competenza.

Qualora le procedure aziendali che danno attuazione al Modello si dimostrino inefficaci nello scopo di prevenzione dei reati, esse sono modificate su proposta e a cura delle Funzioni competenti, sentito l'Organismo di Vigilanza che può esprimere parere.

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, da parte del Consiglio di Amministrazione quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati;
- in tutti gli altri casi in cui si renda necessaria o utile la modifica del modello.

### **2.12. Reati rilevanti per SNAITECH S.p.A.**

Alla luce dell'analisi svolta dalla Società ai fini della predisposizione e successivi aggiornamenti del presente Modello, sono emerse come categorie di reato, previste dal D.Lgs. n. 231/01, che potenzialmente potrebbero impegnare la responsabilità della Società le seguenti:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-*bis* del D.Lgs. n. 231/01);
- Delitti di criminalità organizzata (articolo 24-*ter* del D.Lgs. n. 231/01);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-*bis* del D.Lgs. n. 231/01);
- Delitti contro l'industria ed il commercio (articolo 25-*bis*.1 del D.Lgs. n.231/01);
- Reati Societari (articolo 25-*ter* del D.Lgs. n. 231/01) tra cui i reati di corruzione tra privati;
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (articolo 25-*quater* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati di abuso di mercato (articolo 25-*sexies* del D.Lgs. n.231/01) e relativi illeciti amministrativi (artt. 184 e ss. TUF);
- Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (articolo 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/01);
- Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio (articolo 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/01);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-*novies* del D.Lgs. n. 231/01);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alle autorità giudiziarie (articolo 25-*decies* del D.Lgs. n. 231/01);



- Reati Ambientali (articolo 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/01);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-*duodecies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo 25-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati tributari (articolo 25-*quingiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati di contrabbando (articolo 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati transnazionali (L. 146/2006).

Per quanto riguarda le restanti categorie di reato si è ritenuto che, alla luce della attività principale svolta dalla Società, dal contesto socio-economico in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che la stessa instaura con i Terzi, non siano presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società stessa. Al riguardo, si è comunque provveduto a presidiare i rischi attraverso i principi di comportamento sanciti nel Codice Etico del Gruppo Snaitech che vincolano in ogni caso i Destinatari al rispetto dei valori essenziali quali imparzialità, correttezza, trasparenza, rispetto per la persona umana, correttezza e legalità nonché attraverso il sistema procedurale volto a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società.

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attualmente previsti dal D.Lgs. n. 231/01 o introdotti da successive integrazioni allo stesso.

Per ciascuna delle categorie di reato considerate rilevanti per SNAITECH sono individuate, nelle successive Parti Speciali, le c.d. "attività a rischio", ossia quelle attività nello svolgimento delle quali è astrattamente possibile che sia commesso un reato, le relative modalità di commissione ed i Controlli Aziendali esistenti.

### **2.13. Il concetto di rischio accettabile**

Nella predisposizione del Modello, non può essere trascurato il concetto di rischio "accettabile".

È importante che ai fini dell'applicazione delle norme del Decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati.

In assenza di una previa determinazione del rischio "accettabile", la quantità/qualità di controlli preventivi è, infatti, virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale.

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Questa soluzione è in linea con la logica della "elusione fraudolenta" del Modello quale esimente ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'Ente (articolo 6, comma 1, lett. c, "le

*persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”*), come chiarito dal più recente aggiornamento delle Linee Guida di Confindustria.

Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è pertanto rappresentata dall’efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell’esclusione della responsabilità amministrativa dell’Ente, le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.

#### **2.14. Gestione delle risorse finanziarie**

Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 6, lettera c) del D.Lgs. n. 231/01 tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi è anche l’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, la Società adotta degli specifici protocolli e/o procedure contenenti i principi ed i comportamenti da seguire nell’ambito della gestione di tali risorse.

#### **2.15. Procedure manuali ed informatiche**

Nell’ambito del proprio sistema organizzativo, SNAITECH ha definito procedure volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali.

Nel rispetto delle Linee Guida di Confindustria, infatti, la Società ha deciso di dotarsi delle procedure, sia manuali e sia informatiche, che dettano le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l’efficacia e l’efficienza delle attività aziendali.

Le procedure sono diffuse, pubblicizzate, raccolte e poste a disposizione di tutti i soggetti aziendali tramite comunicazione interna ad opera della direzione Risorse Umane e Organizzazione e sono sempre accessibili e visionabili tramite la intranet aziendale.

### **3. Organismo di Vigilanza**

#### **3.1. Funzione**

La Società istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa ed ai relativi profili giuridici.

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di sorvegliare costantemente:

- sull’osservanza del Modello da parte dei destinatari, come individuati nel paragrafo precedente;
- sull’effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull’attuazione delle prescrizioni del Modello nell’ambito dello svolgimento delle attività della Società;

- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale, alle attività svolte dalla Società o al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al Consiglio di Amministrazione.

### **3.2. Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza**

Secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 231/01 (artt. 6 e 7), le indicazioni contenute nella Relazione al D.Lgs. n. 231/01 e gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formati sul punto, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, debbono essere:

*a) autonomia ed indipendenza;*

*b) professionalità;*

*c) continuità d'azione;*

*d) onorabilità.*

*a) Autonomia ed indipendenza*

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, così come dei suoi membri, costituiscono elementi chiave per l'efficacia dell'attività di controllo.

I concetti di autonomia ed indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare. Dal momento che l'OdV ha compiti di verifica del rispetto, nella operatività aziendale, dei protocolli applicati, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime, anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'OdV è inserito nella struttura organizzativa della Società in una posizione gerarchica la più elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, per maggiormente garantire l'autonomia dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dello stesso risorse aziendali, di numero e competenze proporzionati ai compiti affidatigli, e approva nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questi deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, ciascun membro non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero OdV. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società.

### **b) Professionalità**

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

E' necessario, pertanto, che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti nelle materie oggetto dei processi aziendali che risultano a rischio (astratto) per la commissione di uno dei reati presupposto. L'OdV dovrà, infine, possedere la conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività di *compliance* e di *internal audit*.

### **c) Continuità d'azione**

L'OdV deve:

- svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- essere una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello, assicurandone costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

### **d) Onorabilità**

I membri dell'OdV devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 c.c., con riferimento agli amministratori e da ritenersi applicabile, ai fini del Modello, anche ai singoli componenti dell'OdV;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*"Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità"*) o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (*"Disposizioni contro la mafia"*) e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non abbia riportato condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - ✓ per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare);
  - ✓ per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile (*"Disposizioni penali in materia di società e consorzi"*);

- ✓ per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
- ✓ per un reato contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica.

I membri dell'OdV devono, altresì, essere in possesso dei requisiti definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'art. 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ciascun componente dell'OdV sottoscrive apposita dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti personali richiesti.

In caso di venir meno dei requisiti previsti, il componente dell'OdV decade, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.3.

### **3.3. Requisiti di eleggibilità**

I membri dell'OdV sono scelti tra i soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, di sistemi di controllo interno e/o tecnici specializzati.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'OdV:

- a) la carenza o il venir meno dei requisiti di "onorabilità" di cui al precedente paragrafo;
- b) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- c) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136»);
- d) essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa *ex art.* 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: i) per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001; ii) per un qualunque delitto non colposo;
- e) essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- f) essere stati sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 187-*quater* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- g) con esclusivo riferimento ai componenti esterni dell'OdV, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e la Società, tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente dell'OdV è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione, il quale nomina senza indugio il nuovo componente dell'OdV, mentre il componente uscente è tenuto ad astenersi dall'assumere qualsivoglia deliberazione, con la conseguenza che l'Organismo di Vigilanza opererà in composizione ridotta.

### **3.4. Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e rinuncia**

L'OdV resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca per giusta causa del mandato da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia del componente dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- verificarsi di una delle cause di decadenza.

La revoca dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- il caso in cui il componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un reato *ex* D.Lgs. n. 231/01 dal quale possa derivare una responsabilità per la Società;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV;
- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza dell'OdV, anche colposa;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'OdV. In ogni caso, qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo, che riguardi un membro dell'OdV (ad esempio, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente dell'OdV;
- assenza ingiustificata a due o più riunioni consecutive dell'OdV, a seguito di rituale convocazione;
- essere stato condannato per uno dei reati contemplati nel D.Lgs. n. 231/01, anche se la sentenza non è passata in giudicato;
- l'impedimento del membro dell'OdV protratto per un periodo superiore a sei mesi, qualora si verificano le cause di impedimento di cui al successivo paragrafo 3.5.

La revoca è disposta con delibera qualificata (due/terzi) del Consiglio di Amministrazione previo parere non vincolante del Collegio Sindacale. Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi momento dall'incarico, con le modalità che verranno stabilite nel Regolamento dell'Organismo stesso.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo componente dell'OdV, mentre il componente uscente rimane in carica fino alla sua sostituzione.

### **3.5. Cause di temporaneo impedimento**

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea per un periodo di tempo pari a sei mesi, ad un componente dell'OdV di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia ed indipendenza di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento e - qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi - la causa da cui il medesimo deriva, astenendosi dal partecipare alle sedute dell'Organismo o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso.

Nel caso di temporaneo impedimento o in ogni altra ipotesi che determini per uno o più componenti l'impossibilità di partecipare alla riunione, l'Organismo di Vigilanza opererà nella sua composizione ridotta.

### **3.6. Attività e poteri**

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida, la funzione del nominato OdV consiste, in generale, nel:

- vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Società corrispondano al Modello predisposto e che i Destinatari dello stesso agiscano nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello;
- verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, ossia verificare che lo stesso sia idoneo a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto;
- monitorare che il Modello sia costantemente aggiornato, proponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche dello stesso, al fine di adeguarlo ai mutamenti organizzativi, nonché alle modifiche normative e della struttura aziendale;
- verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dal Consiglio di Amministrazione siano state effettivamente recepite nel Modello.

Nell'ambito della funzione sopra descritta spettano all'OdV i seguenti compiti:

- verificare periodicamente l'adeguatezza dei Controlli Aziendali nell'ambito delle Attività sensibili. A questo scopo, i Destinatari del Modello devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre la Società al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte in forma scritta e trasmesse all'apposito indirizzo di posta elettronica attivato dall'OdV;

- effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell'OdV previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Attività sensibili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo 3.8) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- verificare che i Controlli Aziendali previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D.Lgs. n. 231/01, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi;
- promuovere in seno agli organi e/o funzioni aziendali competenti adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello dello stesso.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

- accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali ed, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non instaurati dalla Società con terzi;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- predisporre un piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del Modello;
- monitorare che la mappatura delle Attività sensibili sia costantemente aggiornata, proponendo eventuali proposte di modifica della stessa, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione/aggiornamento del presente Modello;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti esperti in materia. A questo scopo, nella delibera del Consiglio di Amministrazione con cui viene nominato, all'OdV vengono attribuiti specifici poteri di spesa (budget).

### **3.7. Flussi informativi da e verso l'OdV**

L'articolo 6, comma 2, punto d) del Decreto stabilisce che il Modello deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, aventi in particolar modo ad oggetto le eventuali violazioni del Modello, delle procedure aziendali o del Codice Etico.

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.



L'obbligo informativo è altresì rivolto a tutte le funzioni aziendali e alle strutture ritenute a rischio di commissione di reati-presupposto di cui alla Mappatura delle Attività sensibili reato contenuta nel Modello.

### **3.7.1. Flussi informativi verso l'OdV**

Tutti i destinatari del Modello comunicano all'OdV ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sull'efficace attuazione del Modello.

La genesi del flusso informativo è un processo che parte dall'individuazione di quelle attività sensibili per le quali, dolosamente o per difetto di controllo, è possibile che venga compiuta un'azione che, direttamente o indirettamente, possa comportare il compimento di uno dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001.

La Società ha implementato una procedura denominata "Gestione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza", condivisa con l'Organismo di Vigilanza che stabilisce le tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate allo stesso Organismo.

### **3.7.2. Flussi informativi dall'OdV**

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo al Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

L'OdV ha l'obbligo di riferire:

- tempestivamente, per specifiche esigenze, anche d'urgenza all'Amministratore Delegato eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
- su base periodica al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. In particolare, deve:
  - ✓ comunicare, all'inizio di ciascun esercizio e nell'ambito della propria relazione annuale, il piano delle attività che intende svolgere nell'anno stesso al fine di adempiere ai compiti assegnati;
  - ✓ predisporre due relazioni semestrali, di cui la seconda che sintetizza le attività svolte nell'arco dell'anno e individua le attività da svolgere nel corso dei primi sei mesi dell'anno successivo.

L'Organo amministrativo, il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di richiedere un incontro in qualsiasi momento l'OdV. Del pari, l'OdV può sentire i suddetti organi per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Gli incontri con gli organi sociali a cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali è custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti.

L'OdV può, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- (a) I risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività emergano aspetti suscettibili di miglioramento. In tal caso, sarà necessario che l'OdV

condivida con i responsabili dei processi un piano delle azioni di miglioramento, con relativa tempistica, nonché il risultato di tale implementazione.

(b) Segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:

- acquisire dal Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi il Consiglio di Amministrazione.

Infine, nell'ambito delle attività del Gruppo SNAITECH, l'OdV della Società si coordina con gli altri OdV del Gruppo.

### **3.8. Whistleblowing**

Con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, il Legislatore, nel tentativo di armonizzare le disposizioni previste per il settore pubblico con la richiamata Legge, ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del D.Lgs. n. 231/2001 ed ha inserito all'interno dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi, ovvero il comma 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*.

In particolare, l'art. 6 dispone:

- Al comma 2-*bis* che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere:
  - uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b)<sup>10</sup>, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
  - almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
  - il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

---

a) <sup>10</sup> Art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001, statuisce che: “*L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*

b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*”.

- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
- Al comma 2-ter prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
- Al comma 2-quater è disciplinato il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, che viene espressamente qualificato come "nullo". Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Il predetto articolo, inoltre, prevede che in caso di controversie legate all'erogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, spetta al datore di lavoro provare che tali misure siano state adottate sulla base di ragioni estranee alla segnalazione.

La Legge sul *whistleblowing* introduce nell'ordinamento giuridico italiano un apparato di norme volto a migliorare l'efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi, nonché a tutelare con maggiore intensità gli autori delle segnalazioni incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite o di violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo gravando il datore di lavoro dell'onere di dimostrare - in occasione di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o alla sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa successiva alla presentazione della segnalazione avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulla condizione di lavoro - che tali misure risultino fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (c.d. "inversione dell'onere della prova a favore del segnalante").

### **3.8.1. La procedura di *whistleblowing***

Premesso che la Società, sin dalla prima adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e, in assenza di uno specifico dettato normativo, sino all'avvenuta introduzione della Legge sul *whistleblowing*, ha sempre posto particolare attenzione alla tematica delle segnalazioni, altresì disciplinando i flussi di informazione, così come previsto nel paragrafo 3.7.1.

Al fine di dare attuazione alle integrazioni apportate all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 la Società si è dotata di un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti che consenta di tutelare l'identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza anche attraverso l'introduzione all'interno del sistema disciplinare di specifiche sanzioni comminate in caso di eventuali atti di ritorsione ed atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante per il fatto di aver denunciato, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, comportamenti illeciti e/o in violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o del Codice Etico.

La Società al fine di garantire l'efficacia del sistema di *whistleblowing* ha adottato una specifica "Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità" da parte dei propri dipendenti, amministratori e membri degli organi sociali nonché terze parti, i quali sono stati resi edotti circa l'esistenza di appositi canali di comunicazione che consentano di presentare le eventuali segnalazioni, fondate su

elementi di fatto precisi e concordati, garantendo anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante.

La Società assicura, altresì, la puntuale informazione di tutto il personale dipendente e dei soggetti che con la stessa collaborano, non soltanto in relazione alle procedure e ai regolamenti adottati ed alle relative attività a rischio, ma anche con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata.

### **3.8.1.1. Ambito di applicazione della procedura di whistleblowing e canali per le segnalazioni**

La procedura adottata dalla Società è volta a regolamentare, incentivare e proteggere, chi, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un'irregolarità sul luogo di lavoro, rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, decide di farne segnalazione.

Oggetto delle segnalazioni saranno quindi:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del Decreto;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello o dei documenti ad esso allegati.

Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 231/2001).

Sono, altresì, disciplinate le segnalazioni anonime, ovvero quelle segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore. Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione per quanto attiene la tutela accordata dalla norma al segnalante (art. 6, commi 2-ter e 2-quater, D.Lgs. n. 231/2001). Le predette segnalazioni saranno oggetto di ulteriori verifiche solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato e aventi ad oggetto illeciti o irregolarità particolarmente gravi.

I destinatari delle segnalazioni, individuati dalla Società, sono i membri dell'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni possono essere effettuate ed inviate all'indirizzo di posta elettronica appositamente istituito [odvsnai@snaitech.it](mailto:odvsnai@snaitech.it) o anche per iscritto all'Organismo all'indirizzo di posta ordinaria:

Organismo di Vigilanza

SNAITECH S.p.A.

Piazza della Repubblica n. 32

20124 - Milano

La Società, inoltre, in conformità a quanto previsto dalla normativa, ha istituito un ulteriore canale informativo idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Il segnalante potrà, pertanto, far pervenire la propria segnalazione, anche:

- verbalmente, riferendo ai soggetti destinatari della segnalazione come sopra individuati;
- attraverso un applicativo software accessibile tramite la intranet aziendale che garantisca riservatezza del segnalante e della segnalazione, così come previsto dalla normativa.

La Società ed i destinatari della segnalazione agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La “Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità” adottata dalla Società disciplina dettagliatamente i compiti e le attività di verifica effettuate da chi riceve la segnalazione e volte a verificarne la fondatezza della stessa.

La Società al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità illustra al proprio personale dipendente in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato.

## **4. Sistema sanzionatorio**

### **4.1. Principi generali**

La Società prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato Sistema Sanzionatorio per la violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello e nei relativi Controlli Aziendali è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

A questo proposito, infatti, gli articoli 6 comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lettera b) del Decreto prevedono che i Modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*, rispettivamente per i Soggetti Apicali e per i Soggetti Sottoposti. Ai sensi dell'articolo 2106 c.c., con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, il presente Sistema Sanzionatorio integra, per quanto non espressamente previsto e limitatamente alle fattispecie ivi contemplate, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati al personale dipendente.

Il Sistema Sanzionatorio è suddiviso in sezioni, secondo la categoria di inquadramento dei destinatari ai sensi dell'articolo 2095 c.c.

La violazione delle regole di comportamento e delle misure previste dal Modello, da parte di dipendenti e/o di dirigenti della Società, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi degli articoli 2104 e 2106 c.c.

L'applicazione delle sanzioni descritte nel Sistema Sanzionatorio prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dai relativi Controlli Aziendali sono assunti dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al Decreto.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello e nei relativi Controlli Aziendali lede, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni di carattere sanzionatorio, a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale, nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione (anche di natura disciplinare) e della irrogazione delle sanzioni in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia.

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. n. 231/01, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Il concetto di Sistema Sanzionatorio fa ritenere che la Società debba procedere ad una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

È stato pertanto predisposto un Sistema Sanzionatorio che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni del Modello, dalla più lieve alla più grave, mediante un sistema di *gradualità* della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della *proporzionalità* tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

A prescindere dalla natura del Sistema Sanzionatorio richiesto dal D.Lgs. n. 231/01, resta la caratteristica di fondo del potere disciplinare che compete al Datore di Lavoro, riferito, ai sensi dell'articolo 2106 c.c., a tutte le categorie di lavoratori ed esercitato indipendentemente da quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

#### **4.2. Definizione di “violazione” ai fini dell’operatività del presente Sistema Sanzionatorio**

A titolo generale e meramente esemplificativo, costituisce “violazione” del presente Modello e dei relativi Controlli Aziendali:

- a) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nei relativi Controlli Aziendali, che comportino la commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- b) la messa in atto di azioni ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nei relativi Controlli Aziendali, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- c) l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nei relativi Controlli Aziendali che non comportino un rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- d) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi a quanto previsto dalla Legge sul *whistleblowing* ex L. 179/2017 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

#### **4.3. Criteri per l’irrogazione delle sanzioni**

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità della violazione e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante alla Società e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto e da eventuali successive modifiche o integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica del soggetto interessato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto Destinatario del Modello e ai precedenti disciplinari;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la violazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzione più grave.

I principi di tempestività ed immediatezza della contestazione impongono l'irrogazione della sanzione (anche e soprattutto disciplinare) prescindendo dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di un giudizio penale.

In ogni caso le sanzioni disciplinari ai dipendenti dovranno essere irrogate nel rispetto dell'art. 7 della Legge 300/70 (di seguito anche "Statuto dei lavoratori") e di tutte le altre disposizioni legislative e contrattuali esistenti in materia.

#### **4.4. Le sanzioni**

##### **4.4.1. Lavoratori subordinati: illeciti disciplinari**

Sono definiti illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, ivi compresi i dirigenti, in violazione delle regole e dei principi comportamentali previsti nel Modello. Il tipo e l'entità delle sanzioni applicabili ai singoli casi possono variare in relazione alla gravità delle mancanze e in base ai seguenti criteri:

- condotta (dolo o colpa);
- mansioni, qualifica e livello del dipendente;
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante a SNAITECH;
- recidiva.

In caso di commissione di più violazioni, punibili con sanzioni diverse, dovrà applicarsi la sanzione più grave. La violazione delle disposizioni potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nel rispetto degli articoli 2104, 2106 e 2118 c.c., dello Statuto dei lavoratori, nonché della Legge 604/66 (modificata dalla Legge n. 92/2012), del CCNL applicato e vigente, con l'applicabilità, nei casi più gravi dell'articolo 2119 c.c.

#### 4.4.2. Criteri di correlazione

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, il Consiglio di Amministrazione classifica le azioni degli amministratori, dei dipendenti e dei Terzi come segue:

- comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti da SNAITECH sia in forma scritta che verbale, nell'esecuzione di attività a rischio di reato quali, a titolo esemplificativo: violazione delle procedure, dei regolamenti, delle istruzioni interne scritte, dei verbali o del Codice Etico del Gruppo Snaitech che integrino gli estremi della colpa lieve (violazione di lieve entità);
- comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro quale l'adozione, nell'espletamento delle attività a rischio di reato, dei comportamenti di cui al precedente punto, commessi con dolo o colpa grave (violazione di grave entità);
- comportamenti tali da provocare un grave nocumento morale o materiale alla Società, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quali l'adozione di comportamenti che integrino gli estremi di uno o più reati-presupposto o comunque diretti in modo non equivoco al compimento di tali reati (violazione di grave entità e con pregiudizio per SNAITECH).

Nello specifico, si verifica un mancato rispetto del Modello qualora si tratti di violazioni:

- realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" identificate nel documento di Sintesi del Modello (Parti Speciali A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R e S);
- idonee ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
- finalizzate alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Costituisce, altresì, violazione del Modello il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante previsti dalla Legge sul *whistleblowing* ex L. 179/2017 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, nonché il compimento di atti di ritorsione o discriminazione nei confronti dell'autore della segnalazione.

Trovano, inoltre, apposita evidenza le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale D), anch'esse ordinate secondo un ordine crescente di gravità.

In particolare, si verifica un mancato rispetto del Modello qualora la violazione determini:

- una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'articolo 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;



- una lesione all'integrità fisica, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'articolo 583, comma 2, c.p.;
- la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

#### **4.4.3. Sanzioni applicabili a quadri, impiegati**

Secondo quanto previsto dal procedimento disciplinare dello Statuto dei Lavoratori, dal CCNL applicabile, nonché da tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia, il lavoratore, responsabile di azioni od omissioni contrastanti con le prescrizioni del Modello, nonché della Legge sul *whistleblowing*, tenuto altresì conto della gravità e/o reiterazione delle condotte, è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- biasimo inflitto verbalmente (violazioni di lieve entità);
- biasimo inflitto per iscritto (violazioni di lieve entità);
- multa non eccedente le tre ore di retribuzione calcolata sul minimo tabellare (violazioni di grave entità);
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 3 giorni (violazioni di grave entità);
- licenziamento in tronco (violazioni di grave entità e con pregiudizio per SNAITECH).

#### **4.4.4. Sanzioni applicabili ai dirigenti**

Sebbene la procedura disciplinare *ex* articolo 7 della Legge 300/70 non sia applicabile ai dirigenti, è opportuno prevedere la garanzia procedurale prevista dallo Statuto dei Lavoratori anche ai dirigenti.

In caso di eventuali infrazioni - (da intendersi non soltanto come dirette violazioni del Modello ma anche delle leggi ad esso collegate, tra cui la Legge in materia di *whistleblowing*, nonché dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione dello stesso) poste in essere dai dirigenti nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree sensibili, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili i provvedimenti di seguito indicati, tenuto altresì conto della gravità della/e violazione/i e dell'eventuale reiterazione.

Anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario, della posizione di garanzia e vigilanza sul rispetto delle regole stabilite nel Modello che caratterizza il rapporto tra la Società e il dirigente, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dirigenti applicabile alla Società, si procederà, nei casi di massima gravità, con il licenziamento con preavviso o con il licenziamento per giusta causa.

Considerato che detti provvedimenti comportano la risoluzione del rapporto di lavoro, la Società, in attuazione del principio di proporzionalità della sanzione, si riserva la facoltà, per le violazioni meno gravi, di applicare la misura del rimprovero scritto o della sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di dieci giorni.

Resta salvo il diritto al risarcimento per eventuali danni cagionati alla Società da parte del dirigente.

#### **4.4.5. Provvedimenti nei confronti di Amministratori, Sindaci e Organismo di Vigilanza**

##### **▪ Misure nei confronti degli Amministratori**

Qualora l'OdV, il Collegio Sindacale o il CdA, nell'espletamento delle proprie funzioni, si trovassero a rilevare una qualsivoglia violazione del Modello da parte di uno o più amministratori, i predetti organi provvederanno a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione cosicché lo stesso possa prendere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca delle deleghe eventualmente conferite all'amministratore in conformità alle prescrizioni previste dagli articoli 2476 e ss. del c.c.

##### **▪ Misure nei confronti dei Sindaci**

Qualora l'OdV, il Collegio Sindacale o il CdA, nell'espletamento delle proprie funzioni, si trovassero a rilevare una qualsivoglia violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, i predetti organi provvederanno a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione cosicché lo stesso possa prendere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

##### **▪ Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza**

Qualora l'OdV, il Collegio Sindacale o il CdA, nell'espletamento delle proprie funzioni, si trovassero a rilevare una qualsivoglia violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, i predetti organi provvederanno a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione cosicché lo stesso possa prendere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV e la conseguente nomina di nuovi membri.

#### **4.4.6. Procedura disciplinare per il personale dipendente**

La Società adotta una procedura aziendale standard per la contestazione degli addebiti disciplinari ai propri dipendenti e per l'irrogazione delle relative sanzioni, che rispetta le forme, le modalità e le tempistiche previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, dal CCNL applicabile, nonché da tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.

In seguito al verificarsi di una possibile violazione del presente Modello e delle relative procedure, ai sensi del precedente punto 4.2, da parte di un dipendente, deve essere fatta tempestiva segnalazione dell'accaduto all'Amministratore Delegato il quale, con il supporto delle funzioni competenti, valuta la gravità del comportamento segnalato al fine di stabilire se sia necessario formulare una contestazione disciplinare nei confronti del dipendente interessato.

Nell'ipotesi in cui si valuti l'opportunità di irrogare una sanzione disciplinare più grave del rimprovero verbale, l'Amministratore Delegato, con il supporto delle funzioni competenti, contesta formalmente, mediante apposita Contestazione Disciplinare scritta, il comportamento disciplinarmente rilevante al dipendente interessato e lo invita a comunicare le proprie eventuali giustificazioni entro i 5 giorni successivi dalla ricezione della suddetta Contestazione.

La Contestazione Disciplinare scritta e le eventuali giustificazioni del dipendente interessato devono essere tempestivamente trasmesse per conoscenza all'OdV, il quale può esprimere un motivato parere in merito alla gravità dell'inadempimento e alle sanzioni da applicare.

Trascorsi almeno cinque giorni dalla consegna della Contestazione Disciplinare, l'Amministratore Delegato, con il supporto delle funzioni competenti e tenuto conto del parere motivato, comunque non vincolante, dell'OdV, nonché delle eventuali giustificazioni del dipendente, decide se irrogare una sanzione tra quelle previste (ammonizione scritta, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 6 giorni lavorativi, e licenziamento), in funzione della gravità della violazione o dell'addebito contestato. Le eventuali sanzioni irrogate devono essere tempestivamente comunicate all'OdV.

Il funzionamento e la corretta applicazione dei Protocolli di contestazione e sanzionamento degli illeciti disciplinari viene costantemente monitorato dal Consiglio di Amministrazione e dall'OdV.

#### **4.4.7. Sanzioni applicabili ai destinatari delle segnalazioni (“Whistleblowing”)**

La Società, in caso di violazione delle disposizioni normative in materia di *whistleblowing* al fine di tutelare l'identità del segnalante e lo stesso da eventuali atti di ritorsione o discriminazione, potrà applicare in relazione al destinatario della segnalazione le seguenti sanzioni:

- ***Organismo di Vigilanza***

Nell'ipotesi in cui uno dei membri dell'OdV dovesse violare la riservatezza dell'identità del segnalante, gli altri componenti provvederanno a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione cosicché lo stesso possa procedere con la revoca dell'incarico del membro inadempiente e la conseguente nomina del suo sostituto.

Qualora, invece, venga accertata la violazione della riservatezza dell'identità del segnalante da parte dell'Organismo di Vigilanza nella sua totalità, il Consiglio di Amministrazione procederà alla revoca dell'incarico ed alla conseguente nomina dell'intero Organismo oltre eventuali ed ulteriori previsioni di legge.

#### **4.4.8. Sanzioni applicabili a Terzi**

La Società, in caso di violazione del Modello potrà:

- contestare l'inadempimento al Destinatario, con la contestuale richiesta di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti e previsti dal Modello, dalle procedure aziendali e dal Codice Etico del Gruppo Snaitech, se del caso concedendo un termine ovvero immediatamente;
- richiedere un risarcimento del danno pari al corrispettivo percepito per l'attività svolta nel periodo decorrente dalla data dell'accertamento della violazione della raccomandazione all'effettivo adempimento;
- risolvere immediatamente ed automaticamente il contratto in essere per grave inadempimento, *ex* artt. 1453 e 1455 c.c.

#### **4.4.9. Registro delle violazioni**

La Società predispone uno specifico registro delle violazioni di cui al paragrafo 4.2 che precede, contenente l'indicazione dei relativi responsabili, nonché delle sanzioni adottate nei loro confronti.

Il registro, tenuto a cura della funzione competente per le risorse umane di SNAITECH deve essere costantemente aggiornato e consultabile in qualsiasi momento dall'OdV, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.

Nei rapporti con i Terzi l'iscrizione in tale registro comporta il divieto di instaurazione di nuovi rapporti contrattuali con i soggetti interessati, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione.

## 5. Rapporti con terzi

I contratti di collaborazione, acquisto di beni e/o prestazioni di lavori o servizi, da parte di terzi che prevedono la forma scritta devono contenere le clausole nel seguito sintetizzate:

- Clausola reciproca (D.Lgs. n. 231/2001), con cui la parte
  - dichiara di aver ricevuto e preso atto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico dell'altra parte,
  - si impegna ad operare in conformità al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e al Codice Etico dell'altra parte nella misura in cui questi riproducano obblighi o divieti imposti dalla legge e ciascuna delle parti si impegna a non porre in essere comportamenti che integrino la commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001 e
  - si impegna a non porre in essere comportamenti che integrino la commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001.
- Clausola sulla proprietà intellettuale, con cui le parti convengono che
  - i diritti di proprietà intellettuale che appartengono a ciascuna di esse al momento di sottoscrizione del contratto rimarranno esclusivamente in capo all'originario proprietario e stabiliscono espressamente che, con l'accordo, non si intende in alcun modo trasferire all'altra parte nessuno di tali diritti;
  - ciascuna parte è e rimane titolare unico di tutti i diritti di proprietà intellettuale connessi ad invenzioni, brevetti, marchi, segreti commerciali e *know-how* relativi ai propri sistemi informatici, ai propri *software* ed alla documentazione e/o ai manuali ad essi pertinenti ai sensi delle relative previsioni normative, anche qualora sviluppati e/o integrati dalla parte fornitrice stessa,
  - la parte fornitrice accetta di non contestare alcuno dei diritti di proprietà intellettuale che sono e rimarranno riservati, in via esclusiva, all'altra parte e cede a quest'ultima ogni più ampio diritto di sfruttamento economico dell'opera creata ai sensi dell'accordo e
  - la parte fornitrice prende atto ed accetta che qualsiasi utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici e/o dei *software* di proprietà dell'altra parte – ovvero degli algoritmi, dei protocolli o delle interfacce ad essi pertinenti – verrà perseguito come una violazione dei diritti d'autore facenti capo a detta parte e potrà comportare l'applicazione di sanzioni di natura sia civile che penale.

## **6. Comunicazione e formazione del personale aziendale**

Le modalità di comunicazione del Modello devono essere tali da garantirne la piena pubblicità, al fine di assicurare che i Destinatari siano a conoscenza delle procedure e dei controlli che devono seguire per adempiere correttamente ai propri compiti o agli obblighi contrattuali instaurati con la Società.

Obiettivo di SNAITECH è quello di informare circa i contenuti e i principi del Modello i Destinatari dello stesso ed i Terzi, i quali si trovano ad operare per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

A tal fine il Modello ed il Codice Etico del Gruppo Snaitech sono accessibili da parte di tutti i Soggetti Apicali, Soggetti Sottoposti e terzi sul sito istituzionale aziendale oltreché sulla intranet aziendale per il personale della Società.

Per quanto attiene ai Terzi, la Società richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 231/2001 e dei principi etici adottati dalla Società, tramite la presa visione del presente Modello, nell'ottica del rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici adottati dalla Società.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'OdV, avvalendosi delle strutture competenti cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di:

- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, dei contenuti del D.Lgs. 231/01 e degli impatti della normativa sull'attività di SNAITECH;
- promuovere la formazione e la sensibilizzazione del personale all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere e coordinare le iniziative volte ad agevolare la conoscenza e la comprensione del Modello da parte dei Destinatari.

L'attività di formazione è finalizzata a promuovere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 nonché della disciplina concernente il whistleblowing anche al fine di sviluppare una corretta cultura aziendale. Tale conoscenza implica che venga fornito un quadro esaustivo della normativa stessa, dei risvolti pratici che da essa discendono, nonché dei contenuti e dei principi su cui si basa il Modello. Tutti i Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti sono pertanto tenuti a conoscere, osservare e rispettare tali contenuti e principi, contribuendo alla loro attuazione.

Per garantire l'effettiva conoscenza del Modello, del Codice Etico del Gruppo Snaitech e dei Controlli Aziendali da adottare per un corretto svolgimento delle attività sono pertanto previste specifiche attività formative obbligatorie rivolte ai Soggetti Apicali ed ai Soggetti Sottoposti di SNAITECH da erogare con differenti modalità, a seconda dei Destinatari ed in coerenza con le modalità di erogazione dei piani formativi in uso presso la Società.

Al fine di garantire una diffusione capillare e un'effettiva conoscenza del presente Modello e del Codice Etico del Gruppo Snaitech, la Società ha l'onere di svolgere un'accurata attività di comunicazione e formazione verso tutti i destinatari, in modo da renderli edotti circa le prescrizioni a cui devono necessariamente attenersi e le possibili conseguenze che possono scaturire al verificarsi di comportamenti illeciti.

L'attività di formazione dovrà essere attuata già nei confronti dei neoassunti ai quali dovrà essere consegnato un set informativo (es. Codice Etico, Modello, Decreto, ecc.), al fine di assicurare loro le primarie conoscenze considerate essenziali per operare all'interno della Società.

I contenuti ed i principi presenti nella Parte Generale del Modello ed il Codice Etico del Gruppo Snaitech sono comunicati altresì ai terzi, i quali si trovino ad operare – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

È compito della Società attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i destinatari dello stesso.

La formazione ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per tutti i Destinatari ed è affidata operativamente alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione. All'Organismo di Vigilanza è invece affidato il compito di vigilare che i programmi di formazione siano efficacemente erogati dalla predetta Funzione a tutti i dipendenti della Società.

L'attività di formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. n. 231/2001, degli elementi costitutivi il Modello delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopraccitati reati.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e la Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc. La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nelle discipline dettate dal Decreto ed i contenuti del materiale formativo sono aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa (es. introduzione di nuove fattispecie di reati presupposto) e del contenuto del Modello (es. adozione di nuove parti speciali).

**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
D.LGS. N. 231/01**

**Introduzione alle Parti Speciali**

**SNAITECH S.p.A.**

## **INTRODUZIONE ALLE PARTI SPECIALI**

### ***INDICE***

<b>1.</b>	<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Protocolli generali di prevenzione</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Struttura della Parte Speciale del Modello</b>	<b>4</b>



### 1. Premessa

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 2, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera (cd. *Control and Risk Self Assessment*), ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha dunque formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le attività sensibili e dei protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio identificate.

### 2. Protocolli generali di prevenzione

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nel paragrafo 2.10 della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Snaitech, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui alle Parti Speciali, i protocolli generali di controllo attuano i seguenti principi:

- ✓ sono legittimati a trattare con la pubblica amministrazione soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- ✓ la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo e nel Codice Etico del Gruppo Snaitech;
- ✓ sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- ✓ sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le diverse mansioni presenti all'interno della Società;
- ✓ le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- ✓ il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore, e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- ✓ l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sono congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- ✓ non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

## INTRODUZIONE ALLE PARTI SPECIALI

- ✓ per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili sono implementate ed attuate procedure e linee guida ed è individuato un *responsabile interno* per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Il responsabile interno:
  - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
  - informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi;
- ✓ l'accesso ai dati della Società è conforme al Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e al D.Lgs. n. 196 del 2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018 e s.m.i.;
- ✓ i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla società di revisione e all'Organismo di Vigilanza;
- ✓ la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- ✓ i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- ✓ i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- ✓ l'Organismo di Vigilanza verifica che i protocolli di controllo della presente Parte Speciale siano oggetto di piena attuazione nel contesto delle procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio.

### 3. Struttura della Parte Speciale del Modello

Il presente Modello è costituita da n. 17 Parti Speciali dedicate a ciascuna macro-categoria di reato presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001 ritenuto applicabile alla Società (cfr. Paragrafo 2.12 "Reati rilevanti per SNAITECH S.p.A." della Parte Generale del Modello).

In particolare, ciascuna Parte Speciale prevede:

- le singole fattispecie di reato considerate applicabili alla Società;
- le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato (come da Mappatura delle attività sensibili di volta in volta aggiornata a seguito di cambi organizzativi);
- le attività sensibili nell'ambito delle quali potrebbero essere commesse le fattispecie di reato;
- i protocolli specifici di prevenzione previsti per ogni singola attività sensibile;

## **INTRODUZIONE ALLE PARTI SPECIALI**

- i flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza;
- le sanzioni disciplinari.

**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
D.LGS. N. 231/2001**

**Parte Speciale A**

**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione  
(Artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001)**

**SNAITECH S.p.A.**

**INDICE**

<b>1.</b>	<b>Premessa - Nozione di “Pubblica Amministrazione”, di “Pubblico Ufficiale” e di “Incaricato di Pubblico Servizio”</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>I reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato</b>	<b>16</b>
<b>4.</b>	<b>Attività sensibili nell’ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione</b>	<b>16</b>
<b>5.</b>	<b>Protocolli specifici di prevenzione</b>	<b>18</b>
<b>6.</b>	<b>Flussi informativi verso l’OdV</b>	<b>27</b>
<b>7.</b>	<b>Sanzioni disciplinari</b>	<b>27</b>

## 1. Premessa - Nozione di “Pubblica Amministrazione”, di “Pubblico Ufficiale” e di “Incaricato di Pubblico Servizio”

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01 (di seguito anche i “**Reati contro la Pubblica Amministrazione**”) ed, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dagli amministratori e dai componenti degli altri organi sociali, dai dirigenti e dai dipendenti di SNAITECH, ovunque essi operino, nonché dai collaboratori e consulenti esterni di SNAITECH, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del loro rapporto con la Società, dai fornitori e da coloro che intrattengono, in via diretta ed indiretta, contatti e rapporti di natura contrattuale e non contrattuale (es. licenze, autorizzazioni) con la Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, anche “P.A.”) e con soggetti ad essa assimilati in nome e/o per conto o su incarico della Società (qui di seguito i “Destinatari”).

Per Pubblica Amministrazione si intende, in estrema sintesi, l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) ma anche le persone giuridiche di diritto privato che esercitano funzioni pubbliche, la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri, nonché tutti quei soggetti che possano essere qualificati come tali in base alla vigente legislazione (organismi di diritto pubblico, concessionari, organismi di vigilanza o di controllo, ecc.).

L’art. 357 c.p. definisce come pubblico ufficiale “*chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”, specificando che “*agli stessi effetti, è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autorizzativi e certificativi*”.

I ‘pubblici poteri’ qui in rilievo sono: il potere legislativo, il potere giudiziario e quelli riconducibili alla ‘pubblica funzione amministrativa’.

**Il potere legislativo** trova la sua connotazione nell’attività diretta alla produzione di provvedimenti aventi valore di legge (es. leggi e atti del Governo aventi forza di legge, ecc.). È definito Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la “pubblica funzione legislativa”, chiunque, a livello nazionale o comunitario, partecipi all’esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui normalmente può ricondursi l’esercizio di tali tipologie di poteri sono a mero titolo esemplificativo il Parlamento, il Governo, le Regioni, le Province e le Istituzioni dell’Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell’ambito dell’ordinamento nazionale.

**Il potere giudiziario** consiste nell’applicazione del diritto oggettivo interpretandone le norme e rendendole operanti nel caso concreto. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti i soggetti che partecipano sia alla vera e propria attività giurisdizionale in senso proprio, sia a quella amministrativa collegata alla stessa, quali a titolo esemplificativo magistrati, pubblici ministeri, membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie.

I poteri riconducibili alla “**pubblica funzione amministrativa**”, sono il potere deliberativo, il potere autorizzativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione:

- **Potere deliberativo della P.A.:** è quello relativo alla “*formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione*”, e cioè qualsiasi attività che concorra a definire il potere stesso. Rientra in tale definizione, ad esempio, il potere di una commissione di un Bando di aggiudicare una gara ad un partecipante;

- **Potere autoritativo della P.A.:** si identifica in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare concessioni ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come “pubblici ufficiali” tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- **Potere certificativo della P.A.:** si concretizza nell’attività di ricognizione, da parte di un pubblico agente, avente per oggetto la rappresentazione come certa di una determinata situazione.

Diversamente, l’art. 358 c.p., attribuisce la qualifica di “**incaricato di un pubblico servizio**” (di seguito “Incaricato di Pubblico Servizio”) a tutti “*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*”, intendendosi per tale “*un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

È, pertanto, un Incaricato di Pubblico Servizio colui il quale svolge un servizio pubblico, che si caratterizza per l’assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa, propri della pubblica funzione. Esempi di Incaricato di Pubblico Servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

Nella concessione di pubblico servizio, il concessionario sostituisce la Pubblica Amministrazione nell’erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell’attività diretta al soddisfacimento dell’interesse collettivo. Il concessionario di pubblico servizio, è quindi chiamato a realizzare i compiti istituzionali dell’ente pubblico concedente, con il conseguente trasferimento delle potestà pubbliche.

SNAITECH S.p.A. è Concessionario dello Stato in materia di gioco lecito e giochi pubblici (scommesse sportive, ippiche, online in virtù di apposita Convenzione di Concessione sottoscritta con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (ADM).

In particolare, con “Concessionario” si intende il Concessionario di stato per la gestione della rete telematica di apparecchi da divertimento e intrattenimento ex art. 110, comma 6, lett. a) e b) del TULS, nonché per la gestione in materia di giochi pubblici e giochi a distanza.

## 2. I reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01

Viene riportato di seguito il testo delle disposizioni del Codice Penale espressamente richiamate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01 (qui di seguito anche il “Decreto”), unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.):**

*“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.*

Il reato si configura nel caso in cui, taluno, estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle

Comunità Europee destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non utilizzi dette somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Tenuto conto che il momento della commissione del reato coincide con il mancato utilizzo o la destinazione ad altri impieghi delle erogazioni, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengono destinati alle finalità per cui sono stati erogati.

▪ **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.):**

*“I. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

*II. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.*

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. La legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. “Spazzacorrotti”) ha aggravato il trattamento sanzionatorio nei casi in cui il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri.

Il D.Lgs.75/2020 ha introdotto un inasprimento di pena (reclusione da sei mesi a quattro anni) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000.

▪ **Concussione (art. 317 c.p.):**

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.*

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, costringa o induca taluno all'indebita dazione o promessa di denaro o di altre utilità.

▪ **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):**

*“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.*



Il reato si configura attraverso l'erogazione (o l'accettazione di promessa di erogazione) di una indebita retribuzione, in denaro o sotto forma di altra utilità, ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio (qualora quest'ultimo rivesta la qualità di pubblico impiegato: si veda l'art. 320 c.p.) affinché lo stesso compia un atto rientrante nell'esercizio delle sue funzioni.

L'erogazione di denaro può derivare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- ✓ dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- ✓ da rimborsi di spese fittizie o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute, anche attraverso consulenze.

Ulteriori esemplificazioni delle potenziali modalità attuative di commissione degli illeciti possono prevedere, ad esempio, con riferimento all'indebita retribuzione, la corresponsione di omaggi e regali, ovvero l'assunzione di personale o ancora la selezione di fornitore indicati dal Pubblico Ufficiale.

La legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. "Spazzacorrotti") ha innalzato i limiti di pena edittali (in precedenza, il fatto era punito con la reclusione da uno a sei anni).

▪ **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 – 319-bis c.p.):**

- **Articolo 319 c. p.- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio:**

*“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.*

- **Articolo 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti:**

*“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.*

Il reato si configura attraverso il ricevimento (o l'accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato, un atto del proprio ufficio.

Circa le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda al punto precedente.

▪ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.):**

*“I. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*II. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”.*

Tale reato si configura quando le condotte corruttive indicate negli artt. 318 e 319 c.p. sono commesse al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La responsabilità della Società potrà ad esempio configurarsi quando in un qualunque procedimento giudiziario (per esempio in un procedimento civile, ad esempio instaurato per ottenere un risarcimento danni o l'adempimento contrattuale, o in un procedimento penale, ovvero in un procedimento amministrativo, a seguito all'eventuale aggiudicazione di una licenza commerciale poi impugnata), un amministratore o un dipendente della Società corrompa un Pubblico Ufficiale (giudice, cancelliere, consulente tecnico d'ufficio) al fine di ottenere un provvedimento favorevole per la Società o comunque al fine di limitare eventuali effetti negativi di una decisione giudiziaria.

▪ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-*quater* c.p.):**

*“I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.*

*II. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.*

Il reato si configura con la dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, anche laddove la suddetta promessa/dazione sia stata da essi indotta.

Il D.Lgs. 75/2020 ha introdotto un aumento di pena con riguardo alle condotte che offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea con danno o profitto superiori a euro 100.000.

▪ **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):**

*“I. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

*II. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”.*

Come già accennato, il reato di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si configura anche quando un Incaricato di Pubblico Servizio, per compiere un atto della sua funzione o contrario ai suoi doveri d'ufficio riceva, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta.

▪ **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.):**

*“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”*

La norma prevede che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene previste dagli art. 318 c.p., primo comma, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. si applicano anche nel caso in cui il soggetto collegato all'Ente agisca nelle vesti di corruttore.

▪ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.):**

*“I. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*II. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*III. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*IV. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”*

Il reato si configura attraverso la promessa di erogazione di una somma di denaro o di un'altra utilità non dovute a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato al fine di compiere un atto d'ufficio, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, la pena stabilita nell'art. 319 c.p., qualora l'offerta o la promessa non siano accettate è ridotta di un terzo.

Per quanto riguarda le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda a quanto precisato precedentemente per i reati di corruzione.

▪ **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.):**

*“I. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

- 4) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- 5bis) *ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*
- 5ter) *alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
- 5quater) *ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.*
- 5 quinquies) *alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.*

*II. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

- 1) *alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) *a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

*III. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.*

Tale reato si configura quando una delle condotte descritte in precedenza è compiuta nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri. A riguardo è opportuno sottolineare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri che, secondo la legge italiana, siano riconducibili a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

La legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. “Spazzacorrotti”), attraverso l’introduzione di due nuovi numeri al comma 1 dell’articolo, il 5 *ter* ed il 5 *quater*), ha esteso la rilevanza penale del fatto ai casi in cui il fenomeno corruttivo abbia interessato persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali (5 *ter*) ovvero membri delle assemblee parlamentari internazionali o di

un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali (5 *quater*).

Infine, il D.lgs. n.75 del 14 luglio 2020 ha introdotto il comma 5 *quinquies* che estende la portata della norma a condotte riguardanti soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

▪ **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.):**

*“I. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

*II. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

*III. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*IV. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*

*V. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”*

Il reato di traffico di influenze illecite è stato riformulato con la L. 9 gennaio 2019 n. 3, che l'ha anche inserito all'interno delle fattispecie punite e previste ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Come noto, l'art. 346 *bis* c.p., è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con la L. 190/12 (c.d. Legge Severino), ed originariamente puniva la condotta di chi, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente si faceva dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La nuova formulazione mantiene sostanzialmente gli elementi costitutivi della fattispecie precedente ai quali si aggiungono quelli del reato di millantato credito che, abrogato dalla L. 9 gennaio 2019 n. 3, confluisce appunto nella fattispecie di cui al nuovo art. 346 *bis* c.p..

In particolare, la norma *de qua* è volta a sanzionare la condotta di chi, vantando o sfruttando relazioni esistenti o asserite (di qui il richiamo al reato di millantato credito) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ottiene la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità (nella

precedente formulazione era richiesto, alternativamente al denaro, un vantaggio patrimoniale) come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (il riferimento, nella formulazione precedente, era alla remunerazione per un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio). Ciò che il legislatore ha inteso reprimere, pertanto, è l'indebito sfruttamento e la mercificazione di una relazione intercorrente tra il soggetto attivo del reato ed il pubblico ufficiale (vera o soltanto asseritamente esistente).

Allo stesso modo, la norma sanziona la condotta di colui il quale, intendendo avvalersi di tale intermediazione illecita, dà ovvero promette denaro o altra utilità all'intermediario (ovvero al soggetto che si presenta come tale vantando una conoscenza che nei fatti non ha). La novità, in questo ultimo caso (relazione asserita, ma non esistente), sta nel fatto che la fattispecie abrogata di millantato credito puniva solo la condotta decettiva e non anche quella del soggetto che si determinava a sfruttare la relazione (inesistente), il quale era anzi considerato persona offesa dal reato, potendosi addirittura costituirsi parte civile. A ben vedere, il legislatore ha posto in essere un'operazione molto simile a quella realizzata per il reato di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità, trasformando la persona offesa del vecchio reato di millantato credito in correo, con evidenti conseguenze in termini di aumento del rischio reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

▪ **Truffa [in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea] (art. 640, comma 2 c.p.):**

*“I. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

*II. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:*

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

*2-bis se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).*

*III. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.*

Il reato si configura attraverso l'induzione in errore, al fine di realizzare un ingiusto profitto ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, con il compimento di artifici o raggiri quali, a titolo esemplificativo, l'alterazione/contraffazione della documentazione predisposta/trasmessa ai pubblici funzionari/addetti competenti, attività posta in essere anche in concorso morale o materiale con altre persone, per conseguire un ingiusto profitto con correlativo danno per la Pubblica Amministrazione.

▪ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.):**

*“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,*

*comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”*

Il reato si configura nel caso in cui la truffa menzionata al precedente punto sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità Europee.

Il trattamento sanzionatorio è stato aggravato ad opera della Legge 17/10/2017 n. 161 (legge di modifica del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, D.Lgs. 159/2011).

▪ **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.):**

*“I. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*II. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*III. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*IV. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.*

Il reato si configura attraverso due condotte alternative: alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici utilizzati per la trasmissione dei dati, ovvero attraverso un intervento non autorizzato effettuato con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nei sistemi informatici o telematici o, comunque, ad essi pertinenti, anche in concorso con altre persone, al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno della Pubblica Amministrazione.

Sono previsti dei trattamenti sanzionatori aggravati per i casi in cui il fatto sia commesso:

- con abuso delle qualità di operatore del sistema (comma 2);
- con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (comma 3).

\*\*\*

Si rappresenta, per completezza, che gli artt. 24 e 25 del Decreto hanno subito un'ulteriore integrazione a seguito dell'emanazione del D.lgs. n.75 del 14 luglio 2020 - attuativo della Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) - che ha inserito nel catalogo dei reati ex D.Lgs 231/2001 le

fattispecie penali sotto elencate e sinteticamente delineate, le quali, occorre precisarlo sin da subito, tenuto conto dell'attività svolta dalla Società, non appaiono rilevare concretamente ai fini di una responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001. In particolare:

**1) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

*“I. Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.*

*II. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.*

Il reato si configura nei casi in cui il privato, con dolo, realizzi un comportamento fraudolento nell'esecuzione dei contratti di pubblica fornitura o comunque nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

**2) Frode in agricoltura (art. 2 della L. n.898/1986)**

*“1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.*

*2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.*

*3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.”*

Si tratta di una frode realizzata mediante l'esposizione di dati o notizie falsi in danno del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia;

**3) Peculato (art. 314 cp)**

*“1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.*

*2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”*



Si tratta di un delitto c.d. proprio in quanto può essere commesso esclusivamente da un soggetto qualificato ossia da un pubblico ufficiale ovvero incaricato di un pubblico servizio, figure disciplinate rispettivamente agli artt. 357 e 358 c.p.

Secondo un orientamento ormai pacifico il peculato è un reato di natura plurioffensiva, in quanto offende il buon andamento e la imparzialità della Pubblica Amministrazione nonché incide sul patrimonio del soggetto leso, che non necessariamente coincide con quello della P.A.. Sotto un profilo oggettivo, la condotta punita consiste nella indebita appropriazione, da parte dei soggetti qualificati, di denaro o altra cosa mobile altrui di cui questi abbiano il possesso o la disponibilità in ragione delle funzioni svolte.

Nondimeno, occorre precisare che la rilevanza ex D.Lgs 231/01 della presente fattispecie è configurabile soltanto nel caso in cui vengano offesi gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

#### **4) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)**

*“1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”*

Si tratta di una fattispecie meno grave di peculato che consiste nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riceve o ritiene indebitamente denaro o altra utilità che per errore vengono a questi consegnati ovvero resi disponibili.

Nondimeno, occorre precisare che la rilevanza ex D.Lgs 231/01 della presente fattispecie è configurabile soltanto nel caso in cui vengano offesi gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

#### **5) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

*“1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni*

*2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”*

Analogamente alle ipotesi precedenti, l'abuso d'ufficio è un delitto c.d. proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente da un soggetto qualificato ossia da un pubblico ufficiale ovvero da un incaricato di pubblico servizio, figure come detto disciplinate rispettivamente agli artt. 357 e 358 c.p.

Il reato in analisi è stato modificato dal Decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni, convertito con L.120/2020) che ha sostituito la precedente espressione “di norme di legge e di regolamento” con una nuova previsione di violazione “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini

*di discrezionalità*”. Nelle restanti parti la norma è rimasta invariata, essendo prevista ai fini della sua configurabilità la realizzazione di due eventi alternativi: un ingiusto vantaggio patrimoniale che il reo procura a sé o ad altri ovvero un danno ingiusto arrecato ad altri. L'elemento soggettivo richiesto ad integrazione della fattispecie è stato individuato dal legislatore nel dolo intenzionale.

Nondimeno, occorre precisare che la rilevanza ex D.Lgs 231/01 della presente fattispecie è configurabile soltanto nel caso in cui vengano offesi gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

\*\*\*

Così delineate le fattispecie di reato introdotte all'interno del Decreto in attuazione della Direttiva PIF, è opportuno al contempo precisare che il rischio di effettiva verifica delle stese appare del tutto remoto e ciò per diversi ordini di motivi.

Deve anzitutto escludersi la concreta possibilità di realizzazione di condotte qualificabili in termini di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. dal momento che, in ragione dell'attività concretamente svolta, SNAITECH non è solita stipulare alcun contratto di fornitura con lo Stato o altri enti pubblici. A questo scopo, per maggior chiarezza, occorre precisare che i servizi di gioco e scommessa, che rappresentano la principale attività di impresa svolta da SNAITECH, non costituiscono l'oggetto di una fornitura nei confronti dello Stato, quanto piuttosto servizi resi alla collettività in regime di concessione, che comportano per la Società il solo obbligo di riversare quanto dovuto per legge all'Erario e all'Amministrazione dei Monopoli.

Allo stesso modo deve escludersi recisamente il concreto rischio di realizzazione del reato di cui all'art. 2 della L. n.898/1986 (c.d. “frode in agricoltura”), trattandosi di un settore totalmente estraneo all'ambito di effettiva operatività di SNAITECH.

Quanto poi alle fattispecie di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui ed abuso d'ufficio, deve rimarcarsi come le stesse rilevino sotto il profilo della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 esclusivamente qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea: orbene, proprio tale ultimo requisito induce a ritenere estremamente remoto il rischio di effettiva verifica dei predetti reati.

In primo luogo, con specifico riguardo alle due fattispecie di peculato, se è vero che SNAITECH, in quanto Concessionario dello Stato, è incaricato di un pubblico servizio consistente nella raccolta delle somme derivanti dalle giocate, occorre rilevare, d'altro canto, che nessuna percentuale del gettito generato dalle giocate è di diretta pertinenza dell'Unione Europea: tanto il Prelievo Erariale Unico (PREU) relativo agli apparecchi di gioco (VLT e AWP), quanto l'Imposta Unica (IU) relativa alle scommesse, infatti, vengono devoluti interamente all'Erario (a differenza di quanto accade, ad esempio, per il gettito IVA che, *pro quota*, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione del Consiglio 2007/436 del 7 giugno 2007, rientra tra le risorse proprie dell'Unione Europea). Per tale ragione, l'eventuale appropriazione delle somme provenienti dall'attività di gioco da parte del Concessionario, per quanto ipoteticamente rilevante come peculato, non costituirebbe comunque un fatto lesivo degli interessi finanziari dell'UE e, dunque, non sarebbe in grado di ingenerare alcuna responsabilità da reato dell'ente.

Secondariamente, con generale riguardo a tutte le fattispecie sopra indicate (peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio), occorre evidenziare come la materia del gioco lecito non sia ad oggi disciplinata a livello europeo, essendo la stessa regolamentata in via del tutto autonoma da ciascuno dei singoli Stati membri: ciò in effetti non è dovuto alla presenza di un

involontario vuoto normativo, quanto piuttosto, come più volte precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fatto che *“la disciplina dei giochi d'azzardo rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un'armonizzazione in materia a livello dell'Unione, gli Stati membri godono di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la scelta del livello di tutela dei consumatori e dell'ordine sociale che considerano più appropriato”*<sup>4</sup>. Dunque, allo stato, non sembra ragionevole prospettare l'esistenza di interessi finanziari dell'Unione Europea nel settore del gioco lecito, in ragione di una scelta deliberata dello stesso legislatore comunitario: ne deriva che eventuali episodi di peculato ovvero di abuso di ufficio, anche commessi nello svolgimento dell'attività aziendale di SNAITECH, non sarebbero in grado di ingenerare alcuna responsabilità *ex* D.Lgs. 231/2001.

### 3. Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato

Alla luce delle attività sensibili riscontrate in sede di identificazione dei processi sensibili, le Aree e Direzioni aziendali e quindi i soggetti coinvolti in tali attività risultano:

- Amministratore Delegato;  
Istituzionale;;
- Business;
- Legal;
- Salute e Sicurezza sul lavoro;
- Information Technology;
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Promozione e comunicazione;
- Compliance;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Risorse Umane.

### 4. Attività sensibili nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Nel corso dell'attività di analisi condotta nell'ambito delle varie Direzioni/Settori aziendali, SNAITECH ha provveduto ad individuare le attività a potenziale rischio reato costituite da:

- attività a rischio *“reato diretto”*, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività, che per effetto

---

<sup>4</sup> In questi termini, cfr. tra le altre: sentenza Digibet e Albers del 12.06.2014, EU-C-1756/14; sentenza Stanley International Betting Ltd del 22.01.2015, EU-C-463/13; sentenza Politanò dell'8 settembre 2016, EU-C-225/15; sentenza Global Starnet Ltd del 20.12.2017, EU-C-C-322/16.

di contatti diretti con i Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, comportino il rischio di commissione di uno o più dei reati contro la Pubblica Amministrazione;

- attività a rischio c.d. “*strumentale*” alla realizzazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ossia attività che, comportando la gestione di strumenti di tipo finanziario o mezzi sostitutivi, possono supportare la commissione dei reati attraverso la creazione di fondi o provviste.

Attraverso un’attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha così individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

- ✓ gestione dei rapporti, comunicazioni e adempimenti previsti con le autorità e gli enti pubblici (AGCM, AGCOM, ADM, Consob, GdF, AdE, Ministero dello Sviluppo Economico, MIPAAF, UIF, Direzione Provinciale del Lavoro, Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, Uffici tecnici del Comune di residenza, Sovrintendenza, etc.);
- ✓ gestione del processo di Partecipazione ai Bandi di Gare relativa predisposizione della documentazione per l'ottenimento delle concessioni di gioco;
- ✓ gestione dei rapporti con soggetti certificatori o soggetti incaricati di pubblico servizio per l'ottenimento di certificazioni, autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali (es. NOE, CIV, titoli autorizzatori, permessi di ristrutturazione PdV, DIA, SCIA, etc.);
- ✓ acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici (es. MIPAAF);
- ✓ rapporti e attività con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio (es. ADM, GdF, AdE, MIPAAF, ASL, NAS, Uff. Tecnici del comune di residenza, Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, etc.), anche tramite consulenti esterni, in occasione di: -visite ispettive; -verifiche, controlli e accertamenti;
- ✓ selezione, verifica dei requisiti reputazionali e gestione dei mandatarî;
- ✓ gestione dei contributi e degli incentivi alla Rete di Vendita (es. compenso integrativo e Bonus);
- ✓ gestione dell'installazione del punto di gioco (roll-out e connettività);
- ✓ gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le fasi di selezione e qualifica dei fornitori);
- ✓ gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali (incluse le fasi di selezione e qualifica dei consulenti e gestione dei rapporti con gli stessi, anche legali);
- ✓ invio delle comunicazioni obbligatorie per legge ai sensi del D.Lgs. 58/98 e del Regolamento Emittenti (comunicazioni sociali e gestione delle informazioni privilegiate);
- ✓ gestione della fiscalità diretta e indiretta;
- ✓ attività di tesoreria ivi inclusi gestione degli incassi e pagamenti e dei conti correnti bancari;

- ✓ emissione e registrazione contabile di fatture attive e passive e note di credito/debito;
- ✓ selezione dei candidati, assunzione e gestione del personale (anche tramite soggetti terzi);
- ✓ gestione degli incentivi e dei benefit aziendali;
- ✓ gestione trasferite, anticipi e rimborsi spese;
- ✓ gestione del flusso informativo verso la Pubblica Amministrazione mediante strumenti informatici (PEC, piattaforma ADM, piattaforma AdE per fatturazione elettronica, etc.);
- ✓ gestione delle attività di sponsorizzazione ed erogazioni liberali (es. donazioni, etc.);
- ✓ dazione e gestione di omaggi;
- ✓ dazione e gestione delle spese di rappresentanza;
- ✓ gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie e con la Magistratura nello svolgimento dei contenziosi (fiscali, amministrativi, civili, giuslavoristici, ivi compresi i ricorsi nei confronti dell'Ente Concedente)
- ✓ gestione degli eventi ippici e non ippici (concerti, mercati, etc.): selezione della controparte, valutazione del partner, gestione contrattuale e gestione delle attività di supporto al fornitore e gestione degli immobili dati in affitto sia agli operatori ippici che ad altri fini (es. ristorante, clinica, pratica golf, etc.);
- ✓ gestione dei fornitori in ambito ambientale: qualificazione, selezione e valutazione dei fornitori di servizi ritenuti critici (ad es. società di manutenzione, servizi di pulizia, terzisti, gestori ambientali).

Eventuali integrazioni delle Attività sensibili potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente ad eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Direzioni/Settori.

## **5. Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti, comunicazioni e adempimenti previsti con le autorità e gli enti pubblici (AGCM, AGCOM, ADM, Consob, GdF, AdE, Ministero dello Sviluppo Economico, MIPAAF, UIF, Direzione Provinciale del Lavoro, Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, Uffici tecnici del Comune di residenza, Sovrintendenza, etc.)**; la **gestione dei rapporti con soggetti certificatori o soggetti incaricati di pubblico servizio per l'ottenimento di certificazioni, autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali (es. NOE, CIV, titoli autorizzatori, permessi di ristrutturazione PdV, DIA, SCIA, etc.)**; l'invio delle comunicazioni obbligatorie per legge ai sensi del D.Lgs. 58/98 e del Regolamento Emittenti (comunicazioni sociali e gestione delle informazioni privilegiate); la **gestione della fiscalità diretta ed indiretta, la gestione del flusso informativo verso la Pubblica Amministrazione mediante strumenti informatici (PEC, piattaforma ADM, piattaforma AdE per fatturazione elettronica, etc.)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come controparte la PA debbano essere gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- ✓ detti soggetti riportino gli incontri intrattenuti con rappresentanti della PA gli elementi chiave emersi durante gli incontri al Responsabile gerarchico e funzionale;
- ✓ il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione:
  - identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria Funzione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
  - autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatari la PA;
  - verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse alla PA dalla Società siano complete e veritiere;
- ✓ siano identificati i soggetti abilitati all'accesso ai sistemi informativi atti alla comunicazione di dati alla PA;
- ✓ vi sia un riscontro delle password di accesso ai sistemi informativi della PA possedute per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture aziendali;
- ✓ sia effettuato un monitoraggio degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- ✓ la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione del processo di Partecipazioni ai Bandi di Gare relativa predisposizione della documentazione per l'ottenimento delle concessioni di gioco** i protocolli prevedono che:

- ✓ siano regolamentati, tramite procedura, i ruoli, le attività, le responsabilità e i controlli connessi alla gestione della partecipazione ai bandi di gara;
- ✓ sia effettuata la verifica della completezza e correttezza della documentazione da presentare (requisiti tecnici, economici, etc.), anche attraverso specifiche attività di controllo;
- ✓ sia prevista la formale identificazione dei soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti gli enti competenti nell'ambito delle gare;
- ✓ sia prevista la formalizzazione ed archiviazione dei rapporti e delle comunicazioni intercorse e dei contatti con la PA nell'ambito di qualsiasi procedimento di gara;
- ✓ sia garantita la segregazione di funzioni tra chi predispone i documenti da inoltrare alla PA e chi verifica, autorizza e firma i suddetti documenti;

## PARTE SPECIALE A – REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- ✓ sia prevista la sistematica revisione e formale autorizzazione, da parte dei Procuratori competenti, della documentazione predisposta per la richiesta di concessioni da inviare all'ente responsabile della gara;
- ✓ siano verificati il rispetto di tutti i termini, i requisiti e le condizioni previsti per la partecipazione alle gare;
- ✓ sia prevista la sistematica archiviazione della documentazione relativa alla richiesta di concessioni;
- ✓ vi sia il riscontro delle password di accesso ai sistemi informativi della PA possedute per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture aziendali;
- ✓ sia previsto l'obbligo di valutazione e approvazione della partecipazione ad una gara da parte del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ sulla documentazione necessaria alla partecipazione alla gara, vi sia l'apposizione della firma da parte dell'Amministratore Delegato o personale delegato;
- ✓ sia previsto un sistematico monitoraggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento/rinnovo delle concessioni.

Per le operazioni riguardanti l'**acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici (es. MIPAAF)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ siano definiti i criteri e le modalità per l'espletamento dell'attività di verifica dei requisiti necessari per l'ottenimento di finanziamenti, contributi, ecc.;
- ✓ sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- ✓ le richieste di finanziamenti, contributi, ecc. siano sempre preventivamente autorizzate e successivamente sottoscritte secondo quanto previsto dalle deleghe interne, dalle procure e dalle procedure aziendali;
- ✓ il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere finanziamenti, contributi, ecc. siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ✓ le risorse finanziarie ottenute siano destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste;
- ✓ l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali sono state richieste e ottenute;
- ✓ la documentazione sia conservata, ad opera dei Responsabili delle Funzioni coinvolte, in un apposito archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti i **rapporti e attività con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio** (es. ADM, GdF, AdE, MIPAAF, UIF, ASL, NAS, Uff. Tecnici del comune di residenza, Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, etc.), anche tramite consulenti esterni, in occasione di: **visite ispettive; -verifiche, controlli e accertamenti e Gestione degli eventi ippici e non ippici (concerti, mercati, etc.): selezione della controparte, valutazione del partner, gestione contrattuale e gestione delle attività di supporto al fornitore e gestione degli immobili dati in affitto sia agli operatori ippici che ad altri fini** (es. ristorante, clinica, pratica golf, etc.), i protocolli prevedono che:

- ✓ siano formalmente individuati i soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione delle visite ispettive ed in relazione agli adempimenti previsti;
- ✓ sia definito l'ambito di responsabilità e delle modalità di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione relativamente a visite e sopralluoghi presso i Punti di Gioco;
- ✓ alle verifiche ispettive partecipino almeno due tra i rappresentanti di cui al punto precedente, i quali saranno, inoltre, tenuti ad accompagnare gli ispettori presso i siti aziendali;
- ✓ siano stabilite le modalità per dotare gli ispettori di idonee strutture (ad es. locali segregabili, accessi di rete, hardware) e le modalità di affidamento agli stessi della documentazione societaria;
- ✓ i soggetti responsabili informino l'OdV dell'inizio e della fine della verifica ispettiva e di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento, nonché gli comunichino:
  - i dati identificativi degli ispettori (nome ed ente di appartenenza);
  - la data e l'ora di arrivo degli ispettori;
  - la durata dell'ispezione;
  - l'oggetto della stessa;
  - l'esito della stessa;
  - l'eventuale verbale redatto dell'ente ispettivo;
  - l'elenco degli eventuali documenti consegnati;
- ✓ la documentazione sia conservata, ad opera dell'OdV, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.
- ✓ sia prevista la sistematica definizione delle azioni correttive da implementare a seguito delle criticità rilevate nel corso delle visite ispettive da parte dei soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio e successiva verifica circa l'effettiva implementazione delle stesse, tramite ispezioni e verifiche.

Per le operazioni riguardanti la **selezione, verifica dei requisiti reputazionali e gestione dei mandatarî** e la **selezione dei candidati, assunzione e gestione del personale** (anche tramite **oggetti terzi**), i protocolli prevedono che:



## PARTE SPECIALE A – REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- ✓ le Funzioni che richiedono la selezione e l'assunzione del personale formalizzino la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specifica e nell'ambito di un budget annuale;
- ✓ siano effettuati controlli specifici volti a verificare la presenza dei requisiti reputazionali in capo ai mandatari;
- ✓ la richiesta sia autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;
- ✓ le richieste di assunzione di personale, fuori dai limiti indicati nel *budget* siano motivate e debitamente autorizzate nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società;
- ✓ per ogni profilo ricercato sia garantito che, salvo motivi di oggettiva impossibilità dovuta alla particolarità del profilo stesso, siano esaminate almeno tre candidature;
- ✓ i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo in cui siano considerate anche le attitudini etico-comportamentali degli stessi;
- ✓ le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione a cura della Direzione Aziendale;
- ✓ siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la PA;
- ✓ siano effettuate interviste di *debriefing* per il personale dimissionario;

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei contributi e degli incentivi alla Rete di Vendita (es. compenso integrativo e Bonus)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ siano verificati i presupposti e le fattibilità della richiesta di contributo;
- ✓ sia verificata la coerenza della richiesta di contributo rispetto al *budget* definito ed al piano di sviluppo commerciale della Società;
- ✓ l'erogazione del contributo sia autorizzata da parte dei soggetti competenti sulla base delle deleghe esistenti;
- ✓ sia effettuato il monitoraggio del contributo erogato al punto vendita al fine di assicurare che lo stesso sia stato utilizzato per le finalità previste ed autorizzate.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dell'installazione del punto di gioco (roll-out e connettività)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ siano definiti con chiarezza ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte;
- ✓ sia previsto all'interno del Codice Etico, l'invito a mantenere un comportamento improntato a criteri di lealtà, trasparenza, correttezza e integrità nei rapporti con qualsiasi Autorità Pubblica;
- ✓ sia previsto, all'interno del Codice Etico, il divieto di erogare indebitamente denaro o altra utilità a qualsiasi esponente pubblico;

- ✓ sia individuato un responsabile che si occupi di gestire i rapporti, le comunicazioni e gli adempimenti previsti con gli Enti Concedenti (ADM, Ministero dello Sviluppo Economico, MIPAAF, ecc.);
- ✓ sia individuato un responsabile che si occupi di gestire i rapporti, le comunicazioni e gli adempimenti previsti per ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- ✓ vengano svolte ispezioni periodiche presso i Punti di Gioco al fine di verificare la regolarità del gioco;
- ✓ sia individuato un responsabile che si occupi di gestire l'integrità dei parametri di gioco per quanto attiene la linea di business.

Per le operazioni riguardanti **la gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le fasi di selezione, verifica dei requisiti reputazionali e qualifica dei fornitori) e gestione dei fornitori in ambito ambientale: qualificazione, selezione e valutazione dei fornitori di servizi ritenuti critici (ad es. società di manutenzione, servizi di pulizia, terzisti, gestori ambientali)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ le richieste di acquisto siano autorizzate da personale con idonei poteri, diversi da coloro che eseguono manualmente l'ordine nei confronti del fornitore;
- ✓ la documentazione inerente gli acquisti consenta di dare evidenza della metodologia utilizzata e dell'iter procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, dell'oggetto, dell'importo e delle motivazioni sottese alla scelta del fornitore;
- ✓ l'approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto o ordine scritto, nel quale siano chiaramente prestabiliti il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
- ✓ nella selezione di fornitori sia richiesto un numero idoneo di offerte;
- ✓ esistenza di controlli specifici volti a verificare la presenza dei requisiti reputazionali in capo ai fornitori;
- ✓ nella scelta del fornitore siano preventivamente valutati criteri predefiniti volti a verificare e monitorare la capacità tecnica, organizzativa/gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria della controparte;
- ✓ il Responsabile della Funzione interessata dalla fornitura o dall'appalto segnali immediatamente all'OdV eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore o dall'appaltatore o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti;
- ✓ gli impegni e i contratti che regolano i rapporti con i fornitori di beni e servizi prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto di eventuali obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione dei principi fondamentali del Codice Etico e del Modello;
- ✓ tutti i pagamenti a fornitori e/o appaltatori siano effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte del Responsabile della Funzione interessata dall'acquisto/appalto ed a seguito di un iter autorizzativo interno predefinito che tenga conto anche della scadenza del pagamento;

- ✓ l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbia sempre una causale espressa e sia documentato e registrato in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- ✓ le fatture ricevute dalla Società relative all'acquisto di beni e/o servizi siano registrate esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o dell'avvenuta prestazione del servizio;
- ✓ non vi sia identità soggettiva tra chi richiede, chi autorizza, chi controlla e chi esegue le operazioni.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali (incluse le fasi di selezione e qualifica dei consulenti e gestione dei rapporti con gli stessi, anche legali)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ i soggetti cui conferire incarichi di consulenza siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- ✓ l'individuazione di tali soggetti sia sempre motivata dalla Funzione aziendale richiedente;
- ✓ l'affidamento degli incarichi avvenga nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società, che devono prevedere i criteri per la definizione ed allocazione del budget e per la scelta della tipologia di prestazione più idonea;
- ✓ non vi sia identità soggettiva tra chi richiede l'affidamento degli incarichi e chi l'autorizza;
- ✓ l'incarico sia conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
- ✓ i contratti conclusi con i consulenti contengano clausole che prevedano:
  - un'apposita dichiarazione con la quale gli stessi affermano di essere a conoscenza delle norme di cui al Decreto nonché del Codice Etico e del Modello e si impegnano a rispettarne i principi fondamentali;
  - regolino le conseguenze della violazione da parte dei consulenti degli obblighi di cui al punto precedente;
- ✓ in assenza di diversa evidenza dell'operato svolto, al termine dell'incarico sia richiesto al Consulente di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- ✓ al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la Funzione richiedente certifichi l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
- ✓ non siano corrisposti compensi in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata.

Per le operazioni riguardanti le **attività di tesoreria ivi inclusi gestione degli incassi e pagamenti e dei conti correnti bancari e l'emissione e registrazione contabile di fatture attive e passive e note di credito/debito**, i protocolli prevedono che:

- ✓ siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati possa avvenire solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali: in tali casi è previsto che si proceda alla sanatoria dell'evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite autorizzazioni;
- ✓ il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa;
- ✓ non vi sia identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
- ✓ le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- ✓ l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- ✓ siano vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti;
- ✓ la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- ✓ siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli incentivi e dei benefit aziendali**, i protocolli prevedono che:

- ✓ sia creato un sistema di incentivi coerente con le finalità della funzione svolta fondato su criteri di proporzionalità rispetto agli obiettivi raggiunti;
- ✓ gli obiettivi da raggiungere non siano esclusivamente di carattere economico, ma altresì qualitativo, oltre che leciti;
- ✓ vi sia separazione fra chi autorizza e chi controlla l'assegnazione dell'incentivo;
- ✓ siano previste, con periodicità annuale, verifiche delle competenze e degli obiettivi raggiunti dal personale aziendale, che consentano le valutazioni in ordine a modifiche dell'inquadramento o a incentivazioni;
- ✓ eventuali sistemi di remunerazione premianti o di incrementi retributivi a dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;

## PARTE SPECIALE A – REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- ✓ la documentazione sia conservata, a cura della Direzione Aziendale, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.
- ✓ l'assegnazione del bene strumentale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario ed attraverso formale richiesta dell'interessato, validata da un superiore gerarchico, secondo quanto previsto dagli Strumenti di attuazione del Modello applicabili;
- ✓ siano stabilite le modalità di richiesta e di autorizzazione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
- ✓ siano identificati i beni strumentali e le utilità aziendali concessi (ad es. personal computer, telefono cellulare, ecc.);
- ✓ venga mantenuto un inventario aggiornato dei beni attribuiti agli assegnatari;
- ✓ siano previsti casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo;
- ✓ siano stabilite le modalità di restituzione dei beni in caso di dimissioni/licenziamento.

Per le operazioni riguardanti la **gestione trasferte, anticipi e rimborsi spese** e la **dazione e gestione delle spese di rappresentanza**, i protocolli prevedono che:

- ✓ il rimborso delle spese e delle spese di rappresentanza sostenute debba essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione, giustificativa delle spese sostenute;
- ✓ sia individuato, secondo i livelli gerarchici presenti in Società, il responsabile che autorizzi *ex ante* o *ex post* (a seconda delle tipologie di trasferte, missioni o viaggi al di fuori dei consueti luoghi di lavoro), le note spese ai soggetti richiedenti;
- ✓ le note spese e le spese di rappresentanza siano gestite secondo le modalità comunicate a tutto il personale, in termini di rispetto dei limiti indicati dalle policy aziendali, delle finalità delle spese sostenute, della modulistica, dei livelli autorizzativi richiesti e della liquidazione delle somme a rimborso.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle attività di sponsorizzazione ed erogazioni liberali (es. donazioni, etc.)** e la **dazione e gestione di omaggi**, i protocolli prevedono che:

- ✓ le sponsorizzazioni, concessioni di liberalità, donazioni e omaggi abbiano delle soglie di valore massimo prestabilite dalla Società;
- ✓ le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate, anche con la descrizione delle tipologie di beni/servizi offerti e del relativo valore;
- ✓ le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
- ✓ sia elaborato annualmente un report di tutte le sponsorizzazioni, erogazioni liberali e donazioni effettuate;

- ✓ sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie e con la Magistratura nello svolgimento dei contenziosi (fiscali, amministrativi, civili, giuslavoristici, ivi compresi i ricorsi nei confronti dell'Ente Concedente)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- ✓ i rapporti con l'Autorità giudiziaria e con la PA nell'ambito del contenzioso giudiziale e stragiudiziale devono essere improntati ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità, anche quando gestiti per il tramite di un legale esterno;
- ✓ il Responsabile identificato informi l'OdV dell'inizio del procedimento, delle risultanze delle varie fasi dell'attività, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi;
- ✓ sia garantita la tracciabilità delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso e delle persone coinvolte, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso;
- ✓ la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

## **6. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli, i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili trasmettono periodicamente all'OdV tutte le informazioni rilevanti nel rispetto della procedura "Gestione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza".

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

## **7. Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio di cui al paragrafo 4 della Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.

Resta inteso che il sistema sanzionatorio si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, dei sistemi di prevenzione aziendali nonché di eventuali specifiche procedure applicabili alla presente Parte Speciale.

**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
D.LGS. N. 231/01**

**Parte Speciale B**

**Reati Societari  
(Art. 25-ter D. Lgs. n.231/2001)**

**SNAITECH S.p.A.**

***INDICE***

<b>1.</b>	<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>I delitti di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/01</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato</b>	<b>14</b>
<b>4.</b>	<b>Le Attività sensibili nell'ambito dei Reati Societari</b>	<b>15</b>
<b>5.</b>	<b>Protocolli specifici di prevenzione</b>	<b>17</b>
<b>6.</b>	<b>Flussi informativi verso l'OdV</b>	<b>22</b>
<b>7.</b>	<b>Sanzioni disciplinari</b>	<b>23</b>



### 1. Premessa

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231/01, introdotti dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e successive modifiche e integrazioni.

La presente Parte Speciale concerne, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti - Amministratori dirigenti e dipendenti di SNAITECH S.p.A. anche per il tramite di fornitori, consulenti e che svolgono la propria prestazione all'interno della Società, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del loro rapporto con la Società - che sono coinvolti nei processi e nelle attività sensibili (qui di seguito i "Destinatari").

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

### 2. I delitti di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/01

L'articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231/01 richiama i Reati Societari, di seguito, elencati:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

## PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, la Società ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento.

### ▪ **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.):**

*“Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.*

Con l'entrata in vigore della Legge 27 maggio 2015 n. 69, il reato è stato trasformato da contravvenzione a delitto, essendo stata prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.

Si precisa che:

- nella nozione di “*comunicazione sociale*” rientrano tutte quelle dirette ai soci o al pubblico, ivi compresi il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501-ter - 2504-novies c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell’art. 2433-bis c.c.;
- la concreta idoneità, di nuova introduzione, ad indurre altri in errore mira ad evidenziare la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie, escludendo dunque le condotte che non si traducono in una effettiva offesa del bene giuridico tutelato;
- la recente eliminazione (ad opera della L. 69/15) dell’espressione letterale “*ancorché oggetto di valutazione*” riferita ai fatti materiali non rispondenti al vero è indice della volontà di non attribuire rilevanza penale alle attività di “mera” valutazione;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- i fatti materiali falsi o omessi devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene;
- con l’introduzione *ex novo* dell’avverbio “*consapevolmente*”, la norma richiede ora - sotto il profilo dell’elemento soggettivo - una consapevolezza piena e certa dell’esposizione non conforme al vero o falsa per reticenza;

## PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI

- la pena della reclusione da uno a cinque anni si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.):**

*“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori e degli altri destinatari della comunicazione sociale”.*

Tale fattispecie introduce il delitto di falso in bilancio per i fatti di lieve entità, prevedendo una riduzione della pena (da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni di reclusione). La pena sopra esposta si applica anche nei riguardi di società non assoggettabili alla disciplina del fallimento.

Per quanto riguarda la lieve entità, questa viene valutata dal Giudice tenuto conto della natura, delle dimensioni della società o degli effetti della condotta dolosa.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa (società, soci, creditori o altri destinatari della comunicazione sociale) e non d’ufficio dal Giudice.

- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.):**

*“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

## PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI

*Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.*

La rubrica di tale reato è stata modificata dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69 e tale non riguarda più le “*False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori*” ma le false comunicazioni sociali commesse esclusivamente da società quotate e da altre società ad esse equiparate espressamente indicate al comma II del suddetto articolo.

È prevista la pena della reclusione (da tre a otto anni) nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, che nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.

Si precisa che:

- nella nozione di “*comunicazione sociale*” rientrano tutte quelle dirette ai soci o al pubblico, ivi compresi il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501-ter - 2504-novies c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell’art. 2433-bis c.c.;
- la concreta idoneità, di nuova introduzione, ad indurre altri in errore mira ad evidenziare la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie, escludendo dunque le condotte che non si traducono in una effettiva offesa del bene giuridico tutelato;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene;
- la recente eliminazione (ad opera della L. 69/15) dell’espressione letterale “*ancorché oggetto di valutazione*” riferita ai fatti materiali non rispondenti al vero è indice della volontà di non attribuire rilevanza penale alle attività di “mera” valutazione
- con l’introduzione *ex novo* dell’avverbio “*consapevolmente*”, la norma richiede ora - sotto il profilo dell’elemento soggettivo - una consapevolezza piena e certa dell’esposizione non conforme al vero o falsa per reticenza;
- rispetto alla formulazione antecedente alla novella introdotta con L. 69/15, è stato eliminato l’evento di danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori; ai fini della punibilità della condotta, essendo un reato di pericolo, non è più necessario che tale danno si verifichi.

## PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI

Il reato può essere commesso nell'interesse della società nel caso, ad esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive, per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale.

### ▪ **Impedito controllo (art. 2625 c.c.):**

*“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro 10.329.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58”.*

Il comma 1 della norma in esame punisce a titolo di illecito amministrativo l'ostacolo o l'impedimento - realizzati attraverso l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici - delle funzioni di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali (ad esempio, collegio sindacale).

Le stesse funzioni ottengono una protezione (mediata) sul piano penale solo qualora dal fatto derivi un danno ai soci, il cui patrimonio è il bene oggetto di tutela della disposizione contenuta nel comma 2.

Si tratta di illecito proprio degli amministratori (anche di fatto), per la cui configurabilità è necessario e sufficiente il dolo generico.

### ▪ **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.):**

*“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

La norma disciplina un reato di natura dolosa proprio degli amministratori e tutela l'interesse alla integrità ed effettività del capitale sociale, con garanzia dei creditori e dei terzi.

La fattispecie si realizza nel momento in cui gli amministratori, nonostante non ricorra alcuna delle legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale legislativamente tipizzate, restituiscono ai soci gli apporti destinati a far parte del capitale sociale ovvero liberano gli stessi soci dall'obbligo di eseguire il singolo conferimento.

Il reato può essere realizzato attraverso due modalità di condotta:

- la restituzione dei conferimenti ai soci, che comporta uno svuotamento del capitale sociale precedentemente costituito e può avvenire in modo palese, con trasferimento dell'oggetto del conferimento senza adeguato corrispettivo, oppure, in forma simulata (sia totale che parziale), qualora avvenga un pagamento a fronte di prestazioni inesistenti o di valore inferiore a quanto

## PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI

versato oppure, ancora, con qualsiasi comportamento che possa integrare gli estremi di altre figure di reato (ad esempio, una distribuzione di utili fittizia o di acconti dividendo effettuata con somme indebitamente prelevate dal capitale sociale);

- la liberazione dell'obbligo di eseguire i conferimenti, che impedisce la regolare costituzione del capitale.

Oggetto di restituzione sono i conferimenti, cioè gli apporti patrimoniali (prestazioni in denaro, crediti e beni in natura) cui i soci si sono obbligati per costituire la dotazione necessaria per lo svolgimento dell'attività sociale.

### ▪ **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.):**

*“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.*

La disposizione, che disciplina un reato proprio degli amministratori, mira a tutelare i creditori sociali dalla *“menomazione delle loro garanzie, costituite dal capitale e dalle riserve obbligatorie”*.

*“La condotta di ripartizione indica un'attività che determini l'effettivo trasferimento di ricchezza dal patrimonio sociale ad altro soggetto”.*

Oggetto materiale del riparto sono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il reato è punibile a titolo sia di dolo che di colpa.

Il comma 2 prevede una speciale causa di non punibilità, consistente nella restituzione degli utili o nella ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

### ▪ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.):**

*“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.*

## PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI

Il reato si configura quando si procede, fuori dai casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione delle azioni o quote emesse dalla Società o dalla Controllante in modo da provocare un danno all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue nel caso di ricostituzione del capitale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Si considera i soggetti attivi per la commissione di tale reato gli amministratori.

### ▪ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.):**

*“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

La norma ha ad oggetto un reato proprio degli amministratori e mira alla tutela del capitale sociale in funzione di garanzia delle ragioni dei creditori, che potrebbero rimanere lesi nei propri diritti di credito a seguito di operazioni poste in essere dagli amministratori stessi (*i.e.* riduzione del capitale sociale, fusione, scissione) con il deliberato proposito di eludere le prescrizioni legislative previste in materia.

Le condotte incriminate consistono nell'effettuare:

- riduzioni del capitale sociale al di fuori delle ipotesi legislativamente previste o, addirittura, al di sotto del limite legale;
- fusioni tra due società, una delle quali si trovi in una situazione di dissesto finanziario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di procedura concorsuale, i creditori della società patrimonialmente solida vengono scientemente o dolosamente messi in concorso con i creditori della società insolvente;
- scissioni da precedenti organismi societari, da cui derivi un danno per i creditori.

Il danno sussiste quando, a seguito della condotta illecita posta in essere dagli amministratori, i creditori si trovano in una posizione peggiore rispetto a quella che avevano prima dell'effettuazione dell'operazione.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, ovvero dalla consapevolezza e volontà di violare specifiche norme e di provocare un danno ai creditori.

L'ultimo comma prevede, poi, una speciale causa di non punibilità, consistente nel risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Il reato è perseguibile solo dietro querela della persona offesa.

▪ **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.):**

*“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo numero 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, numero 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.*

Il reato si configura quando l'amministratore di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società.

La fattispecie sanzione, inoltre, la condotta dell'amministratore delegato, che essendo portatore di un analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

Si considerano soggetti attivi per la commissione di tale reato gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione.

▪ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.):**

*“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

Oggetto di tutela della presente norma incriminatrice è l'integrità del capitale sociale.

Trattasi di reato proprio degli amministratori e dei soci conferenti, per la configurabilità del quale è sufficiente il dolo generico.

Le condotte tipiche punite dalla disposizione sono le seguenti:

- attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni o di crediti ovvero del patrimonio della società.

A questo proposito, giova rilevare che, sia in sede di costituzione della società per azioni, sia in sede di aumento del capitale sociale (qualora tali operazioni vengano poste in essere mediante il conferimento di beni o crediti), nonché in sede di trasformazione da una società di persone ad una di capitali, è necessaria la relazione di stima ai sensi dell'articolo 2343 c.c., fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 2343-ter c.c.



In altri termini, l'esperto nominato ha l'incarico di attestare che il valore dei conferimenti è superiore al valore delle azioni o quote emesse oppure, in caso di trasformazione societaria, l'esatto valore del patrimonio sociale che, comunque, non deve essere inferiore al capitale minimo legislativamente previsto in relazione alla singola forma societaria prescelta.

Essendo la relazione di stima un incarico legislativamente previsto a carico dell'esperto designato dal Tribunale e non prevedendo la norma di cui all'art. 2343 c.c. alcuna conseguenza a carico degli amministratori nell'ipotesi in cui non attuino gli obblighi previsti a loro carico ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, da più parti in dottrina ci si è chiesti a quale titolo gli amministratori potrebbero rispondere del reato oggetto di commento. A questo proposito, vale la pena di precisare che, secondo una (ormai risalente) dottrina, la responsabilità degli amministratori deriverebbe dall'art. 40, comma 2, c.p., in forza del quale *“Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”*. Vi è da dire comunque che parte della dottrina più recente ha sottoposto a dura critica tale impostazione, in considerazione del fatto che l'obbligo di controllo legislativamente posto a carico degli amministratori ai sensi dell'art. 2343 c.c., è necessariamente successivo al momento in cui si avrebbe la consumazione del reato.

### ▪ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.):**

*“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”*.

Il reato si configura quando si verifica una restituzione anche simulata ai soci dei conferimenti, ad esclusione dei casi di legittima riduzione del capitale sociale oppure quando si verifica la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire conferimenti.

Si considerano soggetti attivi per la commissione di tale reato gli amministratori.

A titolo di concorso nel reato (ai sensi dell'art. 110 c.p.) possono comunque essere coinvolti i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, nel caso in cui abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

### ▪ **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.):**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste .*

## PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.*

Ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 rileva la sola fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c. cioè il delitto commesso dal soggetto corruttore per avvantaggiare la sua società di appartenenza (c.d. corruzione attiva). In particolare, il reato è costituito dalla condotta di colui che, anche per interposta persona, offre dà o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di detti soggetti, affinché compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o dei loro obblighi di fedeltà. Il D.Lgs. n. 38/2017 ha così modificato il testo dell'art. 2635 c.c. introducendo le seguenti novità:

- l'eliminazione dal comma 1 dell'art. 2635 c.c. del «*nocumento alla società*» quale elemento necessario ai fini della configurabilità del reato; ciò comporta un'anticipazione del momento consumativo del reato e pone l'accento non più sul danno subito dalla società in seguito alla condotta delittuosa, ma sulla violazione da parte del corrotto degli obblighi di ufficio o di fedeltà;
- l'inclusione tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e controllo, di chi svolge un'attività lavorativa esercitando funzioni direttive presso la società o gli enti privati; tale inclusione è coerente – come indicato nella Relazione Illustrativa di accompagnamento allo schema di decreto legislativo – con il principio generale in materia di reati societari, di cui all'art. 2639 c.c., relativo all'estensione delle qualifiche soggettive al soggetto qualificato dalla giurisprudenza come «amministratore di fatto»;
- la punibilità di colui che, «*anche per **interposta persona**, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma*»; tale integrazione, comporta la rilevanza, ai fini della configurabilità del reato, della condotta di colui che commette il reato indirettamente, avvalendosi dell'operato di terzi.

Da ultimo, la L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge “Spazzacorrotti”), eliminando il previgente quinto comma, ha reso la fattispecie procedibile d'ufficio.

### ▪ **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.):**

*“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti*

*privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”.*

Con il D.Lgs. n. 38/2017 è stata introdotto la nuova fattispecie di reato di “Istigazione alla corruzione tra privati” di cui all’art. 2635-bis c.c. Il Legislatore ha pertanto voluto punire le condotte di mera istigazione alla corruzione tra privati ovvero le condotte che non determinano l’accettazione dell’offerta o della promessa corruttiva. Anche in questo caso – come per il reato di corruzione tra privati *ex art. 2635 c.c.* – in ottica 231, rileva solamente il lato attivo dell’atto corruttivo, dato il richiamo che il D.Lgs. n. 231/2001 fa solo al primo comma dell’art. 2635 bis c.c. In particolare, il reato è costituito dalla condotta di colui che dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di detti soggetti, affinché compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o dei loro obblighi di fedeltà, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.

Da ultimo, la L. 9 gennaio 2019 n. 3, eliminando il previgente terzo comma, analogamente a quanto previsto per il delitto di corruzione tra privati, ha reso la fattispecie procedibile d’ufficio.

▪ **Illecita influenza sull’Assemblea (art. 2636 c.c.):**

*“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

Il reato, che può essere commesso da chiunque, si integra quando, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico), si determina con atti simulati o con frode una maggioranza in assemblea che non vi sarebbe stata senza i voti illecitamente ottenuti.

Anche se si tratta di un reato comune, è indispensabile che ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 231/01 il reato sia stato commesso dagli amministratori, direttori generali o liquidatori della società, o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

▪ **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.):**

*“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.*

Il reato si configura quando, attraverso la diffusione di notizie false oppure operazioni simulate o ad altri artifici, è provocata una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamento oppure se incide in modo giustificativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si considerano soggetti attivi per la commissione di tale reato anche soggetti esterni alla società.

▪ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.):**

*“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58.*

*Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.*

Il reato si configura mediante una delle seguenti condotte:

- la comunicazione alle Autorità pubbliche di Vigilanza di fatti non corrispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria;
- l'occultamento di fatti che sarebbero dovuti essere comunicati;
- ostacolando consapevolmente l'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da pubbliche Autorità;
- omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Si considerano soggetti attivi per la commissione di tale reato gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

### **3. Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato**

Alla luce delle attività sensibili riscontrate in sede di identificazione dei processi sensibili, le Aree e Direzioni aziendali e quindi i soggetti coinvolti in tali attività risultano:

- Amministratore Delegato;
- Business;
- Supporto al Business;

## PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI

- Legal;
- Information Technology;
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Commerciale;
- Promozione e Comunicazione;
- Compliance/AML;
- Approvvigionamento di beni e servizi.

### 4. Le Attività sensibili nell'ambito dei Reati Societari

Nel corso dell'attività di analisi condotta nell'ambito delle varie Direzioni/Settori aziendali, SNAITECH ha provveduto ad individuare le attività a potenziale rischio reato costituite da:

- attività a rischio “*reato diretto*”, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività che comportino il rischio di commissione di uno o più dei Reati Societari;
- attività a rischio c.d. “*strumentale*” alla realizzazione dei Reati Societari, ossia attività che, comportando la gestione di strumenti di tipo finanziario o mezzi sostitutivi, possono supportare la commissione dei reati attraverso la creazione di fondi o provviste.

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati Societari previsti dall' art. 25-ter del Decreto:

- ✓ gestione dei rapporti, comunicazioni e adempimenti previsti con le autorità e gli enti pubblici (AGCM, AGCOM, ADM, Consob, GdF, AdE, Ministero dello Sviluppo Economico, MIPAAF, UIF, Direzione Provinciale del Lavoro, Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, Uffici tecnici del Comune di residenza, Sovrintendenza, etc.)
- ✓ selezione e gestione dei mandatarî;
- ✓ gestione dei rapporti con i Business Partner (Gaming Machine, Intermediari Finanziari, etc.). Si intende definizione dei requisiti minimi, qualifica, selezione, gestione del rapporto contrattuale;
- ✓ gestione dei rapporti con i clienti/partner in ambito *retail* (Gestori, Esercenti, Associazioni indipendenti, etc.). Si intende definizione dei requisiti minimi, qualifica, selezione, stipula e gestione del rapporto contrattuale;
- ✓ gestione dei contributi e degli incentivi alla Rete di Vendita (es. compenso integrativo e Bonus);
- ✓ inventario dei beni a magazzino;

## PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI

- ✓ gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le fasi di selezione, qualifica e verifica dei requisiti reputazionali dei fornitori);
- ✓ gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali (incluse le fasi di selezione e qualifica dei consulenti e gestione dei rapporti con gli stessi, anche legali);
- ✓ gestione della fiscalità diretta e indiretta;
- ✓ attività di tesoreria ivi inclusi gestione degli incassi e pagamenti e dei conti correnti bancari;
- ✓ emissione e registrazione contabile di fatture attive e passive e note di credito/debito;
- ✓ valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle registrazioni contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d'impresa e gestione del budget, nonché comunicazione del bilancio di esercizio;
- ✓ gestione dei rapporti con i Soci, Collegio Sindacale e la società di revisione e conservazione dei documenti su cui altri organi sociali potrebbero esercitare il controllo (ad es. libri sociali, scritture contabili, delibere assembleari ecc.);
- ✓ gestione dei rapporti con istituzioni e operatori finanziari;
- ✓ gestione delle operazioni straordinarie (es. investimenti, emissioni obbligazionarie, operazioni su strumenti finanziari, acquisto o cessione di partecipazioni in altre società, acquisto o cessione di società o rami d'azienda, fusioni, scissioni, ecc.);
- ✓ selezione dei candidati, assunzione e gestione del personale (anche tramite soggetti terzi);
- ✓ gestione degli incentivi e dei benefit aziendali;
- ✓ gestione trasferte, anticipi e rimborsi spese;
- ✓ accesso ai sistemi e modifica delle informazioni e dei dati custoditi presso gli archivi informatici (contabilità, personale, fornitori, clienti PPE, ecc.);
- ✓ gestione delle attività di sponsorizzazione ed erogazioni liberali (es. donazioni, etc.);
- ✓ dazione e gestione di omaggi;
- ✓ dazione e gestione delle spese di rappresentanza;
- ✓ definizione delle strategie societarie in relazione alla gestione dei contenziosi, ivi compresi accordi transattivi nell'ambito di contenziosi giudiziari o stragiudiziali (incluso l'accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni anche in corso di causa anche tramite il ministero dei difensori di volta in volta incaricati);
- ✓ gestione dei rapporti infragruppo e relativi adempimenti (inteso investimenti, contrattualistica, flussi informativi, etc.);
- ✓ gestione dei rapporti con parti correlate e relativi adempimenti;

- ✓ gestione dei fornitori in ambito ambientale: qualificazione, selezione e valutazione dei fornitori di servizi ritenuti critici (ad es. società di manutenzione, servizi di pulizia, terzisti, gestori ambientali).

Eventuali integrazioni delle Attività sensibili potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente ad eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Direzioni/Settori.

## 5. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti, comunicazioni e adempimenti previsti con le autorità e gli enti pubblici (AGCM, AGCOM, ADM, Consob, GdF, AdE, Ministero dello Sviluppo Economico, MIPAAF, UIF, Direzione Provinciale del Lavoro, Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, Uffici tecnici del Comune di residenza, Sovrintendenza, etc.)**; **selezione, verifica requisiti reputazionali e gestione dei mandatarî**; **la gestione dei contributi e degli incentivi alla Rete di Vendita (es. compenso integrativo e Bonus)**; **la gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le fasi di selezione e qualifica dei fornitori)**; **la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali (incluse le fasi di selezione e qualifica dei consulenti e gestione dei rapporti con gli stessi, anche legali)**; **la gestione della fiscalità diretta e indiretta**; **l'attività di tesoreria ivi inclusi gestione degli incassi e pagamenti e dei conti correnti bancari**; **l'emissione e registrazione contabile di fatture attive e passive e note di credito/debito**; **la selezione dei candidati, assunzione e gestione del personale (anche tramite soggetti terzi)**; **la gestione degli incentivi e dei benefit aziendali**; **la gestione trasferte, anticipi e rimborsi spese**; **l'accesso ai sistemi e modifica delle informazioni e dei dati custoditi presso gli archivi informatici (contabilità, personale, fornitori, clienti PPE, ecc.)**; **la gestione delle attività di sponsorizzazione ed erogazioni liberali (es. donazioni, etc.)**; **la dazione e gestione di omaggi**; **la dazione e gestione delle spese di rappresentanza**, **gestione dei fornitori in ambito ambientale: qualificazione, selezione e valutazione dei fornitori di servizi ritenuti critici (ad es. società di manutenzione, servizi di pulizia, terzisti, gestori ambientali)**; si applica quanto previsto al paragrafo 5 della Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la PA, con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con i Business Partner (Gaming Machine, Intermediari Finanziari, etc.)**; **la gestione dei rapporti con i clienti/partner in ambito retail (Gestori, Esercenti, Associazioni indipendenti, etc.)**. Si intende **definizione dei requisiti minimi, qualificazione, selezione, stipula e gestione del rapporto contrattuale**, i protocolli prevedono che:

- ✓ sussista una chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo;
- ✓ siano previsti specifici meccanismi che garantiscano la ripartizione dei ruoli di autorizzazione, esecuzione e controllo delle attività in coerenza con il principio della segregazione dei compiti;
- ✓ il Responsabile Commerciale ha il compito di individuare e selezionare la controparte sulla base di criteri di competenza, affidabilità, esperienza e disponibilità, valutando ove possibile più alternative;

## PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI

- ✓ sia prevista una specifica autorizzazione in caso di selezione di controparte in deroga ai criteri standard da parte della Direzione Competente;
- ✓ la Società verifichi periodicamente il permanere in capo a controparte dei requisiti di affidabilità e onorabilità;
- ✓ sia comunicato all'Organismo di Vigilanza, di rapporti, negoziazioni e / o stipulazioni di contratti o atti con soggetti indicati nelle cosiddette Liste di riferimento;
- ✓ vi sia un'autorizzazione da parte dell'area Legale della bozza di contratto, prima della sottomissione del documento al soggetto terzo interessato;
- ✓ vi sia un'autorizzazione, attraverso la sottoscrizione da parte dell'Amministratore Delegato, per la stipula del contratto con il candidato selezionato;
- ✓ vengano utilizzate clausole nei contratti che prevedano il rispetto dei principi etici adottati dalla Società e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo; nonché la dichiarazione da parte di questi ultimi di non avere mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel D.Lgs. n. 231/2001;
- ✓ sussista un obbligo di accettazione dei principi di cui al Codice Etico e del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. n. 231/01;
- ✓ nel caso di non utilizzo del format contrattuale standard, la definizione delle clausole contrattuali avviene di concerto con l'area Legale, il quale fornisce l'approvazione a procedere con la proposta al soggetto terzo interessato;
- ✓ non possono essere corrisposti compensi alla controparte in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito e alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe professionali;
- ✓ venga sempre verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- ✓ la documentazione riguardante le attività sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti l'**inventario dei beni a magazzino**; le **valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle registrazioni contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d'impresa e gestione del budget, nonché comunicazione del bilancio di esercizio**, i protocolli prevedono che:

- ✓ sia adottato un manuale contabile o in alternativa delle procedure contabili, costantemente aggiornati, ove siano indicati con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili, nonché i criteri e le modalità per il consolidamento dei dati di bilancio delle società controllate;



## PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI

- ✓ tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- ✓ i responsabili delle diverse funzioni aziendali e delle società controllate forniscano alla funzione Amministrazione e Finanza le informazioni loro richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione;
- ✓ qualora utile per la comprensione dell'informazione, i relativi responsabili indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne alleghino copia;
- ✓ la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; i profili di accesso a tale sistema siano identificati dalla direzione sistemi informatici che garantisca la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
- ✓ eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano autorizzate dalla funzione Amministrazione e Finanza;
- ✓ la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, sia oggetto di immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- ✓ le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio d'Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio;
- ✓ qualora le operazioni oggetto del presente protocollo siano date in outsourcing, la Società comunichi al fornitore del servizio il Codice Etico del Gruppo Snaitech e il proprio Modello, dei cui principi ne richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle operazioni straordinarie (es. investimenti, emissioni obbligazionarie, operazioni su strumenti finanziari, acquisto o cessione di partecipazioni in altre società, acquisto o cessione di società o rami d'azienda, fusioni, scissioni, ecc.)** i protocolli prevedono che:

- ✓ ogni operazione sia sottoposta e approvata dal Consiglio d'Amministrazione delle società interessate dall'operazione straordinaria;
- ✓ la funzione proponente l'operazione, o competente in base alle procedure aziendali, predisponga idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante e le finalità strategiche dell'operazione;
- ✓ ove richiesto, la società di revisione e il Collegio Sindacale esprimano motivato parere sull'operazione;

## PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI

- ✓ ai fini della registrazione contabile dell'operazione, la funzione Amministrazione e Finanza, di concerto con la funzione Affari Legali e Societari, verifichi preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con i Soci, Collegio Sindacale e la società di revisione e conservazione dei documenti su cui altri organi sociali potrebbero esercitare il controllo (ad es. libri sociali, scritture contabili, delibere assembleari ecc.)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ vi sia massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la società di revisione, il Collegio Sindacale anche in occasione di particolari richieste da parte dei soci;
- ✓ le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dai soci e dal Collegio Sindacale, siano documentate e conservate;
- ✓ tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio d'Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere, sono comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- ✓ sia garantito al Collegio Sindacale e ai soci il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico;
- ✓ siano assicurati i necessari rapporti con la società di revisione al fine dell'ottenimento della relazione di certificazione.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con istituzioni e operatori finanziari**, i protocolli prevedono che:

- ✓ siano proceduralizzati i ruoli, le attività, le responsabilità e i controlli connessi alla gestione dei rapporti con istituzioni e operatori finanziari;
- ✓ siano identificati i soggetti delegati a gestire i rapporti con istituzioni e operatori finanziari;
- ✓ vi sia correttezza e trasparenza nei rapporti con le istituzioni e gli operatori finanziari e del mercato, nel rispetto dei principi di corretta gestione, trasparenza, parità informativa e in modo da garantire la tutela degli interlocutori;
- ✓ vi sia integrità, imparzialità e indipendenza, non influenzando impropriamente le decisioni della controparte e non richiedendo trattamenti di favore;
- ✓ vi sia completezza, accuratezza e veridicità di tutte le informazioni ed i dati trasmessi ad istituzioni ed operatori finanziari;
- ✓ siano definiti i meccanismi di tracciabilità relativa alla gestione, diffusione, trattamento e modalità di protezione rispetto ad indebiti accessi delle informazioni privilegiate;
- ✓ siano formalizzate le modalità di formazione, controllo e diffusione di comunicazioni sociali, studi, ricerche, piani strategici e finanziari e altre informazioni rilevanti relative alla Società;

## PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI

- ✓ vi sia l'osservanza di quanto previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti in merito alla gestione dei rapporti con istituzioni e operatori finanziari, con particolare riferimento alle comunicazioni da effettuare ad organi di vigilanza.

Per le operazioni riguardanti la **definizione delle strategie societarie in relazione alla gestione dei contenziosi, ivi compresi accordi transattivi nell'ambito di contenziosi giudiziari o stragiudiziali (incluso l'accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni anche in corso di causa anche tramite il ministero dei difensori di volta in volta incaricati)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ siano regolamentati, tramite procedura, i ruoli, le attività, le responsabilità e i controlli connessi alla gestione del contenzioso;
- ✓ siano individuati i soggetti incaricati di rappresentare la Società in riferimento a controversie e relativi procedimenti;
- ✓ venga approvata, da parte del Presidente ed Amministratore Delegato, tutta la documentazione inerente la gestione del contenzioso;
- ✓ vengano verificati formalmente i pro e contro sulle azioni da adottare in seguito alla ricezione della notifica dell'atto di citazione;
- ✓ sia selezionato il consulente legale sulla base dei seguenti criteri e principi: i) trasparenza nella selezione; ii) pari opportunità di accesso; iii) professionalità; iv) affidabilità; v) economicità;
- ✓ siano regolamentati i rapporti con i consulenti legali esterni tramite la stipula di un contratto vagliato ed autorizzato dal Presidente ed Amministratore Delegato e dal Responsabile Direzione Affari Legali e Societari;
- ✓ vertice aziendale sia coinvolto in merito alla definizione delle strategie da seguire per la gestione delle controversie;
- ✓ venga fornita un'informativa regolare e periodica verso il vertice aziendale in merito ai contenziosi in essere;
- ✓ venga formalizzato il rapporto con i consulenti legali esterni di cui la Società si avvale tramite la stipula di un accordo contrattuale / lettera d'incarico;
- ✓ siano previste, all'interno del contratto / lettera d'incarico, delle clausole di accettazione del Codice Etico del Gruppo Snaitech e Modello 231 di SNAITECH da parte della controparte;
- ✓ siano monitorate le attività svolte dai consulenti legali esterni tramite la predisposizione di report periodici archiviati;
- ✓ sia garantita la tracciabilità dei soggetti coinvolti e delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso;
- ✓ la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio ben protetto, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

## PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti infragruppo e relativi adempimenti (inteso investimenti, contrattualistica, flussi informativi, etc.); gestione dei rapporti con parti correlate e relativi adempimenti**, i protocolli prevedono che:

- ✓ vengano rispettati i principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con le società del gruppo e con le parti correlate del principio di autonomia delle parti e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile, separatezza patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli *stakeholders* di tutte le società del gruppo;
- ✓ vengano rispettati i ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione delle operazioni infragruppo e con parti correlate;
- ✓ venga rispettata l'autonomia e l'indipendenza operativa, gestionale e finanziaria di ciascuna società del gruppo;
- ✓ sia formalizzato un iter autorizzativo, in relazione al quale sono definiti ruoli, compiti e responsabilità e previsti appositi controlli relativi al processo operativo del cui svolgimento è data opportuna evidenza;
- ✓ siano predisposte, tenute ed aggiornate le dichiarazioni di correlazione e il registro delle parti correlate con la finalità di tracciare le operazioni con le stesse;
- ✓ siano formalizzate le modalità di identificazione delle controparti nei rapporti infragruppo;
- ✓ sia identificata chiaramente la funzione responsabile della definizione delle caratteristiche delle operazioni infragruppo;
- ✓ siano formalizzati i criteri per la classificazione di un'operazione correlata in funzione della rilevanza;
- ✓ siano formalizzate le modalità di gestione e di autorizzazione delle operazioni con parti correlate;
- ✓ siano definiti in maniera puntuale gli obblighi di comunicazione relativi al perfezionamento di operazioni con parti correlate;
- ✓ sia regolamentata qualsiasi operazione infragruppo in contratti stipulati dalle parti in forma scritta;
- ✓ siano verificate da parte di soggetti competenti che le condizioni applicate all'operazione infragruppo siano coerenti con le condizioni di mercato e siano di reciproca convenienza economica per le parti;
- ✓ la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

### 6. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli, i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili trasmettono periodicamente all'OdV tutte le informazioni rilevanti nel rispetto della procedura "Gestione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza".

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

## **7. Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio di cui al paragrafo 4 della Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.

Resta inteso che il sistema sanzionatorio si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, dei sistemi di prevenzione aziendali nonché di eventuali specifiche procedure applicabili alla presente Parte Speciale.

**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
D. LGS. N. 231/01**

**Parte Speciale C**

**Market Abuse  
(Art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001)**

**SNAITECH S.p.A.**

**INDICE**

<b>1.</b>	<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Le fattispecie di reato ex art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001</b>	<b>4</b>
2.1.	Brevi cenni al reato di cui all'art. 2637 c.c. "Aggiotaggio", già trattato nella Parte Speciale B – Reati Societari	4
2.2.	Le fattispecie dei reati di abuso di mercato ex art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001	4
<b>3.</b>	<b>Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato</b>	<b>10</b>
<b>4.</b>	<b>Le Attività sensibili nell'ambito dei Reati di abuso di mercato</b>	<b>10</b>
<b>5.</b>	<b>Protocolli di prevenzione e sistema dei controlli</b>	<b>12</b>
<b>6.</b>	<b>Protocolli specifici di prevenzione</b>	<b>12</b>
<b>7.</b>	<b>Ulteriori principi procedurali</b>	<b>14</b>
<b>8.</b>	<b>Flussi informativi verso l'OdV</b>	<b>15</b>
<b>9.</b>	<b>Sanzioni disciplinari</b>	<b>15</b>

## 1. Premessa

La presente parte speciale riguarda i Reati di abuso di mercato di cui all'art. 25-*sexies* del D.Lgs. n. 231/2001 ed ha la finalità di definire linee e principi di comportamento allo scopo di prevenire la commissione di reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali.

Tale parte speciale ha lo scopo di indicare le regole che i destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione dello stesso e a fornire all'OdV e alle altre Funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In proposito, è opportuno rilevare in questa sede che SNAITECH S.p.A., in seguito all'acquisizione da parte di Playtech e, conseguentemente, del ritiro del proprio titolo dalle negoziazioni di borsa (c.d. *delisting*) non è più direttamente assoggettata alla normativa di cui al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (c.d. TUF).

Sebbene, quindi, le fattispecie incriminatrici di cui alla presente parte speciale non rappresentino un rischio cogente per SNAITECH in termini di responsabilità *ex* D.Lgs. 231/2001, considerato che la Capogruppo Playtech plc è società quotata presso la London Stock Exchange, si ritiene comunque opportuno, per ragioni di completezza del sistema di prevenzione integrato, procedere ad un'analisi anche dei reati finanziari di cui all'art. 25 *sexies*.

La stessa appartenenza al Gruppo Playtech, infatti, impone alla società di conformarsi alle normative interne predisposte dalla Capogruppo Playtech plc con riguardo alla gestione delle informazioni *price sensitive*: si rileva, al riguardo, come la stessa Capogruppo abbia provveduto ad adottare:

- una *policy*, efficace a livello di Gruppo, rivolta a tutti i dirigenti ed impiegati di Playtech e delle proprie controllate (“Group-wide Dealing Policy”), per mezzo della quale, vietando in linea generale operazioni di mercato aventi ad oggetto strumenti finanziari riconducibili a Playtech o alle altre società del Gruppo (azioni, *bond* etc.) laddove si sia in possesso di informazioni riservate, informa dell'esistenza di un Dealing Code cui devono attenersi i dirigenti e il personale che sia in possesso di informazioni *price sensitive*;
- un *Dealing code*, ovverosia un codice di comportamento specifico e settoriale che disciplina gli obblighi informativi e di comportamento che si applicano a persone incaricate di responsabilità manageriale (c.d. PDMR) nonché a quei dipendenti che possano essere comunque a conoscenza di informazioni riservate e a cui sia stato espressamente comunicato di essere tenuti a rispettare le norme dello stesso Codice;
- un *Dealing procedures Manual* che definisce le procedure di dettaglio che tutti i dipendenti della Società e delle sue controllate – in special modo, quei soggetti indicati al punto precedente – sono tenuti a rispettare nel momento in cui intendano effettuare operazioni di mercato relative a strumenti finanziari riconducibili a Playtech o ad altre società del gruppo.



## 2. Le fattispecie di reato ex art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001

### 2.1. Brevi cenni al reato di cui all'art. 2637 c.c. "Aggiotaggio", già trattato nella Parte Speciale B – Reati Societari

Il reato di Aggiotaggio di cui all'art. 2637, c.c., richiamata nell'art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001 che disciplina la macro-categoria dei reati societari, incrimina la condotta di chiunque diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

La fattispecie in esame, nell'ottica di tutelare il regolare funzionamento del mercato (aggiotaggio c.d. societario) riguarda i soli strumenti finanziari non quotati.

### 2.2. Le fattispecie dei reati di abuso di mercato ex art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001

Il presente capitolo si riferisce ai reati e agli illeciti amministrativi di abuso di mercato, che trovano la loro disciplina all'interno del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (c.d. TUF).

In particolare, l'art. 9, comma 3 della Legge 18 aprile 2005, n. 62, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004*" ha ampliato il novero dei reati-presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001, così da ricomprendervi due ulteriori fattispecie delittuose, ovvero il reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. n. 58/1998) e quello di manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998), prevedendo una responsabilità della Società nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

In aggiunta alla responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato, limitatamente all'ambito degli abusi di mercato, è inoltre prevista anche un'ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente "da illecito amministrativo". Pur non includendo al proprio interno fattispecie di reato ricomprese tra quelle previste all'interno del D.Lgs. n. 231/2001, si segnala che l'art. 187-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 disciplina la responsabilità amministrativa "diretta" dell'ente per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Occorre segnalare che, su impulso dell'Unione Europea, con il D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 107, il legislatore italiano ha ulteriormente riformato la disciplina sanzionatoria in materia di abusi di mercato (sia amministrativa che penale) contenuta all'interno del TUF. Il predetto decreto legislativo è stato concepito quale intervento di adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 596/2014 (c.d. "Regolamento MAR") e alla Direttiva UE 57/2014 (c.d. "Direttiva MAD"), provvedimenti adottati in ambito europeo allo scopo di far fronte ad una sempre maggiore globalizzazione del sistema economico e nell'ottica di reagire ai numerosi scandali finanziari succedutisi nel corso degli ultimi anni.

La predetta riforma ha comportato alcune modifiche, seppure di impatto contenuto, alle due fattispecie penali di cui agli artt. 184 e 185 del TUF. In questo senso:

- per quanto riguarda il reato di abuso di informazioni privilegiate (c.d. *insider trading*) ex art. 184 TUF, la riforma ha esteso la rilevanza del c.d. “*tipping*” (ossia la condotta di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria attività professionale o delle proprie funzioni, le comunica ad altri al di fuori dell’esercizio di tali attività) all’ulteriore ambito dei sondaggi di mercato, di cui all’art. 11 del MAR; inoltre, la stessa riforma ha esteso ad ulteriori tipologie di strumenti finanziari (quelle di cui ai commi 2, 2 *bis* e 2 *ter* dell’art. 180 comma 1 lett. a) la configurabilità della fattispecie contravvenzionale di cui al comma 3 *bis* dello stesso articolo;
- per quanto riguarda il reato di manipolazione di mercato (c.d. aggioaggio finanziario) ex art. 185 TUF, la riforma ha anzitutto introdotto un’ipotesi di non punibilità per ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi (comma 1 *bis*); secondariamente, la stessa riforma ha esteso ad ulteriori tipologie di strumenti finanziari (quelle di cui ai commi 2, 2 *bis* e 2 *ter* dell’art. 180 comma 1 lett. a) la configurabilità della fattispecie contravvenzionale di cui al comma 2 *bis*; infine, estende l’ambito di applicazione delle disposizioni sanzionatorie a fatti concernenti specifiche tipologie di strumenti finanziari, prodotti o indici di riferimento.

Di maggiore impatto sono stati invece gli interventi sul comparto sanzionatorio amministrativo.

Per ciò che più specificamente interessa in questa sede, la riforma ha introdotto nuove sanzioni a carico dell’ente per le violazioni degli obblighi di comunicazione e di prevenzione sanciti dagli artt. 16 – 20 del MAR attraverso l’inserimento del nuovo art. 187 *ter*.1.

Si tratta di una novità di non poco riguardo, tenuto conto che, già anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 107/2018, all’interno del TUF – come detto – era già prevista un’autonoma forma di responsabilità amministrativa a carico dell’ente all’art. 187 *quinquies* TUF.

Tale ultimo articolo, anteriormente alla vigenza del predetto decreto, prevedeva che l’ente dovesse essere sanzionato con il pagamento di una somma pari alla sanzione amministrativa irrogata ai diretti responsabili dell’illecito amministrativo loro contestabile previsto dal TUF; ad oggi, essendo stato riformato lo stesso art. 187 *quinquies* per mezzo del medesimo intervento normativo, a carico dell’ente sono previste sanzioni più gravose, dovendosi le stesse determinare nella misura da ventimila a quindici milioni di euro, ovvero fino al 15% del fatturato quando tale importo sia superiore allo stesso massimale di quindici milioni di euro ed il fatturato è determinabile ai sensi dell’art. 195 c. 1 *bis* TUF<sup>1</sup>.

A ben vedere, poi, alla responsabilità amministrativa pura dell’ente, di cui agli artt. 187 *ter*.1 e 187 *quinquies* TUF, si somma la responsabilità da reato di cui all’art. 25 *sexies* del D.Lgs. 231/2001.

Nell’ambito dell’attuale impianto normativo, i rapporti tra tutte le predette forme di responsabilità dell’ente sono governati dalle disposizioni di cui all’art. 187 *terdecies* TUF, il quale dispone che:

<sup>1</sup> L’art. 195 c. 1 *bis* TUF prevede che “*Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della società o dell’ente, risultante dall’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative di cui all’articolo 196-bis.*”.

*“Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo, dell'autore della violazione o dell'ente, una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato:*

- a) l'autorità giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;*
- b) l'esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.”*

Il predetto articolo prevede, a ben vedere, un meccanismo di scomputo finalizzato a garantire – quantomeno in linea teorica – la proporzionalità del trattamento sanzionatorio tanto a carico della persona fisica che a carico dell'ente, prevedendo che, in primo luogo, sia la stessa Autorità (CONSOB o Autorità Giudiziaria), al momento di irrogare la sanzione di propria competenza, a tenere conto di eventuali misure già adottate nei confronti dell'ente; inoltre, lo stesso articolo specifica che, in sede esecutiva, l'esazione della pena o sanzione pecuniaria irrogata come ultima debba essere limitata alla parte eccedente rispetto a quella già riscossa.

Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*sexies* del D.Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

▪ **ART. 184, D.LGS. N. 58/1998 – ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

La fattispecie si configura nel caso in cui una persona, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organo amministrativo, di direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ne abusa, utilizzando le stesse per scopi non consentiti.

• **Il concetto di informazione privilegiata**

Il concetto di “informazione privilegiata”, inizialmente rinvenibile all'interno dell'art. 181 TUF (oggi abrogato), è contenuto all'interno dell'art. 7 del Regolamento MAR. Ai sensi della stessa disposizione, deve qualificarsi come tale un'informazione avente un carattere preciso, che non sia stata resa pubblica e che, laddove lo fosse, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di un mercato regolamentato. Tale informazione può riguardare:

- uno o più emittenti, ovvero uno o più strumenti finanziari;
- uno o più strumenti derivati, ovvero il contratto a pronti su merci collegato;
- quote di emissioni o a prodotti oggetto d'asta correlati;
- l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente stesso.

Si ritiene che l'informazione abbia carattere preciso se essa fa riferimento *“a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso*

*di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni”.*

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende *“un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento”.*

- **Le condotte penalmente sanzionate dall'art. 184 TUF**

L'art. 184 TUF, che sanziona l'abuso di informazioni privilegiate quale fattispecie penale, prevede alcune modalità alternative di consumazione del reato.

In tal senso, è penalmente sanzionata la condotta di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organo amministrativo, di direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione, dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del regolamento MAR (Reg. UE n. 596/2014) (condotta, questa, nota con il nome di *tipping*);
- c) raccomanda o induce terzi soggetti a compiere una delle operazioni indicate alla lettera a) sulla base delle stesse informazioni privilegiate.

È previsto, inoltre, che venga sanzionata allo stesso modo la condotta di chi, essendo venuto in possesso di informazioni privilegiate in ragione della preparazione o esecuzione di attività delittuose, commetta una delle condotte sopra elencate.

La fattispecie di reato, come detto in sede di introduzione, è stata interessata da alcune innovazioni ad opera del D.Lgs. 107/2018:

- anzitutto, il predetto decreto ha esteso espressamente la punibilità alle condotte di *tipping*, previste al comma 1 lett. b) dell'art. 184, che si verificano nell'ambito dello svolgimento di un'attività di per sé lecita, quale quella dei sondaggi di mercato effettuati ai sensi dell'art. 11 del regolamento MAR;
- secondariamente, il D.Lgs. 107/2018 ha esteso la configurabilità della fattispecie contravvenzionale di cui al comma 3 *bis* dell'art. 184 TUF, prevedendo la rilevanza di condotte aventi ad oggetto altri strumenti finanziari rispetto a quelli di cui all'art. 1 comma 2 TUF ammessi alla negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione Europea (art. 180 comma 1 lett. a) n. 2), ovverosia:

- gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione Europea (art. 180 comma 1 lett. a) n. 2 *bis*);
- gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipenda dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore (art. 180 comma 1 lett. a) n. 2 *ter*), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipenda da prezzo o valore di uno strumento finanziario di cui ai nn. 2 e 2 *bis*, ovvero abbia un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come mercato regolamentato di quote di emissioni.

▪ **ART. 185, D.LGS. N. 58/1998 - MANIPOLAZIONE DEL MERCATO**

La fattispecie di c.d. “aggiotaggio finanziario” si configura nel caso in cui una persona diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare concretamente una manipolazione di mercato, da intendersi come sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

La manipolazione del mercato è, infatti, un comportamento volto a influire sul corretto processo di formazione dei prezzi degli strumenti finanziari negoziati mediante condotte che, in ragione dell'inganno e/o della dissimulazione dei fatti, sono assimilabili a una frode.

Come sopra evidenziato, l'art. 185 del TUF ha subito alcune modifiche alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 107/2018 che, oltre ad avere aggiunto una specifica causa di esclusione della punibilità, ha introdotto ulteriori condotte di manipolazione del mercato penalmente rilevanti.

In particolare, con riguardo al primo profilo di novità, il nuovo comma 1 bis dell'articolo in analisi prevede che non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 MAR.<sup>2</sup> Trattasi, secondo una interpretazione maggioritaria, di una causa di giustificazione idonea ad incidere, dunque, sull'antigiuridicità della condotta di manipolazione del mercato, che verrebbe

---

<sup>2</sup> Ai sensi del secondo comma dell'art. 13 del MAR: “Un'autorità competente ha la facoltà di istituire una prassi di mercato ammessa tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) la prassi di mercato prevede o meno un notevole grado di trasparenza rispetto al mercato;
- b) la prassi di mercato assicura o meno un elevato livello di garanzie del gioco delle forze di mercato e della corretta interazione tra offerta e domanda;
- c) la prassi di mercato ha o meno un impatto positivo sulla liquidità e sull'efficienza del mercato;
- d) la prassi di mercato tiene conto o meno del meccanismo di negoziazione sul mercato interessato e permette ai partecipanti al mercato di reagire in modo tempestivo e adeguato alla nuova situazione di mercato creata da tale prassi;
- e) la prassi di mercato crea o meno rischi per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o meno, allo stesso strumento finanziario in tutta l'Unione; 61
- f) l'esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato in questione svolte da un'autorità competente o da altra autorità, in particolare inerenti al fatto che detta prassi abbia violato o meno norme o regole intese a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta, indipendentemente dal fatto che esse riguardino il mercato rilevante o mercati direttamente o indirettamente connessi nell'Unione; e
- g) le caratteristiche strutturali del mercato interessato, tra l'altro il carattere regolamentato o non regolamentato, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di partecipanti al mercato, inclusa la quota di partecipazione al mercato dell'investitore al dettaglio”.

meno a fronte della legittimità di motivi ovvero alla conformità alle prassi istituite da un'Autorità all'uopo competente.

Ed ancora, la riforma di matrice europea del 2018 ha esteso - analogamente a quanto previsto per il reato di *insider trading* - la configurabilità della fattispecie contravvenzionale di cui al comma 2 bis dell'art. 185 ad ulteriori tipologie di strumenti finanziari, in aggiunta a quelli (già previsti) di cui all'art. 180 comma 1 lett. a) n. 2 ossia gli strumenti ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

Il D.Lgs 107/2018 ha, infatti, previsto quali condotte penalmente rilevanti anche quelle inerenti ad operazioni relative alle seguenti tipologie di strumenti finanziari:

- gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea (art. 180 comma 1 lett. a) n. 2 *bis*);
- gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipenda dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore (art. 180 comma 1 lett. a) n. 2 *ter*), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipenda da prezzo o valore di uno strumento finanziario di cui ai nn. 2 e 2 *bis*, ovvero abbia un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come mercato regolamentato di quote di emissioni.

Da ultimo, come già anticipato, il D.Lgs. 107/2018 ha introdotto - mediante l'aggiunta del comma 2 *ter* - alcune nuove ipotesi di manipolazione di mercato che in passato, non rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 185 TUF, erano rimaste impunte, ed in particolare:

- i fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
- i fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- i fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

Con specifico riferimento alla manipolazione dei benchmark, è appena il caso di rappresentare che tra gli indici di riferimento senza dubbio più importanti si ravvisano gli indici di interesse del denaro che, con cadenza periodica, vengono calcolati sulla base delle comunicazioni, da parte di alcune Banche Europee, del tasso medio da esse praticato. L'introduzione di specifiche sanzioni penali volte a reprimere le condotte di manipolazione del calcolo degli indici di riferimento costituisce la reazione dell'ordinamento comunitario ai frequenti scandali finanziari occorsi negli ultimi anni.

▪ **La sanzione amministrativa a carico dell'ente per gli abusi di mercato – art. 187 *quinquies* D.LGS. 58/1998**

Come anticipato in premessa, l'ente, oltre che essere responsabile ai sensi dell'art. 25 *sexies* del D.Lgs. 231/2001 per i reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione di mercato (art. 185 TUF), risponde ulteriormente a titolo di responsabilità amministrativa propria con

una sanzione pecuniaria laddove siano commesse nel suo interesse o vantaggio violazioni dei divieti di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento MAR:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

A ben vedere, si tratta di condotte di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato del tutto assimilabili a quelle sanzionate penalmente dagli artt. 184 e 185 TUF, che vengono contemporaneamente sanzionate anche a livello amministrativo sia per le persone fisiche che per l'ente.

- **La sanzione amministrativa a carico dell'ente per la violazione dei divieti di cui agli artt. 16 – 20 del Regolamento MAR – art. 187 *ter.1* D.LGS. 58/1998**

Come detto, conseguentemente all'introduzione dell'art. 187 *ter.1* del TUF, oltre alle tipologie di responsabilità sopra delineate, sussiste oggi un'ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente che si configura laddove la Società agisca in violazione degli obblighi di prevenzione, individuazione e segnalazione degli abusi di mercato previsti dagli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento MAR.

### **3. Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato**

Alla luce delle attività sensibili riscontrate in sede di identificazione dei processi sensibili, le Aree e Direzioni aziendali e quindi i soggetti coinvolti in tali attività risultano:

- Amministratore Delegato;
- Amministrazione Finanza e Controllo;
- Istituzionale;
- Information Technology;
- Business;
- Promozione e Comunicazione;
- Compliance;
- Legal.

### **4. Le Attività sensibili nell'ambito dei Reati di abuso di mercato**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001 evidenzia come uno degli elementi essenziali del modello di organizzazione, gestione e controllo è l'individuazione delle Attività sensibili. La Società

## PARTE SPECIALE C - MARKET ABUSE

ha individuato, con riferimento ai reati di Abuso di mercato, le seguenti Attività sensibili in considerazione della specifica attività svolta da SNAITECH:

- ✓ valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle registrazioni contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d'impresa e gestione del budget, nonché comunicazione del bilancio di esercizio;
- ✓ gestione dei rapporti con investitori e operatori finanziari;
- ✓ gestione delle operazioni straordinarie (es. investimenti, emissioni obbligazionarie, operazioni su strumenti finanziari, acquisto o cessione di partecipazioni in altre società, acquisto o cessione di società o rami d'azienda, fusioni, scissioni, ecc.);
- ✓ comunicazione esterna e gestione dei rapporti con i mass media (comunicazioni istituzionali o comunicazioni di prodotto/servizio/evento).

A titolo esemplificativo, le Informazioni Privilegiate possono riguardare:

- ✓ ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
- ✓ dimissioni o nomina di membri dell'organo amministrativo e di controllo;
- ✓ rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- ✓ acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- ✓ operazioni sul capitale;
- ✓ emissioni di warrant, strumenti finanziari, obbligazioni o altri titoli di debito;
- ✓ modifiche dei diritti degli Strumenti Finanziari;
- ✓ perdite tali da incidere in modo rilevante sul patrimonio netto;
- ✓ operazioni di fusione e scissione;
- ✓ conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- ✓ conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- ✓ situazioni di *crisis management*;
- ✓ controversie legali;
- ✓ cambiamenti nel personale strategico della Società;
- ✓ operazioni sulle azioni proprie;
- ✓ presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- ✓ richiesta di ammissione a procedure concorsuali;



## PARTE SPECIALE C - MARKET ABUSE

- ✓ operazioni con parti correlate (così come definite nel regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate);
- ✓ rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- ✓ situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;
- ✓ deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di destinazione del risultato di esercizio, la distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio intermedio e i resoconti intermedi di gestione.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività sensibili potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione di SNAITECH al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### 5. Protocolli di prevenzione e sistema dei controlli

La Società ha recepito i contenuti del Regolamento (UE) n. 596/2014, del D.Lgs. n. 58/1998, della normativa regolamentare Consob, del sistema di Corporate Governance di SNAITECH, dei principi del Codice Etico, della disciplina dell'Internal Dealing, della Procedura per la "Gestione Adempimenti Societari". La Società, anche a seguito dell'intervenuto *delisting*, ha comunque deciso di mantenere in vigore le procedure già adottate e di continuare ad applicarle internamente per quanto compatibili con il rinnovato assetto aziendale.

Il sistema dei controlli perfezionato dalla Società prevede, con riferimento alle Attività sensibili sopra individuate:

- Protocolli generali di prevenzione (così come disciplinati al Capitolo "Introduzione alle Parti Speciali", paragrafo 2);
- Protocolli specifici di prevenzione, applicati alle Attività sensibili come sopra individuate e descritti nel seguito della presente Parte Speciale.

### 6. Protocolli specifici di prevenzione

Nello svolgimento delle attività di seguito descritte ed, in generale, delle proprie funzioni, i Destinatari della presente Parte Speciale devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana ed eventualmente straniera applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;

## PARTE SPECIALE C - MARKET ABUSE

- il Codice Etico;
- le procedure e le linee guida di SNAITECH nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società.

I Destinatari della presente parte speciale, inoltre, sono tenuti a conoscere e rispettare quanto definito all'interno degli strumenti predisposti dalla Capogruppo Playtech plc allo scopo di gestire all'interno di ogni società del Gruppo le informazioni riservate e, segnatamente:

- la *Group-wide Dealing Policy*;
- il *Dealing code*;
- il *Dealing procedures Manual*.

Per le operazioni inerenti all'**invio delle comunicazioni obbligatorie per legge ai sensi del D.Lgs. n. 58/98 e del Regolamento Emittenti (comunicazioni sociali e gestione delle informazioni privilegiate)** e la **comunicazione esterna e gestione dei rapporti con i mass media (comunicazioni istituzionali o comunicazioni di prodotto/servizio/evento)**, i protocolli prevedono che:

- al generarsi di un'informazione rilevante<sup>3</sup> che, successivamente, viene valutata come informazione privilegiata, la stessa dovrà essere resa pubblica senza indugio<sup>4</sup> in conformità alla Procedura emessa dalla Società e dalla normativa di legge vigente;
- La corretta tenuta del sito Internet dell'emittente implica, tra l'altro, il rispetto delle seguenti modalità procedurali:
  - riportare i dati e le notizie nelle pagine web secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione della comunicazione finanziaria agli investitori, evitando, in particolare di perseguire finalità promozionali;
  - diffondere nel più breve tempo possibile un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito;
  - indicare, riguardo ai documenti pubblicati sul sito, se trattasi della versione integrale o di una sua sintesi, esplicitando comunque le modalità per il reperimento dei documenti in formato integrale.

Nello specifico, con riguardo alle menzionate Attività sensibili, SNAITECH ha provveduto alla definizione:

- dei compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle Informazioni Privilegiate;

---

<sup>3</sup> Costituisce Informazione Rilevante qualsiasi informazione idonea a diventare un'Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.

<sup>4</sup> Si precisa che, al ricorrere di determinate condizioni e requisiti, la Società può decidere di ritardare, sotto la propria responsabilità, la diffusione al pubblico dell'Informazione Privilegiata (cfr. *PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO INSIDER*).

- delle norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i Responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
- dei criteri idonei a qualificare le informazioni come eventualmente privilegiate o destinate a divenire tali (ancorché oggi in una prospettiva diversa, essendo la società non più quotata), da individuarsi sentite le funzioni societarie competenti e sottoposti al parere del OdV;
- delle misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno della società delle stesse;

Per ciò che attiene alle **valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle registrazioni contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d'impresa e gestione del budget, nonché comunicazione del bilancio di esercizio** e l'attività di **gestione dei rapporti con investitori e operatori finanziari** i protocolli prevedono che, qualora SNAITECH diffonda volontariamente al pubblico informazioni di carattere previsionale (dati previsionali ed obiettivi quantitativi) concernenti l'andamento della gestione, la Società provvede a predisporre il relativo comunicato, il quale specifica in maniera chiara, al momento della pubblicazione, i dati prospettici, se si tratta di previsioni di *budget* ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della previsione aziendale.

Per ciò che attiene alla **gestione delle operazioni straordinarie (es. investimenti, emissioni obbligazionarie, operazioni su strumenti finanziari, acquisto o cessione di partecipazioni in altre società, acquisto o cessione di società o rami d'azienda, fusioni, scissioni, ecc.)** i protocolli impongono particolare attenzione con riguardo alla trasmissione di documentazione relativa alle operazioni di carattere straordinario che interessano SNAITECH, nonché allo scambio di informazioni e/o di documentazione con soggetti che, nell'ambito di tali operazioni straordinarie, svolgono il ruolo di consulenti od advisor esterni della Società o dei Destinatari.

## 7. Ulteriori principi procedurali

Devono rispettarsi i principi procedurali qui di seguito descritti e presenti in diverse procedure aziendali.

In particolare, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta applicabili ai Destinatari:

- particolare attenzione deve essere posta nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari. A tale riguardo deve essere utilizzata una modalità di trasmissione che garantisca la confidenzialità dei relativi documenti;
- analoga cautela viene utilizzata, nell'ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti od advisor esterni della Società o dei Destinatari;
- la documentazione cartacea contenente Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate o informazioni comunque confidenziali deve essere custodita in archivi situati in armadi o cassette chiusi a chiave; la permanenza dei documenti fuori dall'archivio deve essere limitata al periodo necessario per l'utilizzo; i documenti non in uso devono essere riposti nell'archivio; il deposito di documenti su

tavoli e scrivanie, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati, va limitato al tempo strettamente necessario;

- analoghe cautele vengono inoltre osservate anche in caso di viaggi e trasferte. In particolare, i documenti di cui trattasi non devono mai essere lasciati incustoditi;
- idonee misure devono essere adottate al fine di assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale e/o corrieri sia operata nel rispetto di criteri di riservatezza;
- il carattere "confidenziale" dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere inoltre evidenziato apponendo la dicitura "riservato" o analoga, utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione.

## **8. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli, i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili trasmettono periodicamente all'OdV tutte le informazioni rilevanti nel rispetto della procedura "Gestione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza".

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

## **9. Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio di cui al paragrafo 4 della Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.

Resta inteso che il Sistema Sanzionatorio si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, dei sistemi di prevenzione aziendali nonché di eventuali specifiche procedure applicabili alla presente Parte Speciale.

**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
D.LGS. N. 231/2001**

**Parte Speciale D**

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O  
GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE  
NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA  
SUL LAVORO (SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI  
LAVORO)**

**(Art. 25 *septies* D.Lgs. n. 231/2001)**

**SNAITECH S.p.A.**

**INDICE**

<b>1.</b>	<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>I reati di cui all’art. 25 <i>septies</i> del D.Lgs. n. 231/2001</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>Attività sensibili per i Reati in ambito di Salute e Sicurezza sul Lavoro</b>	<b>5</b>
4.1.	Considerazioni di carattere generale	5
4.2.	Attività sensibili	6
4.2.1.	Suddivisione delle attività	6
4.2.2.	Attività a rischio di infortunio e malattia professionale	6
4.2.3.	Attività a rischio di reato	7
<b>5.</b>	<b>Protocolli prevenzione</b>	<b>8</b>
5.1.	Protocolli generali di prevenzione	8
5.2.	Protocolli specifici di prevenzione	9
5.3.	Obblighi di vigilanza e attività di audit	16
5.3.1.	Obblighi di vigilanza	16
5.3.2.	Attività di audit per la verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure	18
<b>6.</b>	<b>Flussi informativi verso l’OdV</b>	<b>19</b>
<b>7.</b>	<b>Sanzioni disciplinari</b>	<b>19</b>

## 1. Premessa

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'art.25 *septies* del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche i “*Reati in ambito di Salute e Sicurezza sul Lavoro*”). Essa ha la finalità di definire i divieti e i protocolli specifici di comportamento e di controllo che tutti i soggetti coinvolti nell'ambito delle specifiche attività “sensibili” elencate nel seguito dovranno seguire al fine di prevenire la commissione dei reati di seguito richiamati e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, in linea con i disposti dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008.

## 2. I reati di cui all'art. 25 *septies* del D.Lgs. n. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, l'elenco dei reati richiamati dall'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/01 che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività aziendali.

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.);**
- **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).**

Gli artt. 589 e 590, comma 3 c.p., richiamati dall'art. 25 *septies* del Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime.

Per “lesione” si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. L'ordinamento individua nel datore di lavoro il garante “dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro” e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisorii necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. datore di lavoro, dirigente, preposto) e in tal modo non interviene ad impedire l'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo: in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento - conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la condotta lesiva dell'agente che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- ✓ il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- ✓ è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alle migliori tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- ✓ non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgono attività sensibili in materia; ad es.:

- ✓ il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- ✓ il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- ✓ il datore di lavoro, quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione;
- ✓ il progettista, al quale compete il rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sin dal momento delle proprie scelte progettuali e tecniche;



- ✓ il fabbricante, l'installatore ed il manutentore che, nell'ambito delle rispettive competenze, devono assicurare il rispetto delle norme tecniche applicabili;
- ✓ il committente, al quale competono, secondo le modalità definite dalla normativa, la gestione ed il controllo dei lavori affidati in appalto.

### **3. Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato**

Alla luce delle attività sensibili riscontrate in sede di identificazione dei processi sensibili, le Aree e Direzioni aziendali e quindi i soggetti coinvolti in tali attività risultano:

- Amministratore Delegato;
- Business;
- Legal;
- Salute e Sicurezza sul lavoro;
- Compliance;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Risorse Umane.

### **4. Attività sensibili per i Reati in ambito di Salute e Sicurezza sul Lavoro**

#### **4.1. Considerazioni di carattere generale**

Per definire preliminarmente le attività sensibili, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, occorre considerare le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso, da parte di membri dell'organizzazione, il reato in ambito per violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale fine, la Società ha reputato strategico trarre spunto da due importanti strumenti di controllo e di gestione:

- ✓ la valutazione dei rischi prevista dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- ✓ la norma ISO 45001:2018 (subentrata allo standard BS OHSAS 18001).

Attraverso la valutazione dei rischi si sono individuate le condizioni ove, ragionevolmente, è possibile si manifestino degli eventi lesivi.

L'adozione efficace di un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro realizzato in conformità con la norma ISO 45001:2018 è riconosciuta dal legislatore, nelle parti in cui può trovare applicabilità, come una modalità atta a cogliere gli obiettivi di corretta gestione della salute e sicurezza sul lavoro; pertanto, così come previsto dall'art. 30, D.Lgs. 81/2008, un modello

organizzativo realizzato secondo tale norma risulterebbe presumibilmente conforme ai fini esimenti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

La Società ha adottato un sistema di Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro ispirato alla Norma ISO 45001:2018, con l'obiettivo di mettere sotto controllo le proprie attività, controllare che le stesse siano, dal punto di vista della tutela della sicurezza e salute, conformi a quanto previsto da leggi, norme e regolamenti locali, nazionali ed europei e organizzare nel complesso l'intera struttura. Le misure di controllo previste dal Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro costituiscono integrazione di quanto disciplinato dalla presente Parte Speciale.

### 4.2. Attività sensibili

#### 4.2.1. Suddivisione delle attività

Le attività individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001 sono suddivise come segue:

- ✓ *attività a rischio di infortunio e malattia professionale*, mutate dai Documenti di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28, D.Lgs. 81/2008 redatti dal datore di lavoro, ed intese come le attività dove potenzialmente si possono materializzare gli infortuni e le malattie professionali;
- ✓ *attività a rischio di reato*, intese come le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbero integrare una responsabilità colposa, e che costituiscono l'elemento centrale per adottare ed efficacemente attuare un sistema idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici richiesti dalla normativa vigente sulla salute e sicurezza sul lavoro. L'azione condotta dalla Società è stata quella di porre in essere un piano di *control and risk self assessment*, per individuare le attività a rischio di reato e valutare per esse l'eventuale devianza dal sistema di gestione nella conduzione delle stesse.

#### 4.2.2. Attività a rischio di infortunio e malattia professionale

Attraverso attente indagini che intessano sia aspetti strutturali sia aspetti organizzativi, sono individuati i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Gli esiti di tali indagini, che consentono l'individuazione dei rischi che possono dare origine ad infortuni e malattie professionali, sono contenuti negli specifici documenti di valutazione dei rischi ove sono altresì indicate le misure di tutela atte alla loro eliminazione ovvero al loro contenimento. Le attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono quindi desunte dagli specifici documenti di valutazione dei rischi a cui questo elaborato rimanda.

I documenti di valutazione dei rischi sono costantemente aggiornati, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

Sulla base di quanto emerge dalla valutazione dei rischi effettuata ed alla luce dei controlli attualmente esistenti ai sensi della stessa, sono stati individuati i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente

possibile ed in conformità al grado di sviluppo della scienza e della tecnica, l'omissione ovvero l'insufficiente efficacia dei presidi posti a salvaguardia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, da cui potrebbero discendere le fattispecie delittuose descritte in precedenza.

#### **4.2.3. Attività a rischio di reato**

Le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Società, sono riportate di seguito. La loro individuazione è stata condotta in accordo con quanto previsto dall'art. 30, D.Lgs. 81/2008 e considerando i requisiti previsti dalla Norma ISO 45001:2018 cui il Modello è ispirato:

- ✓ azioni per determinare, monitorare e riesaminare in modo efficace i fattori e le condizioni interne ed esterne (ad esempio chi è coinvolto, fonti di informazioni);
- ✓ azioni per determinare, monitorare e riesaminare in modo efficace le parti interessate rilevanti e le loro esigenze/aspettative;
- ✓ manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi aziendali;
- ✓ individuazione delle disposizioni normative applicabili a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali;
- ✓ definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- ✓ valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- ✓ individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi;
- ✓ gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- ✓ procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;
- ✓ attività di sorveglianza sanitaria;
- ✓ competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori;
- ✓ attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;
- ✓ gestione degli appalti e controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- ✓ attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ✓ gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività.

L'elenco delle attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

## **5. Protocolli prevenzione**

### **5.1. Protocolli generali di prevenzione**

Il Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica e tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Tutti i destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Snaitech e nella Normativa Antinfortunistica al fine di prevenire il verificarsi dei reati di omicidio e lesioni colposi, sopra identificati.

Presupposti essenziali del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro sono il rispetto di alcuni principi e la tenuta di determinati comportamenti da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società stessa. In particolare, ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso la Società ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa dovrà, conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro:

- ✓ non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- ✓ rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- ✓ utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- ✓ utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- ✓ segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza;
- ✓ intervenire direttamente a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- ✓ sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- ✓ sottoporsi agli interventi formativi previsti;

## PARTE SPECIALE D – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- ✓ contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

È inoltre espressamente vietato:

- ✓ adottare comportamenti che costituiscano un reato compreso fra quelli considerati dal Decreto o che possano diventarlo;
- ✓ porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione aziendale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ adottare, in sede di ispezioni e verifiche, comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli Organismi di controllo;
- ✓ rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- ✓ compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- ✓ in generale, non rispettare norme e regolamenti vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o adottare comportamenti che possano esporre se stessi, i colleghi e i terzi a situazioni di pericolo.

### 5.2. Protocolli specifici di prevenzione

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; per quanto riguarda questi aspetti si rinvia interamente a tale elaborato.

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato come sopra identificate, di quei comportamenti che potrebbero quindi integrare la responsabilità della Società in relazione a infortuni sul lavoro, il presente modello di organizzazione, gestione e controllo è adottato ed attuato al fine di garantire l'adempimento di tutti i relativi obblighi giuridici.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo valgono i principi ed i protocolli di seguito indicati.

#### ▪ **Individuazione delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali**

La conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) è assicurata attraverso l'opportuna formalizzazione di specifiche attività, tramite specifiche registrazioni, allo scopo di porre sotto controllo:

- ✓ l'identificazione e l'accessibilità alle norme in materia applicabili all'organizzazione;
- ✓ l'aggiornamento legislativo;
- ✓ il controllo periodico della conformità alla normativa applicabile.

▪ **Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all’attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori**

Per tutte le figure individuate per la gestione di problematiche inerenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono predefiniti idonei requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi; tali requisiti sono in possesso del soggetto preliminarmente all’attribuzione dell’incarico e possono essere conseguiti anche attraverso specifici interventi formativi; essi devono essere mantenuti nel tempo.

In generale, a titolo esemplificativo:

- ✓ sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della Società;
- ✓ sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi inclusi, nel caso di presenza di cantieri, i soggetti previsti dal titolo IV del D.Lgs. 81/2008) e sono loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- ✓ l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- ✓ non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;
- ✓ i soggetti preposti e/o nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro possiedono competenze adeguate ed effettive in materia.

Ove ritenuto opportuno le responsabilità sono conferite avvalendosi dell’istituto della delega di funzione, realizzato in accordo con le previsioni della giurisprudenza e con le indicazioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. 81/2008; le responsabilità sono, in tal caso, attribuite in data certa, attraverso la forma scritta definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell’incarico e individuando il potere di spesa.

▪ **Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti**

L’operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi è effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza. La normativa cogente ne attribuisce la competenza al datore di lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all’individuazione delle misure di tutela (ad es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato della Società.

I dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale. A richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

La redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione è un compito non delegabile dal datore di lavoro e deve essere effettuata sulla base di criteri definiti preliminarmente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28, D.Lgs. 81/2008. Detti criteri, costituenti integrazione di tale documentazione, contemplano, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- ✓ attività di routine e non routine;
  - ✓ attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro (compresi esterni);
  - ✓ comportamento umano;
  - ✓ pericoli provenienti dall'esterno;
  - ✓ pericoli legati alle operazioni o creati nell'ambiente circostante;
  - ✓ infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro;
  - ✓ modifiche apportate ai processi e/o al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, e il loro impatto sulle operazioni, processi ed attività;
  - ✓ eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle necessarie misure di controllo;
  - ✓ progettazione di ambienti di lavoro, macchinari ed impianti;
  - ✓ procedure operative e di lavoro.
- **Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi**

Conseguentemente alla valutazione dei rischi effettuata sia al momento della predisposizione dei Documenti di Valutazione dei Rischi sia in occasione, nei casi di svolgimento diretto di attività di manutenzione ricadenti nel perimetro di applicabilità del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, della predisposizione dei Piani Operativi della Sicurezza sono individuati i necessari presidi sia individuali sia collettivi atti a mitigare i rischi e tutelare il lavoratore. Attraverso il processo di valutazione dei rischi si disciplina:

- ✓ l'identificazione delle attività per le quali prevedere l'impiego di DPI;
- ✓ la definizione dei criteri di scelta dei DPI, che devono assicurare l'adeguatezza dei DPI stessi alle tipologie di rischio individuate in fase di valutazione e la loro conformità alle norme tecniche vigenti (ad es. marcatura CE);
- ✓ la definizione delle modalità di consegna ed eventualmente di conservazione dei DPI;

✓ la definizione di un eventuale scadenario per garantire il mantenimento dei requisiti di protezione.

▪ **Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso**

La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono:

- ✓ identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
- ✓ definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative conseguenze negative in tema di salute e sicurezza;
- ✓ pianificazione della verifica dell'efficacia dei piani di gestione delle emergenze;
- ✓ aggiornamento delle procedure di emergenza in caso di incidenti o di esiti negativi delle simulazioni periodiche.

Sono definiti specifici piani di gestione delle emergenze. Attraverso detti piani sono individuati i percorsi di esodo e le modalità di attuazione, da parte del personale, delle misure di segnalazione e di gestione delle emergenze.

Tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi sono in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari.

L'efficienza dei piani è garantita attraverso la periodica attività di prova, finalizzata ad assicurare la piena conoscenza da parte del personale delle corrette misure comportamentali e l'adozione di idonei strumenti di registrazione atti a dare evidenza degli esiti di dette prove e delle attività di verifica e di manutenzione dei presidi predisposti.

▪ **Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari**

I luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere; sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche.

Eventuali aree a rischio specifico sono opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

In ragione della complessità delle attività possono essere previste specifiche istruzioni di lavoro o procedure operative che, unitamente alla documentazione riguardante le modalità d'uso di macchinari ed attrezzature e la documentazione di sicurezza delle sostanze, sono rese accessibili al lavoratore e, in particolare con riferimento alle attività condotte presso i cantieri, possono essere richiamate nei Piani Operativi della Sicurezza, predisposti per gli specifici interventi.



▪ **Attività di sorveglianza sanitaria**

Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore è necessario verificarne i requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici (cfr. attività sensibile successiva: competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori), sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio.

La verifica dell'idoneità è attuata dal medico competente della Società che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione. In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore.

Tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato. Di tale formazione e/o addestramento è prevista una verifica documentata. Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (ad es. formazione frontale, comunicazioni scritte, ecc.) definite sia da scelte della Società sia da quanto previsto dalla normativa vigente.

La scelta del soggetto formatore può essere vincolata da specifici disposti normativi.

In tutti i casi le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate; la documentazione inerente la formazione del personale è registrata ed è impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi.

L'attività di formazione è condotta al fine di:

- ✓ garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
- ✓ identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
- ✓ valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;
- ✓ valutare l'effettivo apprendimento della formazione erogata, eventualmente anche attraverso specifici questionari;
- ✓ garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare, i propri ruoli e responsabilità.

▪ **Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili**

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di Salute e Sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e

## PARTE SPECIALE D – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

modalità anche definite dai fabbricanti. Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che devono produrre le necessarie documentazioni.

Le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza sono oggetto di registrazione.

In presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (ad es. ARPA, ASL, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione, ecc.).

Le attività di manutenzione sono condotte in maniera da:

- ✓ definire le modalità, le tempistiche e le responsabilità per la programmazione e lo svolgimento delle manutenzioni e delle verifiche periodiche, ove previste, di attrezzature, impianti e macchinari (individuati puntualmente in appositi protocolli/schede) ed il controllo periodico della loro efficienza;
- ✓ definire le modalità di registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità;
- ✓ che siano definite le modalità di segnalazione delle anomalie, individuati i mezzi più idonei per comunicare tali modalità, individuate le funzioni tenute ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni non programmate).
- **Gestione degli appalti e controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge**

Le attività in appalto e le prestazioni d'opera, relativamente agli aspetti afferenti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono disciplinate dall'art. 26 e dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA. Esso dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Se necessario, il soggetto esecutore deve inoltre presentare all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dalla Società).

L'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi deve rilasciare la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte.

Con particolare riferimento a fornitori, installatori e manutentori esterni di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro da realizzarsi o installare all'interno di pertinenze poste sotto la responsabilità giuridica del datore di lavoro della Società, sono attuati specifici presidi di controllo che prevedono:

- ✓ procedure di verifica dei fornitori che tengono conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro lavoratori delle procedure di sicurezza;
- ✓ definizione dell'ambito di intervento e degli impatti dello stesso all'interno di un contratto scritto;

## PARTE SPECIALE D – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- ✓ definizione degli accessi e delle attività esercitate sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi interferenti legati alla loro presenza e relativa redazione della prevista documentazione di coordinamento (ad es. DUVRI, PSC) sottoscritta da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguata in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- ✓ clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di lavoratori di terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l'attivazione di segnalazioni apposite e l'applicazione di penali;
- ✓ sistemi di rilevamento presenze di lavoratori terzi presso il sito aziendale e di controllo sulle ore di lavoro effettivamente svolte e sul rispetto dei principi di sicurezza aziendali, come integrati eventualmente dai contratti;
- ✓ formalizzazione e tracciabilità del controllo da parte dei dirigenti e del datore di lavoro del rispetto dei presidi di controllo sin qui elencati.

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (ad es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.). Se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.

Preliminarmente all'utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato e/o addestrato.

Le attività di acquisto sono svolte con lo scopo di:

- ✓ definire i criteri e le modalità per la qualificazione e la verifica dei requisiti reputazionali dei fornitori;
- ✓ definire le modalità per la verifica della conformità delle attrezzature, impianti e macchinari da acquistare alle normative vigenti (ad es. marcatura CE), nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti di accettabilità;
- ✓ prevedere, qualora applicabili, le modalità di esecuzione dei controlli in accettazione, degli esami iniziali e delle omologazioni necessarie alla messa in esercizio.

Nel caso di acquisti di servizi, anche di natura intellettuale (ad es. acquisto di servizi di progettazione da rendersi a favore della società o di eventuali clienti), la società subordina l'attività di affidamento alla verifica preliminare delle competenze dei propri fornitori anche sulla base della sussistenza di esperienze pregresse ed eventuali requisiti cogenti (ad es. iscrizione ad albi professionali). La Società attua il controllo del loro operato attraverso le modalità previste dalle proprie procedure interne. Qualora le attività condotte da detti soggetti possano avere impatti sull'esposizione a rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, la Società attiva preventivamente, tra le altre, le misure di controllo definite ai fini della valutazione dei rischi.

▪ **Attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**

Le procedure che regolamentano il coinvolgimento e la consultazione del personale definiscono le modalità di:

- ✓ comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione;
- ✓ comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro;
- ✓ ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate;
- ✓ partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso:
  - il loro coinvolgimento nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela;
  - il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente;
  - la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di Salute e Sicurezza.

▪ **Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività**

La gestione della documentazione costituisce un requisito essenziale ai fini del mantenimento del modello di organizzazione, gestione e controllo; attraverso una corretta gestione della documentazione e l'adozione di sistemi di registrazione appropriati si coglie l'obiettivo di dare evidenza di quanto attuato anche assicurando la tracciabilità dei percorsi decisionali. È altresì rilevante garantire la disponibilità e l'aggiornamento della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna (ad es. documentazione relativa a prodotti e sostanze). La gestione della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna e la gestione delle registrazioni, che costituiscono documentazione speciale, avviene assicurandone la disponibilità, la tracciabilità e la conservazione.

### **5.3. Obblighi di vigilanza e attività di audit**

#### **5.3.1. Obblighi di vigilanza**

In specifica attuazione del disposto dell'art. 18, comma 3-bis, D.Lgs. 81/2008, in merito ai doveri di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti sull'adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e medico competente, sono previsti i seguenti specifici protocolli.

▪ **Obblighi di vigilanza sui preposti (art. 19, D.Lgs. 81/2008)**

Con particolare riferimento alla vigilanza sui preposti, la Società attua specifici protocolli che prevedono che il datore di lavoro, o persona dallo stesso delegata:

## PARTE SPECIALE D – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- ✓ programmi ed effettui controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai soggetti che accedono a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  - ✓ programmi ed effettui controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti, nonché alle segnalazioni di anomalie relative a comportamenti dei preposti stessi;
  - ✓ effettui controlli in merito alle segnalazioni dei preposti relativamente ad anomalie su mezzi ed attrezzature di lavoro e sui mezzi di protezione individuale e su altre situazioni di pericolo, verificando le azioni intraprese dal dirigente per la sicurezza responsabile ed eventuali follow up successivi alle azioni intraprese;
  - ✓ effettui controlli in merito all'effettiva avvenuta fruizione da parte dei preposti della formazione interna appositamente predisposta.
- **Obblighi di vigilanza sui lavoratori (art. 20, D.Lgs. 81/2008)**

Con particolare riferimento alla vigilanza sui lavoratori, la Società attua specifici protocolli che prevedono che il datore di lavoro, o persona dallo stesso delegata:

- ✓ programmi ed effettui controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai lavoratori che accedono a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ✓ programmi ed effettui controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti;
- ✓ effettui controlli in merito all'effettiva avvenuta fruizione da parte dei lavoratori della formazione interna appositamente predisposta;
- ✓ effettui controlli in merito all'effettiva sottoposizione dei lavoratori ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque predisposti dal medico competente.

Con particolare riferimento alla vigilanza sui lavoratori esterni, la Società attua i presidi di controllo previsti per gli obblighi di vigilanza sui progettisti e per il controllo della fabbricazione e dell'installazione.

- **Obblighi di vigilanza sui progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori (artt. 22, 23 e 24, D.Lgs. 81/2008)**

Con particolare riferimento ai progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro, la Società attua specifici protocolli che prevedono che:

- ✓ l'ambito di intervento e gli impatti dello stesso siano chiaramente definiti in un contratto scritto;
- ✓ siano definiti gli accessi e le attività sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi legati alla loro presenza e relativa redazione del DUVRI, sottoscritto da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguato in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- ✓ alla consegna di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza, sia effettuato il controllo della presenza delle marcature CE, dei libretti di uso e manutenzione, dei certificati di

conformità e se richiesto dei requisiti di omologazione, nonché della corrispondenza delle specifiche del prodotto rispetto alle richieste;

- ✓ siano previste clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di dipendenti di terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l’attivazione di segnalazioni apposite e l’applicazione di penali;
  - ✓ le procedure di verifica dei fornitori tengano conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro dipendenti delle procedure di sicurezza;
  - ✓ siano introdotti sistemi di rilevamento presenze di lavoratori terzi presso il sito aziendale e di controllo sulle ore di lavoro effettivamente svolte e sul rispetto dei principi di sicurezza aziendali, come integrati eventualmente dai contratti;
  - ✓ sia formalizzato e tracciabile il controllo da parte dei dirigenti e del datore di lavoro del rispetto dei presidi di controllo sin qui elencati.
- **Obblighi di vigilanza sul medico competente (art. 25, D.Lgs. 81/2008)**

Con particolare riferimento alla vigilanza sul medico competente, la Società attua specifici protocolli che prevedono che il datore di lavoro, o persona dallo stesso delegata:

- ✓ verifichi il possesso da parte del medico competente dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale funzione;
- ✓ verifichi che il medico competente partecipi regolarmente alle riunioni di coordinamento con il RSPP, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il datore di lavoro stesso, aventi ad oggetto le tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro, incluse quelle relative alle valutazioni dei rischi aziendali e quelle aventi un impatto sulla responsabilità sociale aziendale;
- ✓ verifichi la corretta e costante attuazione da parte del medico competente dei protocolli sanitari e delle procedure aziendali relative alla sorveglianza sanitaria.

### **5.3.2. Attività di audit per la verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure**

Sono istituiti ulteriori controlli specifici<sup>4</sup> volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento. Ai fini delle attività di controllo sopra indicate sono condotte specifiche attività di audit, a cura della funzione competente, che a tale fine può avvalersi anche della collaborazione di consulenti esterni.

---

<sup>4</sup> Si menziona il Protocollo di sicurezza anti-contagio in ragione dell’insorgenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19: La Società a fronte dell’insorgere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha predisposto un protocollo di sicurezza anti-contagio denominato “Manuale operativo - Gestione del rischio da Coronavirus” contenente misure per il contrasto e contenimento del virus negli ambienti di lavoro. Il predetto protocollo di sicurezza, formalmente adottato nella sua prima versione in data 14 marzo 2020 e valido fino al termine dell’emergenza sanitaria, è allegato, nella sua ultima versione, al presente Modello ai fini della gestione del rischio da contagio e ne costituisce parte integrante.

L'attività di audit è svolta assicurando che:

- ✓ gli audit interni siano condotti ad intervalli pianificati al fine di determinare se il sistema di gestione sia o meno correttamente attuato e mantenuto in tutte le sue parti e sia inoltre efficace per il conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione;
- ✓ eventuali scostamenti dal sistema siano prontamente gestiti;
- ✓ siano trasmesse le informazioni sui risultati degli audit al datore di lavoro.

## **6. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli, i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili trasmettono periodicamente all'OdV tutte le informazioni rilevanti nel rispetto della procedura "Gestione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza".

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

In particolare, è previsto che:

- ✓ i soggetti qualificati come datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e medico competente aggiornino periodicamente l'OdV della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione effettui incontri periodici con l'OdV della Società al fine di illustrare le più rilevanti modifiche che sono effettuate al Documento di Valutazione dei Rischi e alle procedure del sistema di gestione della sicurezza;
- ✓ il personale, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, possano segnalare all'OdV informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

## **7. Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio di cui al paragrafo 4 della Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.

Resta inteso che il sistema sanzionatorio si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, dei sistemi di prevenzione aziendali nonché di eventuali specifiche procedure applicabili alla presente Parte Speciale.

**MODELLO**  
**DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**  
**D.LGS. N. 231/01**

**Parte Speciale E**

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di  
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

**(Art. 25-octies D.Lgs. n. 231/01)**

**SNAITECH S.p.A.**



**PARTE SPECIALE E –RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI  
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

***INDICE***

<b>1.</b>	<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>I delitti di cui all’art. 25-<i>octies</i> del D.Lgs. n. 231/01</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato</b>	<b>9</b>
<b>4.</b>	<b>Le Attività sensibili nell’ambito dei Reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</b>	<b>10</b>
<b>5.</b>	<b>Protocolli specifici di prevenzione</b>	<b>11</b>
<b>6.</b>	<b>Flussi informativi verso l’OdV</b>	<b>17</b>
<b>7.</b>	<b>Procedura di whistleblowing</b>	<b>17</b>
<b>8.</b>	<b>Sanzioni disciplinari</b>	<b>18</b>

## **1. Premessa**

L'articolo 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/01 è stato introdotto dal D. Lgs. n. 231/07, il quale, nell'effettuare un formale e sostanziale riordino della normativa antiriciclaggio vigente nel nostro ordinamento giuridico ha, altresì, esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.). La Legge n. 186/2014 recante “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*” ha poi introdotto nel D.Lgs. n.231/01 il reato di autoriciclaggio (articolo 648-*ter*.1 c.p.).

Inoltre, l'articolo 64, comma 1, lettera f) del suddetto D.Lgs. n. 231/07 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, ha abrogato i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della Legge n. 146/2006, che sancivano la responsabilità dell'Ente in relazione ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-*bis* e 648-*ter* c.p.) caratterizzati dagli elementi della transnazionalità.

Ne consegue che ai sensi dell'articolo 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/01, l'Ente è oggi punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di capitali illeciti e autoriciclaggio anche se compiuti in ambito prettamente nazionale, sempre che da tali reati ne derivi un interesse o vantaggio a beneficio dell'Ente stesso.

Solo ai fini di una più completa ed esaustiva analisi della normativa di riferimento, è appena il caso di evidenziare che il D.Lgs. 231/07 – che, come detto, costituisce il principale riferimento normativo in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo – è stato profondamente modificato, rispetto alla sua versione originaria, da due importanti interventi normativi attuativi, rispettivamente, della IV e della V Direttiva Europea Antiriciclaggio. Si tratta, invero, dei D.Lgs. 90/2017 e D.Lgs. n. 125/2019 che, come noto, hanno potenziato il complesso sistema normativo di prevenzione in materia AML, estendendo la platea dei soggetti destinatari dei relativi obblighi ed introducendo numerosi elementi di novità con riguardo alle misure di adeguata verifica della clientela, alla valutazione del rischio (*risk-based approach*), alla segnalazione delle operazioni sospette ed al regime sanzionatorio.

È opportuno in questa sede precisare che, tra le modifiche apportate dal D.Lgs. 90/2017 l'Organismo di Vigilanza è stato escluso dal novero dei soggetti obbligati a vigilare sulla specifica osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 231/2007, restando invece obbligati in tal senso i componenti del collegio sindacale.

Tuttavia, per le finalità che interessano in questa sede, giova precisare che rimane fermo l'obbligo di vigilanza dell'OdV sull'adeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, anche con riguardo alla prevenzione dei reati di riciclaggio di cui all'art. 25 *octies* del D.Lgs 231/2001.

\*\*\*

Si riporta, di seguito, il testo delle disposizioni del Codice Penale richiamate dall'articolo 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/01, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

La presente Parte Speciale concerne, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti - Amministratori e personale in posizione apicale operante in nome e per conto della Società, dirigenti e dipendenti di SNAITECH S.p.A. anche per il tramite di fornitori, consulenti e che svolgono

## **PARTE SPECIALE E –RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

la propria prestazione all'interno della Società, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del loro rapporto con la Società - che sono coinvolti nei processi e nelle attività sensibili ed operano pertanto nelle Aree a Rischio reato (qui di seguito i "Destinatari").

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

### **2. I delitti di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/01**

L'articolo 25-octies del D.Lgs. n. 231/01, rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio", ha esteso l'elenco dei reati presupposto sanzionati dal D.Lgs. n. 231/01 includendo i reati di: ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

Nello specifico:

#### **▪ Ricettazione (articolo 648 c.p.)**

*"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell' articolo 625, primo comma, n. 7 bis).*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".*

L'articolo in esame punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Pertanto, la fattispecie di reato di ricettazione si realizza attraverso tre condotte alternative:

- ✓ l'acquisto, inteso come l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene;
- ✓ la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;
- ✓ l'occultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto.

La fattispecie della ricettazione è posta al fine di evitare la proliferazione di altre fattispecie di reato. Il Legislatore vuole colpire la condotta di chi riceve, acquista od occulta denaro o beni di origine delittuosa, o comunque si intromette in operazioni del genere. In questo modo il Legislatore vuole

## PARTE SPECIALE E –RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

evitare che il pregiudizio economico causato dal delitto presupposto si consolidi e che le indagini siano ostacolate dalla dispersione del denaro o dei beni di origine illecita al tempo stesso scoraggiando l'interesse dei terzi per le cose derivanti da reato. Quanto al soggetto attivo, il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. La norma quindi esclude che possa essere autore della ricettazione colui che ha commesso il reato da cui il denaro o i beni provengono. L'oggetto materiale del reato è costituito da denaro o cose provenienti da delitto. La giurisprudenza vi comprende i servizi o programmi di *know how*, mentre si divide riguardo gli immobili.

La disposizione con i termini di “*acquisto*” e “*ricezione*” vuole includere tutti gli atti mediante i quali l'autore del reato entra in possesso dei beni di provenienza illecita. L'occultamento implica l'attività necessaria alla sparizione del denaro o delle cose. Sotto il profilo oggettivo è altresì rilevante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti. L'elemento soggettivo, cioè l'elemento psicologico dell'autore del reato, è caratterizzato dalla consapevolezza della provenienza delittuosa che non significa conoscenza dettagliata degli autori e delle modalità del reato presupposto, ma semplice cognizione dell'origine illecita, quale essa sia. Si discute se la ricettazione comprenda anche il semplice dubbio. Inoltre, l'art. 648 c.p. prevede il dolo specifico del fine di profitto ovvero l'intenzione dell'autore del reato di ottenere un profitto dalla propria condotta criminosa. La genericità del termine consente di comprendervi qualsiasi vantaggio (anche di natura politica o morale). L'assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una incriminazione per incauto acquisto (art. 712 c.p.).

Quanto alle possibili condotte rilevanti anche ai fini del D.Lgs. n. 231/01, a titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, omettendo i controlli previsti dalle procedure aziendali (o non tenendone in considerazione i risultati), consapevolmente acquistino, nell'interesse della Società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri. Si ponga il caso che il dipendente della Società, pur avendo appurato con certezza che la documentazione di acquisto sia palesemente incompleta e/o inesatta, proceda all'acquisto del bene in quanto esso risulti più vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita.

### ▪ **Riciclaggio (articolo 648-bis c.p.)**

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

La norma incriminatrice in commento ha lo scopo di reprimere quei comportamenti, o per meglio dire, quei processi, attraverso cui si nasconde l'origine illegale di un profitto, mascherandolo in modo

## PARTE SPECIALE E –RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

tale da farlo apparire legittimo. In altri termini, la *ratio* dell'articolo 648-bis c.p. consiste nel punire quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un'origine simulatamente legittima a valori patrimoniali di provenienza illecita.

In tal modo la norma finisce col perseguire anche l'ulteriore obiettivo di impedire agli autori dei fatti di reato di poter far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali oramai depurati e perciò investibili anche in attività economico-produttive lecite.

La norma in esame punisce colui che sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. Ne discende che la fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante le seguenti condotte:

- la sostituzione, intendendosi per tale il rimpiazzo del denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine.

L'incriminazione del riciclaggio costituisce uno strumento fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata, la cui attività è caratterizzata da due momenti fondamentali: quello dell'acquisizione di ricchezze mediante atti delittuosi e quello successivo della "*pulitura*", consistente nell'attività tesa a far apparire leciti i profitti di provenienza delittuosa.

La fattispecie del delitto di riciclaggio è un c.d. reato pluri-offensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi, ossia l'amministrazione della giustizia, il patrimonio e, in certi casi, anche l'ordine pubblico ed economico.

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli e i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es. reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto. La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa consiste nell' "*occultamento*" della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza. L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare l'identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo è richiesta la ricorrenza del dolo diretto, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

## PARTE SPECIALE E –RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nei casi in cui, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali, i dipendenti della Società compiano operazioni quali:

- a) **nel caso dei beni**, l'impiego degli stessi presso la Società (si pensi, ad es. alla ricezione di computer oggetto di furto che poi venga utilizzato o trasferito anche presso un'altra società del gruppo);
  - b) **nel caso del denaro**, l'acquisto di beni o servizi in favore della Società (si pensi, ad es. all'utilizzo di somme provenienti da un precedente reato tributario per acquistare beni o servizi nell'interesse della Società).
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.)**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

La fattispecie di reato in esame risponde ad una duplice finalità:

- impedire che il denaro di provenienza illecita venga trasformato in denaro pulito;
- che il capitale, pur trasformato in denaro pulito, non possa trovare un legittimo impiego.

Il comma 1 dell'articolo 648-ter c.p. contiene una clausola di riserva che stabilisce la punibilità solamente di chi non abbia già partecipato nel reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio (articoli 648 e 648-bis c.p.). Pertanto, ne deriva che per la realizzazione della fattispecie di reato in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie<sup>1</sup>.

Infine, l'articolo 648-ter c.p. prevede una circostanza aggravante, consistente nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale e una circostanza attenuante, riferita al fatto che il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale si applica la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e l'ordine economico.

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art 648 c.p. (ricettazione) o all'art. 648-bis c.p. (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o

---

<sup>1</sup> Occorre precisare che il termine “impiegare” deve essere inteso quale sinonimo di “usare comunque”, ossia di utilizzo a qualsiasi scopo. Tuttavia, considerando che il fine ultimo perseguito dalla norma in esame consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico, l'utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita rileva, principalmente, come utilizzo a fini di profitto. Pertanto, l'espressione “attività economiche o finanziarie” va intesa come qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti.

## PARTE SPECIALE E –RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es. furto, reati tributari, reati di falso, ecc.).

La nozione di “*impiego*” può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento. Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo è richiesta la ricorrenza del dolo diretto, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta. In via astratta, il reato potrebbe verificarsi nel momento in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, pur consapevoli di aver ricevuto denaro, beni, o utilità provenienti da delitto – in quanto, per esempio, all'esito della attività di controllo prevista dalle procedure aziendali è emerso che il denaro sia transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate dalle liste c.d. antiterrorismo - utilizzino le somme in questione per effettuare investimenti, anche mediante società di intermediazione.

### ▪ **Autoriciclaggio (articolo 648-ter.1 c.p.)**

*“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”.*

La norma punisce “*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro i beni o le altre attività provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*”.

## **PARTE SPECIALE E –RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

La finalità della norma deve individuarsi nella volontà di congelare il provento criminoso in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne la re-immissione nel circuito legale con conseguente lesione dell'ordine economico. La disponibilità di mezzi economici di provenienza illecita permette infatti all'autore del reato presupposto l'impiego o verso ulteriori attività illecite o in impieghi che pongono quest'ultimo in condizioni di privilegio rispetto ai competitori rispettosi delle regole, alterando per tal modo le regole della concorrenza e del mercato.

L'elencazione contenuta nella norma rimanda, oltre al denaro, a qualunque cespite mobile o immobile che abbia consistenza patrimoniale-economica e quindi sia dotato di un apprezzabile valore di scambio.

Le condotte punibili sono specificatamente individuate dal Legislatore e si sostanziano, nell'impiego, vale a dire in qualunque forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza illecita nel circuito economico-legale, e nella sostituzione/trasferimento di tali disponibilità *“in modo da concretamente ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*: l'impiego, la sostituzione e/o la trasformazione, in altri termini, devono essere posti in essere in modo da rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene oggetto dell'attività medesima.

La pena è aumentata se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni o allorché i fatti siano stati commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

È prevista una speciale causa di non punibilità qualora il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o godimento personale.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. (cfr. art. 648 c.p. *“Ricettazione”*) che estende la punibilità *“anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*.

### **3. Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato**

Alla luce delle attività sensibili riscontrate in sede di identificazione dei processi sensibili, le Aree e Direzioni aziendali e quindi i soggetti coinvolti in tali attività risultano:

- Amministratore Delegato;
- Business;
- Supporto al Business;
- Legal;
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Compliance/AML;



## PARTE SPECIALE E –RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Risorse Umane;
- Information Technology;
- Salute e sicurezza sul lavoro.

### 4. Le Attività sensibili nell'ambito dei Reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Nel corso dell'attività di analisi condotta nell'ambito delle varie Direzioni/Settori aziendali, SNAITECH ha provveduto ad individuare le attività a potenziale rischio reato costituite da:

- attività a rischio “**reato diretto**”, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività che comportino il rischio di commissione di uno o più dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- attività a rischio c.d. “**strumentale**” alla realizzazione del reato di autoriciclaggio, ossia attività che possono integrare la commissione del reato fine (presupposto) generando un profitto illecito (anche sotto forma di risparmio) che viene poi reimpiegato in attività di impresa con modalità idonee ad ostacolare la provenienza delittuosa dello stesso.

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati Societari previsti dall' art. 25-*octies* del Decreto:

- ✓ gestione dei rapporti con i Business Partner (Gaming Machine, Intermediari Finanziari, etc.). Si intende definizione dei requisiti minimi, qualifica, selezione, gestione del rapporto contrattuale;
- ✓ gestione dei rapporti con i clienti/partner in ambito *retail* (Gestori, Esercenti, Associazioni indipendenti, etc.). Si intende definizione dei requisiti minimi, qualifica, selezione, stipula e gestione del rapporto contrattuale;
- ✓ gestione dei rapporti con i clienti finali. Si intende definizione dei requisiti minimi, acquisizione dei dati personali ai fini dell'adeguata verifica, qualifica, stipula e gestione del rapporto contrattuale e conseguente perfezionamento del conto gioco;
- ✓ accettazione, contabilizzazione e pagamento della vincita e relativa gestione dei flussi monetari (ex. VLT e Betting sopra determinate soglie o in caso di eventi particolari);
- ✓ Ispezioni periodiche con il fine di verificare la compliance alla concessione (AWP, VLT, Cartellonistica);
- ✓ gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le fasi di selezione, verifica dei requisiti reputazionali e qualifica dei fornitori);
- ✓ gestione della fiscalità diretta e indiretta;

## PARTE SPECIALE E –RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

- ✓ attività di tesoreria ivi inclusi gestione degli incassi e pagamenti e dei conti correnti bancari;
- ✓ emissione e registrazione contabile di fatture attive e passive e note di credito/debito;
- ✓ accesso ai sistemi e modifica delle informazioni e dei dati custoditi presso gli archivi informatici (contabilità, personale, fornitori, clienti PPE, ecc.);
- ✓ gestione delle operazioni straordinarie (es. investimenti, emissioni obbligazionarie, operazioni su strumenti finanziari, acquisto o cessione di partecipazioni in altre società, acquisto o cessione di società o rami d'azienda, fusioni, scissioni, ecc.);
- ✓ gestione dei rapporti infragruppo e relativi adempimenti (inteso investimenti, contrattualistica, flussi informativi, etc.);
- ✓ gestione dei rapporti con parti correlate e relativi adempimenti;
- ✓ gestione della Procedura AML e dei relativi adempimenti (Profilatura del rischio del cliente, adeguata verifica, registrazione e comunicazione all'UIF, gestione SOS e PEP, etc.);
- ✓ gestione residuale delle scommesse e dei rapporti con gli allibratori al termine dell'evento ippico ivi inclusi l'archiviazione del *borderau* e l'alimentazione del c/c patrimoniale destinato al MIPAAF;
- ✓ gestione degli immobili dati in affitto sia agli operatori ippici che ad altri fini (es. ristorante, clinica, pratica golf, etc.);
- ✓ gestione degli eventi ippici e non ippici (concerti, mercati, etc.): selezione della controparte, valutazione del partner, gestione contrattuale e gestione delle attività di supporto al fornitore;
- ✓ gestione dei fornitori in ambito ambientale: qualificazione, selezione e valutazione dei fornitori di servizi ritenuti critici (ad es. società di manutenzione, servizi di pulizia, terzisti, gestori ambientali).

Eventuali integrazioni delle Attività sensibili potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente ad eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Direzioni/Settori.

### 5. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con i Business Partner (Gaming Machine, Intermediari Finanziari, etc.)**; la **gestione dei rapporti con i clienti/partner in ambito retail (Gestori, Esercenti, Associazioni indipendenti, etc.)**. Si intende **definizione dei requisiti minimi, qualificazione, selezione, stipula e gestione del rapporto contrattuale**; la **gestione dei rapporti infragruppo e relativi adempimenti (inteso investimenti, contrattualistica, flussi informativi, etc.)**, la **gestione dei rapporti con parti correlate e relativi adempimenti**; si applica quanto previsto al paragrafo 5 della Parte Speciale B – Reati Societari, con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

**PARTE SPECIALE E –RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con i clienti finali. Si intende definizione dei requisiti minimi, acquisizione dei dati personali ai fini dell'adeguata verifica, qualifica, stipula e gestione del rapporto contrattuale e conseguente perfezionamento del conto gioco e le ispezioni periodiche con il fine di verificare la compliance alla concessione (AWP, VLT, Cartellonistica)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ prima dell'instaurazione di qualsiasi rapporto con la clientela, i soggetti coinvolti nel processo di apertura del conto gioco siano tenuti ad acquisire un'adeguata conoscenza sia del cliente seguendo accuratamente quanto previsto dai *Know Your Customer Principles* e, laddove si abbiano sospetti sulla clientela, effettuare ulteriori verifiche in base a quanto previsto nell'apposita normativa interna;
- ✓ la stipulazione del contratto per l'apertura di un conto gioco può avvenire direttamente sia sul sito "www.snai.it", mediante la compilazione di alcuni campi obbligatori, tra cui il codice fiscale e il numero di un documento di identità, sia in un "punto SNAITECH", mediante la presentazione di un documento di identità e del codice fiscale;
- ✓ SNAITECH trasmette ad ADM i dati anagrafici del cliente in forma cifrata all'atto dell'apertura del conto di gioco e SOGEI verifica la validità del codice fiscale comunicato dal cliente al momento dell'iscrizione;
- ✓ la comunicazione di informazioni o dichiarazioni non corrette o incomplete o l'omessa trasmissione del documento di identità entro 30 giorni dall'apertura del conto gioco comporta la sospensione della operatività del conto di gioco sino al momento dell'effettivo ricevimento da parte di SNAITECH delle necessarie integrazioni o rettifiche e, comunque, per un massimo di ulteriori 60 giorni, alla cui scadenza il contratto si intende risolto di diritto;
- ✓ la Direzione BU Online svolge un controllo di completezza e accuratezza della documentazione ricevuta e in merito agli adempimenti degli obblighi da parte del cliente. Ad evidenza del controllo effettuato protocolla la posizione del cliente e i dati relativi all'apertura del conto gioco;
- ✓ il diritto alla riscossione è subordinato alla trasmissione, da parte del titolare del conto gioco, della copia di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale;
- ✓ i limiti di importo che possono essere impostati sul conto gioco possono dipendere da disposizioni di legge, da disposizioni di SNAITECH nei limiti previsti dalla legge, e da autolimitazioni imposte dal cliente stesso;
- ✓ monitorare costantemente i rapporti continuativi con la clientela, aggiornando periodicamente, e in conformità alle disposizioni interne, il corredo informativo sul cliente e revisionando, laddove ritenuto opportuno, l'intera posizione di quest'ultimo;
- ✓ la Società adotti, ove necessario, una procedura di profilatura;
- ✓ la Società si dota di un'adeguata struttura di controlli interni, proporzionati alla dimensione della stessa, volti a presidiare il rischio di riciclaggio;
- ✓ la Società si dota di adeguati presidi per la raccolta delle informazioni relative a ciascun cliente, al fine di determinare il profilo di rischio di riciclaggio;

**PARTE SPECIALE E –RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

- ✓ le informazioni dei clienti sono raccolte attraverso la compilazione di un apposito modulo di adeguata verifica della clientela;
- ✓ le informazioni raccolte sono esaminate e valutate dalla Società al fine di effettuare la classificazione del cliente e vengono conservate in apposito archivio;
- ✓ tutto il processo sia tracciabile sia a livello informatico che documentale al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate;
- ✓ l'archiviazione della documentazione riguardante l'intero processo è appositamente archiviata ad opera del responsabile della funzione di volta in volta competente
- ✓ vengano effettuate regolarmente ispezioni periodiche presso i PdV allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui alla concessione di gioco.

Per le operazioni riguardanti l'**accettazione, contabilizzazione e pagamento della vincita e relativa gestione dei flussi monetari (es. VLT e Betting sopra determinate soglie o in caso di eventi particolari)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ regolamentazione, tramite procedura, dei ruoli, delle attività, delle responsabilità e dei controlli connessi alla gestione dei flussi finanziari;
- ✓ previsione di specifici meccanismi che garantiscano la ripartizione dei ruoli di autorizzazione, esecuzione e controllo delle attività in coerenza con il principio della segregazione dei compiti;
- ✓ divieto di disporre/accettare pagamenti da soggetti intestatari di conti correnti registrati in paesi appartenenti alle cosiddette "Black List" e "Grey List" a meno che non si tratti del paese ove questi hanno residenza o in quello ove è stata effettuata la prestazione;
- ✓ divieto di disporre/accettare pagamenti da controparti incluse tra coloro presenti nelle Liste di riferimento nazionali e internazionali (consultabili al seguente sito web: <http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>), salvo autorizzazione scritta da parte dell'Amministratore Delegato;
- ✓ definizione delle modalità di informazione e comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza, a cura dell'Amministratore Delegato, di eventuali disposizioni/accettazioni di pagamenti da parte di soggetti presenti nelle cosiddette Liste di riferimento;
- ✓ l'accettazione della giocata è subordinata alla convalida ed attribuzione di un codice univoco, da parte del sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale (terzo rispetto a SNAITECH), previsto dal regolamento specifico del gioco;
- ✓ la giocata convalidata è contabilizzata, a seguito della verifica delle stessa da parte di ADM (le comunicazioni avvengono con specifici protocolli), sul conto di gioco del cliente mediante la registrazione del codice univoco e di tutti gli ulteriori elementi identificativi della giocata, nonché mediante l'addebito del relativo importo;
- ✓ l'avvenuto pagamento della vincita, mediante accredito sul conto di gioco, è comunicato al sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale e ad ADM;

**PARTE SPECIALE E –RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

- ✓ tutte le operazioni che riguardano la contabilizzazione, registrazione su conto di gioco e pagamento sono svolte da ciascuna piattaforma, per i giochi gestiti dalla stessa, in modo automatico via software, al fine di garantire la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le fasi di selezione, verifica dei requisiti reputazionali e qualifica dei fornitori)**; la **gestione della fiscalità diretta e indiretta**; l'**attività di tesoreria ivi inclusi gestione degli incassi e pagamenti e dei conti correnti bancari e l'emissione e registrazione contabile di fatture attive e passive e note di credito/debito**, l'**accesso ai sistemi e modifica delle informazioni e dei dati custoditi presso gli archivi informatici (contabilità, personale, fornitori, clienti PPE, ecc.)**, la **gestione delle attività di sponsorizzazione ed erogazioni liberali (es. donazioni, etc.)**, **gestione dei fornitori in ambito ambientale: qualificazione, selezione e valutazione dei fornitori di servizi ritenuti critici (ad es. società di manutenzione, servizi di pulizia, terzisti, gestori ambientali)**; si applica quanto previsto al paragrafo 5 della Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la PA, con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle operazioni straordinarie (es. investimenti, emissioni obbligazionarie, operazioni su strumenti finanziari, acquisto o cessione di partecipazioni in altre società, acquisto o cessione di società o rami d'azienda, fusioni, scissioni, ecc.)**, si applica quanto previsto al paragrafo 5 della Parte Speciale B – Reati Societari, nonché i seguenti ulteriori protocolli che prevedono che:

- ✓ il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna che costituisce parte integrante del presente Modello;
- ✓ siano preventivamente svolti sulla controparte dell'operazione idonei accertamenti strumentali a verificare l'identità, la sede, la natura giuridica, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l'attestazione (antimafia) che nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 575/1965 del soggetto cedente o del soggetto acquirente a qualsiasi titolo;
- ✓ siano preventivamente svolti accertamenti per verificare la sussistenza in capo alla controparte dell'operazione di condanne definitive o di procedimenti penali dai quali potrebbero derivare condanne ai sensi e agli effetti del Decreto;
- ✓ ai fini della registrazione contabile dell'operazione, la funzione Amministrazione e Finanza verifichi preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione;
- ✓ la funzione proponente l'operazione, o competente in base alle procedure aziendali, predisponga idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante e le finalità strategiche dell'operazione.

Per le operazioni riguardanti la **gestione della Procedura AML e dei relativi adempimenti (Profilatura del rischio del cliente, adeguata verifica, registrazione e comunicazione all'UIF, gestione SOS e PEP, etc.)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ la Società adotti, ove necessario, una procedura di profilazione per le finalità di cui agli obblighi della normativa antiriciclaggio;

**PARTE SPECIALE E –RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

- ✓ la Società si dota di un'adeguata struttura di controlli interni, proporzionati alla dimensione della stessa, volti a presidiare il rischio di riciclaggio;
- ✓ la Società si dota di adeguati presidi per la raccolta delle informazioni relative a ciascun cliente, al fine di determinare il profilo di rischio di riciclaggio;
- ✓ le informazioni dei clienti sono raccolte attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo di adeguata verifica della clientela corredato dalla documentazione richiesta dalla normativa antiriciclaggio;
- ✓ le informazioni raccolte sono esaminate e valutate dalla Società al fine di effettuare la classificazione del cliente e vengono conservate in apposito archivio;
- ✓ le funzioni coinvolte nelle attività di Know Your Client collaborano attivamente con le Autorità competenti nelle attività di indagini nell'ambito di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- ✓ è fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione al di fuori dei casi previsti dalla legge stessa. In particolare, è fatto divieto di comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, così come il relativo flusso di ritorno delle informazioni dalle Autorità competenti;
- ✓ la Società eroga e promuove periodicamente specifici percorsi formativi obbligatori che garantiscono un diverso livello di approfondimento in relazione al coinvolgimento del personale in attività operative in ambito antiriciclaggio, al fine di assicurare un'adeguata formazione dello stesso in materia di "Antiriciclaggio";
- ✓ tutto il processo sia tracciabile sia a livello informatico che documentale al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate;
- ✓ l'archiviazione della documentazione riguardante l'intero processo è appositamente archiviata ad opera del responsabile della funzione di volta in volta competente.

Per le operazioni riguardanti la **gestione residuale delle scommesse e dei rapporti con gli allibratori al termine dell'evento ippico ivi inclusi l'archiviazione del *borderau* e l'alimentazione del c/c patrimoniale destinato al MIPAAF**, i protocolli prevedono che:

- ✓ regolamentazione, tramite procedura, dei ruoli, delle attività, delle responsabilità e dei controlli connessi alla raccolta delle scommesse e all'alimentazione del c/c destinato al MIPAAF;
- ✓ previsione di specifici meccanismi che garantiscano la ripartizione dei ruoli di autorizzazione, esecuzione e controllo delle attività in coerenza con il principio della segregazione dei compiti;
- ✓ vi sia l'identificazione di tutti i giocatori che effettuino giocate ovvero realizzino vincite di importo fino a quello individuato, di volta in volta, dalla normativa antiriciclaggio, tramite l'acquisizione di un apposito modulo contenente anche i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale, estremi del documento di identità in corso di validità, data, valore dell'operazione e mezzo di pagamento – ove richiesto – utilizzato dal giocatore o per

**PARTE SPECIALE E –RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

il pagamento della vincita: detto modulo sottoscritto dovrà essere corredato dalla documentazione richiesta dalla normativa antiriciclaggio;

- ✓ siano definite specifiche regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, reimpiego di risorse di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- ✓ siano adottati adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio, reimpiego di risorse di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- ✓ sia trasmessa tutta la documentazione collezionata in fase di identificazione, avente ad oggetto scommesse su ippica nazionale, al Responsabile competente;
- ✓ sia verificata la completezza e correttezza della documentazione collezionata in fase di identificazione e successiva archiviazione;
- ✓ sia verificato e siglato periodicamente da parte del Responsabile dell'Area Finanza il prospetto riepilogativo del conto corrente patrimoniale destinato al MIPAAF;
- ✓ sia verificato e siglato periodicamente da parte del Responsabile dell'Area Finanza la lista dei versamenti da effettuare al MIPAAF;
- ✓ gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli eventi ippici e non ippici (concerti, mercati, etc.): selezione della controparte, valutazione del partner, gestione contrattuale e gestione delle attività di supporto al fornitore e gestione degli immobili dati in affitto sia agli operatori ippici che ad altri fini (es. ristorante, clinica, pratica golf, etc.)** i protocolli prevedono che:

- ✓ Siano effettuate verifiche preliminari sulla effettiva titolarità del rapporto contrattuale in capo alla terza parte contraente.
- ✓ Siano individuati degli indicatori di anomalia che consentano di rilevare eventuali transazioni a “rischio” o “sospette” con fornitori sulla base del:
  - profilo soggettivo della controparte (ad es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
  - comportamento della controparte (ad es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);
  - dislocazione territoriale della controparte (es. transazioni effettuate in paesi off-shore);
  - profilo economico-patrimoniale dell'operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);
  - caratteristiche e finalità dell'operazione (ad es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell'operazione).

## **PARTE SPECIALE E –RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

- ✓ Tutti i pagamenti a fornitori/consulenti siano effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte del Responsabile della Funzione interessata dall'acquisto ed a seguito di un *iter* autorizzativo interno predefinito.
- ✓ La scelta e valutazione della controparte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Società formalizzi anche i criteri in base ai quali la controparte può essere cancellata dalle liste interne alla Società e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle medesime liste non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate.
- ✓ In caso di negata sottoscrizione, da parte del terzo contraente, di clausole contrattuali inerenti l'accettazione dei principi del Modello e del Codice Etico del Gruppo Snaitech, la Società procede alla rescissione del contratto o ne evita la stipulazione.
- ✓ I contratti che regolano i rapporti con le terze parti prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico del Gruppo Snaitech. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del responsabile interno.

### **6. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli, i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili trasmettono periodicamente all'OdV tutte le informazioni rilevanti nel rispetto della procedura "Gestione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza".

I responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

### **7. Procedura di whistleblowing**

La normativa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a seguito della sua modifica ex D.Lgs. n. 90/2017, ha introdotto all'interno dell'art. 48 del D.Lgs. n. 231/2007, un sistema di *whistleblowing* affine a quello introdotto dalla L. 179/2017 all'interno dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, stabilendo che i soggetti obbligati predispongano idonei procedure atte a garantire che i dipendenti o le persone in posizione comparabile possano segnalare, a livello interno, le violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, l'art. 48 del D.Lgs. n. 231/2007 specifica che il sistema di procedure – seppure molto simile a quello delineato per la segnalazione delle violazioni al Modello (in quanto prevede la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile della segnalazione nonché la tutela del *whistleblower* contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione) – debba prevedere lo sviluppo di un canale di segnalazione anonimo e indipendente.



## **PARTE SPECIALE E –RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

Al fine di garantire l'efficacia del sistema di *whistleblowing*, la Società si è dotata di una specifica "Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità" che ha ad oggetto la regolamentazione e gestione delle segnalazioni di violazioni al Modello adottato dalla Società nonché delle violazioni delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Con particolare riguardo allo sviluppo del canale di segnalazione anonimo e indipendente così come previsto e richiesto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 231/2007, la Società ha deciso di dotarsi di un applicativo *software* accessibile tramite la intranet aziendale, che garantisca riservatezza del segnalante e della segnalazione. Nel dettaglio, l'applicativo è stato implementato in maniera tale da gestire tutte le segnalazioni distinguendo quelle concernenti le violazioni del Modello da quelle concernenti le violazioni in materia di antiriciclaggio attraverso l'indicazione da parte del segnalante circa l'oggetto della segnalazione: ovvero, ove si tratti di una segnalazione ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 231/2007, il sistema provvede a trasmettere all'OdV una segnalazione in forma del tutto anonima.

Si rinvia per maggiori dettagli a quanto disciplinato nella "Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità" nonché nel paragrafo 3.8 "Whistleblowing" della Parte Generale del Modello che si intende qui richiamato per intero.

### **8. Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio di cui al paragrafo 4 della Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.

Resta inteso che il sistema sanzionatorio si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, dei sistemi di prevenzione aziendali nonché di eventuali specifiche procedure applicabili alla presente Parte Speciale.

**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E  
CONTROLLO  
D.LGS. N. 231/01**

**Parte Speciale F**

**Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati  
(Art. 24 bis D.Lgs. n. 231/2001)**

**SNAITECH S.p.A.**

**INDICE**

<b>1.</b>	<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>I delitti di cui all’art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001</b>	<b>3</b>
2.1.	Reati propriamente informatici	3
2.2.	I reati di falso commessi mediante l'utilizzo di documenti/dati informatici	9
2.3.	I reati in materia di <i>cybersecurity</i>	11
<b>3.</b>	<b>Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato</b>	<b>13</b>
<b>4.</b>	<b>Le attività sensibili nell’ambito dei Delitti Informatici e Trattamento illecito di dati</b>	<b>13</b>
<b>5.</b>	<b>Protocolli specifici di prevenzione</b>	<b>14</b>
<b>6.</b>	<b>Flussi informatici verso l’OdV</b>	<b>17</b>
<b>7.</b>	<b>Sanzioni disciplinari</b>	<b>17</b>

## 1. Premessa

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 24-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001 (qui di seguito anche il “Decreto”) che è stato inserito nel Decreto ad opera della legge 18 marzo 2008, n. 48, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (Budapest 23 novembre 2001) e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”.

La presente Parte Speciale concerne, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti - Amministratori e personale in posizione apicale operante in nome e per conto della Società, dirigenti e dipendenti di SNAITECH S.p.A. anche per il tramite di fornitori, consulenti che svolgono la propria prestazione all'interno della Società, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del loro rapporto con la Società - che sono quindi coinvolti nei processi e nelle attività sensibili ed operano pertanto nelle Aree a Rischio Reato (qui di seguito i “Destinatari”).

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## 2. I delitti di cui all'art. 24-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001

Con la previsione di cui all'art. 24-*bis*, il Legislatore ha previsto la responsabilità dell'ente in relazione a due tipologie di reati:

- a) *i reati propriamente informatici;*
- b) *i reati di falso commessi mediante l'utilizzo di documenti/dati informatici.*

### 2.1. Reati propriamente informatici

Con riferimento a questa prima categoria di reati , si rintracciano una serie di elementi comuni, vale a dire:

- i) ***elemento oggettivo:*** seppure le condotte possono essere materialmente diverse, si tratta di illeciti penali in cui il computer o il sistema informatico o telematico costituisce il fulcro della condotta. Ed infatti il computer o il sistema informatico o telematico rappresentano o il mezzo/modalità di realizzazione della condotta (condotte realizzate mediante l'uso del computer), o la natura dell'oggetto materiale (condotte realizzate contro il computer - sistema informatico o telematico).

Per “sistema informatico” si intende “*una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche*” (Cass. Sez. VI Pen, 4 ottobre - 14 dicembre 1999, n.3067, più recentemente cfr. anche Cass. Sez. V Pen., 6 febbraio 2007, n. 11689<sup>1</sup>). Queste ultime, come si è rilevato in dottrina, sono caratterizzate dalla registrazione (o “memorizzazione”), per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit) numerici (“codice”), in combinazioni diverse: tali “dati”, elaborati automaticamente

---

1 La Convenzione di Budapest del 2001, cit., art. 1, lett. a), ha definito come sistema informatico “*qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali svolge l'elaborazione automatica di dati attraverso l'esecuzione di un programma software*”.

dalla macchina, generano le informazioni costituite “da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l’utente”. Per “sistema telematico” si intende invece qualsiasi rete di telecomunicazione, sia pubblica che privata, nazionale o internazionale, operante da o per l’Italia.

ii) **elemento soggettivo**: sono tutti reati puniti a titolo di dolo (coscienza e volontà di commettere il reato), anche se per alcuni di essi è necessario anche il dolo specifico (vale a dire un’intenzione ulteriore che l’agente deve avere di mira nel compiere la condotta delittuosa: es. fine di trarre profitto).

Si riporta, di seguito, il testo delle disposizioni del Codice Penale espressamente richiamate dall’art. 24-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001 ed afferenti la presente categoria di reati, che sono stati ritenuti astrattamente applicabili alla Società, unitamente ad un breve commento sulle singole fattispecie.

▪ **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)**

*“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio”.*

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l’accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico *tout court*, e dunque anche quando ad esempio all’accesso non segua un danneggiamento di dati (si pensi all’ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell’archivio, limitandosi ad eseguire una copia, oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza, altresì, nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema.

Il delitto potrebbe essere astrattamente configurabile, ad esempio, nell'ipotesi in cui un dipendente della Società acceda, abusivamente, utilizzando password indebitamente carpite, al sistema informatico di una società concorrente per prendere cognizione di dati riservati durante una negoziazione commerciale.

▪ **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)**

*“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.*

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-*quater*.”*

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

L'art. 615 *quater* c.p., pertanto, punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici o password.

La norma punisce, inoltre, il rilascio di istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società, una volta procuratesi le credenziali, comunichi o consegni a terzi i codici, parole chiave o altri mezzi necessari all'accesso al sistema informatico di una società concorrente.

▪ **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)**

*“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”*

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente della Società effettui attacchi di hacking per alterare i dati relativi, ad esempio, ai dossier dei prodotti di una società concorrente.

▪ **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)**

*“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”*

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o telematici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati per la partecipazione ad una trattativa.

▪ **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)**

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-*quater*.”*

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata dalla norma è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società installi dispositivi tecnologici (es. sniffer) volti ad intercettare le comunicazioni telefoniche, o informatiche di un'impresa concorrente.

▪ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”*

Il reato punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

A titolo di esempio, il reato potrebbe ravvisarsi nella condotta del dipendente della Società che proceda alla eliminazione o alterazione dei file di un programma informatico di un creditore della Società, al fine, ad esempio, di far sparire dati compromettenti o di celare la prova di un credito vantato da un fornitore nei confronti della Società.

▪ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*



*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata ”*

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, viene attribuito rilievo penale non solo al danneggiamento in sé, ma anche ai fatti preparatori del danneggiamento, e si configura pertanto come reato di pericolo; inoltre, le condotte dannose hanno ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati, ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe, astrattamente, realizzarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della Società distrugga documenti informatici detenuti dall'Autorità giudiziaria relativi ad una ipotetica indagine nei confronti della Società.

▪ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”*

Il reato si realizza quando un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p. (e cioè la distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Si veda l'esempio di modalità di commissione dell'illecito indicato in corrispondenza del reato di cui all'art. 635-bis c.p., qualora la condotta abbia come conseguenza la distruzione, il danneggiamento o l'inservibilità di un sistema informatico o telematico altrui (per es., di un concorrente).

▪ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**

*“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*”

Il reato si configura quando la condotta di cui all'art. 635-quater c.p. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter c.p., quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe astrattamente realizzarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della Società, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, danneggi sistemi informatici o telematici dell'Autorità giudiziaria (in caso di pendenza di una ipotetica indagine nei confronti della Società).

## 2.2. I reati di falso commessi mediante l'utilizzo di documenti/dati informatici

Con riferimento alla categoria di reati precedentemente indicata **sub b)** (capitolo 2), si rilevano i seguenti elementi comuni:

- i) definizione di “documento informatico”*: qualunque supporto informatico contenente dati e informazioni aventi efficacia probatoria (quindi il documento informatico viene equiparato all'atto pubblico o alla scrittura privata avente efficacia probatoria);
- ii) bene giuridico tutelato*: il bene tutelato dalle norme è la “fede pubblica”, vale a dire l'interesse a che i mezzi probatori siano genuini e veridici e alla certezza dei rapporti economici e giuridici;
- iii) elemento oggettivo*: questa tipologia di reati si concretizza nella condotta di alterare/manomettere il documento nella sua essenza materiale, ovvero nella sua genuinità (c.d. “falsità materiale”) ovvero in condotte che tendono ad incidere sul contenuto dello stesso, vale a dire sulla verità dei fatti in esso espressi (c.d. “falsità ideologica”);
- iv) elemento soggettivo*: i reati sono puniti solo a titolo di dolo (è esclusa quindi la punibilità per colpa - negligenza, imperizia, imprudenza inosservanza di leggi).

### ▪ Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)<sup>2</sup>

<sup>2</sup> La norma stabilisce che i delitti di falsità in atti previsti dal Codice Penale (Capo III, Titolo VII, Libro II) sono punibili anche nel caso in cui l'oggetto della condotta sia un “documento informatico”, ovvero un documento pubblico o privato, avente efficacia probatoria, in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti. Le condotte di falso astrattamente rilevanti e applicabili a SNAITECH sono:

1) Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.) statuisce che: “*Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.*”

A titolo di esempio, il reato sarebbe configurabile laddove un dipendente della Società alteri le ricevute bancarie telematiche di versamenti tributari (fattispecie di cui all'art. 476 c.p.), ovvero alteri dei certificati o autorizzazioni amministrative in forma digitale (fattispecie di cui all'art. 477 c.p.), ovvero, supponendo esistente un atto pubblico o

*“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”*

▪ **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.)**

*“ Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro ”.*

Commette il reato in esame il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri in ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

---

privato in forma digitale, ne simuli una copia ed il rilascio della stessa in forma legale (fattispecie di cui all'art. 478 c.p.).

2) Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) statuisce che : *“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.”*

Ad esempio il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società in sede di richiesta di autorizzazioni o licenze, dichiara, per via telematica, che la Società possiede determinati requisiti necessari al fine del relativo rilascio.

3) Uso di atto falso (art. 489 c.p.) statuisce che: *“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo”.*

A titolo di esempio tale fattispecie è astrattamente realizzabile qualora il dipendente della Società utilizzi documenti informatici falsi - per esempio ricevute di pagamento effettuato in via telematica falsificando i documenti, per procurare un vantaggio alla Società.

4) Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.) statuisce che: *“ Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.”*

A titolo esemplificativo, la fattispecie è astrattamente realizzabile nei casi in cui il dipendente della Società acceda in un sistema informatico altrui e distrugga documenti aventi efficacia probatoria.

5) Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.) statuisce che: *“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.”*

Le ultime norme sopra riportate definiscono il possibile ambito di estensione oggettiva o soggettiva dei reati di falso. Si precisa che, in relazione alla struttura di SNAITECH, al suo oggetto sociale e alle attività svolte dalla Società, che talune fattispecie previste dal Capo III, Libro II c.p., se riguardanti un documento informatico pubblico o privato, intendendosi per tale qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli aventi efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.), non sono state ritenute applicabili. In particolare, si tratta di: i) reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.); ii) falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.); iii) falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.); iv) falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.); v) falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.); vi) falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.); vii) falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.); viii) falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.).

### 2.3. I reati in materia di cybersecurity

Attraverso il Decreto Legge 21 settembre 2019 n. 105 (convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019 n. 133), il legislatore ha inteso istituire un c.d. “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, nell’intento di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici; lo stesso decreto, inoltre, è volto a definire misure idonee a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi in materia di sicurezza cibernetica.

Tra le novità legislative introdotte dal D.L. 105/2019, occorre rimarcare come il legislatore abbia provveduto:

- ad introdurre, attraverso la disposizione di cui all’art. 1 c. 11, una nuova fattispecie di reato, il cui testo si riporta di seguito: *“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”*;
- a prevedere che, dalla verifica di una delle fattispecie di cui al predetto comma 11, derivi la responsabilità dell’ente da reato ai sensi dell’art. 24 bis c. 3 del Decreto Legislativo n. 231/2001.

#### ▪ Elemento oggettivo

I delitti di cui al comma 11 sono stati formulati con la tecnica del rinvio ad altre disposizioni, molte delle quali, peraltro, ancora in via di emissione.

In realtà, sviluppando i rimandi normativi contenuti all’interno del comma 11, si apprende che costituiscono condotte penalmente rilevanti:

- fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, ovvero omettere di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, al fine di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale [procedimenti di cui all’art. 1 c. 2 lett. b del D.L.105/2019];
- fornire al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, ovvero omettere di comunicare allo stesso CVCN entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, circa l’intenzione procedere all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli

operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale [comunicazioni di cui all'art. 1 c. 6 lett. a del D.L. 105/2019];

- fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, ovvero omettere di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, allo scopo di ostacolare le attività ispettive e di vigilanza svolte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministero dello Sviluppo Economico in relazione all'adeguata predisposizione degli elenchi di reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 105/2019, ovvero al rispetto delle procedure secondo cui le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati interessati notificano al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 105/2019.

▪ **Elemento soggettivo**

Tutte le condotte sopra individuate sono sanzionate a titolo di dolo specifico. In particolare, è richiesto che:

- per il reato di cui alla precedente art. 1, comma 6, lettera a), l'autore agisca allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di predisposizione o aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici sopra elencati;
- per il reato di cui alla precedente art. 1, comma 2, lettera b), l'autore agisca allo scopo di ostacolare o condizionare l'invio di comunicazioni al CVCN da parte dei soggetti che intendono procedere alla fornitura di beni, sistemi o servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi o per l'espletamento dei servizi informatici sopra descritti, nonché ogni successiva attività regolata all'interno dello stesso art. 1, comma 6, lettera a);
- per il reato di cui alla precedente lettera c), l'autore agisca allo scopo di ostacolare le attività ispettive e di vigilanza svolte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Le fattispecie di cui al predetto art. 1 c. 11 D.L. 105/2019, entrate in vigore nel settembre del 2019, sono rimaste prive di attuazione per più di un anno, non essendosi provveduto in tale periodo all'emanazione di un decreto attuativo; soltanto in data 21 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 30 luglio 2020 n. 131, contenente il "*Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019 n. 133*" che provvede a definire quali ambiti entrano a far parte del perimetro di sicurezza cibernetica. Ai sensi del Regolamento 131/2020, all'individuazione dei soggetti che devono essere inseriti all'interno del perimetro di sicurezza cibernetica provvedono la Presidenza del Consiglio e i Ministeri, ciascuno per il proprio ambito di competenza; i soggetti, così individuati, vengono inseriti, ex art. 5 comma 2 del Regolamento, all'interno di un elenco contenuto in un atto amministrativo, adottato e periodicamente

aggiornato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR (Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica).

Come premesso, dall'inserimento all'interno dell'elenco dei soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza cibernetica sorgono, per il soggetto pubblico o privato, degli obblighi di comunicazione verso le alte Amministrazioni dello Stato; ebbene, in ragione dell'attività concretamente svolta, può ritenersi possibile che SNAITECH venga inserita all'interno del predetto elenco dei soggetti facenti parte del perimetro di sicurezza: in tal caso – ad oggi non verificatosi – SNAITECH sarebbe tenuta ad ottemperare agli obblighi di informazione e comunicazione sopra indicati, poiché, in caso contrario, la Società potrebbe trovarsi a dover rispondere di responsabilità propria ai sensi dell'art. 24 *bis* c. 3 del Decreto.

### **3. Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato**

Alla luce delle attività sensibili riscontrate in sede di identificazione dei processi sensibili, le Aree e Direzioni aziendali e quindi i soggetti coinvolti in tali attività risultano:

- Amministratore Delegato;
- Business;
- Legal;
- Istituzionale;
- Supporto al Business;
- Information Technology;
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Compliance.

### **4. Le attività sensibili nell'ambito dei Delitti Informatici e Trattamento illecito di dati**

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti Informatici e Trattamento illecito di dati previsti dall' art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/01:

- ✓ gestione dei rapporti con i Business Partner (Gaming Machine, Intermediari Finanziari, etc.). Si intende definizione dei requisiti minimi, qualifica, selezione, stipula e gestione del rapporto contrattuale;
- ✓ gestione dell'installazione del punto di gioco (*roll-out* e connettività);
- ✓ gestione della sicurezza fisica e logica delle informazioni aziendali elettroniche o in forma digitale;

- ✓ gestione del flusso informativo verso la Pubblica Amministrazione mediante strumenti informatici (Pec, piattaforma ADM, piattaforma AdE per fatturazione elettronica, etc.);
- ✓ accesso ai sistemi e modifica delle informazioni e dei dati custoditi presso gli archivi informatici (contabilità, personale, fornitori, clienti PPE, ecc.);
- ✓ acquisizione, sviluppo e manutenzione sui sistemi informativi;
- ✓ gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica su dati ed informazioni.

Eventuali integrazioni delle Attività sensibili potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente ad eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Direzioni/Settori.

## 5. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con i Business Partner (Gaming Machine, Intermediari Finanziari, etc.)**. Si intende **definizione dei requisiti minimi, qualifica, selezione, stipula e gestione del rapporto contrattuale**, si applica quanto previsto al paragrafo 5 della Parte Speciale B – Reati Societari, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dell'installazione del punto di gioco (roll-out e connettività)**; la **gestione del flusso informativo verso la Pubblica Amministrazione mediante strumenti informatici (Pec, piattaforma ADM, piattaforma AdE per fatturazione elettronica, etc.)**; l'**accesso ai sistemi e modifica delle informazioni e dei dati custoditi presso gli archivi informatici (contabilità, personale, fornitori, clienti PPE, ecc.)**; si applica quanto previsto al paragrafo 5 della Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la PA, con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti la **gestione della sicurezza fisica e logica delle informazioni aziendali elettroniche o in forma digitale**, con particolare riguardo alle ipotesi di accesso illecito alla rete SNAITECH S.p.A. da parte di hacker / cyber hacktivist al fine di acquisire e/o manipolare informazioni protette o procurare danno alla connettività (c.d. **Cyber Attack**) i protocolli prevedono che:

- ✓ alla Direzione ICT è demandata la responsabilità di governo degli aspetti di Sicurezza Informatica;
- ✓ la Società ha formalizzato le norme per l'utilizzo dei sistemi informatici, che vincola tutti coloro che a qualsiasi titolo utilizzano beni informatici aziendali ed hanno accesso alla rete aziendale. In tale documento sono specificate le regole legate a:
  - modalità di custodia dell'*asset* aziendale (PC, ecc.) e responsabilità del suo corretto utilizzo;
  - corretto utilizzo della navigazione internet, con espreso divieto di utilizzo di connessioni alternative a quella aziendale;

## PARTE SPECIALE F – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

- ✓ i sistemi aziendali garantiscono il blocco automatico in caso di sessione inattiva sia degli applicativi sia dei pc. Il tempo di applicazione dei blocchi varia a seconda dell'applicazione o del sistema utilizzato;
- ✓ la Società ha definito le norme per l'utilizzo, la scelta e la gestione di misure di protezione del sistema informativo aziendale dal *software* malevolo. Viene utilizzato un sistema antivirus che protegge la rete, i pc aziendali e di conseguenza i documenti in essa conservati;
- ✓ ogni utente che ha accesso ai sistemi informatici possiede una *user-id* univoca e password. Le credenziali devono rimanere riservate e non devono essere divulgate a soggetti terzi;
- ✓ la Società ha definito i requisiti della *password*, in termini di lunghezza minima, scadenza, *history*, *lockout* e complessità della *password*. I requisiti sono verificati anche automaticamente (dal punto di vista applicativo e/o sistemistico). Le credenziali devono essere modificate periodicamente;
- ✓ le *password* sono crittografate;
- ✓ i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
- ✓ la Società ha definito i processi di ingresso di un nuovo dipendente, di dimissioni o di cambio ufficio relativamente ai profili di accesso ai sistemi informativi;
- ✓ sono stati definiti e vengono applicati dei sistemi di tracciatura degli accessi ai sistemi e delle transazioni che presuppongono modifiche ai dati eseguite dagli utenti;
- ✓ siano definite, implementate e comunicate ai soggetti coinvolti procedure che stabiliscano la necessità di credenziali fisiche di accesso ai siti ove risiedono i sistemi informativi e le infrastrutture IT quali, a titolo esemplificativo, codici di accesso, badge e la tracciabilità degli stessi;
- ✓ siano definite le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza e la relativa frequenza, la responsabilità, il processo di reporting delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, le contromisure da attivare;
- ✓ qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante *routers* dotati di antenna *WiFi*), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
- ✓ limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione e profilazione aggiuntivi (ad esempio VPN) o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
- ✓ limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato e regolamentare l'accesso, qualora richiesto da circostanze contingenti, da parte di soggetti terzi;
- ✓ la documentazione riguardante le attività sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non



con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti la **acquisizione, sviluppo e manutenzione sui sistemi informativi**, i protocolli prevedono che:

- ✓ i ruoli, i compiti e le responsabilità all'interno del Settore Information Communication Technology sono stati formalizzati in appositi documenti aziendali;
- ✓ la Società abbia formalizzato le norme per l'utilizzo dei sistemi informatici, che vincola tutti coloro che a qualsiasi titolo utilizzano beni informatici aziendali ed hanno accesso alla rete aziendale. In tale documento sono specificate le regole legate a:
  - modalità di custodia dell'*asset* aziendale (PC, ecc.) e responsabilità del suo corretto utilizzo;
  - corretto utilizzo della navigazione internet, con espresso divieto di utilizzo di connessioni alternative a quella aziendale;
- ✓ i sistemi aziendali garantiscano il blocco automatico in caso di sessione inattiva sia degli applicativi sia dei pc. Il tempo di applicazione dei blocchi varia a seconda dell'applicazione o del sistema utilizzato;
- ✓ tutte le comunicazioni verso l'esterno della rete aziendale transitino via *proxy* o via *firewall*.
- ✓ tutte le comunicazioni che transitano via *proxy* o via *firewall* vengano registrate in appositi log;
- ✓ gli accessi ad Internet dalla rete aziendale sono regolati da un *proxy server* e sono concessi solo per fini lavorativi;
- ✓ sia formalizzato delle procedure volte a garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di leggi contrattuali;
- ✓ sia autorizzato da parte degli Affari Legali e Societari della bozza di contratto, prima della sottomissione del documento al soggetto terzo interessato. In particolare, responsabilità in capo agli Affari Legali e Societari di verificare l'esistenza di clausole contrattuali a tutela del Diritto d'Autore per l'acquisto di contenuti di proprietà di soggetti terzi;
- ✓ sia fatto sottoscrivere ai Dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- ✓ sia protetta, per quanto possibile, ogni singola postazione di lavoro o sottosistema dell'infrastruttura IT della Società, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- ✓ sia impedita l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di *software* (c.d. "P2P", di *files sharing* o di *instant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;

- ✓ sia impedito l'accesso ai *social network* che sono veicolo di *file* potenzialmente dannosi per i sistemi informatici della Società etc;
- ✓ sia specificato in quale misura è consentito utilizzare, anche per ragioni personali, i servizi di posta o di rete e le conseguenze anche disciplinari che si riserva di porre in essere.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica su dati ed informazioni**, i protocolli prevedono che:

- ✓ la Società ha formalizzato le norme per l'utilizzo dei sistemi informatici, che vincola tutti coloro che a qualsiasi titolo utilizzano beni informatici aziendali ed hanno accesso alla rete aziendale. In tale documento sono specificate le regole legate a:
  - modalità di custodia dell'*asset* aziendale (PC, ecc.) e responsabilità del suo corretto utilizzo;
  - corretto utilizzo della navigazione internet, con espresso divieto di utilizzo di connessioni alternative a quella aziendale;
- ✓ la Società ha definito le norme per l'utilizzo, la scelta e la gestione di misure di protezione del sistema informativo aziendale dal *software* malevolo. Viene utilizzato un sistema antivirus che protegge la rete, i pc aziendali e di conseguenza i documenti in essa conservati;
- ✓ i ruoli, i compiti e le responsabilità all'interno del Settore *Information Communication Technology* sono stati formalizzati in appositi documenti aziendali;
- ✓ la Società ha formalizzato una procedura a regolamentazione del processo di gestione degli incidenti di sicurezza informatica (*Disaster Recovery*);
- ✓ sia stato sottoscritto dai Dipendenti e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali.

## **6. Flussi informatici verso l'OdV**

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli, i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili trasmettono periodicamente all'OdV tutte le informazioni rilevanti nel rispetto della procedura "Gestione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza"

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

## **7. Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio di cui al paragrafo 4 della Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.

## **PARTE SPECIALE F – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

Resta inteso che il sistema sanzionatorio si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, dei sistemi di prevenzione aziendali nonché di eventuali specifiche procedure applicabili alla presente Parte Speciale.

**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
D.LGS. 231/01**

**Parte Speciale G**

**Delitti di criminalità organizzata  
(Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) e Reati Transnazionali (art. 10  
della L. n. 146/2006)**

**SNAITECH S.p.A.**

**INDICE**

<b>1.</b>	<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>I delitti di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001 e i reati di cui all'art. 10 della L. 146/2006 rilevanti per la Società</b>	<b>9</b>
<b>3.</b>	<b>Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato</b>	<b>15</b>
<b>4.</b>	<b>Le attività sensibili nell'ambito dei delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali</b>	<b>16</b>
<b>5.</b>	<b>Protocolli specifici di prevenzione</b>	<b>18</b>
<b>6.</b>	<b>Flussi informativi verso l'OdV</b>	<b>21</b>
<b>7.</b>	<b>Sanzioni disciplinari</b>	<b>22</b>

## 1. Premessa

La presente Parte Speciale tratta congiuntamente i Delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001 e i Reati Transnazionali di cui all'art. 10 della L. n. 146/2006.

In particolare, l'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231/01, introdotto dall'articolo 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, avente ad oggetto le “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”, richiama le fattispecie relative ai Reati di Criminalità Organizzata, di seguito, elencati:

### ▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

*“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.*

### ▪ Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.)

*“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.*

▪ **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)**

*“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.*

▪ **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**

*Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.*

*La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.*

*Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.*

*In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.*

▪ **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

*“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

*Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

*I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.*



▪ **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90)**

*“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

*Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

*Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

*Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

*Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.*

- **Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)**
- **Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)**

Con riferimento ai Reati Transnazionali, l'art. 3 della L. 146/2006 definisce transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 della L. n. 146/2006, invece, inserisce tra il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa i reati, di seguito elencati, qualora se ne riconosca una natura transnazionale:

▪ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.*

▪ **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

*“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

*Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*

*Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 5165.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.*

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)** [cfr. *ut supra*]
- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416bis c.p.)** [cfr. *ut supra*]
- **Associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.)** [cfr. *ut supra*]
- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286/1998)**

*“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza*

*permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

*3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

*3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto*

*[...]*

*5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.*

▪ **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR n. 43/1973)**

*“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per*

*l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.*

**2. I delitti di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001 e i reati di cui all'art. 10 della L. 146/2006 rilevanti per la Società**

Sulla base delle analisi condotte ed in considerazione dell'attività svolta, la Società ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato un breve commento.

▪ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377-bis c.p. è costituito dalla condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Il reato si consuma nel momento in cui viene realizzata l'azione di costrizione o quando il denaro o l'altra utilità vengono offerti e promessi. .

In particolare, l'interesse tutelato dalla norma è il corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia, garantito anche tramite la repressione di influenze esterne in grado di turbare la ricerca della verità nel processo.

▪ **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

Il reato di favoreggiamento personale, previsto dall'art. 378 c.p. è costituito dalla condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Il dettato normativo stabilisce che la condotta criminosa deve agevolare “*taluno*”, vale a dire qualsiasi soggetto a carico del quale vi è il sospetto che abbia compiuto un reato, sempre che non sia l'autore della stessa azione favoreggiatrice.

Il reato di favoreggiamento non viene meno nel caso in cui il soggetto a carico del quale il reato antecedente è imputato viene riconosciuto non colpevole, né quando la persona che viene agevolata è un soggetto non imputabile, perché l'interesse fondamentale è quello di evitare che la funzione giudiziaria sia turbata.

▪ **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

**Struttura e finalità del vincolo associativo**

La fattispecie criminosa in esame si caratterizza per: a) l'esistenza di un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile che perduri anche successivamente al compimento dei delitti programmati; b) l'indeterminatezza del programma criminoso che, come si vedrà, è l'elemento di distinzione dal concorso esterno nel reato; c) l'esistenza di una struttura organizzativa.

**Sub elemento a):** si rileva che secondo autorevole giurisprudenza non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, purché non sia nemmeno circoscritto al compimento di solo uno o più reati. E' dunque ammissibile un'attività associativa delittuosa protratta anche solo per breve tempo, ma in ogni caso che perduri oltre la realizzazione dei singoli fatti delittuosi (che possono anche essere della stessa specie).

**Sub elemento b):** si rileva che l'indeterminatezza del vincolo va ricondotta all'attuazione di un vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza del vincolo tra i partecipanti. L'elemento dell'indeterminatezza costituisce lo spartiacque con l'ipotesi del concorso esterno di persone nel reato in cui il legame criminoso si crea in via occasionale ed esclusivamente per la commissione di uno o più reati determinati.

**Sub elemento c):** si rileva che, secondo parte della giurisprudenza, la struttura organizzativa “*deve essere idonea e adeguata alla complessità del programma criminoso*”; secondo altra parte viene invece considerato sufficiente un minimo di organizzazione o la preparazione dei mezzi necessari alla realizzazione del patto criminoso. In ogni caso, non viene richiesta un'organizzazione interna con gerarchie interne e una specifica distribuzioni di cariche e competenze.

Al riguardo si segnala la recente sentenza del Giudice di legittimità n. 41528/2010, del 28 ottobre 2010, in forza della quale, “*per la configurazione del delitto di associazione per delinquere, è irrilevante la sussistenza di una specifica e complessa organizzazione di mezzi, essendo bastevole anche una semplice e rudimentale predisposizione di mezzi, ovvero avvalersi di mezzi già esistenti, purché sufficienti alla realizzazione del programma delinquenziale*”.

### **La condotta**

Analizzando il disposto dell'articolo 416 c.p., si rileva che le condotte che qualificano la fattispecie incriminatrice sono rispettivamente quella di partecipazione da un lato e quelle di promozione, costituzione e organizzazione, dall'altro lato.

Sulla “*partecipazione*”. In dottrina il concetto di “*partecipazione*” presenta un elemento di carattere psicologico che consiste nella coscienza e nella volontà di essere membro dell'associazione e di farne proprie le finalità e gli obiettivi. Il fatto tipico qualificante la partecipazione consiste nell'adesione al vincolo associativo e, dunque, al programma criminoso.

Perché sussista il reato di associazione a delinquere è, tuttavia, necessario che all'associazione partecipino un minimo di tre persone.

Sulla “*promozione*”, “*costituzione*” e “*organizzazione*”. In dottrina si ritiene che i “*promotori*” sono le persone che promuovono l'associazione da sole o insieme ad altre e se ne fanno iniziatrici; la “*costituzione*” si caratterizza invece per l'insieme delle attività che determinano o concorrono a determinarne la nascita dell'associazione; l’“*organizzazione*” consiste, infine, nell'attività di coordinamento, dei singoli partecipanti, per garantire lo sviluppo dell'associazione.

Il terzo comma dell'articolo in esame equipara, con riferimento alla pena irrogata, la figura del “*promotore*” a quella del “*capo*” dell'associazione. Si precisa però che mentre il promotore, il costitutore e l'organizzatore possono anche non essere membri dell'associazione, il capo deve materialmente partecipare alla stessa.

Infine, l'espresso riferimento compiuto dal Legislatore ai “delitti” consentirebbe di escludere

l'applicazione della fattispecie agli illeciti contravvenzionali che risulterebbero non rilevanti nel novero dei reati-scopo oggetto del programma criminoso.

### **L'elemento soggettivo del reato**

L'elemento soggettivo consiste nella coscienza e nella volontà di far parte in maniera permanente del vincolo criminoso. E' però necessaria anche l'intenzione (*dolo specifico*) di offrire un contributo personale all'attuazione del programma delittuoso. Non si richiede invece che la volontà abbia ad oggetto immediato il compimento di precisi reati.

### **La consumazione del reato**

Particolare rilievo deve essere dato al momento consumativo del reato, anche per l'impatto che lo stesso può avere in tema di attribuzione della responsabilità amministrativa degli enti. La consumazione si verifica infatti nel momento in cui l'associazione viene ad esistenza poiché in dottrina si ritiene che sia quello il momento in cui sorge il pericolo per il bene protetto, ovvero per l'ordine pubblico. Se si qualifica quindi il reato come di pericolo diventa irrilevante il momento e la effettiva consumazione dei reati programmati (c.d. reato-fine).

- **Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)**

### **La condotta**

Dalla lettura della norma in esame si evince che i primi due commi della disposizione presentano la stessa struttura dell'articolo 416 c.p.. Si rinvia pertanto per l'analisi degli stessi alle considerazioni precedentemente svolte in tema di associazione a delinquere.

Centrale, invece, nell'analisi della condotta connotante il reato in esame e nel farne gli opportuni distinguo con l'articolo 416 c.p., risulta il terzo comma dell'articolo 416-bis c.p., che definisce per la prima volta in una disposizione di legge il concetto di associazione di stampo mafioso, facendo riferimento a due criteri definatori, l'uno basato sui "*mezzi utilizzati*" (criterio strumentale), l'altro basato sui "*fini*" perseguiti dall'associazione (criterio finalistico).

Il *criterio strumentale* pone l'accento sul mezzo della forza intimidatrice che deve derivare dalla stessa "*fama criminale*" che l'associazione si è conquistata, sul territorio in cui opera, grazie a precedenti atti di violenza e di sopraffazione. Non sarebbe quindi necessario il compimento di concreti atti intimidatori da parte degli associati. Mentre è necessario che la forza intimidatrice sia tale da creare nei destinatari una condizione di assoggettamento<sup>1</sup> e di omertà<sup>2</sup>.

Il *criterio finalistico* pone invece l'accento sul fine dell'associazione e mostra la volontà del Legislatore di cercare di tipizzare il nuovo volto "globalizzato" ed "imprenditoriale" delle organizzazioni mafiose che non sono più dedite al solo compimento di delitti contro la persona o contro il patrimonio, bensì anche ad infiltrarsi nel tessuto politico – attraverso l'intimidazione della classe politica e l'interferenza sulla libertà di voto dei cittadini (si veda l'articolo 416-ter c.p.) - e nel tessuto sociale, per trarre utilità dal compimento di attività lecite (ad esempio gli appalti) o para-lecite.

---

<sup>1</sup> Per "assoggettamento" si intende una condizione di soccombenza, di costrizione, di soggezione in capo ai soggetti estranei all'organismo criminale, i quali, privati della piena libertà di decisione, possono essere indotti, per paura, ad assumere comportamenti conformi alle pretese e alle finalità dell'associazione.

<sup>2</sup> Per "omertà" si intende un aspetto particolare dell'assoggettamento che consiste nell'indisponibilità a prestare qualsiasi collaborazione a favore degli organi della giustizia.

Entrando nello specifico ad analizzare le “finalità” enunciate al terzo comma dell’articolo 416<sup>ter</sup>, c.p. si rileva che:

- ✓ per fine di “*commettere delitti*” valgono le stesse considerazioni svolte con riferimento all’articolo 416 c.p.;
- ✓ per fine di “*acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri*” ci si riferisce ad una moltitudine di attività che possono essere proprie sia del settore pubblico che di quello privato. Si precisa poi che il termine “*gestione*” si intende come sinonimo di esercizio di attività che presentano rilevanza economica e che per “*controllo*” si intende una particolare situazione per cui l’associazione è in grado di condizionare a suo favore le attività di un determinato settore economico;
- ✓ per “*fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali*” si rinvia alla trattazione dell’articolo 416-<sup>ter</sup>, c.p.

### **Rapporti tra l’articolo 416-bis c.p., e l’articolo 416 c.p.**

I due criteri appena descritti permettono anche di individuare alcuni degli elementi distintivi che differenziano le fattispecie criminose di cui agli articoli 416 e 416-bis, c.p..

Con riferimento al criterio strumentale si rileva che nell’articolo 416-bis, c.p. l’elemento prevalente è la forza di intimidazione data dall’utilizzo del metodo mafioso che è invece assente nell’associazione a delinquere semplice di cui all’articolo 416, c.p.. Perché dunque si possa qualificare un’associazione come mafiosa non è sufficiente la sola creazione dell’organizzazione, ma è necessario che nell’ambiente in cui opera essa abbia acquisito una concreta capacità di intimidazione.

Con riferimento invece al criterio finalistico, la distinzione tra le due fattispecie in esame si rinviene nel differente oggetto del programma criminoso. Nell’associazione di stampo mafioso il fine non necessariamente è quello della commissione di determinati delitti (in tal senso, si rileva infatti l’assenza dell’inciso “delinquere” nell’articolo 416-bis, c.p., invece presente nel testo dell’articolo 416 c.p.), ma può anche essere finalizzata a realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri sempre mediante l’utilizzo del metodo di intimidazione mafiosa. L’associazione di cui all’articolo 416-bis, c.p., ha dunque nello scopo una portata molto più ampia rispetto alla semplice associazione a delinquere.

### **L’elemento soggettivo del reato**

L’elemento soggettivo qualificante la fattispecie in esame è rappresentato dal dolo specifico consistente nella cosciente volontà in capo ai membri dell’associazione di partecipare al sodalizio criminoso e di essere disposti ad operare per il conseguimento del comune programma delinquenziale con qualunque condotta risulti idonea a conservare o a rafforzare la struttura associativa.

Secondo un orientamento dottrinale minoritario, invece, l’elemento soggettivo si qualificerebbe con il dolo generico per cui sarebbe sufficiente la volontà in capo al partecipante di far parte dell’associazione, con consapevolezza sia degli scopi che il sodalizio criminoso intende perseguire che dei mezzi intimidatori di cui fa uso per il conseguimento dei propri fini.

### La consumazione del reato

Secondo la Suprema Corte il delitto in esame “*si perfeziona, con riferimento al singolo associato, nel momento in cui il soggetto che partecipa al sodalizio criminoso abbia apportato quel minimo di contributo effettivo alla vita dell'ente richiesto dalla norma incriminatrice e in cui si risolve la sua partecipazione, semplice o qualificata, all'associazione*”.

### **Alcune considerazioni sulla concreta individuazione dei reati-fine presupposto della responsabilità amministrativa art. 24-ter del Decreto**

La dottrina si è più volte interrogata se l'introduzione dell'articolo 24-ter nella disciplina del Decreto abbia comportato che il vincolo associativo (tipico dei reati di criminalità organizzata) assuma rilevanza soltanto quando finalizzato al compimento di uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01 o se, diversamente, l'elemento determinante della fattispecie debba essere il perseguimento di un qualsiasi reato-fine (tra tutti quelli previsti dal Codice Penale e delle leggi speciali) da parte di coloro che partecipano all'associazione.

Questo aspetto ha dato luogo ad un dibattito che non sembra ancora aver trovato una soluzione condivisa, né allo stato è disponibile alcuna conferma giurisprudenziale a favore dell'una o dell'altra tesi. La problematica non è di poco conto, soprattutto sotto il profilo applicativo, in quanto presenta evidenti riflessi sull'attività di mappatura delle aree a rischio, necessaria ai fini della predisposizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai fini del D.Lgs. n. 231/01.

#### **a) La soluzione estensiva**

Secondo alcuni autori, non si ravviserebbero argomenti teorici ostativi alla possibilità di poter contestare all'ente la responsabilità amministrativa per reati al momento non contemplati dal Decreto, ma che diventano rilevanti in quanto fine (*rectius* reato-fine) dell'associazione a delinquere. In altri termini, l'ente potrebbe essere chiamato a rispondere, ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, anche in relazione a reati che - se commessi in forma individuale - non assurgerebbero a fattispecie autonoma di responsabilità amministrativa, ma che - per il solo fatto di essere stati commessi in forma associata - diverrebbero reati presupposto *ex* D.Lgs. n. 231/01 (si pensi, ad esempio, ai reati tributari o ai reati societari).

È evidente, tuttavia, come l'accoglimento di tale tesi sollevi non pochi interrogativi sulle modalità di costruzione del modello 231, soprattutto con riferimento alla fase preliminare del *risk assessment*. In altri termini, ammettendo che qualsiasi reato-fine dell'associazione potrebbe diventare rilevante *ex* D.Lgs. n. 231/01, sarebbe oltremodo difficoltoso, se non addirittura inattuabile l'esecuzione di una mappatura dei rischi che comporterebbe un'indagine a 360 gradi, di natura quasi investigativa.

Nonostante lo sforzo profuso dalla dottrina sostenitrice della tesi “*estensiva*” nell'argomentare le proprie ragioni, nessuna tecnica di analisi appare tuttavia in grado di assicurare il completo presidio dai potenziali rischi cui l'ente potrebbe essere esposto in relazione ai reati-fine dell'associazione. Ciò ha indotto gli stessi sostenitori dell'orientamento “estensivo” a ritenere che il Legislatore si sia spinto troppo oltre introducendo nel “sistema 231” un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo all'ente, senza che lo stesso possa implementare tutti i presidi necessari a prevenire la commissione dei reati-fine o a poter usufruire dell'esimente, con il conseguente rischio attuale di effettuare “*mappature vaghe*” e prevedere “*procedure parimenti indefinite*”.

Un ulteriore aspetto critico sollevato dall'accoglimento di questa soluzione estensiva è da ravvisarsi



nell'interpretazione del concetto di vantaggio o di interesse e, più precisamente, se tale concetto vada riferito al delitto di cui all'articolo 416, c.p., ovvero ai delitti-fine. In dottrina si è finora ritenuto che, per la sussistenza della responsabilità *ex 24-ter* del Decreto in capo all'ente, i presupposti oggettivi del vantaggio o dell'interesse vadano riferiti al delitto associativo e non ai delitti-fine programmati dal sodalizio criminoso.

**b) L'interpretazione restrittiva**

Alla posizione sopra indicata, si contrappone chi invece in dottrina esclude che i reati-fine dell'associazione possano essere considerati reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, solo in forza del richiamo che agli stessi viene fatto dal reato associativo. Pertanto, la fattispecie di cui all'articolo 24<sup>ter</sup> del Decreto potrebbe operare soltanto qualora il reato-fine commesso in forma associata, rientri nel novero dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/01, con la conseguenza che si dovrebbe mappare il rischio "associazione a delinquere" con riferimento ai soli reati-presupposto già annoverati dal D.Lgs. n. 231/01.

Il fondamento di tale tesi risiede principalmente nel fatto che l'articolo 2, del D.Lgs. n. 231/01, in ossequio al principio costituzionale di legalità (articolo 25 Costituzione) statuisce che "*l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto*". In forza, pertanto, del menzionato articolo 2 del Decreto, i reati-fine dell'associazione, non già introdotti dal Legislatore nel novero dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa, non potrebbero essere rilevanti per l'attribuzione della responsabilità *ex* D.Lgs. n. 231/01, che potrebbe scaturire soltanto dalla concomitante imputazione del reato-mezzo (associativo) e del reato-fine anch'esso (autonomamente) sanzionato dal Decreto.

**c) Riflessioni conclusive**

Alla luce del dibattito dottrinale di cui si è dato brevemente cenno e tenuto conto del principio costituzionale di legalità sopra esposto, la Società ritiene di aderire alla tesi c.d. *restrittiva*, concentrando l'analisi sui soli reati ritenuti dalla Società applicabili al contesto aziendale in cui opera e trattati nel presente Documento. Ciò anche in considerazione delle oggettive – per non dire addirittura insormontabili – difficoltà a cui la Società avrebbe dovuto far fronte nel corso delle attività di mappatura, qualora avesse sposato la tesi c.d. *estensiva*: il tutto in un contesto in cui, peraltro, mancano precisi riscontri giurisprudenziali sul punto, nonché specifiche linee guida relative ai reati *de quo* da redigersi a cura delle competenti associazioni di categoria.

Per quel che riguarda i reati presupposto previsti all'art. 24-*ter* del decreto e dall'art. 10 della L. 146/2006 va osservato come la maggior parte delle fattispecie penali in essi richiamate siano da considerare del tutto estranee alle attività di impresa svolta da SNAITECH, nonché assolutamente contrarie ai valori e principi che ne hanno da sempre ispirato l'agire.

Nello specifico, si tratta delle fattispecie di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, dell'illegale fabbricazione e detenzione di armi, del coinvolgimento nella immigrazione clandestina, del contrabbando di tabacchi rispetto alle quali pertanto non è necessario predisporre alcuna misura preventiva o richiamare specifici principi generali di comportamento.

Un discorso in parte differente va fatto per quel che riguarda l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., i cui elementi costitutivi tipici si fondano sulla stabilità del vincolo associativo,

desumibile da un certo livello di organizzazione dell'associazione e dal perseguimento di una finalità associativa consistente nella realizzazione di programma delittuoso generico, di commettere cioè una serie indeterminata di delitti.

Ebbene, esclusa la possibilità di immaginare nel caso di SNAITECH, e più in generale di ogni impresa lecita, la realizzazione della condotta di costituzione di una associazione a ciò finalizzata, si tratta di vagliare il rischio che la struttura organizzativa societaria sia utilizzata da più persone al fine di realizzare una serie di delitti nell'interesse o a vantaggio della società stessa; ipotesi che la giurisprudenza spesso riconduce alla figura dell'art. 416 c.p. piuttosto che al mero concorso di persone in più reati.

In quest'ottica, è evidente come il rischio che ciò accada non sia individuabile ex ante da parte di SNAITECH, in quanto come detto la stessa non nasce come associazione criminale, ma si leghi ad un fenomeno di devianza dipendente dalle determinazioni di alcuni suoi membri che decidono di sfruttare l'organizzazione di persone e di mezzi, tipica di ogni impresa, per fini criminali.

***Le uniche misure preventive immaginabili*** sono allora legate in primo luogo alla diffusione più ampia possibile della filosofia di impresa perseguita dalla Società, ribadendo a chiunque operi al suo interno che:

- ✓ *il perseguimento di vantaggi per la società ottenuti attraverso il compimento di attività penalmente vietate è deontologicamente contrario allo spirito della società e come tale non è mai consentito;*
- ✓ *la società adotterà ogni misura, anche radicale, ritenuta utile a garantire immediatamente in quel settore organizzativo la situazione di legalità e trasparenza, nell'ipotesi in cui emerga il fondato sospetto che soggetti operanti nella società siano dediti alla commissione di fatti delittuosi, seppure a vantaggio della società stessa.*

Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche per quel che riguarda il rischio che siano commesse le fattispecie di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico mafioso.

Rispetto alla prima, va infatti osservato come il metodo mafioso che deve contraddistinguere l'associazione di quel tipo, consistente nell'avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, risulti ancora una volta del tutto antitetico alle finalità di SNAITECH.

Tuttavia al fine di scongiurare il pur remoto rischio che, per la devianza di singoli soggetti operanti all'interno della Società, si è ritenuto utile richiamare i principi di base e le regole della libera concorrenza che ispirano l'attività di SNAITECH per esigerne il rispetto.

### **3. Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato**

Alla luce delle attività sensibili riscontrate in sede di identificazione dei processi sensibili, le Aree e Direzioni aziendali e quindi i soggetti coinvolti in tali attività risultano:

- Amministratore Delegato;
- Business;

- Legal;
- Supporto al Business;
- Salute e Sicurezza sul lavoro;
- Information Technology;
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Promozione e Comunicazione;
- Compliance;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Risorse Umane.

#### **4. Le attività sensibili nell'ambito dei delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali**

I delitti di cui all'art. 24-ter del Decreto e di cui all'art. 10 L. n. 146/2006 non sembrano poter essere ricollegati a specifiche attività svolte in concreto dalla Società. Inoltre, va evidenziato che:

- tali delitti hanno natura, per ampia parte, di reati associativi (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche straniera) o fortemente collegati a reati associativi (scambio elettorale politico-mafioso, delitti commessi avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso), che puniscono perciò anche solo l'accordo di più persone volto alla commissione di un numero e di un tipo indeterminato di delitti;
- i reati associativi, essendo per definizione costituiti dall'accordo volto alla commissione di qualunque delitto, estendono il novero dei reati presupposto ad un numero indeterminato di figure criminose, per cui qualsiasi attività svolta dalla Società potrebbe comportare la commissione di un delitto – e la conseguente responsabilità *ex* D.Lgs. n. 231/2001 – “tramite” un'associazione per delinquere.

Sebbene, però, tali reati risultino essere, come anticipato sopra, non riconducibili a specifiche attività concretamente svolte dalla Società – e, quindi, alle relative procedure operative – gli stessi possono essere astrattamente commessi tanto da soggetti apicali che da subordinati. Con riferimento a tale aspetto, assume rilevanza il sistema di prevenzione già in essere nella Società.

Si è infatti ritenuto che, per la prevenzione di detti reati, possano svolgere un'adeguata funzione preventiva i presidi di *corporate governance* già in essere, i principi presenti nel Codice Etico del Gruppo Snaitech, nonché i protocolli individuati nelle altre Parti Speciali (v. Parti Speciali A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S) relativi alla prevenzione dalla commissione dei reati ritenuti applicabili alla stessa Società. Questi costituiscono infatti lo strumento più adeguato per reati come l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., per l'impossibilità di inquadrare all'interno di uno specifico sistema di controlli il numero pressoché infinito di comportamenti che potrebbero essere commessi mediante il vincolo associativo.

Nondimeno, la Società ha in ogni caso individuato una serie di attività in cui soggetti riconducibili ad associazioni criminose, o che comunque svolgono attività illecite, possono entrare in contatto e gestire attività di impresa con la Società stessa. In particolare, sono state individuate le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti di criminalità organizzata previsti dall'art. 24-ter del Decreto e alcuni dei reati transnazionali previsti dall'art. 10 L. n. 146/2006:

- ✓ selezione, verifica dei requisiti reputazionali e gestione dei mandatarî;
- ✓ gestione dei rapporti con i Business Partner (Gaming Machine, Intermediari Finanziari, etc.). Si intende definizione dei requisiti minimi, qualifica, selezione, gestione del rapporto contrattuale;
- ✓ gestione dei rapporti con i clienti/partner in ambito *retail* (Gestori, Esercenti, Associazioni indipendenti, etc.). Si intende definizione dei requisiti minimi, qualifica, selezione, stipula e gestione del rapporto contrattuale;
- ✓ gestione dei rapporti con i clienti finali. Si intende definizione dei requisiti minimi, acquisizione dei dati personali ai fini dell'adeguata verifica, qualifica, stipula e gestione del rapporto contrattuale e conseguente perfezionamento del conto gioco;
- ✓ accettazione, contabilizzazione e pagamento della vincita e relativa gestione dei flussi monetari (es. VLT e Betting sopra determinate soglie o in caso di eventi particolari);
- ✓ Ispezioni periodiche con il fine di verificare la compliance alla concessione (AWP, VLT, Cartellonistica);
- ✓ gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le fasi di selezione, verifica dei requisiti reputazionali e qualifica dei fornitori);
- ✓ gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali (incluse le fasi di selezione e qualifica dei consulenti e gestione dei rapporti con gli stessi, anche legali);
- ✓ attività di tesoreria ivi inclusi gestione degli incassi e pagamenti e dei conti correnti bancari;
- ✓ selezione dei candidati, assunzione e gestione del personale (anche tramite soggetti terzi);
- ✓ gestione delle corse ai fini di eventi ippici (ivi inclusi l'accoglienza cavalli, la verifica della relativa documentazione, iscrizione alle corse, etc.);
- ✓ gestione residuale delle scommesse e dei rapporti con gli allibratori al termine dell'evento ippico ivi inclusi l'archiviazione del *borderaue* l'alimentazione del c/c patrimoniale destinato al MIPAAF;
- ✓ gestione degli immobili dati in affitto sia agli operatori ippici che ad altri fini (es. ristorante, clinica, pratica golf, etc.)
- ✓ gestione degli eventi ippici e non ippici (concerti, mercati, etc.): selezione della controparte, valutazione del partner, gestione contrattuale e gestione delle attività di supporto al fornitore;
- ✓ gestione dei fornitori in ambito ambientale: qualificazione, selezione e valutazione dei fornitori di servizi ritenuti critici (ad es. società di manutenzione, servizi di pulizia, terzisti, gestori

ambientali).

Eventuali integrazioni delle attività sensibili potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente ad eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Direzioni e Funzioni.

## 5. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **selezione, verifica dei requisiti reputazionali e gestione dei mandatari**, si applica quanto previsto dai protocolli di prevenzione di cui al paragrafo 5 della presente Parte Speciale A– Reati commessi nei rapporti con la PA, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con i Business Partner (Gaming Machine, Intermediari Finanziari, etc.)**. Si intende **definizione dei requisiti minimi, qualifica, selezione, gestione del rapporto contrattuale; la gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le fasi di selezione e qualifica dei fornitori) e la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali (incluse le fasi di selezione e qualifica dei consulenti e gestione dei rapporti con gli stessi, anche legali), gestione dei fornitori in ambito ambientale: qualificazione, selezione e valutazione dei fornitori di servizi ritenuti critici (ad es. società di manutenzione, servizi di pulizia, terzisti, gestori ambientali)**, si applica quanto previsto al paragrafo 6 della Parte Speciale E- Reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio con riferimento alle corrispondenti attività sensibili. Inoltre, i protocolli prevedono che per le fatture ricevute dalla Società a fronte dell'acquisto di beni e servizi sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con i clienti/partner in ambito retail (Gestori, Esercenti, Associazioni indipendenti, etc.)**. Si intende **definizione dei requisiti minimi, qualifica, selezione, stipula e gestione del rapporto contrattuale; la gestione dei rapporti con i clienti finali. Si intende definizione dei requisiti minimi, acquisizione dei dati personali ai fini dell'adeguata verifica, qualifica, stipula e gestione del rapporto contrattuale e conseguente perfezionamento del conto gioco, le ispezioni periodiche con il fine di verificare la compliance alla conessione (AWP, VLT, Cartellonistica) e la gestione degli immobili dati in affitto sia agli operatori ippici che ad altri fini (es. ristorante, clinica, pratica golf, etc.), gestione degli eventi ippici e non ippici (concerti, mercati, etc.): selezione della controparte, valutazione del partner, gestione contrattuale e gestione delle attività di supporto al fornitore**; i protocolli prevedono che:

- ✓ nella selezione delle terze parti siano sempre espletati, qualora applicabili, gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
- ✓ il rapporto sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il valore della transazione o i criteri per determinarlo;
- ✓ tutte le operazioni con le controparti siano concluse dopo aver svolto idonee verifiche, controlli e accertamenti sulla reputazione e sulla affidabilità sul mercato della controparte a cui, comunque, sono comunicati i fondamentali principi dettati dal Codice Etico del Gruppo Snaitech e dal

presente Modello che guidano la Società;

- ✓ vengano effettuate regolarmente ispezioni periodiche presso i PdV allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui alla concessione di gioco.

Per le operazioni riguardanti **l'accettazione, contabilizzazione e pagamento della vincita e relativa gestione dei flussi monetari (es. VLT e Betting sopra determinate soglie o in caso di eventi particolari)** e **l'attività di tesoreria ivi inclusi gestione degli incassi e pagamenti e dei conti correnti bancari**; si applica quanto previsto al paragrafo 6 della Parte Speciale E- Reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti **la selezione dei candidati, assunzione e gestione del personale (anche tramite soggetti terzi)** si applica quanto previsto dai protocolli di prevenzione di cui al paragrafo 5 della presente Parte Speciale A– Reati commessi nei rapporti con la PA, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti **la gestione delle corse ai fini di eventi ippici (ivi inclusi l'accoglienza cavalli, la verifica della relativa documentazione, iscrizione alle corse, etc.)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ la Società non fornisca, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più reati associativi ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche;
- ✓ siano regolamentati, tramite procedura, i ruoli, le attività, le responsabilità e i controlli connessi alla gestione delle ospitalità dei cavalli presso le scuderie;
- ✓ vi sia la segregazione delle funzioni tra chi definisce gli importi dei contratti e chi approva i contratti di ospitalità dei cavalli presso le scuderie;
- ✓ vi sia l'autorizzazione dei contratti di ospitalità dei cavalli da parte del procuratore abilitato, nel rispetto delle procure in essere;
- ✓ vi sia la previsione, all'interno di tutti i contratti stipulati, di clausole di accettazione, da parte della controparte, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico del Gruppo Snaitech;
- ✓ sia verificata la corrispondenza tra fattura attiva e contratto di ospitalità.

Per le operazioni riguardanti **la gestione residuale delle scommesse e dei rapporti con gli allibratori al termine dell'evento ippico ivi inclusi l'archiviazione del borderau e l'alimentazione del c/c patrimoniale destinato al MIPAAF** si applica quanto previsto al paragrafo 6 della Parte Speciale E - Reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio con riferimento alle corrispondenti attività sensibili. Inoltre, i protocolli prevedono che siano individuati dei parametri per la valutazione della controparte che tengano conto anche del profilo soggettivo degli stessi (ad es. esistenza di precedenti penali;

## PARTE SPECIALE G – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte del soggetto in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose).

E' comunque fatto espresso divieto di:

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall'articolo 24 ter del D.Lgs. n. 231/2001;
- ✓ utilizzare, anche occasionalmente, la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più dei reati connessi alla criminalità organizzata;
- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- ✓ effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- ✓ riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ✓ ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'articolo 24 ter del D.Lgs. n. 231/2001 vengono adottate norme di comportamento improntate a:

- ✓ verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- ✓ verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali/finanziari;
- ✓ verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- ✓ verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- ✓ identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- ✓ adottare adeguati programmi di formazione del personale.

Relativamente alla criminalità organizzata transnazionale, in aggiunta a quanto sopra, è fatto espresso divieto ai Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili di:

- ✓ servirsi, anche occasionalmente, della società allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più Reati Transnazionali;

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- ✓ effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- ✓ riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ✓ ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'Articolo 10, L. n. 146/2006, vengono adottate norme di comportamento improntate a:

- ✓ garantire il rispetto delle normative dei Paesi in cui la stessa opera;
- ✓ verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- ✓ verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali/finanziari;
- ✓ verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- ✓ verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- ✓ identificare una funzione responsabile della definizione e valutazione delle offerte nei contratti standard;
- ✓ identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- ✓ adottare adeguati programmi di formazione del personale.

## **6. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli, i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili trasmettono periodicamente all'OdV tutte le informazioni rilevanti nel rispetto della procedura "Gestione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza".

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.



## **7. Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio di cui al paragrafo 4 della Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.

Resta inteso che il sistema sanzionatorio si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, dei sistemi di prevenzione aziendali nonché di eventuali specifiche procedure applicabili alla presente Parte Speciale.

**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
D.LGS. N. 231/2001**

**Parte Speciale H**

**Delitti contro l'industria ed il commercio  
(Art. 25-bis. 1, D.Lgs. n. 231/2001)**

**SNAITECH S.p.A.**

***INDICE***

<b>1.</b>	<b>LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ART. 25 BIS. 1, D.LGS N. 231/2001</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>LE AREE E DIREZIONI AZIENDALI A POTENZIALE RISCHIO REATO</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E COMMERCIO</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE</b>	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV</b>	<b>7</b>
<b>6.</b>	<b>SANZIONI DISCIPLINARI</b>	<b>7</b>

**1. Le fattispecie di reato previste dall'art. 25 bis. 1, D.Lgs n. 231/2001**

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231/2001, introdotti dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, al fine di reprimere le frodi commerciali ed industriali (di seguito anche i "Delitti contro l'industria e il commercio").

Di seguito si riporta un elenco completo dei Delitti contro l'industria e il commercio, con il testo integrale degli articoli del Codice Penale:

**(i) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

*“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.”*

**(ii) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

*“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”*

**(iii) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

*“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 c.p.”*

**(iv) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

*“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.*

*Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.”*

**(v) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

*“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro”.*

**(vi) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

*“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.*

**(vii) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

*“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p. chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”*

**(viii) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

*“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”*

In considerazione dell'attività svolta da SNAITECH S.p.A, la Società ha ritenuto rilevante la seguente fattispecie di reato:

▪ ***Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

Il reato si configura mediante l'aggressione all'iniziativa economica realizzata attraverso l'esercizio di violenza sulle cose o l'utilizzo di mezzi fraudolenti, al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'interesse giuridico tutelato, quindi, risiede nel diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica.

La condotta rilevante si esplica secondo due modalità alternative, espressive entrambe del medesimo disvalore penale, ossia:

- l'esercizio di violenza sulle cose, che si realizza allorquando la cosa viene danneggiata, trasformata o ne è mutata la destinazione;
- l'utilizzo di mezzi fraudolenti, ossia di quei mezzi, quali artifici, raggiri e menzogne, idonei a trarre in inganno la vittima, tra i quali potrebbero rientrare anche l'uso di marchi registrati altrui, la diffusione di notizie false e tendenziose, la pubblicità menzognera e la concorrenza "parassitaria".

Ai fini dell'integrazione del delitto, anche sul piano soggettivo, è richiesta la consapevolezza e volontarietà della condotta, accompagnata dal fine ulteriore di turbare o impedire un'attività.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe dirsi configurato qualora SNAITECH S.p.A., nell'ambito dell'attività di gestione dei giochi a distanza, agisca sull'integrità dei parametri di gioco, allo scopo di alterare il funzionamento del gioco.

## **2. Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato**

Alla luce delle attività sensibili riscontrate in sede di identificazione dei processi sensibili, le Aree e Direzioni aziendali e quindi i soggetti coinvolti in tali attività risultano:

- Amministratore Delegato;
- Business;
- Supporto al Business;
- Compliance;
- Approvvigionamento di beni e servizi.

### 3. Attività sensibili nell'ambito dei delitti contro l'industria e commercio

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment*, che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti contro l'industria ed il commercio previsti dall'art. 25-bis.1 del Decreto:

- ✓ gestione dei rapporti con i Business Partner (Gaming Machine, Intermediari Finanziari, etc.). Si intende definizione dei requisiti minimi, qualifica, selezione, gestione del rapporto contrattuale;
- ✓ gestione e verifica dell'integrità dei parametri di gioco e del corretto funzionamento e utilizzo del gioco (rispetto della regolamentazione ADM).

Eventuali integrazioni delle attività sensibili potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente ad eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Direzioni e Funzioni.

### 4. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con i Business Partner (Gaming Machine, Intermediari Finanziari, etc.) Si intende la definizione dei requisiti minimi, qualifica, selezione, gestione del rapporto contrattuale**, i protocolli prevedono che:

- ✓ la scelta dei fornitori avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti (requisiti tecnico-professionali, nonché requisiti di carattere generale e morale) e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità;
- ✓ siano effettuati controlli specifici volti a verificare la presenza dei requisiti reputazionali in capo ai fornitori;
- ✓ per i fornitori da immettere per la prima volta a seguito del processo di qualifica, sia previsto uno specifico processo strutturato, finalizzato alla verifica della qualità e delle caratteristiche tecniche dei beni, al fine di controllare che gli stessi siano corrispondenti a quanto dichiarato in termini di qualità e caratteristiche tecniche;
- ✓ i contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedano apposite clausole che garantiscano:
  - la corrispondenza tra le caratteristiche dei beni forniti a quelle previste nei contratti stessi;
  - la manleva per la Società in caso di violazioni di diritti di terzi, commesse dai fornitori stessi, riguardanti la realizzazione dei prodotti;
- ✓ siano utilizzati marchi di altrui titolarità solo se propriamente licenziati alla Società;
- ✓ siano definiti piani di controllo analitici per valutare la conformità delle caratteristiche dei prodotti acquistati a quelle dichiarate dal fornitore.

Per le operazioni riguardanti la **gestione e verifica dell'integrità dei parametri di gioco e del corretto funzionamento e utilizzo del gioco (rispetto della regolamentazione ADM)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ vi sia una chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione e verifica dell'integrità dei parametri di gioco;
- ✓ siano previsti specifici meccanismi che garantiscano la ripartizione dei ruoli di autorizzazione, esecuzione e controllo delle attività in coerenza con il principio della segregazione dei compiti;
- ✓ sia garantito un comportamento di correttezza e trasparenza nella gestione e verifica dell'integrità dei parametri di gioco;
- ✓ non siano posti in essere atti idonei ad alterare il funzionamento e l'utilizzo del gioco;
- ✓ siano predisposti corsi di formazione nel corso del rapporto lavorativo relativi alla prevenzione dei reati contro l'industria e commercio.

#### **5. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli, i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili trasmettono periodicamente all'OdV tutte le informazioni rilevanti nel rispetto della procedura "Gestione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza".

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

#### **6. Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio di cui al paragrafo 4 della Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.

Resta inteso che il sistema sanzionatorio si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, dei sistemi di prevenzione aziendali nonché di eventuali specifiche procedure applicabili alla presente Parte Speciale.



**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
D.LGS. N. 231/01**

**Parte Speciale I**

**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore  
(Art. 25 novies D.Lgs.n. 231/2001)**

**SNAITECH S.p.A.**

***INDICE***

<b>1.</b>	<b>I delitti di cui all'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato</b>	<b>6</b>
<b>3.</b>	<b>Attività sensibili nell'ambito dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>	<b>7</b>
<b>4.</b>	<b>Principi specifici di prevenzione</b>	<b>7</b>
<b>5.</b>	<b>Flussi informativi verso l'OdV</b>	<b>8</b>
<b>6.</b>	<b>Sanzioni disciplinari</b>	<b>8</b>

**1. I delitti di cui all'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001**

I reati in materia di violazione del diritto d'autore sono stati introdotti dalla Legge speciale n. 633/1941 (e sue successive integrazioni/modificazioni) e recepiti all'interno del D.Lgs. 231/01 con la Legge 99/2009.

Secondo quanto disposto dalla Legge 633/1941 **“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”**:

***Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art 171 – comma 1 lett a-bis)***

*“Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter - è punito con la multa da 51 € a 2.065 € chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa”*

***Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art 171 – comma 3)***

*“La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore”.*

***Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (Art 171 – bis, comma 1)***

*“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.*

***Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (Art 171 – bis, comma 2)***

*“Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il re-impiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.*

***Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter)***

*“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque a fini di lucro:*

*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

*b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

*c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*

*d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*

*e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*

*f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;*

*f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*

*h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 - quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

*È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:*

*a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*

*a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*

*b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

*c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

*La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

*La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

*a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*

*b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*

*c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

*Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.*

***Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies)***

*“La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

*a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*

*b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.*

***Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art 171 – octies)***

*“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

*La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.*

In particolare, in considerazione dell'attività svolta da SNAITECH, la Società ha ritenuto rilevanti tutte le fattispecie di reato previste dall'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001.

## **2. Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato**

Alla luce delle attività sensibili riscontrate in sede di identificazione dei processi sensibili, le Aree e Direzioni aziendali e quindi i soggetti coinvolti in tali attività risultano:

- Amministratore Delegato;
- Business;
- Information Technology;

- Supporto al Business;
- Compliance;
- Approvvigionamento di beni e servizi.

### 3. Attività sensibili nell'ambito dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi reati in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 25-*novies* del Decreto:

- ✓ acquisizione, sviluppo e manutenzione sui sistemi informativi;
- ✓ installazione, gestione ed utilizzo sulle postazioni di lavoro di software, disegni, immagini in assenza delle necessarie licenze d'uso ed autorizzazioni nonché riproduzione e diffusione di contenuti multimediali, nei Punti Vendita, illegale e/o contraffatta e/o per la quale non sia stato versato il contributo SIAE previsto.

Eventuali integrazioni delle Attività sensibili potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente ad eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Direzioni/Settori.

### 4. Principi specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti **l'acquisizione, sviluppo e manutenzione sui sistemi informativi e l'installazione, gestione ed utilizzo sulle postazioni di lavoro di software, disegni, immagini in assenza delle necessarie licenze d'uso ed autorizzazioni nonché riproduzione e diffusione di contenuti multimediali, nei Punti Vendita, illegale e/o contraffatta e/o per la quale non sia stato versato il contributo SIAE previsto**, i protocolli prevedono che:

- ✓ siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi *software* che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del *software* in uso presso la Società;
- ✓ la Società garantisca, anche attraverso idonei flussi autorizzativi, che le immagini utilizzate a scopi pubblicitari siano liberamente utilizzabili;
- ✓ la Società utilizza e sfrutta contenuti afferenti a *software*, disegni, immagini solo in presenza delle necessarie licenze d'uso ed autorizzazioni;
- ✓ siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'acquisto e l'uso di *software* formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui *software* installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziato e/o potenzialmente nocivi;
- ✓ la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;

## PARTE SPECIALE I – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

- ✓ le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- ✓ siano definite le modalità per la richiesta, nei confronti della SIAE e nel rispetto della normativa vigente, del rimborso del compenso per “copia privata” per l’acquisto di supporti vergini, memorie e apparecchi di registrazione utilizzati da soggetti diversi da persone fisiche per l’archiviazione di dati, documenti digitali o registrazioni propri;
- ✓ le opere protette da diritto d’autore acquistate dalla Società ai fini dell’attività comunicativa e/o di *marketing* siano catalogate in un apposito *database*;
- ✓ per le opere delle quali sono state acquisite le licenze d’uso, il *database* comprende anche i seguenti dati:
  - data di acquisto della licenza;
  - data di scadenza della licenza;
  - tipo di utilizzo autorizzato dal contratto di licenza (ad es. upload su sito internet, diffusione in pubblico, utilizzo per brochure e relativo numero di copie massime utilizzabili, ecc.);
- ✓ siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l’accesso da parte degli utenti a siti di *download* di contenuti;
- ✓ inserire nei contratti con i terzi clausole relative all’osservanza della disciplina in materia di diritto d’autore.

### 5. Flussi informativi verso l’OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli, i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili trasmettono periodicamente all’OdV tutte le informazioni rilevanti nel rispetto della procedura “Gestione dei flussi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza”.

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all’OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand’anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

### 6. Sanzioni disciplinari

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio di cui al paragrafo 4 della Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.

Resta inteso che il sistema sanzionatorio si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, dei sistemi di prevenzione aziendali nonché di eventuali specifiche procedure applicabili alla presente Parte Speciale.



**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
D.LGS. N. 231/01**

**Parte Speciale L**

**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in  
valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento  
(Art. 25 bis D.Lgs. n. 231/2001)**

**SNAITECH S.p.A.**

**PARTE SPECIALE L – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

***INDICE***

<b>1.</b>	<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>I delitti di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/2001</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>Le Attività sensibili nell'ambito dei delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b>	<b>7</b>
<b>5.</b>	<b>Protocolli specifici di prevenzione</b>	<b>7</b>
<b>6.</b>	<b>Flussi informativi verso l'OdV</b>	<b>8</b>
<b>7.</b>	<b>Sanzioni disciplinari</b>	<b>8</b>

## **1. Premessa**

Si riporta di seguito una descrizione dei Reati contenuti nell'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/2001 e di quelli ritenuti astrattamente ipotizzabili per SNAITECH S.p.A. nonché un'esposizione delle principali possibili modalità di attuazione dei suddetti reati.

La presente Parte Speciale concerne i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti - Amministratori e personale in posizione apicale operante in nome e per conto della Società, dirigenti e dipendenti di SNAITECH anche per il tramite di fornitori, consulenti e che svolgono la propria prestazione all'interno della Società, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del loro rapporto con la Società - che sono coinvolti nei processi e nelle attività sensibili ed operano pertanto nelle Aree a Rischio Reato (qui di seguito i "Destinatari").

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## **2. I delitti di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/2001**

### **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).**

*"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:*

- 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori ;*
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate".*

### **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

*"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516".*

### **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

*"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà".*

**PARTE SPECIALE L – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

**Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

*“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.*

**Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

*“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.*

*Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.*

**Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo( art. 460 c.p.)**

*“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”.*

**Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)**

*“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.*

*La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione”.*

**Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

*“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.*

*Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.*

**Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)***“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

**PARTE SPECIALE L – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

**Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

*“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

In relazione alle attività specifiche di SNAITECH si è ritenuto astrattamente ipotizzabile l'applicabilità dei seguenti articoli:

**i) Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete false (art. 453 c.p.)**

*“E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:*

- 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori ;*
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate”.*

Il reato si realizza nel momento in cui si verifica la contraffazione o l'alterazione della moneta, quando quest'ultima viene introdotta nello Stato o quando viene acquistata o ricevuta.

L'insorgere della responsabilità penale coincide dunque con una condotta che si sostanzia alternativamente in: i) contraffazione di monete nazionali o straniere aventi corso legale; ii) alterazione di monete genuine; iii) introduzione nel territorio italiano, detenzione, spendita o messa

## **PARTE SPECIALE L – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

in circolazione di monete contraffatte o alterate; iv) acquisto o ricezione di monete falsificate per metterle in circolazione.

### ***ii) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)***

*“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.*

Il reato si realizza nel momento in cui le monete alterate vengono detenute o acquistate con l'intento di metterle in circolazione.

Ai fini dell'integrazione del reato, sul piano soggettivo è richiesta la coscienza e la volontà da parte del soggetto agente di introdurre nel territorio dello Stato, di acquistare o di detenere monete, della cui contraffazione o alterazione l'agente è consapevole, al fine di metterle in circolazione, ovvero la coscienza e volontà di spendere o mettere altrimenti in circolazione monete, della cui contraffazione o alterazione l'agente è a conoscenza.

### ***iii) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457c.p.)***

*“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.*

La spendita di monete ricevute in buona fede si realizza quando si ricevono inconsapevolmente monete false e poi, constatata la falsità, le si spendono o le si mettono in circolazione.

L'insorgere della responsabilità penale coincide dunque con la spendita o con la messa in circolazione di monete nel mercato.

Tenuto conto della frequenza e delle movimentazioni di valori monetari afferenti alla gestione dell'accettazione delle scommesse e del gioco e/o dei pagamenti delle vincite presso i Punti di Gioco di SNAITECH sono state giudicate potenzialmente rilevanti per la Società le condotte di cui sopra.

### **3. Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato**

Alla luce delle attività sensibili riscontrate in sede di identificazione dei processi sensibili, le Aree e Direzioni aziendali e quindi i soggetti coinvolti in tali attività risultano:

- Amministratore Delegato;
- Business;
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Supporto al Business;
- Compliance.

**4. Le Attività sensibili nell'ambito dei delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento previsti dall'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/2001:

- ✓ accettazione, contabilizzazione e pagamento della vincita e relativa gestione dei flussi monetari (es. VLT e Betting sopra determinate soglie o in caso di eventi particolari).

Eventuali integrazioni delle Attività sensibili potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente ad eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Direzioni/Settori.

**5. Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti **l'accettazione, contabilizzazione e pagamento della vincita e relativa gestione dei flussi monetari (es. VLT e Betting sopra determinate soglie o in caso di eventi particolari)** i protocolli prevedono che:

- ✓ siano individuati formalmente i metodi di pagamento accettati dai Punti di Gioco della Società;
- ✓ sia garantita un'adeguata informazione al personale di *front-office* finalizzata a creare le dovute competenze per l'individuazione di banconote contraffatte;
- ✓ sia prevista la dotazione ai Punti di Gioco di apparecchiature omologate per la rilevazione dei sospetti di falsità;
- ✓ sia definito l'*iter* per la gestione del denaro contante in caso di individuazione di sospette banconote false in fase di incasso;
- ✓ sia formalizzato un documento riepilogativo dei movimenti di denaro che transitano presso i Punti di Gioco (operazioni di incasso e pagamenti di vincite);
- ✓ sia previsto l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi in cui venga riconosciuta la falsità o vi sia un forte sospetto di circolazione di denaro falso;
- ✓ nelle ipotesi di accertata o sospetta falsità di monete e/o banconote, si proceda all'immediato ritiro dalla circolazione delle stesse, nel rispetto delle modalità previste dalla legge e dal Modello;
- ✓ in caso di identificazione di monete e/o banconote di accertata o sospetta falsità, si dovrà procedere a dare esecuzione agli adempimenti previsti dalla legge in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia dei valori non genuini, procedendo alla compilazione ed alla trasmissione degli appositi "Verbali di ritiro" previsti dalla legge;

## **PARTE SPECIALE L – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

- ✓ la documentazione sia conservata, a opera del Responsabile, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- ✓ la Società faccia espresso divieto di: i) effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo ed il pagamento di vincite fino al valore che di volta in volta viene stabilito dalla legge; ii) alterare in alcun modo valori monetari; iii) movimentare valori monetari senza i necessari accorgimenti e controlli volti a contrastare le attività di falsificazione.
- ✓ a tutti i soggetti destinatari del Modello sia fatto divieto: i) di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo; ii) di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico del Gruppo Snaitech; iii) di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei delitti in tema di falsità di monete;
- ✓ tutte le attività e le operazioni svolte da SNAITECH siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede;
- ✓ sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività “sensibili”;
- ✓ coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività “sensibili” pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

### **6. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli, i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili trasmettono periodicamente all'OdV tutte le informazioni rilevanti nel rispetto della procedura “Gestione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza”.

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

### **7. Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio di cui al paragrafo 4 della Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.

Resta inteso che il sistema sanzionatorio si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, dei sistemi di prevenzione aziendali nonché di eventuali specifiche procedure applicabili alla presente Parte Speciale.



**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
D.LGS. N.231/01**

**Parte Speciale M**

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere  
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria  
(Art. 25 decies D.Lgs. n. 231/2001)**

**SNAITECH S.p.A.**

**PARTE SPECIALE M - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

***INDICE***

<b>1.</b>	<b>Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 - decies D.Lgs. n. 231/2001</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Le attività sensibili previste nell'ambito del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>I principi specifici di prevenzione</b>	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b>Flussi informativi verso l'OdV</b>	<b>6</b>
<b>6.</b>	<b>Sanzioni disciplinari</b>	<b>6</b>

## **PARTE SPECIALE M - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

### **1. Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 - decies D.Lgs. n. 231/2001**

La legge n. 116 del 3 agosto 2009, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", all'art. 4, ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 - decies, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche al reato di cui all'art. 377 bis c.p.

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione del reato contemplato e rilevante per SNAITECH S.p.A.

#### **(i) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 - bis c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.*

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante al fine della consumazione del reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicita attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità.

E' richiesto inoltre per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che:

- la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;
- l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta - con le modalità indicate dalla norma - a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

### **2. Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato**

Alla luce delle attività sensibili riscontrate in sede di identificazione dei processi sensibili, le Aree e Direzioni aziendali e quindi i soggetti coinvolti in tali attività risultano:

- Amministratore Delegato;

## PARTE SPECIALE M - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

- Business;
- Supporto al Business;
- Legal;
- Salute e Sicurezza sul lavoro;
- Information Technology;
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Promozione e Comunicazione;
- Commerciale;
- Presidi Ambientali;
- Compliance;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Risorse Umane.

### 3. Le attività sensibili previste nell'ambito del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato un'unica attività sensibile, di seguito elencata, nell'ambito della quale, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsto dall' art. 25-*decies* del Decreto:

- ✓ gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie nello svolgimento dei contenziosi (fiscali, amministrativi, civili, giuslavoristici, ecc.).

Eventuali integrazioni delle Attività sensibili potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente ad eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Direzioni/Settori.

### 4. I principi specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie nello svolgimento dei contenziosi (fiscali, amministrativi, civili, giuslavoristici, ecc.)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ siano formalizzati, in una procedura, i ruoli, le attività, le responsabilità e i controlli connessi alla gestione dei rapporti con istituzioni e operatori finanziari;

**PARTE SPECIALE M - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

- ✓ siano individuati dei soggetti incaricati di rappresentare la Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'ambito di eventuali contenziosi;
- ✓ siano individuati dei soggetti incaricati di rappresentare la Società in riferimento a controversie e relativi procedimenti;
- ✓ vi sia una segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione da inoltrare all'Autorità competente e chi la autorizza;
- ✓ vi sia l'approvazione, da parte del Presidente e Amministratore Delegato, di tutta la documentazione da inoltrare all'Autorità competente;
- ✓ vi sia una formale verifica dei pro e contro sulle azioni da adottare in seguito alla ricezione della notifica dell'atto di citazione;
- ✓ la selezione del consulente legale deve avvenire sulla base dei seguenti criteri e principi: a) trasparenza nella selezione; b) pari opportunità di accesso; c) professionalità; d) affidabilità; e) economicità;
- ✓ siano regolamentati i rapporti con i consulenti legali esterni tramite la stipula di un contratto vagliato ed autorizzato dal Presidente e Amministratore Delegato e dal Responsabile Direzione Affari Legali e Societari;
- ✓ sia coinvolto sistematicamente il vertice aziendale in merito alla definizione delle strategie da seguire per la gestione delle controversie;
- ✓ vi sia un'informativa regolare e periodica verso il vertice aziendale in merito ai contenziosi in essere;
- ✓ sia formalizzato il rapporto con i consulenti esterni di cui la Società si avvale, tramite la stipula di un accordo contrattuale/lettera d'incarico;
- ✓ siano previste, all'interno del contratto/lettera d'incarico, delle clausole di accettazione del Codice Etico del Gruppo Snaitech e Modello 231 di SNAITECH da parte della controparte;
- ✓ siano monitorate le attività svolte dai consulenti legali esterni tramite la predisposizione di report periodici archiviati;
- ✓ siano svolte attività di controllo, aventi ad oggetto: i) rilevazione e monitoraggio periodico delle vertenze pendenti; ii) verifica periodica della regolarità, della completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze / transazioni;
- ✓ sia tracciato il processo, sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali, ovvero: i) ciascuna fase rilevante del processo deve risultare da apposita documentazione scritta; ii) al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è altresì responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi; iii) la Funzione competente in base alla

## **PARTE SPECIALE M - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

tipologia di contenzioso riporta periodicamente ai Vertici e alle competenti Strutture circa lo stato di eventuali contenziosi.

### **5. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli, i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili trasmettono periodicamente all'OdV tutte le informazioni rilevanti nel rispetto della procedura "Gestione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza".

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

### **6. Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio di cui al paragrafo 4 della Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.

Resta inteso che il sistema sanzionatorio si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, dei sistemi di prevenzione aziendali nonché di eventuali specifiche procedure applicabili alla presente Parte Speciale.

**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
D.LGS. N. 231/2001**

**Parte Speciale N**

**Reati Ambientali  
(Art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001)**

**SNAITECH S.p.A.**

**INDICE**

<b>1.</b>	<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>I reati di cui all’art. 25 - <i>undecies</i> del D.Lgs. n. 231/01</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>Attività sensibili nell’ambito dei Reati Ambientali</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>Protocolli prevenzione</b>	<b>6</b>
5.1.	Protocolli generali di prevenzione	6
5.2.	Protocolli specifici di prevenzione	9
<b>6.</b>	<b>Flussi informativi verso l’OdV</b>	<b>13</b>
<b>7.</b>	<b>Sanzioni disciplinari</b>	<b>13</b>



### 1. Premessa

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'art. 25 - *undecies* del D.Lgs. n. 231/01 (di seguito anche i “**Reati ambientali**”). Detti reati entrano in rilievo quali “reati presupposto” della responsabilità amministrativa della Società.

Ai fini organizzativi è opportuno distinguere tra i reati ambientali già introdotti dal Codice dell'Ambiente e le fattispecie delittuose introdotte dalla Legge 68/2015; in particolare:

- i reati ambientali introdotti dal Codice dell'Ambiente sono per lo più reati contravvenzionali, punibili sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa; essi infatti, per la maggior parte, sono reati di pericolo ossia il reato si commette a prescindere dal fatto derivino conseguenze dannose per la salute delle persone o dell'ambiente;
- la Legge 68/2015 invece, con l'obiettivo di inasprire l'apparato sanzionatorio in materia di criminalità ambientale, individua ed introduce nell'ordinamento delle fattispecie di illeciti ambientali particolarmente gravi qualificandoli come “delitti” e prevede, anche modificando il sistema sanzionatorio del Codice dell'Ambiente, un inasprimento delle pene e strumenti investigativi più efficaci. Le fattispecie delittuose introdotte nel codice penale dalla Legge 68/2015 sono per la maggior parte reati di evento e di danno, punibili a titolo di dolo sebbene per le due fattispecie più gravi (inquinamento e disastro ambientale) siano state previste, accanto alle fattispecie dolose, due fattispecie colpose.

### 2. I reati di cui all'art. 25 - *undecies* del D.Lgs. n. 231/01

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i reati ambientali descritti nel seguito.

- **Inquinamento e disastro ambientale commessi a titolo di dolo o di colpa anche nei casi di commissione degli stessi in forma associativa previsti dagli artt. 452 - bis, quater, quinquies e octies del C.P.**

Tali ipotesi di reato si possono configurare nel caso di esercizio delle attività in assenza di autorizzazioni, con autorizzazioni scadute o in generale con modalità illegittime perché non commisurate alle prescrizioni derivanti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (“AIA”) o ai suoi limiti e per omessa adozione e/o osservanza delle misure di controllo e di emergenza, definite dagli strumenti di valutazione dei rischi ambientali documentati nell'ambito del sistema di gestione della Società, atte a prevenire i rischi di compromissione o deterioramento delle acque, dell'aria, di porzioni del suolo o del sottosuolo di un ecosistema della biodiversità, anche agraria, della flora della fauna del patrimonio paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, di specie animali o vegetali protette nonché i rischi per l'incolumità delle persone. Le ipotesi di reato possono configurarsi anche nei casi di cui sopra le attività fossero condotte con il concorso con altri soggetti o con il concorso di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

- **Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, previsti dall'art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

Tali ipotesi di reato si possono configurare nel caso in cui lo svolgimento delle attività aziendali comporti lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in concentrazioni

difforni dalle prescrizioni legislative o le attività stesse siano condotte in difformità rispetto alle previsioni autorizzative.

- **Reati connessi alla gestione dei rifiuti, previsti dall'art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

Tali ipotesi di reato si possono configurare nel caso in cui sia svolta l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione; sia effettuato illegittimamente il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi; sia realizzata o gestita una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata ai rifiuti pericolosi; siano svolte attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

- **Reati connessi alla bonifica dei siti, previsti dall'art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

Tali ipotesi di reato si possono configurare nel caso in cui si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non si provveda alla comunicazione all'autorità competente entro i termini normativamente previsti ovvero alla bonifica del sito secondo quanto prescritto dal progetto approvato dall'autorità competente stessa.

- **Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso, previsto dall'art. 258, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

Tale ipotesi di reato prevede che venga punito chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- **Traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

Tale ipotesi di reato prevede che venga punito chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, ovvero effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) dello stesso.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 452 *quaterdecies* c.p.**

La fattispecie in esame è stata introdotta dall'art. 3 del D.Lgs. 21/2018 che ha contestualmente abrogato l'art. 260 del D.Lgs. 152/2006 che sanzionava le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

La condotta è integrata da più operazioni, quali la cessione, la ricezione, il trasporto, l'esportazione, l'importazione o comunque la gestione di ingenti quantitativi di rifiuti, compiute abusivamente, nel contesto di un'attività continuativa organizzata, attraverso l'allestimento di mezzi, con il fine di ottenere un ingiusto profitto.

Vengono, quindi, sanzionate le condotte non episodiche od occasionali che, allo scopo di conseguire un profitto ingiusto, facciano dell'illecita gestione di rifiuti la loro redditizia attività.

- **Reati connessi alla tutela dell'ozono, previsti dall'art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549**

Tali ipotesi di reato si possono configurare nel caso in cui si effettuino attività illecite connesse a: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, utilizzazione per fini produttivi e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

### **3. Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato**

Alla luce delle attività sensibili riscontrate in sede di identificazione dei processi sensibili, le Aree e Direzioni aziendali e quindi i soggetti coinvolti in tali attività risultano:

- Amministratore Delegato;
- Business;
- Compliance;
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Logistica;
- Salute e Sicurezza;
- Presidi Ambientali.

### **4. Attività sensibili nell'ambito dei Reati Ambientali**

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dall'art. 25 - *undecies* del Decreto:

- ✓ manutenzione ordinaria e straordinaria degli ippodromi (ivi inclusi strutture appartenenti al sito, attrezzature, piste e spazi verdi, etc.);
- ✓ gestione della *compliance* Ambientale (ad es. controllo della normativa ambientale, valutazione degli aspetti ambientali, gestione documentale, gestione autorizzazioni, monitoraggio, ecc.);
- ✓ gestione operativa e documentale del ciclo dei rifiuti: identificazione del codice CER, segregazione dei rifiuti, monitoraggio del deposito temporaneo dei rifiuti, compilazione FIR, conferimento al trasportatore per avvio a smaltimento e/o a recupero;
- ✓ gestione, monitoraggio e smaltimento manufatti contenente cemento-amianto in struttura solida ivi comprese le attività di Identificazione, caratterizzazione, classificazione, registrazione e smaltimento;
- ✓ gestione scarichi acque reflue (gestione interventi strutturali inerenti agli scarichi idrici);

## PARTE SPECIALE N – REATI AMBIENTALI

- ✓ gestione bonifiche dei siti (gestione interventi strutturali inerenti a falde acquifere, suolo, immobili, cisterne interrate, etc.);
- ✓ gestione dei fornitori in ambito ambientale: qualificazione, selezione e valutazione dei fornitori di servizi ritenuti critici (ad es. società di manutenzione, servizi di pulizia, terzisti, gestori ambientali);
- ✓ identificazione, valutazione e gestione di anomalie, incidenti ed emergenze ambientali, che possano mettere a rischio l'ambiente, le aree protette e la pubblica incolumità;
- ✓ gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ✓ gestione degli appalti e dei controlli sugli acquisti, acquisizione documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

Per quanto riguarda dette attività sensibili, ove si possa configurare anche il rischio di commissione di illeciti con il concorso di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, si rimanda anche alle pertinenti attività descritte nella Sezione A: “Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” ed alle relative misure di controllo. Eventuali integrazioni delle Attività sensibili potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall’OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell’evoluzione dell’attività di impresa e conseguentemente ad eventuali modifiche dell’attività svolta dalle singole Direzioni/Settori.

### 5. Protocolli prevenzione

#### 5.1. Protocolli generali di prevenzione

Nell’ambito della gestione degli aspetti ambientali rilevanti, si applicano i seguenti principi di carattere generale.

##### ▪ **Codice Etico del Gruppo Snaitech**

La Società, nell’ambito del Codice Etico del Gruppo Snaitech, stabilisce il proprio impegno affinché sia garantito il rispetto della normativa ambientale ad essa applicabile.

In particolare la Società si impegna a:

- ✓ integrare l’obiettivo di soddisfazione dei clienti considerando le esigenze della collettività e il rispetto dell’ambiente avvalendosi, a tale fine, di processi volti a valorizzare le capacità professionali dei dipendenti e a responsabilizzare il management nella realizzazione degli obiettivi aziendali;
- ✓ adottare strategie volte al miglioramento continuo dei risultati nel campo della protezione dell’ambiente, concentrando gli sforzi sulla prevenzione dell’inquinamento e la minimizzazione dei rischi e degli impatti ambientali.

### ▪ **Ruoli e Responsabilità**

La Società ha adottato un sistema di formale attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure formalmente accettate attraverso cui, con riferimento ai soggetti responsabili di attività aventi potenziali impatti sull'ambiente, sono previsti:

- ✓ requisiti minimi specifici - da verificare periodicamente - delle singole funzioni, coerentemente alle esigenze organizzative ed alle disposizioni di legge in materia (ad es. pregressa esperienza, titoli specifici, competenze e formazione, ecc.);
- ✓ un insieme di processi e procedure che descrivono le funzioni pertinenti alle attività dell'organizzazione.

La Società, anche a seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione della Società Trenno S.r.l., ha, deciso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 4/2008 nonché del D.M. 6 settembre 1994, di nominare un Responsabile Ambientale al quale sono conferite le deleghe di funzioni relative alla tutela ambientale derivante dall'esercizio di tutte le attività che riguardano SNAITECH S.p.A. In particolare, al Responsabile Ambientale, scelto sulla base di requisiti di professionalità ed esperienza necessari allo svolgimento delle relative attività, sono delegate le funzioni di garantire l'osservanza, il rispetto, l'adeguamento nonché l'aggiornamento delle norme in materia ambientale e quindi tutti i necessari ed occorrenti poteri in materia ambientale così come espressamente indicati all'interno della relativa delega di funzioni, di volta in volta conferita.

### ▪ **Competenza, formazione e consapevolezza**

La Società attua specifici strumenti organizzati al fine di regolamentare il processo di informazione, formazione e organizzazione dei corsi di addestramento, anche in materia ambientale; attraverso tali strumenti si prevede in particolare che vengano stabiliti:

- ✓ ruoli e responsabilità inerenti la formazione sugli aspetti ambientali e sulle relative procedure, alla quale tutti i dipendenti della Società devono obbligatoriamente sottoporsi;
- ✓ criteri di aggiornamento e/o integrazione della formazione, in considerazione di eventuali trasferimenti o cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che possano determinare impatti ambientali significativi, ecc.;
- ✓ contenuti e modalità di erogazione della formazione in funzione del ruolo e della mansione assunta all'interno della struttura organizzativa, in particolare con riguardo alle funzioni coinvolte dagli aspetti ambientali;
- ✓ tempi di erogazione della formazione (ad es. definizione di un piano di formazione).

### ▪ **Individuazione aspetti ambientali e controllo operativo**

Attraverso gli strumenti di individuazione degli aspetti ambientali la Società prevede che siano definiti i criteri ed i soggetti incaricati dell'individuazione e del controllo delle attività sensibili con riferimento agli impatti ambientali negativi, nonché criteri organizzativi per:

- ✓ individuare gli aspetti ambientali pertinenti;

## PARTE SPECIALE N – REATI AMBIENTALI

- ✓ definire e valutare la significatività degli impatti ambientali negativi che determinano potenziali rischi di commissione dei reati ambientali;
- ✓ individuare misure di controllo degli aspetti ambientali negativi in ragione del livello di accettabilità del rischio di commissione dei reati ambientali.

A tale fine la Società ha previsto l'adozione di specifiche procedure volte a favorire l'identificazione, la valutazione della loro significatività/criticità ed il controllo dei possibili impatti ambientali negativi, tenendo conto delle normali condizioni operative, di eventuali situazioni anomale, nonché delle situazioni di emergenza prevedibili sulla base degli elementi a disposizione.

### ▪ **Controllo della legislazione**

Ai fini di assicurare il rispetto dei requisiti normativi ad essa applicabili, la Società ha previsto l'adozione di un sistema formalizzato attraverso cui sono definiti:

- ✓ ruoli e responsabilità con riferimento alle informazioni inerenti agli aspetti normativi rilevanti ed alle prescrizioni applicabili in materia ambientale;
- ✓ criteri e modalità per l'aggiornamento normativo e la relativa comunicazione alle aree aziendali interessate;
- ✓ criteri e modalità per la verifica dell'evoluzione delle best practice e delle norme tecniche in materia ambientale.

### ▪ **Gestione della documentazione**

La Società ai fini del controllo della documentazione ha previsto l'adozione di una procedura che disciplina le attività di controllo della documentazione inerente la gestione ambientale. Tale procedura è predisposta affinché siano definiti:

- ✓ ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione (ad es. Manuale, Procedure, Istruzioni operative), in coerenza con la politica aziendale;
- ✓ modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (ad es. modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti, a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità).

### ▪ **Attività di Audit**

Con riferimento alle attività di audit sull'efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale, sono definiti ruoli, responsabilità e modalità operative per la conduzione delle stesse, nonché le modalità di:

- ✓ individuazione e applicazione di azioni correttive e di verifica sull'effettiva attuazione delle stesse;
- ✓ comunicazione dei risultati all'Alta Direzione.

## 5.2. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **Gestione della compliance Ambientale (ad es. controllo della normativa ambientale, valutazione degli aspetti ambientali, gestione documentale, gestione autorizzazioni, monitoraggio, ecc.)**, i protocolli prevedono che siano definiti:

- ✓ modalità per l'effettuazione e revisione delle attività di valutazione degli aspetti ambientali anche quando connesse a modifiche organizzative, di processi e di impianti, a situazioni anomale e di emergenza;
- ✓ modalità per la verifica del possesso dei requisiti ambientali con riferimento a macchinari, impianti e attrezzature;
- ✓ modalità di individuazione e monitoraggio delle attività atte ad assicurare l'ottenimento ed il mantenimento, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni;
- ✓ ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo alle attività di audit aventi ad oggetto le attività inerenti i rischi ambientali;
- ✓ modalità di individuazione ed applicazione di azioni correttive e l'effettiva attuazione delle stesse;
- ✓ modalità di comunicazione dei risultati alle funzioni competenti;
- ✓ modalità di richiesta di impegno da parte dei partner, fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- ✓ modalità di selezione delle controparti destinate a fornire i servizi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, siano essi partner, fornitori o parti terze, prevedendo che l'affidabilità di tali collaboratori esterni sia valutata ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25undecies del Decreto, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
- ✓ modalità di gestione delle segnalazioni di violazione delle norme ambientali da parte dei propri esponenti aziendali e/collaboratori esterni.

Per le operazioni riguardanti la **Gestione operativa e documentale del ciclo dei rifiuti: identificazione del codice CER, segregazione dei rifiuti, monitoraggio del deposito temporaneo dei rifiuti, compilazione FIR, conferimento al trasportatore per avvio a smaltimento e/o a recupero**, i protocolli prevedono che:

- ✓ Nell'ambito della produzione dei rifiuti:
  - al momento della definizione dei requisiti dei prodotti da acquistare sia tenuto in debito conto la gestione del "fine vita" del prodotto stesso, indirizzando le scelte verso quei prodotti che possono essere in toto o in parte destinati al recupero;
  - sia favorita la riduzione dei rifiuti da inviare a discarica favorendo il riuso degli stessi.
- ✓ Nell'ambito delle attività di raccolta dei rifiuti, sia adottato uno strumento organizzativo che:

## PARTE SPECIALE N – REATI AMBIENTALI

- disciplini ruoli e responsabilità per assicurare l'accertamento della corretta codifica dei rifiuti anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti atti all'eventuale controllo analitico degli stessi;
  - assicuri la corretta differenziazione dei rifiuti e prevenga ogni miscelazione illecita;
  - assicuri la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti tenendo conto anche dell'ipotesi della presenza di eventuali rifiuti sanitari;
  - valuti l'eventuale necessità di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di raccolta (ad es. stoccaggi) e attivi le necessarie procedure per l'ottenimento delle stesse;
  - pianifichi e assicuri il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti;
  - assicuri la disponibilità della documentazione pertinente (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici).
- ✓ Nell'ambito delle attività di trasporto dei rifiuti, sia adottato uno strumento organizzativo che:
- disciplini ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per l'esecuzione dei trasporti posseda i prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
  - assicuri, nel caso di trasporto condotto in proprio, il possesso dei prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
  - assicuri la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico);
  - assicuri la disponibilità della documentazione pertinente (ad es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento ecc.).
- ✓ Nell'ambito delle attività di smaltimento dei rifiuti sia adottato uno strumento organizzativo che:
- disciplini ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento posseda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;
  - assicuri la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità;
  - la selezione delle imprese appaltatrici venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo alle medesime dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività demandata evitando, altresì che la scelta si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico;
  - siano verificate in via preventiva e nel corso del rapporto, le autorizzazioni dei fornitori o delle imprese appaltatrici cui venga assegnata l'attività di trasporto e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento sia per quelle di recupero;



## PARTE SPECIALE N – REATI AMBIENTALI

- assicurarsi la disponibilità della documentazione pertinente.

Per le operazioni riguardanti la **Gestione, monitoraggio e smaltimento manufatti contenente cemento-amianto in struttura solida ivi comprese le attività di Identificazione, caratterizzazione, classificazione, registrazione e smaltimento**, i protocolli prevedono che:

- ✓ siano definiti i criteri per classificare i materiali in relazione alla tipologia di materiale e al relativo stato di conservazione;
- ✓ siano stabiliti i criteri per la verifica nel tempo delle caratteristiche dei materiali;
- ✓ siano stabiliti i criteri per la programmazione delle attività di bonifica dei materiali contenenti amianto;
- ✓ siano stabilite misure transitorie per la gestione dei materiali contenenti amianto (es. gestione imprese terze, verifiche accessorie a seguito di mutate condizioni dei materiali ecc.);
- ✓ siano sensibilizzati gli esponenti aziendali sul grado di rischio che le attività svolte comportano.

Per le operazioni riguardanti la **Gestione scarichi acque reflue (gestione interventi strutturali inerenti agli scarichi idrici)**, i protocolli prevedono che sia adottato uno strumento organizzativo che:

- ✓ Disciplini ruoli e responsabilità per:
  - l'individuazione delle attività che possono incidere sulla qualità degli scarichi idrici e che assicurino l'ottenimento ed il mantenimento, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni;
  - il monitoraggio dei parametri chimico/fisici degli scarichi idrici;
  - l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata;
  - l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria da adottarsi anche al fine del contenimento di eventuali incidenti ambientali.
- ✓ Pianificati e assicurati che vengano effettuati, nei casi previsti, i monitoraggi dei parametri chimico/fisici degli scarichi idrici.
- ✓ Assicurati che, ove prescritto, le risultanze del monitoraggio siano comunicate ai soggetti preposti.
- ✓ Assicurati la disponibilità della documentazione pertinente (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici, registri di manutenzione).

Per le operazioni riguardanti la **Gestione delle bonifiche dei siti (gestione interventi strutturali inerenti a falde acquifere, suolo, immobili, cisterne interrate, etc.)**, i protocolli prevedono che sia adottato uno strumento organizzativo che:

- ✓ Disciplini ruoli e responsabilità per:
  - individuare le necessarie misure per evitare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;

## PARTE SPECIALE N – REATI AMBIENTALI

- assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata su attrezzature, impianti quali ad esempio cisterne o condutture interrate;
- assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria da adottarsi anche al fine del contenimento di eventuali incidenti ambientali.
- ✓ Definisca, ove necessario, un idoneo programma di monitoraggio dei pozzi di emungimento e delle acque superficiali o sotterranee per controllare eventuali fenomeni di contaminazione.
- ✓ Definisca delle idonee misure di controllo atte a controllare, possibilmente in maniera continua, eventuali fenomeni di inquinamento.
- ✓ Disciplini ruoli e responsabilità per assicurare l'effettuazione delle prescritte comunicazioni a seguito dell'accadimento di emergenze ambientali che abbiano determinato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee.
- ✓ Assicuri la disponibilità della documentazione pertinente (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici).
- ✓ Pianifichi e assicuri il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti.

Per le operazioni riguardanti **l'identificazione, valutazione e gestione di anomalie, incidenti ed emergenze ambientali, che possano mettere a rischio l'ambiente, le aree protette e la pubblica incolumità**, i protocolli prevedono che siano:

- ✓ individuati gli scenari delle possibili emergenze ambientali;
- ✓ definiti ruoli, responsabilità e misure per il controllo delle situazioni d'emergenza;
- ✓ individuati i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischi di deterioramento dell'habitat;
- ✓ definiti tempi e modalità di svolgimento delle prove d'emergenza;
- ✓ previste le modalità di tenuta dei registri storici contenenti i riferimenti alle prove e simulazioni effettuate ed alle situazioni di emergenza verificatesi, al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive attuate.

Per le operazioni riguardanti la **Gestione dei fornitori: qualificazione, selezione e valutazione dei fornitori di servizi ritenuti critici (ad es. società di manutenzione, servizi di pulizia, terzisti, gestori ambientali)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ siano effettuati controlli specifici volti a verificare la presenza dei requisiti reputazionali in capo ai fornitori;
- ✓ siano definiti i criteri per stabilire la criticità, ai fini ambientali dei fornitori;
- ✓ siano stabiliti i criteri per la verifica dei requisiti tecnico-professionali in capo ai fornitori critici (ad es. iscrizione albo gestori ambientali per soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, ecc.);

## PARTE SPECIALE N – REATI AMBIENTALI

- ✓ sia previsto l’inserimento nei contratti di clausole che impongano il rispetto delle normative ambientali applicabili e, ove necessario, delle procedure definite dalla Società;
- ✓ siano definiti specifici programmi di verifica sull’operatività dei fornitori critici che consentano di verificare il rispetto, da parte di essi, della normativa in materia ambientale.

Per le operazioni riguardanti la **Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria**, i protocolli prevedono che siano:

- ✓ definiti ruoli e responsabilità per assicurare l’effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata (secondo tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti) su attrezzature impianti ed eventuali altri presidi posti a tutela dell’ambiente.

Per le operazioni riguardanti la **Gestione degli appalti e dei controlli sugli acquisti, acquisizione documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge**, i protocolli prevedono che siano:

- ✓ definite le modalità di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti, previa valutazione dei requisiti ambientali;
- ✓ previste, qualora applicabili, modalità di esecuzione di controlli in relazione ai requisiti ambientali pertinenti, alla conformità delle attrezzature, macchinari ed impianti alla normativa vigente (ad es. marcatura CE, dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore, ecc.);
- ✓ verifiche delle omologazioni necessarie alla messa in esercizio degli stessi;
- ✓ definiti ruoli e responsabilità per assicurare l’effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata (secondo tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti) su attrezzature impianti ed eventuali altri presidi posti a tutela dell’ambiente.

### 6. Flussi informativi verso l’OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli, i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili trasmettono periodicamente all’OdV tutte le informazioni rilevanti nel rispetto della procedura “Gestione dei flussi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza”.

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all’OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand’anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

### 7. Sanzioni disciplinari

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio di cui al paragrafo 4 della Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.

Resta inteso che il sistema sanzionatorio si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, dei sistemi di prevenzione aziendali nonché di eventuali specifiche procedure applicabili alla presente Parte Speciale.

**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
D.LGS. N. 231/01**

**Parte Speciale O**

**Impiego di Cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare  
(Art. 25- *duodecies* D.Lgs. n.231/2001)**

**SNAITECH S.p.A.**

**PARTE SPECIALE O – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’  
IRREGOLARE**

***INDICE***

<b>1.</b>	<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Le attività sensibili nell’ambito del delitto di Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>Protocolli specifici di prevenzione</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>Flussi informativi verso l’OdV</b>	<b>7</b>
<b>6.</b>	<b>Sanzioni disciplinari</b>	<b>7</b>

## PARTE SPECIALE O – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

### 1. Premessa

Con l'articolo 25-*duodecies* del D.Lgs. n. 231/01, introdotto con il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"), la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è stata estesa alla fattispecie di reato di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Con la successiva L. n. 161 del 17 ottobre 2017, il Legislatore ha individuato ulteriori ipotesi di reato fondanti la responsabilità dell'ente ed in particolare quelle di cui all'art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del sopra richiamato D.Lgs. 186/1998 rubricato "*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*".

#### • **Articolo 22 comma 12 bis D.lgs. 286/1998**

Si tratta della fattispecie, costituente delitto, avente ad oggetto la condotta del datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 22 del richiamato D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo ovvero si stato revocato o annullato laddove, anche solo alternativamente, i lavoratori occupati siano:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento o in caso di violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a situazioni di grave pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro (art. 603-bis, comma 3, c.p.).

Inoltre, la predetta fattispecie criminosa punisce la condotta di chi, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione, rispettivamente:

- i) "*promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente*" alle condizioni prescritte dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del Testo Unico sull'immigrazione;
- ii) "*al fine di trarre un ingiusto profitto della condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma [dell'art. 12], favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme*", previste all'art. 12, comma 5 del Testo Unico sull'immigrazione.

#### • **Articolo 12 del D.Lgs. 186/1998 (commi 3, 3 bis, 3 ter e 5)**

Il comma 3 dell'articolo in analisi punisce le condotte di chi, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione, 1) promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero 2) compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

## **PARTE SPECIALE O – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE**

- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Il comma 3 bis, invece, prevede un aumento di pena nel caso in cui i fatti sopra evidenziati vengano commessi in presenza di due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma precedente.

Un ulteriore aumento di pena (da un terzo alla metà) è previsto al comma 3 ter se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Il comma 5, da ultimo, punisce la condotta di chi, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione, favorisca la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello stesso o comunque nell'ambito delle attività punite a norma dell'articolo 12. La disposizione in analisi inoltre prevede un aggravamento di pena da un terzo alla metà quando il fatto alternativamente:

- è commesso in concorso da due o più persone;
- riguarda la permanenza di cinque o più persone.

## **2. Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato**

Alla luce delle attività sensibili riscontrate in sede di identificazione dei processi sensibili, le Aree e Direzioni aziendali e quindi i soggetti coinvolti in tali attività risultano:

- Amministratore Delegato;
- Business;
- Legal;
- Supporto al Business;
- Salute e Sicurezza sul lavoro;
- Information Technology;
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Promozione e Comunicazione;
- Compliance;

## PARTE SPECIALE O – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Risorse Umane.

### 3. Le attività sensibili nell'ambito del delitto di Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni del delitto di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare previsti dall' art. 25-*duodecies* del Decreto:

- ✓ gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le fasi di selezione, verifica dei requisiti reputazionali e qualifica dei fornitori);
- ✓ selezione dei candidati, assunzione e gestione del personale (anche tramite soggetti terzi);
- ✓ manutenzione ordinaria e straordinaria degli ippodromi (ivi inclusi strutture appartenenti al sito, attrezzature, piste e spazi verdi, etc.);
- ✓ gestione dei fornitori in ambito ambientale: qualificazione, selezione e valutazione dei fornitori di servizi ritenuti critici (ad es. società di manutenzione, servizi di pulizia, terzisti, gestori ambientali)

Eventuali integrazioni delle Attività sensibili potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente ad eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Direzioni/Settori.

### 4. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **selezione dei candidati, assunzione e gestione del personale (anche tramite soggetti terzi)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ in caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi Extracomunitari, la Società si attiva presso le autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;
- ✓ in caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia, la Società verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che in caso di scadenza dello stesso i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo;
- ✓ la Società controlla che in occasione della scadenza dei permessi di soggiorno dei dipendenti stranieri, questi ultimi abbiano provveduto ad avviare le relative pratiche di rinnovo, assicurando loro collaborazione nel rilascio della documentazione attestante l'impiego regolare presso la Società;
- ✓ la Società assicura che, qualora l'adempimento delle attività descritte ai punti precedenti avvenisse ricorrendo ai servizi di un'agenzia esterna specializzata, il rapporto con quest'ultima



## PARTE SPECIALE O – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

sia disciplinato da accordo scritto, il quale preveda – *inter alia* – l'obbligo dell'agenzia esterna a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto e a rispettare per quanto applicabile il Modello;

- ✓ la Società adotta un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori;
- ✓ la Società assicura che, in caso di utilizzo di lavoratori con contratto di somministrazione, il rapporto con l'agenzia fornitrice sia disciplinato da accordo scritto e preveda – *inter alia* – l'obbligo dell'agenzia a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello 231 della Società.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le fasi di selezione e qualifica dei fornitori); la manutenzione ordinaria e straordinaria degli ippodromi (ivi inclusi strutture appartenenti al sito, attrezzature, piste e spazi verdi, etc.); la gestione dei fornitori in ambito ambientale: qualificazione, selezione e valutazione dei fornitori di servizi ritenuti critici (ad es. società di manutenzione, servizi di pulizia, terzisti, gestori ambientali);** i protocolli prevedono che:

- ✓ sia verificata la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte tramite la consegna della documentazione prevista dalla legge (es. documento unico di regolarità contributiva – DURC);
- ✓ i contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico del Gruppo Snaitech. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del responsabile interno;
- ✓ la stipulazione di contratti con i fornitori che prevedano apposite clausole che impongano alla controparte di rispettare gli obblighi di legge in materia di sfruttamento del lavoro. In particolare, le clausole devono prevedere in capo al fornitore i seguenti divieti:
  - corrispondere, reiteratamente, retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato da parte dei propri dipendenti;
  - porre in essere reiteratamente violazioni della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  - porre in essere condotte o creare situazioni in violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, nonché di sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
- ✓ ai fini della verifica del rispetto degli impegni di cui al punto precedente, ove possibile, sia prevista all'interno del contratto una clausola che legittimi la Società ad effettuare visite ispettive presso i propri fornitori ovvero richiedere loro ogni documentazione utile;

## **PARTE SPECIALE O – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE**

- ✓ il contratto con i fornitori deve inoltre prevedere la facoltà per la Società di procedere all'applicazione di forme di tutela (ad es. risoluzione del contratto, applicazione di penali, ecc.), laddove sia ravvisata una violazione dei punti precedenti.

Infine, è espressamente fatto divieto di:

- a) sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento in relazione alla retribuzione applicata o alla normativa in materia di orario di lavoro, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria o ferie;
- b) sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro o metodi di sorveglianza o alloggiative degradanti;
- c) violare la normativa in materia di salute e igiene nei luoghi di lavoro tali da esporre il lavoratore a condizioni di pericolo per la salute, sicurezza o incolumità personale.

### **5. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli, i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili trasmettono periodicamente all'OdV tutte le informazioni rilevanti nel rispetto della procedura "Gestione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza".

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

### **6. Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio di cui al paragrafo 4 della Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.

Resta inteso che il sistema sanzionatorio si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, dei sistemi di prevenzione aziendali nonché di eventuali specifiche procedure applicabili alla presente Parte Speciale.

**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
D.LGS. N. 231/01**

**Parte Speciale P**

**Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine  
democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali  
(Art. 25- *quater* D.Lgs. n. 231/2001)**

**SNAITECH S.p.A.**

***INDICE***

<b>1.</b>	<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>I delitti di cui all'art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. n. 231/2001</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato</b>	<b>12</b>
<b>4.</b>	<b>Le attività sensibili nell'ambito dei delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico</b>	<b>13</b>
<b>5.</b>	<b>Protocolli specifici di prevenzione</b>	<b>13</b>
<b>6.</b>	<b>Flussi informativi verso l'OdV</b>	<b>15</b>
<b>7.</b>	<b>Sanzioni disciplinari</b>	<b>15</b>

## **1. Premessa**

L'art. 25-*quater* del D.Lgs. n. 231/2001 non elenca specificatamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali in tema di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico (riportiamo, tra gli altri, l' art. 270-*bis* del codice penale “associazioni con finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico”) ed, al terzo comma, i delitti diversi disciplinati al comma uno ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della convenzione di New York.

## **2. I delitti di cui all'art. 25- *quater* D.Lgs. n. 231/2001**

Di seguito viene riportato il testo degli articoli relativi ai delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali in tema di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico rilevanti ai fini dell'art. 25-*quater* del D.Lgs. n. 231/2001, unitamente ad un breve commento della fattispecie.

### **▪ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)**

*“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

*Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento”.*

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto promuove, costituisce, organizza o dirige un'associazione con lo scopo di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali presenti nello Stato o con lo scopo di sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato stesso.

### **▪ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico (art. 270- *bis* c.p.)**

*“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

*Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.*

## PARTE SPECIALE P – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

### ▪ Assistenza agli associati (art. 270- ter c.p.)

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

*La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.*

*Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis c.p.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

### ▪ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater c.p.)

*“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

*Fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”.*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

### ▪ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quinquies c.p.)

*“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.*

*Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

▪ **Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270- quinquies. 1 c.p.)**

*“Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.*

*Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”.*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis e 270-quater, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro per il compimento di atti di cui all'art. 270- sexies c.p.

▪ **Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270- quinquies. 2 c.p.)**

*“Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000”.*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora dei beni o del denaro, che sono stati sequestrati al fine di evitare il compimento delle condotte di cui all'art. 270-sexies c.p.

▪ **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270- sexies c.p.)**

*“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.*

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di

## **PARTE SPECIALE P – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

### **▪ Attentato per finalità terroristiche o di everzione (art. 280 c.p.)**

*“Chiunque per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.*

*Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.*

*Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.*

*Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

### **▪ Atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280- bis c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

*Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.*

*Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.*

*Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti*



*rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.*

Tale reato configura le condotte tipiche espresse in forma di attentato. Le norme incriminatrici richiedono unicamente la direzione oggettiva del fatto storico realizzato agli obiettivi indicati, con una capacità di involgere anche atti preparatori. La direzione degli atti deve essere valutata in termini oggettivi, in ragione delle condizioni storiche ed ambientali, e sostanzarsi in un serio inizio di attacco contro l'interesse primario tutelato, quale messa in esecuzione del progetto con passaggio da una fase meramente preparatoria ad una fase esecutiva.

▪ **Atti di terrorismo nucleare (art. 280- ter c.p.)**

*“È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:*

*1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;*

*2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.*

*È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:*

*1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;*

*2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.*

*Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici”.*

La condotta del procurare a sé o ad altri, di cui all'art. 280 ter, 1° co., n. 1), consiste nell'ottenere, o nel fare in modo che altri ottenga, la disponibilità della materia radioattiva, senza che rilevino le modalità con cui tale materia si ottiene, né se essa è stata ottenuta a titolo gratuito oppure oneroso. Ai sensi dell'art. 280 ter, 1° co., n. 2), creare un ordigno nucleare significa costruirlo o assemblarlo; ai fini della punibilità, non vi è differenza tra l'atto di creare l'ordigno e quello di venirne in possesso. Le condotte del 2° co., più gravi rispetto a quelle del 1° co., esigono, invece, come già si diceva, l'utilizzazione della materia o dell'ordigno (n. 1) o dell'impianto (n. 2), senza che la norma richieda espressamente che dall'utilizzazione derivi una situazione di pericolo né tantomeno la realizzazione di un evento di danno. È pur vero, tuttavia, che la finalità perseguita dell'agente, (cioè la finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies c.p.), funge da criterio di tipizzazione della condotta punibile poiché questa dovrà risultare idonea e strumentale alla realizzazione di uno degli eventi contemplati dall'art. 270 sexies c.p.

▪ **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di everzione (art. 289-bis c.p.)**

*“Chiunque, per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma”.*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

▪ **Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi prima e secondo (art. 302 c.p.)**

*“Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.*

*Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione”.*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

▪ **Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)**

*“Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.*

*Per i promotori la pena è aumentata.*

*Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo”.*

La condotta materiale costitutiva del delitto consiste nella partecipazione ad un accordo intercorrente tra almeno due persone e volto alla commissione di uno o più delitti previsti dall'art. 302: si tratta quindi di un reato a contenuto prevalentemente psicologico, in cui l'incontro delle volontà si esteriorizza nel *pactum sceleris* tendente al fine delittuoso comune precisato dalla norma incriminatrice. L'accordo deve esistere nel fine, non occorrendo che si estenda anche ai mezzi

(come previsto nella previgente normativa), ed è indifferente sia la forma adottata - esplicita o implicita, con giuramento o senza - che l'eventuale introduzione di condizioni; poiché l'essenza del delitto si identifica in un incontro di volontà, esso non può configurarsi ove taluno dei partecipanti versi in situazione di costringimento fisico o morale o in stato di incapacità d'intendere ipotesi di reato si configura nei confronti dei soggetti che, mettendosi d'accordo, pongono in essere una delle condotte individuate dall'art. 302 c.p.

▪ **Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)**

*“Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.*

*I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati”.*

La condotta materiale costitutiva del delitto consiste nella costituzione di un'associazione tra almeno tre persone al fine di commettere uno o più delitti previsti dall'art. 302. Lo stato di consumazione inizia nel momento e nel luogo in cui l'associazione è costituita e perdura sino a che questa sia sciolta; per coloro che vi entrano posteriormente all'atto di costituzione il momento consumativi coincide con quello di effettiva adesione alla società.

▪ **Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)**

*“Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.*

*Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.*

*I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori”.*

La condotta materiale costitutiva del delitto consiste nella costituzione di una banda armata al fine di commettere uno o più delitti previsti dall'art. 302.

▪ **Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.*

*La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.*

*Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.*

*Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini*

*nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”.*

La condotta materiale costitutiva del delitto consiste nel dare rifugio, fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione ad un soggetto che fa parte di un'associazione o di una banda di cui agli articoli precedenti. E' necessario che vi sia la volontà cosciente e libera del soggetto agente di dare assistenza a una o più persone sapendo che queste fanno parte dell'associazione cospiratrice o della banda armata e che non vi sia alcuna forma di costrizione.

▪ **Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342 del 1976)**

*“Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.*

*La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.*

*La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.*

*Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone”.*

La condotta materiale costitutiva del delitto consiste nell'impossessarsi di un aereo al fine di dirottare o distruggere lo stesso utilizzando violenza o minaccia oppure frode.

▪ **Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342 del 1976)**

*“Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente”.*

La condotta materiale costitutiva del delitto consiste nel danneggiare le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o nell'alterare le modalità d'uso delle stesse al fine di dirottare un aereo.

▪ **Sanzioni (art. 3, L. n. 422 del 1989)**

*“Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.*

*Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:*

*a ) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;*

*b ) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;*

*c ) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;*

**PARTE SPECIALE P – DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

*d ) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.*

*Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a ), b ) e d ) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

*Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.*

*Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad alcuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.*

*Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o del pericolo il fatto è di lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.*

*Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge”.*

▪ **Pentimento operoso (art. 5, D.Lgs. n. 625 del 1979)**

*“Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti”.*

▪ **Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)**

*“1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:*

*a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;*

*b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.*

*2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.*

*b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.*

*3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.*

*4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

*5. Commette altresì reato chiunque:*

*a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;*

*b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;*

*c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo.*

*Tale contributo deve essere deliberato e deve: i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo”.*

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i reati previsti dall'art. 2 della convenzione di New York, ovvero le attività dirette a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, attentato contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, dirottamento di navi, esplosione di ordigni, ecc.

In questi casi, la persona fisica o l'ente fornito o meno di personalità giuridica, che fornisce fondi o comunque collabora nel loro reperimento, deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di essi verrà successivamente fatto.

Si ritiene, altresì, applicabile il reato di cui all'art. 270 *quinquies* 1 c.p. “Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo”, la cui condotta consiste nel raccogliere, erogare o mettere a disposizione beni o denaro per il compimento di atti di cui all'art. 270- *sexies* c.p.

### **3. Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato**

Alla luce delle attività sensibili riscontrate in sede di identificazione dei processi sensibili, le Aree e Direzioni aziendali e quindi i soggetti coinvolti in tali attività risultano:

- Amministratore Delegato;
- Business;
- Legal;
- Salute e Sicurezza sul lavoro;

- Information Technology;
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Promozione e Comunicazione;
- Compliance;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Risorse Umane.

#### **4. Le attività sensibili nell'ambito dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati previsti dall'art. 25-*quater* del Decreto:

- ✓ gestione dei rapporti con i clienti/*partner* in ambito *retail* (Gestori, Esercenti, Associazioni indipendenti, etc.). Si intende definizione dei requisiti minimi, qualifica, selezione, stipula e gestione del rapporto contrattuale;
- ✓ gestione dei rapporti con i clienti finali. Si intende definizione dei requisiti minimi, acquisizione dei dati personali ai fini dell'adeguata verifica, qualifica, stipula e gestione del rapporto contrattuale e conseguente perfezionamento del conto gioco;
- ✓ accettazione, contabilizzazione e pagamento della vincita e relativa gestione dei flussi monetari (es. VLT e *Betting* sopra determinate soglie o in caso di eventi particolari);
- ✓ ispezioni periodiche con il fine di verificare la compliance alla concessione (AWP, VLT, Cartellonistica);
- ✓ attività di tesoreria ivi inclusi gestione degli incassi e pagamenti e dei conti correnti bancari;

Eventuali integrazioni delle Attività sensibili potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente ad eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Direzioni/Settori.

#### **5. Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con i clienti/*partner* in ambito *retail* (Gestori, Esercenti, Associazioni indipendenti, etc.). Si intende definizione dei requisiti minimi, qualifica, selezione, stipula e gestione del rapporto contrattuale**, si applica quanto previsto al paragrafo 5 della Parte Speciale B – Reati Societari, con riferimento alla corrispondente attività sensibile nonché i seguenti ulteriori protocolli che prevedono che:

**PARTE SPECIALE P – DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

- ✓ sia verificata, a cura del Responsabile dell'Ufficio Richiedente, l'eventuale inclusione della controparte nell'ambito delle cosiddette Liste di Riferimento stilate da organismi nazionali o internazionali (consultabili al seguente sito web: <http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>);
- ✓ sia preventivamente verificato che la controparte non sia un soggetto residente in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT) pubblicate nel sito del FATF – GAFI ([www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org));
- ✓ nel caso in cui vi sia incertezza relativa al collegamento della controparte con il terrorismo internazionale, l'eventuale assunzione di rapporti commerciali con tali soggetti può avvenire solo previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione e avendo informato l'Organismo di Vigilanza;
- ✓ nel caso in cui fosse riscontrata la presenza della controparte nelle liste internazionali di cui sopra è fatto divieto di intrattenere rapporti di qualsiasi natura con tali soggetti;
- ✓ tutte le operazioni con le controparti siano concluse dopo aver svolto idonee verifiche, controlli e accertamenti sulla reputazione e sulla affidabilità sul mercato della controparte a cui, comunque, sono comunicati i fondamentali principi dettati dal Codice Etico del gruppo Snaitech e dal presente Modello che guidano la Società.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con i clienti finali. Si intende definizione dei requisiti minimi, acquisizione dei dati personali ai fini dell'adeguata verifica, qualifica, stipula e gestione del rapporto contrattuale e conseguente perfezionamento del conto gioco; accettazione, contabilizzazione e pagamento della vincita e relativa gestione dei flussi monetari (es. VLT e Betting sopra determinate soglie o in caso di eventi particolari) e le ispezioni periodiche con il fine di verificare la compliance alla concessione (AWP, VLT, Cartellonistica)**; si applica quanto previsto al paragrafo 5 della Parte Speciale E – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti l'**attività di tesoreria ivi inclusi gestione degli incassi e pagamenti e dei conti correnti bancari** si applica quanto previsto al paragrafo 5 della Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la PA, con riferimento alla corrispondente attività sensibile nonché i seguenti ulteriori protocolli che prevedono che:

- ✓ siano predisposti, per tutti i soggetti dotati di poteri formali di movimentazione delle risorse finanziarie, specifici limiti per tipologia di operazione, frequenza, importo; inoltre è richiesta la firma congiunta di almeno due soggetti per operazioni sopra certe soglie di valore prestabilite;
- ✓ per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- ✓ sono vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti;



## **PARTE SPECIALE P – DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

- ✓ le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- ✓ gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- ✓ divieto di disporre/accettare pagamenti da soggetti intestatari di conti correnti registrati in paesi appartenenti alle cosiddette “Black List” e “Grey List” a meno che non si tratti del paese ove questi hanno residenza o in quello ove è stata effettuata la prestazione;
- ✓ divieto di disporre/accettare pagamenti da controparti incluse tra coloro presenti nelle Liste di riferimento nazionali e internazionali (consultabili al seguente sito web: <http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>), salvo autorizzazione scritta da parte dell'Amministratore Delegato;
- ✓ divieto di disporre/accettare pagamenti da controparti residenti in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT) pubblicate nel sito del FATF – GAFI ([www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org));
- ✓ definizione delle modalità di informazione e comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza, a cura dell'Amministratore Delegato, di eventuali disposizioni/accettazioni di pagamenti da parte di soggetti presenti nelle cosiddette Liste di riferimento.

### **6. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli, i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili trasmettono periodicamente all'OdV tutte le informazioni rilevanti nel rispetto della procedura “Gestione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza”.

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

### **7. Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio di cui al paragrafo 4 della Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.

Resta inteso che il sistema sanzionatorio si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, dei sistemi di prevenzione aziendali nonché di eventuali specifiche procedure applicabili alla presente Parte Speciale.

**MODELLO**  
**DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**  
**D.LGS. N. 231/01**

**Parte Speciale Q**

**REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO  
ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO  
ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

**(Art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. n. 231/01)**

**SNAITECH S.p.A.**

**PARTE SPECIALE Q – REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

***INDICE***

<b>1.</b>	<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>I delitti di cui all’art. 25-<i>quaterdecies</i> del D.Lgs. n. 231/01</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>Le Attività sensibili nell’ambito dei reati di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</b>	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>Protocolli specifici di prevenzione</b>	<b>8</b>
<b>6.</b>	<b>Flussi informativi verso l’OdV</b>	<b>14</b>
<b>7.</b>	<b>Sanzioni disciplinari</b>	<b>14</b>

## **1. Premessa**

Le fattispecie di reato analizzate nelle presente sezione sono state recepite dal D.Lgs. 231/01 a seguito dell’entrata in vigore della L.3 maggio 2019, n. 39, attraverso la quale l’Italia ha proceduto alla ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa di Magglingen sulla manipolazione di competizioni sportive, del 18 settembre 2014.

Con l’introduzione dell’art. 25-*quaterdecies* all’interno del Decreto, conseguentemente, l’ente può trovarsi a rispondere anche con riferimento alla verifica di fatti di frodi in manifestazioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, previsti e puniti rispettivamente dagli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

A tal proposito, si riporta nel paragrafo successivo il testo delle disposizioni sopra specificate unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

## **2. I delitti di cui all’art. 25-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 231/01**

### **Frode in competizioni sportive (art. 1 L 401/1989)**

*1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.*

*2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.*

*3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.*

Per mezzo di tale disposizione normativa, il legislatore ha inteso tutelare la certezza, la regolarità e la lealtà delle competizioni sportive, nonché la genuinità dei loro risultati.

Per quanto riguarda la condotta sanzionata dal primo comma dell’articolo, questa può consistere **alternativamente**:

- 1) nell’offerta o nella promessa di denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti alla competizione;
- 2) nel compimento di altri atti fraudolenti, sempre finalizzati all’alterazione del regolare esito della competizione.

La condotta di cui al secondo comma, invece, in linea con quanto previsto per i c.d. reati a cooperazione necessaria (ad esempio la corruzione), estende il trattamento sanzionatorio di cui al

## PARTE SPECIALE Q – REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

primo comma anche al partecipante alla competizione che, in cambio della propria cooperazione, accetti il denaro, vantaggio o altra utilità, ovvero ne accolga la promessa.

**Esempio:** Snaitech, in occasione di un evento ippico dall'esito del tutto prevedibile, per evitare di trovarsi a dover corrispondere ingenti vincite agli scommettitori, corrisponde una somma di denaro al partecipante favorito alla competizione sportiva per convincerlo ad alterare il risultato finale della corsa.

### **Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989)**

*1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.*

*2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.*

*3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.*

*4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507 e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.*

*4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o*

## PARTE SPECIALE Q – REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

*in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.*

*4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.*

*4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.*

L'articolo in analisi punisce, con trattamenti sanzionatori di diverso tipo, una serie di condotte tra loro eterogenee, genericamente accomunate dalla definizione di “esercizio abusivo del gioco”. In tal senso, il comma 1° sanziona condotte consistenti:

- ✓ nell'organizzazione abusiva del gioco del lotto, di scommesse o concorsi pronostici riservati con legge allo Stato, ad altro ente concessionario, ovvero ad altri enti e istituzioni (ad esempio, il CONI e il MIPAAF);
- ✓ nell'organizzazione abusiva di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità;
- ✓ nella vendita senza autorizzazione sul territorio nazionale di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, ovvero la partecipazione a tale tipo di operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accredito delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
- ✓ nell'organizzazione, esercizio o raccolta a distanza, in assenza della prescritta concessione, di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“ADM”), nonché delle medesima attività laddove, anche se svolte in presenza della predetta concessione, queste vengano esercitate con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge.

I commi 2 e 3, a loro volta, puniscono chiunque pubblicizzi ovvero partecipi ai concorsi, ai giochi e alle scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1.

Il comma 4 sanziona l'esercizio e l'organizzazione ovvero la pubblicizzazione del gioco d'azzardo a mezzo di apparecchi vietati dalla legge (art. 110 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come modificato dalla L.20 maggio 1965, n. 507 e come da ultimo modificato dall'art. 1 L. 17 dicembre 1986, n. 904).

Il comma 4 *bis* estende la punibilità delle condotte a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare, raccogliere o comunque favorire l'accettazione o la raccolta di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

## **PARTE SPECIALE Q – REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

Il comma 4 *ter*, da ultimo, estende la punibilità delle condotte a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione.

Giova evidenziare che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione che si è espressa con riferimento all’attività di intermediazione abusiva (comma 4 bis): *“in tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, qualora il gestore di un centro scommesse italiano affiliato a un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l’abbia realmente effettuata, è configurabile il reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, essendo realizzata un’illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante l’esistenza di titoli autorizzatori o concessori in capo a detto bookmaker”* (si cfr. da ultimo Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza 3 maggio 2019 n. 18590).

**Esempio:** Snaitech raccoglie illecitamente scommesse su eventi sportivi, al di fuori del sistema di gioco ufficiale.

### **3. Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato**

Alla luce delle attività sensibili riscontrate in sede di identificazione dei processi sensibili, le Aree e Direzioni aziendali e quindi i soggetti coinvolti in tali attività risultano:

- Amministratore Delegato;
- Business;
- Supporto al Business;
- Legal;
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Commerciale;
- Promozione e Comunicazione;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Information Technology;
- Compliance.

### **4. Le Attività sensibili nell’ambito dei reati di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

Nel corso dell’attività di analisi condotta nell’ambito delle varie Direzioni/Settori aziendali, SNAITECH ha provveduto ad individuare le attività a potenziale rischio reato costituite da:

**PARTE SPECIALE Q – REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

- attività a rischio “*reato diretto*”, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività che comportino il rischio di commissione di uno o più dei reati di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
  - attività a rischio c.d. “*strumentale*” alla realizzazione dei reati di cui sopra;
- Attraverso un’attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati previsti dall’ art. 25-*quaterdecies* del Decreto:
- ✓ gestione dei rapporti con i clienti/partner in ambito *retail* (Gestori, Esercenti, Associazioni indipendenti, etc.). Si intende definizione dei requisiti minimi, qualifica, selezione, stipula e gestione del rapporto contrattuale;
  - ✓ gestione dei contributi e degli incentivi alla Rete di Vendita (es. compenso integrativo e Bonus);
  - ✓ gestione e verifica dell’integrità dei parametri di gioco e del corretto funzionamento e utilizzo del gioco (rispetto della regolamentazione ADM);
  - ✓ gestione dell’installazione del punto di gioco (roll-out e connettività);
  - ✓ ispezioni periodiche con il fine di verificare la compliance alla concessione (AWP, VLT, cartellonistica);
  - ✓ accettazione, contabilizzazione e pagamento della vincita e relativa gestione dei flussi monetari (es. VLT e Betting sopra determinate soglie o in caso di eventi particolari);
  - ✓ gestione delle corse ai fini di eventi ippici (ivi inclusi l’accoglienza cavalli, la verifica della relativa documentazione, iscrizione alle corse, etc.);
  - ✓ gestione residuale delle scommesse e dei rapporti con gli allibratori al termine dell’evento ippico ivi inclusi l’archiviazione del *borderaue* per l’alimentazione del c/c patrimoniale destinato al MIPAAF;
  - ✓ gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le fasi di selezione, verifica dei requisiti reputazionali e qualifica dei fornitori);
  - ✓ gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali (incluse le fasi di selezione e qualifica dei consulenti e gestione dei rapporti con gli stessi, anche legali);
  - ✓ gestione delle attività di sponsorizzazione ed erogazioni liberali (es. donazioni, etc.);
  - ✓ gestione dei fornitori in ambito ambientale: qualificazione, selezione e valutazione dei fornitori di servizi ritenuti critici (ad es. società di manutenzione, servizi di pulizia, terzisti, gestori ambientali).



## PARTE SPECIALE Q – REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

Eventuali integrazioni delle Attività sensibili potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall’OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell’evoluzione dell’attività di impresa e conseguentemente ad eventuali modifiche dell’attività svolta dalle singole Direzioni/Settori.

### 5. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con i Business Partner (Gaming Machine, Intermediari Finanziari, etc.)**; la **gestione dei rapporti con i clienti/partner in ambito retail (Gestori, Esercenti, Associazioni indipendenti, etc.)**. Si intende definizione dei requisiti minimi, qualificazione, selezione, stipula e gestione del rapporto contrattuale, i protocolli prevedono che:

- ✓ sussista una chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo;
- ✓ siano previsti specifici meccanismi che garantiscano la ripartizione dei ruoli di autorizzazione, esecuzione e controllo delle attività in coerenza con il principio della segregazione dei compiti;
- ✓ siano previste verifiche mirate ad assicurare che lo svolgimento del gioco avvenga nel pieno rispetto della convenzione di concessione, del contratto sottoscritto con il gestore e della normativa di settore vigente;
- ✓ con riferimento alle attività di scommessa su eventi ippici, sportivi e/o virtuali, siano previsti controlli volti a verificare che l’esercizio del gioco avvenga esclusivamente attraverso le piattaforme di gioco messe a disposizione da parte del concessionario;
- ✓ con riferimento alle attività di gioco realizzate per il tramite degli apparecchi videoterminali (VLT e AWP), siano previsti controlli volti a verificare che l’esercizio del gioco avvenga attraverso apparecchi debitamente collegati alla rete telematica messa a disposizione dal concessionario;
- ✓ la Società verifichi periodicamente il permanere in capo a controparte dei requisiti di affidabilità e onorabilità;
- ✓ sussista un obbligo di accettazione dei principi di cui al Codice Etico del Gruppo Snaitech e del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. n. 231/01;
- ✓ non possono essere corrisposti compensi alla controparte in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all’incarico conferito e alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe professionali;

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei contributi e degli incentivi alla Rete di Vendita (es. compenso integrativo e Bonus)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ siano verificati i presupposti e le fattibilità della richiesta di contributo;
- ✓ sia verificata la coerenza della richiesta di contributo rispetto al *budget* definito ed al piano di sviluppo commerciale della Società;
- ✓ l’erogazione del contributo sia autorizzata da parte dei soggetti competenti sulla base delle deleghe esistenti;

**PARTE SPECIALE Q – REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

- ✓ sia effettuato il monitoraggio del contributo erogato al punto vendita al fine di assicurare che lo stesso sia stato utilizzato per le finalità previste ed autorizzate.

Per le operazioni riguardanti la **gestione e verifica dell'integrità dei parametri di gioco e del corretto funzionamento e utilizzo del gioco (rispetto della regolamentazione ADM)** e la **gestione dell'installazione del punto di gioco (roll-out e connettività)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ siano definiti con chiarezza ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte;
- ✓ sia previsto all'interno del Codice Etico del Gruppo Snaitech, l'invito a mantenere un comportamento improntato a criteri di lealtà, trasparenza, correttezza e integrità nei rapporti con qualsiasi Autorità Pubblica;
- ✓ sia previsto, all'interno del Codice Etico del Gruppo Snaitech, il divieto di erogare indebitamente denaro o altra utilità a qualsiasi esponente pubblico;
- ✓ sia individuato un responsabile che si occupi di gestire i rapporti, le comunicazioni e gli adempimenti previsti con gli Enti Concedenti (AAMS, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Agricoltura, MIPAAF, ecc.);
- ✓ sia individuato un responsabile che si occupi di gestire i rapporti, le comunicazioni e gli adempimenti previsti per ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- ✓ vengano svolte ispezioni periodiche presso i Punti di Gioco al fine di verificare la regolarità del gioco;
- ✓ sia individuato un responsabile che si occupi di gestire l'integrità dei parametri di gioco per quanto attiene la linea di business.

Per le operazioni riguardanti l'**accettazione, contabilizzazione e pagamento della vincita e relativa gestione dei flussi monetari (es. VLT e Betting sopra determinate soglie o in caso di eventi particolari)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ regolamentazione, tramite procedura, dei ruoli, delle attività, delle responsabilità e dei controlli connessi alla gestione dei flussi finanziari;
- ✓ previsione di specifici meccanismi che garantiscano la ripartizione dei ruoli di autorizzazione, esecuzione e controllo delle attività in coerenza con il principio della segregazione dei compiti;
- ✓ divieto di disporre/accettare pagamenti da soggetti intestatari di conti correnti registrati in paesi appartenenti alle cosiddette “Black List” e “Grey List” a meno che non si tratti del paese ove questi hanno residenza o in quello ove è stata effettuata la prestazione;
- ✓ divieto di disporre/accettare pagamenti da controparti incluse tra coloro presenti nelle Liste di riferimento nazionali e internazionali (consultabili al seguente sito web: <http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>), salvo autorizzazione scritta da parte dell'Amministratore Delegato;

**PARTE SPECIALE Q – REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

- ✓ definizione delle modalità di informazione e comunicazione verso l’Organismo di Vigilanza, a cura dell’Amministratore Delegato, di eventuali disposizioni/accettazioni di pagamenti da parte di soggetti presenti nelle cosiddette Liste di riferimento;
- ✓ l’accettazione della giocata è subordinata alla convalida ed attribuzione di un codice univoco, da parte del sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale (terzo rispetto a SNAITECH), previsto dal regolamento specifico del gioco;
- ✓ la giocata convalidata è contabilizzata, a seguito della verifica della stessa da parte di ADM (le comunicazioni avvengono con specifici protocolli), sul conto di gioco del cliente mediante la registrazione del codice univoco e di tutti gli ulteriori elementi identificativi della giocata, nonché mediante l’addebito del relativo importo;
- ✓ l’avvenuto pagamento della vincita, mediante accredito sul conto di gioco, è comunicato al sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale e ad ADM;
- ✓ tutte le operazioni che riguardano la contabilizzazione, registrazione su conto di gioco e pagamento sono svolte da ciascuna piattaforma, per i giochi gestiti dalla stessa, in modo automatico via software, al fine di garantire la ricostruzione ex post del processo operativo seguito.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle corse ai fini di eventi ippici (ivi inclusi l'accoglienza cavalli, la verifica della relativa documentazione, iscrizione alle corse, etc.)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ la Società non fornisca, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere attività volte ad alterare il normale svolgimento degli eventi ippici;
- ✓ siano regolamentati, tramite procedura, i ruoli, le attività, le responsabilità e i controlli connessi alla gestione delle ospitalità dei cavalli presso le scuderie;
- ✓ vi sia la segregazione delle funzioni tra chi definisce gli importi dei contratti e chi approva i contratti di ospitalità dei cavalli presso le scuderie;
- ✓ vi sia l’autorizzazione dei contratti di ospitalità dei cavalli da parte del procuratore abilitato, nel rispetto delle procure in essere;
- ✓ vi sia la previsione, all’interno di tutti i contratti stipulati, di clausole di accettazione, da parte della controparte, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico del Gruppo Snaitech;
- ✓ sia verificata la corrispondenza tra fattura attiva e contratto di ospitalità.

Per le operazioni riguardanti la **gestione residuale delle scommesse e dei rapporti con gli allibratori al termine dell’evento ippico ivi inclusi l’archiviazione del borderau e l’alimentazione del c/c patrimoniale destinato al MIPAAF**, i protocolli prevedono che:

- ✓ regolamentazione, tramite procedura, dei ruoli, delle attività, delle responsabilità e dei controlli connessi alla raccolta delle scommesse e all’alimentazione del c/c destinato al MIPAAF;

**PARTE SPECIALE Q – REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

- ✓ previsione di specifici meccanismi che garantiscano la ripartizione dei ruoli di autorizzazione, esecuzione e controllo delle attività in coerenza con il principio della segregazione dei compiti;
- ✓ vi sia l’identificazione di tutti i giocatori che effettuino giocate ovvero realizzino vincite di importo fino a quello individuato, di volta in volta, dalla normativa antiriciclaggio, tramite l’acquisizione di un apposito modulo contenente anche i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale, estremi del documento di identità in corso di validità, data, valore dell’operazione e mezzo di pagamento – ove richiesto – utilizzato dal giocatore o per il pagamento della vincita: detto modulo sottoscritto dovrà essere corredato dalla documentazione richiesta dalla normativa antiriciclaggio;
- ✓ sia trasmessa tutta la documentazione collezionata in fase di identificazione, avente ad oggetto scommesse su ippica nazionale, al Responsabile competente;
- ✓ sia verificata la completezza e correttezza della documentazione collezionata in fase di identificazione e successiva archiviazione;
- ✓ sia verificato e siglato periodicamente da parte del Responsabile dell’Area Finanza il prospetto riepilogativo del conto corrente patrimoniale destinato al MIPAAF;
- ✓ sia verificato e siglato periodicamente da parte del Responsabile dell’Area Finanza la lista dei versamenti da effettuare al MIPAAF;
- ✓ gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente.

Per le operazioni riguardanti la: **selezione della controparte, valutazione del partner, gestione contrattuale e gestione delle attività di supporto al fornitore** e i protocolli prevedono che:

- ✓ Siano effettuate verifiche preliminari sulla effettiva titolarità del rapporto contrattuale in capo alla terza parte contraente;
- ✓ Siano individuati degli indicatori di anomalia che consentano di rilevare eventuali transazioni a “rischio” o “sospette” con fornitori sulla base del:
  - profilo soggettivo della controparte (ad es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
  - comportamento della controparte (ad es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);
  - dislocazione territoriale della controparte (es. transazioni effettuate in paesi off-shore);
  - profilo economico-patrimoniale dell’operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);
  - caratteristiche e finalità dell’operazione (ad es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell’operazione).

**PARTE SPECIALE Q – REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

- ✓ Tutti i pagamenti a fornitori/consulenti siano effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte del Responsabile della Funzione interessata dall’acquisto ed a seguito di un *iter* autorizzativo interno predefinito.
- ✓ La scelta e valutazione della controparte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Società formalizzi anche i criteri in base ai quali la controparte può essere cancellata dalle liste interne alla Società e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle medesime liste non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate.
- ✓ In caso di negata sottoscrizione, da parte del terzo contraente, di clausole contrattuali inerenti l’accettazione dei principi del Modello e del Codice Etico del Gruppo Snaitech, la Società procede alla rescissione del contratto o ne evita la stipulazione.
- ✓ I contratti che regolano i rapporti con le terze parti prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico del Gruppo Snaitech. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede altresì l’obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza e del responsabile interno.

Per le operazioni riguardanti **la gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le fasi di selezione, verifica dei requisiti reputazionali e qualifica dei fornitori)** e **la gestione dei fornitori in ambito ambientale: qualificazione, selezione e valutazione dei fornitori di servizi ritenuti critici (ad es. società di manutenzione, servizi di pulizia, terzisti, gestori ambientali)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ le richieste di acquisto siano autorizzate da personale con idonei poteri, diversi da coloro che eseguono manualmente l’ordine nei confronti del fornitore;
- ✓ la documentazione inerente gli acquisti consenta di dare evidenza della metodologia utilizzata e dell’iter procedurale seguito per l’effettuazione dell’acquisto, dell’oggetto, dell’importo e delle motivazioni sottese alla scelta del fornitore;
- ✓ l’approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto o ordine scritto, nel quale siano chiaramente prestabiliti il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
- ✓ nella selezione di fornitori sia richiesto un numero idoneo di offerte;
- ✓ siano effettuati controlli specifici volti a verificare la presenza dei requisiti reputazionali in capo ai fornitori;
- ✓ nella scelta del fornitore siano preventivamente valutati criteri predefiniti volti a verificare e monitorare la capacità tecnica, organizzativa/gestionale, l’affidabilità etica, economica e finanziaria della controparte;
- ✓ il Responsabile della Funzione interessata dalla fornitura o dall’appalto segnali immediatamente all’OdV eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore o dall’appaltatore o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti;

**PARTE SPECIALE Q – REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

- ✓ gli impegni e i contratti che regolano i rapporti con i fornitori di beni e servizi prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto di eventuali obblighi contrattuali derivanti dall’accettazione dei principi fondamentali del Codice Etico del Gruppo Snaitech e del Modello;
- ✓ tutti i pagamenti a fornitori e/o appaltatori siano effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte del Responsabile della Funzione interessata dall’acquisto/appalto ed a seguito di un iter autorizzativo interno predefinito che tenga conto anche della scadenza del pagamento;
- ✓ l’utilizzo o l’impiego di risorse economiche o finanziarie abbia sempre una causale espressa e sia documentato e registrato in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- ✓ le fatture ricevute dalla Società relative all’acquisto di beni e/o servizi siano registrate esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o dell’avvenuta prestazione del servizio;
- ✓ non vi sia identità soggettiva tra chi richiede, chi autorizza, chi controlla e chi esegue le operazioni.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali (incluse le fasi di selezione e qualifica dei consulenti e gestione dei rapporti con gli stessi, anche legali)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ i soggetti cui conferire incarichi di consulenza siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- ✓ l’individuazione di tali soggetti sia sempre motivata dalla Funzione aziendale richiedente;
- ✓ l’affidamento degli incarichi avvenga nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società, che devono prevedere i criteri per la definizione ed allocazione del budget e per la scelta della tipologia di prestazione più idonea;
- ✓ non vi sia identità soggettiva tra chi richiede l’affidamento degli incarichi e chi l’autorizza;
- ✓ l’incarico sia conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
- ✓ i contratti conclusi con i consulenti contengano clausole che prevedano:
  - un’apposita dichiarazione con la quale gli stessi affermano di essere a conoscenza delle norme di cui al Decreto nonché del Codice Etico del Gruppo Snaitech e del Modello e si impegnano a rispettarne i principi fondamentali;
  - regolino le conseguenze della violazione da parte dei consulenti degli obblighi di cui al punto precedente;
- ✓ in assenza di diversa evidenza dell’operato svolto, al termine dell’incarico sia richiesto al Consulente di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- ✓ al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la Funzione richiedente certifichi l’avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;

## **PARTE SPECIALE Q – REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

- ✓ non siano corrisposti compensi in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all’incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle attività di sponsorizzazione ed erogazioni liberali (es. donazioni, etc.)** e la **dazione e gestione di omaggi**, i protocolli prevedono che:

- ✓ le sponsorizzazioni, concessioni di liberalità, donazioni e omaggi abbiano delle soglie di valore massimo prestabilite dalla Società;
- ✓ le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate, con la descrizione delle tipologie di beni/servizi offerti e del relativo valore;
- ✓ le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l’immagine e la cultura della Società;
- ✓ sia elaborato annualmente un report di tutte le sponsorizzazioni, erogazioni liberali e donazioni effettuate;
- ✓ sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l’archiviazione della documentazione di supporto.

### **6. Flussi informativi verso l’OdV**

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli, i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili trasmettono periodicamente all’OdV tutte le informazioni rilevanti nel rispetto della procedura “Gestione dei flussi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza”.

I responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all’OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand’anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

### **7. Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio di cui al paragrafo 4 della Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.

Resta inteso che il sistema sanzionatorio si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, dei sistemi di prevenzione aziendali nonché di eventuali specifiche procedure applicabili alla presente Parte Speciale.

**MODELLO**  
**DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**  
**D.LGS. N. 231/01**

**Parte Speciale R**

**REATI TRIBUTARI**  
**(Art. 25-*quienquiesdecies* D.Lgs. n. 231/01)**

**SNAITECH S.p.A.**



***INDICE***

<b>1.</b>	<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>I delitti di cui all'art. 25-<i>quinquiesdecies</i> del D.Lgs. n. 231/01</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato</b>	<b>9</b>
<b>4.</b>	<b>Le Attività sensibili nell'ambito dei reati tributari</b>	<b>10</b>
<b>5.</b>	<b>Protocolli specifici di prevenzione</b>	<b>11</b>
<b>6.</b>	<b>Flussi informativi verso l'OdV</b>	<b>19</b>
<b>7.</b>	<b>Sanzioni disciplinari</b>	<b>20</b>

## **1. Premessa**

Con il D.L. fiscale n. 124/2019, convertito con L. 157/2019, il Legislatore ha ritenuto di includere alcuni reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Più nello specifico, a seguito dell'introduzione nel Decreto dell'art. 25 *quinqüesdecies*, la responsabilità degli enti da reato potrà essere determinata dalla commissione delle fattispecie di reato di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 ed 11 del D.Lgs. 74/2000.

Inoltre, a fronte dell'emanazione del D.Lgs. n.75 del 14 luglio 2020 - attuativo della Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) - il Legislatore ha ampliato l'elenco dei reati tributari costituenti presupposto di responsabilità dell'ente aggiungendo ulteriori fattispecie ed in particolare i delitti di cui agli artt. 4, 5 e 10 *quater* D.Lgs. 74/2000.

Con riguardo alle predette fattispecie incriminatrici, si riporta nel paragrafo successivo il testo delle disposizioni normative unitamente ad un breve commento. È sin d'ora opportuno precisare, tuttavia, che la responsabilità dell'Ente per i reati di cui agli artt. 4, 5, e 10 *quater* del D.Lgs. 74/2000 è configurabile solo nel caso in cui le condotte criminose siano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro: conseguentemente, la necessaria sussistenza dei presupposti appena elencati, unitamente al fatto che – tenuto conto della peculiare e prevalente attività svolta da Snaitech, ovvero sia la raccolta delle giocate – molte operazioni risultano esenti IVA, induce a ritenere residuale il rischio di realizzazione delle fattispecie criminose in oggetto.

## **2. I delitti di cui all'art. 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. n. 231/01**

### **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 )**

*“E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”*

Si tratta della prima delle due fattispecie in cui il legislatore parla di “dichiarazione fraudolenta”, dovendosi intendere con tale locuzione la dichiarazione fiscale resa mendace dall'utilizzo di strumenti volti ad eludere i controlli dell'Amministrazione Finanziaria, rinvenendosi proprio nella componente fraudolenta il particolare disvalore delle fattispecie medesime.

Con il D.L. 124/2019 il legislatore ha innalzato le pene edittali previste originariamente dal D.Lgs. 74/2000, portando la reclusione quattro ad otto anni. Allo stesso tempo, al comma 2-*bis* è stata

introdotta un'ipotesi lieve, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, nell'ipotesi in cui l'ammontare degli elementi passivi sia inferiore ad euro centomila. Peraltro, tale ipotesi costituisce una circostanza attenuante che, dunque, può essere oggetto di bilanciamento con eventuali circostanze aggravanti, ai sensi dell'art. 69 c.p.

Per ciò che concerne la fattispecie di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, la componente di infedeltà è dovuta all'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, mentre la componente fraudolenta è idealmente scomponibile in due attività consequenziali: in una prima fase, il reperimento di fatture o altri documenti ad esse assimilabili (i.e., ricevute e scontrini fiscali) relativi a prestazioni mai ricevute (inesistenza oggettiva) o ricevute da soggetti diversi dall'emittente (inesistenza soggettiva); conseguentemente, nell'indicazione in dichiarazione di dati mendaci confortati dall'utilizzo in contabilità dei predetti documenti falsi.

Come già detto in precedenza, tale fattispecie di reato si consuma anche a fronte dell'utilizzo di una fattura emessa da un soggetto che non sia quello che ha effettivamente eseguito la prestazione. E' il fenomeno piuttosto diffuso delle fatture soggettivamente inesistenti, emesse da soggetti interposti in complessi meccanismi di frodi IVA.

Sotto altro profilo, invece, l'art. 2 del D.Lgs. 75/2020 introduce, con specifico riferimento ai reati di cui agli artt. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (Dichiarazione infedele) del D.Lgs. 74/2000, la punibilità anche a titolo di tentativo (altrimenti esclusa dall'articolo 6 del D.Lgs. 74/2000) nel caso in cui le condotte criminose vengano compiute pure nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

**Esempio:** Snaitech al fine di evadere le imposte sui redditi, predispone una dichiarazione fiscale fraudolenta registrando in contabilità spese per forniture mai effettivamente ricevute, utilizzando allo scopo fatture emesse da un fornitore connivente.

### **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)**

*“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in*

*diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

*Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”*

È la seconda delle due fattispecie di dichiarazione fraudolenta, intendendosi come tale una dichiarazione non veritiera in ragione del ricorso ad artifici volti ad eludere i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Differentemente dal precedente reato, in questo caso la componente di infedeltà della dichiarazione può consistere tanto nell'indicazione nella dichiarazione fiscale di elementi passivi fittizi, quanto nell'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. A differenza poi di quella prevista al precedente art. 2 D.Lgs. 74/2000, la fattispecie di cui al presente articolo è strutturata in maniera più “elastica”, prevedendo modalità di evasione differenti e disparate purché diverse dall'utilizzo di fatture inesistenti: tra queste, la norma enuncia le operazioni simulate, il ricorso a documenti falsi o comunque, più genericamente, il ricorso ad altri strumenti dotati di capacità ingannatoria.

Come per la precedente fattispecie, anche in questo caso si tratta di un reato proprio del contribuente e la punibilità è limitata ai soli casi in cui l'artificio sia potenzialmente in grado di eludere i controlli predisposti dall'amministrazione finanziaria e si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione recante elementi passivi fittizi ovvero elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.

Va da ultimo considerato come l'ordinamento ritenga penalmente rilevante il reato di cui all'art. 3 soltanto al superamento simultaneo delle due differenti soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

**Esempio:** Snaitech, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella propria dichiarazione annuale, compiendo operazioni simulate, elementi passivi fittizi.

### **Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)**

*“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

*1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che ((complessivamente)) considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”*

La fattispecie in analisi ha natura residuale rispetto alle due precedenti (artt. 2 e 3 del D.Lgs. 74/2000): come espressamente previsto nell'art. 4, primo comma, infatti, è possibile parlare di dichiarazione infedele soltanto in assenza di una componente fraudolenta della condotta volta ad evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La condotta consiste nell'indicare in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti.

Come per la fattispecie di dichiarazione fraudolenta, si tratta di un reato proprio del contribuente. Anche in questo caso, inoltre, analogamente a quanto previsto nell'art. 3, la punibilità della condotta è subordinata al simultaneo superamento di specifiche soglie predeterminate per legge.

Si tratta, come premesso, di una di quelle fattispecie penali tributarie la cui rilevanza in termini di responsabilità dell'ente è subordinata alla commissione di condotte criminose nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed alla sussistenza del fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro: la concreta possibilità di verifica in ambito aziendale, come detto, deve perciò ritenersi residuale.

### **Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000).**

*“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

*1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*

*2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”*

La fattispecie prevista e punita dall'art. 5 del D.Lgs. 74/2000 ha natura omissiva: ad essere sanzionata, in questo caso, è la condotta del contribuente che, essendovi obbligato e nell'intento specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenti una delle dichiarazioni relative a tali imposte, ovvero non presenta la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando ciascuna delle imposte da versare sia superiore a 50.000 euro.

Così come per la fattispecie di dichiarazione infedele di cui al precedente art. 4, anche in questo caso la rilevanza in termini di responsabilità dell'ente è subordinata alla commissione delle condotte criminose nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed alla sussistenza del fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, dovendosene perciò ritenere residuale la concreta possibilità di verifica.

**Emissione di fatture per operazioni inesistenti (Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 )**

*“1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*

*2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

*2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.*

Quella disciplinata all'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 è una fattispecie speculare rispetto a quella di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 dello stesso Decreto: in tale ottica, può aversi una simile dichiarazione fraudolenta soltanto ove vi sia un soggetto che emetta o rilasci una fattura (o altro documento equipollente) a fronte di una prestazione da questi mai corrisposta.

Anche per tale fattispecie di reato, il D.L. 124/19 ha previsto l'innalzamento della pena della reclusione da quattro ad otto anni e l'introduzione, al comma 2-bis, di un'ipotesi lieve, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture sia inferiore ad euro centomila.

Si tratta di un reato comune, non essendo richiesto che il soggetto rivesta particolari qualità. Il reato si configura nel momento in cui il documento esce dalla disponibilità del soggetto che lo predispone, non essendo penalmente rilevante la condotta di chi si limiti a formare un simile documento.

Il reato è sanzionabile a titolo di dolo specifico, in tal senso essendo necessaria una precisa volontà e consapevolezza da parte dell'autore di operare al fine di consentire a soggetti terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

**Esempio:** Snaitech, al fine di consentire a soggetti terzi l'evasione delle imposte sui redditi, emette fatture aventi ad oggetto operazioni mai effettuate.

**Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)**

*“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è*

*obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”*

Si tratta di una fattispecie volta a tutelare beni strumentali rispetto all'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi: vi è infatti l'interesse del Fisco a che non vengano frapposti ostacoli all'accertamento dell'*an* e del *quantum* dell'imposta. È un reato comune, sanzionato a titolo di dolo specifico richiedendosi l'intento deliberato di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione dell'imposta da parte di terzi. L'oggetto materiale della condotta è rappresentato dalle scritture contabili e dai documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali che, per l'integrazione del reato, devono essere occultate o distrutte in tutto o in parte in maniera tale da impedire di poter ricostruire attraverso la consultazione delle stesse la ricostruzione dei redditi o il volume d'affari.

Anche per tale fattispecie, recentemente, il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha provveduto all'aumento dei limiti di pena edittali.

**Esempio:** Snaitech, al fine di evadere le imposte sui redditi, occulta in parte le proprie scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione dei redditi.

#### **Indebita compensazione (art. 10<sup>quater</sup> D.Lgs. 74/2000)**

*“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

*2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”*

La fattispecie di indebita compensazione si configura laddove un'operazione di per sé lecita, come la compensazione di crediti erariali, venga operata utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

È prevista una soglia di punibilità, essendo necessario che l'imposta evasa sia superiore a 50.000 euro.

Così come per i reati di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 74/2000, anche in questo caso si è in presenza di una fattispecie la cui rilevanza in termini di responsabilità dell'ente è subordinata alla commissione delle condotte criminose nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed alla sussistenza del fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, dovendosi perciò ritenere residuale la concreta possibilità di verifica in ambito aziendale.

### **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)**

*“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

L'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 contempla due diverse fattispecie tipiche, entrambe volte a tutelare la garanzia patrimoniale offerta al Fisco dai beni dell'obbligato.

La fattispecie di cui al comma 1 sanziona la condotta di colui che, destinatario di un'obbligazione tributaria, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti su beni propri o altrui in maniera tale da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Detta condotta viene sanzionata a titolo di dolo specifico, richiedendosi che il soggetto attivo agisca nell'intento deliberato di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

La soglia di punibilità è fissata nell'ammontare complessivo dell'imposta dovuta per un importo superiore a 50.000 euro; se l'ammontare dell'imposta supera i 200.000 euro la pena è aggravata.

L'art. 29 comma 4 del D.L. n. 78/2010 ha inserito, poi, al secondo comma dell'articolo 11 un'autonoma fattispecie, la cui condotta consiste nell'indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi fittizi nell'ambito della procedura di transazione fiscale. Anche in questo caso si è in presenza di un reato punito a titolo di dolo specifico, richiedendosi l'intento di ottenere per sé o per altri un pagamento solamente parziale dei tributi e dei relativi accessori effettivamente dovuti.

La soglia di punibilità è fissata nell'ammontare complessivo degli elementi attivi inferiori agli effettivi ovvero degli elementi passivi fittizi per un importo superiore a 50.000 euro; se l'ammontare dei predetti importi supera i 200.000 euro la pena è aggravata.

**Esempio:** Snaitech, mediante una vendita simulata, sottrae beni alla procedura di riscossione coattiva delle imposte.

### **3. Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato**

Alla luce delle attività sensibili riscontrate in sede di identificazione dei processi sensibili, le Aree e Direzioni aziendali e quindi i soggetti coinvolti in tali attività risultano:



## PARTE SPECIALE R – REATI TRIBUTARI

- Amministratore Delegato;
- Business;
- Supporto al Business;
- Legal;
- Istituzionale;
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Promozione e Comunicazione;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Information Technology;
- Compliance.

### 4. Le Attività sensibili nell'ambito dei reati tributari

Nel corso dell'attività di analisi condotta nell'ambito delle varie Direzioni/Settori aziendali, SNAITECH ha provveduto ad individuare le attività a potenziale rischio reato costituite da:

- attività a rischio “*reato diretto*”, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività che comportino il rischio di commissione di uno o più dei reati tributari;
- attività a rischio c.d. “*strumentale*” alla realizzazione dei reati di cui sopra;

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati previsti dall' art. 25-*quaterquingies* del Decreto:

- ✓ gestione della fiscalità diretta e indiretta;
- ✓ attività di tesoreria ivi inclusi gestione degli incassi e pagamenti e dei conti correnti bancari;
- ✓ emissione e registrazione contabile di fatture attive e passive e note di credito/debito;
- ✓ inventario dei beni a magazzino;
- ✓ valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle registrazioni contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d'impresa e gestione del budget, nonché comunicazione del bilancio di esercizio;
- ✓ gestione dei rapporti con i Soci, Collegio Sindacale e la società di revisione e conservazione dei documenti su cui altri organi sociali potrebbero esercitare il controllo (ad es. libri sociali, scritture contabili, delibere assembleari ecc.);

## PARTE SPECIALE R – REATI TRIBUTARI

- ✓ gestione dei rapporti con istituzioni e operatori finanziari;
- ✓ gestione delle operazioni straordinarie (es. investimenti, emissioni obbligazionarie, operazioni su strumenti finanziari, acquisto o cessione di partecipazioni in altre società, acquisto o cessione di società o rami d'azienda, fusioni, scissioni, ecc.);
- ✓ gestione dei rapporti infragruppo e relativi adempimenti (inteso investimenti, contrattualistica, flussi informativi, etc.);
- ✓ gestione dei rapporti con parti correlate e relativi adempimenti;
- ✓ gestione trasferte, anticipi e rimborsi spese;
- ✓ dazione e gestione delle spese di rappresentanza;
- ✓ gestione delle attività di sponsorizzazione ed erogazioni liberali (es. donazioni, etc.);
- ✓ dazione e gestione di omaggi;
- ✓ gestione del flusso informativo verso la Pubblica Amministrazione mediante strumenti informatici (PEC, piattaforma ADM, piattaforma AdE per fatturazione elettronica, etc.);
- ✓ accesso ai sistemi e modifica delle informazioni e dei dati custoditi presso gli archivi informatici (contabilità, personale, fornitori, clienti, PPE, ecc.);
- ✓ gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le fasi di selezione, verifica dei requisiti reputazionali e qualifica dei fornitori);
- ✓ gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali (incluse le fasi di selezione e qualifica dei consulenti e gestione dei rapporti con gli stessi, anche legali)
- ✓ selezione dei candidati, assunzione e gestione del personale (anche tramite soggetti terzi)
- ✓ gestione dei fornitori in ambito ambientale: qualificazione, selezione e valutazione dei fornitori di servizi ritenuti critici (ad es. società di manutenzione, servizi di pulizia, terzisti, gestori ambientali).

Eventuali integrazioni delle Attività sensibili potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente ad eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Direzioni/Settori.

### 5. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione della fiscalità diretta e indiretta**, le **attività di tesoreria ivi inclusi gestione degli incassi e pagamenti e dei conti correnti bancari e l'emissione e registrazione contabile di fatture attive e passive e note di credito/debito**, i protocolli prevedono che:

## PARTE SPECIALE R – REATI TRIBUTARI

- ✓ per le fatture ricevute ed emesse dalla società, sia verificata la corrispondenza delle stesse ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la società, sia con riferimento all'effettiva esistenza della transazione, sia con riferimento all'esattezza degli importi quantificati all'interno dei documenti contabili;
- ✓ sia verificata scrupolosamente tutta la documentazione attinente alle operazioni commerciali, allo scopo di poterne escludere la falsità;
- ✓ si provveda puntualmente ad una scrupolosa qualifica dei fornitori di beni e servizi, al fine di accertare che le ditte fornitrici dispongano effettivamente di mezzi, organizzazione e strutture adeguati a prestare il bene o il servizio acquistato, anche effettuando periodicamente dei controlli a campione all'interno dell'anagrafe dei fornitori;
- ✓ si provveda puntualmente ad accertare che i beni e i servizi ricevuti siano stati effettivamente prestati dal soggetto fornitore indicato in fattura e che i prezzi praticati siano in linea con quelli di mercato;
- ✓ siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati possa avvenire solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali: in tali casi è previsto che si proceda alla sanatoria dell'evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite autorizzazioni;
- ✓ il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa;
- ✓ non vi sia identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
- ✓ le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- ✓ l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- ✓ siano vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti;
- ✓ sussista una chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nei processi interessati dalle attività processo;
- ✓ siano previsti specifici meccanismi che garantiscano la ripartizione dei ruoli di autorizzazione, esecuzione e controllo delle attività in coerenza con il principio della segregazione dei compiti;
- ✓ sia prevista una specifica autorizzazione in caso di selezione di controparte in deroga ai criteri standard da parte della Direzione Competente;

## PARTE SPECIALE R – REATI TRIBUTARI

- ✓ la Società verifichi periodicamente il permanere in capo a controparte dei requisiti di affidabilità e onorabilità;
- ✓ vengano utilizzate clausole nei contratti che prevedano il rispetto dei principi etici adottati dalla Società e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo; nonché la dichiarazione da parte di questi ultimi di non avere mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel D.Lgs. n. 231/2001;
- ✓ sussista un obbligo di accettazione dei principi di cui al Codice Etico del Gruppo Snaitech e del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. n. 231/01;
- ✓ nel caso di non utilizzo del format contrattuale standard, la definizione delle clausole contrattuali avviene di concerto con l'area Legale, il quale fornisce l'approvazione a procedere con la proposta al soggetto terzo interessato;
- ✓ le registrazioni ai fini contabili e fiscali non vengano effettuate in modo tale da risultare false, incomplete o ingannevoli, o comunque in maniera tale da consentire la costituzione di fondi o non registrati;
- ✓ la documentazione riguardante le attività sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti l'**inventario dei beni a magazzino** e le **valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle registrazioni contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d'impresa e gestione del budget, nonché comunicazione del bilancio di esercizio, Selezione dei candidati, assunzione e gestione del personale(anche tramite soggetti terzi)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ sia adottato un manuale contabile o in alternativa delle procedure contabili, costantemente aggiornati, ove siano indicati con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili, nonché i criteri e le modalità per il consolidamento dei dati di bilancio delle società controllate;
- ✓ tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- ✓ i responsabili delle diverse funzioni aziendali e delle società controllate forniscano alla funzione Amministrazione e Finanza le informazioni loro richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione;
- ✓ qualora utile per la comprensione dell'informazione, i relativi responsabili indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne alleghino copia;

## PARTE SPECIALE R – REATI TRIBUTARI

- ✓ la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; i profili di accesso a tale sistema siano identificati dalla direzione sistemi informatici che garantisca la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
- ✓ eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano autorizzate dalla funzione Amministrazione e Finanza;
- ✓ la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, sia oggetto di immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- ✓ le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio d'Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio;
- ✓ qualora le operazioni oggetto del presente protocollo siano date in outsourcing, la Società comunichi al fornitore del servizio il Codice Etico del Gruppo Snaitech e il proprio Modello, dei cui principi ne richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con i Soci, Collegio Sindacale e la società di revisione e conservazione dei documenti su cui altri organi sociali potrebbero esercitare il controllo (ad es. libri sociali, scritture contabili, delibere assembleari ecc.)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ vi sia massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la società di revisione, il Collegio Sindacale anche in occasione di particolari richieste da parte dei soci;
- ✓ le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dai soci e dal Collegio Sindacale, siano documentate e conservate;
- ✓ tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio d'Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere, sono comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- ✓ sia garantito al Collegio Sindacale e ai soci il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico;
- ✓ siano assicurati i necessari rapporti con la società di revisione al fine dell'ottenimento della relazione di certificazione.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con istituzioni e operatori finanziari**, i protocolli prevedono che:

- ✓ siano proceduralizzati i ruoli, le attività, le responsabilità e i controlli connessi alla gestione dei rapporti con istituzioni e operatori finanziari;

## PARTE SPECIALE R – REATI TRIBUTARI

- ✓ siano identificati i soggetti delegati a gestire i rapporti con istituzioni e operatori finanziari;
- ✓ vi sia correttezza e trasparenza nei rapporti con le istituzioni e gli operatori finanziari e del mercato, nel rispetto dei principi di corretta gestione, trasparenza, parità informativa e in modo da garantire la tutela degli interlocutori;
- ✓ vi sia integrità, imparzialità e indipendenza, non influenzando impropriamente le decisioni della controparte e non richiedendo trattamenti di favore;
- ✓ vi sia completezza, accuratezza e veridicità di tutte le informazioni ed i dati trasmessi ad istituzioni ed operatori finanziari;
- ✓ siano definiti i meccanismi di tracciabilità relativa alla gestione, diffusione, trattamento e modalità di protezione rispetto ad indebiti accessi delle informazioni privilegiate;
- ✓ siano formalizzate le modalità di formazione, controllo e diffusione di comunicazioni sociali, studi, ricerche, piani strategici e finanziari e altre informazioni rilevanti relative alla Società;
- ✓ vi sia l'osservanza di quanto previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti in merito alla gestione dei rapporti con istituzioni e operatori finanziari, con particolare riferimento alle comunicazioni da effettuare ad organi di vigilanza.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle operazioni straordinarie (es. investimenti, emissioni obbligazionarie, operazioni su strumenti finanziari, acquisto o cessione di partecipazioni in altre società, acquisto o cessione di società o rami d'azienda, fusioni, scissioni, ecc.)** i protocolli prevedono che:

- ✓ ogni operazione sia sottoposta e approvata dal Consiglio d'Amministrazione delle società interessate dall'operazione straordinaria;
- ✓ la funzione proponente l'operazione, o competente in base alle procedure aziendali, predisponga idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante e le finalità strategiche dell'operazione;
- ✓ ove richiesto, la società di revisione e il Collegio Sindacale esprimano motivato parere sull'operazione;
- ✓ ai fini della registrazione contabile dell'operazione, la funzione Amministrazione e Finanza, di concerto con la funzione Affari Legali e Societari, verifichi preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti infragruppo e relativi adempimenti (inteso investimenti, contrattualistica, flussi informativi, etc.)** e la **gestione dei rapporti con parti correlate e relativi adempimenti**, i protocolli prevedono che:

- ✓ vengano rispettati i principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con le società del gruppo e con le parti correlate del principio di autonomia delle parti e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile, separatezza patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli *stakeholders* di tutte le società del gruppo;

## PARTE SPECIALE R – REATI TRIBUTARI

- ✓ vengano rispettati i ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione delle operazioni infragruppo e con parti correlate;
- ✓ venga rispettata l'autonomia e l'indipendenza operativa, gestionale e finanziaria di ciascuna società del gruppo;
- ✓ sia formalizzato un iter autorizzativo, in relazione al quale sono definiti ruoli, compiti e responsabilità e previsti appositi controlli relativi al processo operativo del cui svolgimento è data opportuna evidenza;
- ✓ siano predisposte, tenute ed aggiornate le dichiarazioni di correlazione e il registro delle parti correlate con la finalità di tracciare le operazioni con le stesse;
- ✓ siano formalizzate le modalità di identificazione delle controparti nei rapporti infragruppo;
- ✓ sia identificata chiaramente la funzione responsabile della definizione delle caratteristiche delle operazioni infragruppo;
- ✓ siano formalizzati i criteri per la classificazione di un'operazione correlata in funzione della rilevanza;
- ✓ siano formalizzate le modalità di gestione e di autorizzazione delle operazioni con parti correlate;
- ✓ siano definiti in maniera puntuale gli obblighi di comunicazione relativi al perfezionamento di operazioni con parti correlate;
- ✓ sia regolamentata qualsiasi operazione infragruppo in contratti stipulati dalle parti in forma scritta;
- ✓ siano verificate da parte di soggetti competenti che le condizioni applicate all'operazione infragruppo siano coerenti con le condizioni di mercato e siano di reciproca convenienza economica per le parti;
- ✓ la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Per le operazioni riguardanti la **gestione trasferte, anticipi e rimborsi spese** e la **dazione e gestione delle spese di rappresentanza**, i protocolli prevedono che:

- ✓ il rimborso delle spese e delle spese di rappresentanza sostenute debba essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione, giustificativa delle spese sostenute;
- ✓ sia individuato, secondo i livelli gerarchici presenti in Società, il responsabile che autorizzi *ex ante* o *ex post* (a seconda delle tipologie di trasferte, missioni o viaggi al di fuori dei consueti luoghi di lavoro), le note spese ai soggetti richiedenti;
- ✓ le note spese e le spese di rappresentanza siano gestite secondo le modalità comunicate a tutto il personale, in termini di rispetto dei limiti indicati dalle policy aziendali, delle finalità delle spese sostenute, della modulistica, dei livelli autorizzativi richiesti e della liquidazione delle somme a rimborso.

## PARTE SPECIALE R – REATI TRIBUTARI

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle attività di sponsorizzazione ed erogazioni liberali (es. donazioni, etc.)** e la **dazione e gestione di omaggi**, i protocolli prevedono che:

- ✓ le sponsorizzazioni, concessioni di liberalità, donazioni e omaggi abbiano delle soglie di valore massimo prestabilite dalla Società;
- ✓ le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate, anche con la descrizione delle tipologie di beni/servizi offerti e del relativo valore;
- ✓ le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
- ✓ sia elaborato annualmente un report di tutte le sponsorizzazioni, erogazioni liberali e donazioni effettuate;
- ✓ sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto.

Per le operazioni riguardanti la **gestione del flusso informativo verso la Pubblica Amministrazione mediante strumenti informatici (PEC, piattaforma ADM, piattaforma AdE per fatturazione elettronica, etc.)** e l'**accesso ai sistemi e modifica delle informazioni e dei dati custoditi presso gli archivi informatici (contabilità, personale, fornitori, clienti, PPE, ecc.)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come controparte la PA debbano essere gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- ✓ detti soggetti riportino gli incontri intrattenuti con rappresentanti della PA gli elementi chiave emersi durante gli incontri al Responsabile gerarchico e funzionale;
- ✓ il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione:
  - identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria Funzione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
  - autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatari la PA;
  - verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse alla PA dalla Società siano complete e veritiere;
- ✓ siano identificati i soggetti abilitati all'accesso ai sistemi informativi atti alla comunicazione di dati alla PA;
- ✓ vi sia un riscontro delle password di accesso ai sistemi informativi della PA possedute per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture aziendali;
- ✓ sia effettuato un monitoraggio degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;



## PARTE SPECIALE R – REATI TRIBUTARI

- ✓ la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti **la gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le fasi di selezione, verifica dei requisiti reputazionali e qualifica dei fornitori)** e **la gestione dei fornitori in ambito ambientale: qualificazione, selezione e valutazione dei fornitori di servizi ritenuti critici (ad es. società di manutenzione, servizi di pulizia, terzisti, gestori ambientali)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ le richieste di acquisto siano autorizzate da personale con idonei poteri, diversi da coloro che eseguono manualmente l'ordine nei confronti del fornitore;
- ✓ la documentazione inerente gli acquisti consenta di dare evidenza della metodologia utilizzata e dell'iter procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, dell'oggetto, dell'importo e delle motivazioni sottese alla scelta del fornitore;
- ✓ l'approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto o ordine scritto, nel quale siano chiaramente prestabiliti il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
- ✓ nella selezione di fornitori sia richiesto un numero idoneo di offerte;
- ✓ siano effettuati controlli specifici volti a verificare la presenza dei requisiti reputazionali in capo ai fornitori;
- ✓ nella scelta del fornitore siano preventivamente valutati criteri predefiniti volti a verificare e monitorare la capacità tecnica, organizzativa/gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria della controparte;
- ✓ il Responsabile della Funzione interessata dalla fornitura o dall'appalto segnali immediatamente all'OdV eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore o dall'appaltatore o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti;
- ✓ gli impegni e i contratti che regolano i rapporti con i fornitori di beni e servizi prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto di eventuali obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione dei principi fondamentali del Codice Etico del Gruppo Snaitech e del Modello;
- ✓ tutti i pagamenti a fornitori e/o appaltatori siano effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte del Responsabile della Funzione interessata dall'acquisto/appalto ed a seguito di un iter autorizzativo interno predefinito che tenga conto anche della scadenza del pagamento;
- ✓ l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbia sempre una causale espressa e sia documentato e registrato in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- ✓ le fatture ricevute dalla Società relative all'acquisto di beni e/o servizi siano registrate esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o dell'avvenuta prestazione del servizio;

## PARTE SPECIALE R – REATI TRIBUTARI

- ✓ non vi sia identità soggettiva tra chi richiede, chi autorizza, chi controlla e chi esegue le operazioni.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali (incluse le fasi di selezione e qualifica dei consulenti e gestione dei rapporti con gli stessi, anche legali)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ i soggetti cui conferire incarichi di consulenza siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- ✓ l'individuazione di tali soggetti sia sempre motivata dalla Funzione aziendale richiedente;
- ✓ l'affidamento degli incarichi avvenga nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società, che devono prevedere i criteri per la definizione ed allocazione del budget e per la scelta della tipologia di prestazione più idonea;
- ✓ non vi sia identità soggettiva tra chi richiede l'affidamento degli incarichi e chi l'autorizza;
- ✓ l'incarico sia conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
- ✓ i contratti conclusi con i consulenti contengano clausole che prevedano:
  - un'apposita dichiarazione con la quale gli stessi affermano di essere a conoscenza delle norme di cui al Decreto nonché del Codice Etico del Gruppo Snaitech e del Modello e si impegnano a rispettarne i principi fondamentali;
  - regolino le conseguenze della violazione da parte dei consulenti degli obblighi di cui al punto precedente;
- ✓ in assenza di diversa evidenza dell'operato svolto, al termine dell'incarico sia richiesto al Consulente di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- ✓ al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la Funzione richiedente certifichi l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
- ✓ non siano corrisposti compensi in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata.

### 6. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli, i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili trasmettono periodicamente all'OdV tutte le informazioni rilevanti nel rispetto della procedura "Gestione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza".

I responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

## **7. Sanzioni disciplinari**

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio di cui al paragrafo 4 della Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.

Resta inteso che il sistema sanzionatorio si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, dei sistemi di prevenzione aziendali nonché di eventuali specifiche procedure applicabili alla presente Parte Speciale.

**MODELLO**  
**DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**  
**D.LGS. N. 231/01**

**Parte Speciale S**

**REATI DI CONTRABBANDO**  
**(Art. 25- *sexiesdecies* D.Lgs. n. 231/01)**

**SNAITECH S.p.A.**

***INDICE***

<b>1.</b>	<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>I delitti di cui all'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/01</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato</b>	<b>7</b>
<b>4.</b>	<b>Le Attività sensibili nell'ambito dei reati di contrabbando</b>	<b>7</b>
<b>5.</b>	<b>Protocolli specifici di prevenzione</b>	<b>8</b>
<b>6.</b>	<b>Flussi informativi verso l'OdV</b>	<b>10</b>
<b>7.</b>	<b>Sanzioni disciplinari</b>	<b>10</b>

## **1. Premessa**

Con il D.Lgs. n.75 del 14 luglio 2020 - attuativo della Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) - il Legislatore ha ritenuto di includere i reati di contrabbando, previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n.43 (Testo Unico della Legge Doganale - TULD), nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

A tal proposito, si riporta nel paragrafo successivo l'elenco delle disposizioni sopra specificate unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

## **2. I delitti di cui all'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/01**

Come detto, il D.Lgs n. 75/2020, attraverso l'introduzione dell'art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/01, individua quali reati presupposto della responsabilità dell'Ente le fattispecie penali di contrabbando previste dal Testo Unico Doganale.

L'ordinamento tramite dette fattispecie tutela il diritto dello Stato alla tempestiva ed integrale percezione dei diritti di confine che, ai sensi dell'art. 34 del TULD, includono i dazi all'importazione e all'esportazione; i prelievi ed altre imposizioni alle importazioni o alle esportazioni previsti da regolamenti comunitari; i diritti di monopolio, le sovraimposte di confine ed altre imposte in favore dello Stato.

Nello specifico si tratta delle seguenti fattispecie elencate all'interno del Titolo VII, Capo I del D.pr. 43/73:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (articolo 286);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287);
- Contrabbando nei depositi doganali (art 288);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290);
- Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater);
- Altri casi di contrabbando (art. 292);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295).

## PARTE SPECIALE S – REATI DI CONTRABBANDO

In via preliminare, giova evidenziare che la maggior parte delle fattispecie penali previste dal TULD, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, sono state oggetto di depenalizzazione in quanto punite con la sola sanzione pecuniaria della multa<sup>1</sup>. Le condotte previste dalle fattispecie in questione, tuttavia, rimangono penalmente rilevanti ove commesse in presenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 295 del D.P.R. n. 43/73<sup>2</sup>. **Ne deriva pertanto che possono fondare la responsabilità dell'Ente ex Decreto 231/2001 esclusivamente le fattispecie di contrabbando che risultano aggravate ai sensi del sopracitato articolo, rimanendo, per contro, escluse le condotte di contrabbando c.d. semplici che, ad oggi, costituiscono mere sanzioni amministrative.**

Si procederà di seguito a una breve analisi delle norme contenute nel TULD che, in considerazione dell'attività svolta da Snaitech, possono ritenersi, sebbene in via residuale, in concreto configurabili:

### **Art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali**

*E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:*

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;*
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.*

Le condotte di cui all'art. 282 - volte a sottrarre le merci all'accertamento delle imposte di confine - possono essere commesse da chiunque (c.d. reato comune) e richiedono sotto il profilo soggettivo il dolo generico ossia la coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (*rectius*: le condotte descritte alle lettere a, b, c, d, e, f).

---

<sup>1</sup> Secondo il disposto dell'art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016: “Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda”.

<sup>2</sup> **Articolo 295 del Decreto Presidente della Repubblica del 23/01/1973, n. 43.**

“Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, **alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:**

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, **alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni** quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro”.

## PARTE SPECIALE S – REATI DI CONTRABBANDO

Come sopra evidenziato, le diverse condotte previste dall'articolo in analisi costituiscono fatti penalmente rilevanti solo se realizzate in presenza di una delle circostanze aggravanti elencate dal successivo articolo 295 ed in particolare:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.
- f) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

### **Art. 286 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nelle zone extra-doganali**

*E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.*

La fattispecie in esame, penalmente rilevante solo se aggravata ai sensi del sopra citato art. 295 TULD, può essere commessa da chiunque ed è connotata da due differenti condotte alternative:

- 1) costituzione nei territori, al di fuori dalla circoscrizione della linea doganale, di depositi non autorizzati di merci estere assoggettate a diritti di confine;
- 2) costituzione nei territori, al di fuori dalla circoscrizione della linea doganale, dei depositi di cui sopra in misura superiore a quella consentita.

### **Art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali**

*“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione ad un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140”.*

La fattispecie in esame, penalmente rilevante solo se aggravata ai sensi del sopra citato art. 295 TULD, disciplina il regime delle merci la cui immissione in libera pratica è assoggettata a dazio ridotto in ragione del loro particolare utilizzo. Più nel dettaglio, si tratta di merci che, pur risultando assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni, consistenti appunto nella riduzione del dazio.

La condotta è integrata allorché l'importatore dolosamente non destini le merci in oggetto alle particolari finalità dichiarate in sede di richiesta di autorizzazione.

### **Art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Contrabbando nei depositi doganali**

*“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti”.*



## PARTE SPECIALE S – REATI DI CONTRABBANDO

Trattandosi di un reato proprio, autore del reato in esame può essere solo il titolare dell'autorizzazione di gestione (nonché gli eventuali concorrenti, anche se sforniti di tale particolare qualità personale) di un magazzino doganale "di proprietà privata", ossia non appartenente alla dogana.

La condotta tipica, penalmente rilevante solo qualora aggravata ex art. 295 del TULD, si realizza allorché il soggetto qualificato (ovvero i concorrenti nel reato de quo) detenga nel suddetto magazzino merci estere 1) in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all'art. 150 TULD (vale a dire senza che sia stata previamente presentata ed accettata una dichiarazione IM/7); 2) ovvero comunque non risultanti assunte in carico nelle proprie scritture contabili (registri di deposito).

### **Art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti**

*“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi”.*

Ai fini della configurabilità delle condotte previste dall'articolo in analisi, penalmente rilevanti in presenza delle aggravanti di cui all'art. 295 del TULD, il legislatore ritiene necessario l'utilizzo dei mezzi fraudolenti specificamente diretti ad ottenere una indebita restituzione dei diritti stabiliti sulle materie prime impiegate nella fabbricazione delle merci esportate. Tale specifica finalizzazione implica che, per considerare integrata la fattispecie in esame, a differenza delle altre fattispecie di contrabbando, sia necessaria la presenza di un dolo specifico. L'indebita restituzione può essere: totale, allorché per la merce non avrebbe in alcun caso avuto diritto a fruire di restituzioni all'esportazione; parziale, qualora la merce avrebbe fruito di una restituzione inferiore rispetto a quella materialmente erogata.

### **Art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea**

*“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere”.*

Come per le ipotesi precedenti, anche questa norma assume rilievo penale in combinato disposto con il già più volte citato articolo 295 del TULD.

Gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 291 sono i seguenti:

- l'attività deve essere posta in essere nell'ambito di uno dei quattro regimi doganali richiamati dalla norma, ossia nelle operazioni di: importazione, esportazione temporanea, riesportazione e reimportazione;
- le merci devono essere assoggettate a trattamenti o manipolazioni artificiali ovvero impiegati altri mezzi fraudolenti;
- è richiesta l'espressa finalizzazione della condotta all'evasione dei diritti di confine, non essendo sufficiente il solo fatto che il trattamento o la manipolazione cui la merce è sottoposta non siano consentiti dal provvedimento autorizzativo o dallo specifico regime doganale cui la merce è stata vincolata. L'elemento soggettivo del reato in esame è, infatti, rappresentato dal dolo specifico.

**Art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Altri casi di contrabbando**

*“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”.*

In materia di reati doganali, tenuto conto delle innumerevoli modalità con cui può realizzarsi il contrabbando, il legislatore, al fine di evitare vuoti normativi, ha creato un'ipotesi residuale e sussidiaria di reato a forma libera, con la previsione dell'art. 292 D.P.R. n. 43/1973.

La fattispecie – anche in questo caso penalmente rilevante solo in presenza delle aggravanti di cui all'art. 295 del TULD - punisce infatti la condotta generica di colui che sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, per tali intendendosi quei dazi o prelievi previsti dall'ordinamento per le merci provenienti dall'estero.

**3. Le Aree e Direzioni aziendali a potenziale rischio reato**

Alla luce delle attività sensibili riscontrate in sede di identificazione dei processi sensibili, le Aree e Direzioni aziendali e quindi i soggetti coinvolti in tali attività risultano:

- Amministratore Delegato;
- Business;
- Legal;
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Istituzionale;
- Responsabile Acquisti;
- Direttore Tesoreria;
- Direttore Logistica;
- Information Technology.

**4. Le Attività sensibili nell'ambito dei reati di contrabbando**

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati di contrabbando previsti dall' art. 25-*sexiesdecies* del Decreto:

- ✓ gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le fasi di selezione, verifica dei requisiti reputazionali e qualifica dei fornitori);
- ✓ gestione della fiscalità diretta e indiretta;
- ✓ attività di tesoreria ivi inclusi gestione degli incassi e pagamenti e dei conti correnti bancari;
- ✓ emissione e registrazione contabile di fatture attive e passive e note di credito/debito;

## PARTE SPECIALE S – REATI DI CONTRABBANDO

- ✓ gestione del flusso informativo verso la Pubblica Amministrazione mediante strumenti informatici (Pec, piattaforma ADM, piattaforma AdE per fatturazione elettronica, etc.);
- ✓ accesso ai sistemi e modifica delle informazioni e dei dati custoditi presso gli archivi informatici (contabilità, personale, fornitori, clienti PPE, ecc.);
- ✓ gestione dei fornitori in ambito ambientale: qualificazione, selezione e valutazione dei fornitori di servizi ritenuti critici (ad es. società di manutenzione, servizi di pulizia, terzisti, gestori ambientali).

### 5. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione del flusso informativo verso la Pubblica Amministrazione mediante strumenti informatici (Pec, piattaforma ADM, piattaforma AdE per fatturazione elettronica, etc.)**, l'**accesso ai sistemi e modifica delle informazioni e dei dati custoditi presso gli archivi informatici (contabilità, personale, fornitori, clienti PPE, ecc.)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ laddove ricorra la necessità di acquistare, importare, esportare o compiere altre operazioni di qualunque natura su merci soggette alla riscossione di diritti doganali o di confine, siano chiaramente individuati i ruoli e le funzioni dei soggetti tenuti ad intrattenere i rapporti con le Autorità Doganali;
- ✓ qualora ci si avvalga dei servizi di spedizionieri, società di trasporti ecc.. è necessario definire con esattezza quali siano i compiti ad essi demandati ed intrattenere con gli stessi flussi di comunicazione costanti e puntuali;
- ✓ tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come controparte la PA debbano essere gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- ✓ detti soggetti riportino gli incontri intrattenuti con rappresentanti della PA gli elementi chiave emersi durante gli incontri al Responsabile gerarchico e funzionale;
- ✓ il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione:
  - identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria Funzione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
  - autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatari la PA;
  - verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse alla PA dalla Società siano complete e veritiere;
- ✓ siano identificati i soggetti abilitati all'accesso ai sistemi informativi atti alla comunicazione di dati alla PA;
- ✓ vi sia un riscontro delle password di accesso ai sistemi informativi della PA possedute per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture aziendali;

## PARTE SPECIALE S – REATI DI CONTRABBANDO

- ✓ sia effettuato un monitoraggio degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- ✓ la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le fasi di selezione, verifica dei requisiti reputazionali e qualifica dei fornitori)** e la **gestione dei fornitori in ambito ambientale: qualificazione, selezione e valutazione dei fornitori di servizi ritenuti critici (ad es. società di manutenzione, servizi di pulizia, terzisti, gestori ambientali)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ la possibilità di effettuare acquisti di beni provenienti da Paesi esterni all'aera doganale UE e, pertanto, assoggettati al pagamento di dazi doganali, deve essere valutata sulla base di un'effettiva necessità e convenienza dell'acquisto, ad esempio per l'irreperibilità dei prodotti o per il costo particolarmente elevato degli stessi nel mercato interno;
- ✓ laddove vengano acquistati beni sottoposti alla corresponsione degli oneri doganali è sempre necessario richiedere al fornitore l'invio di una fattura o di altro documento fiscale equivalente che riporti in maniera chiara e precisa la tipologia, la quantità ed il prezzo dei beni acquistati;
- ✓ qualora ci si avvalga dei servizi di uno spedizioniere e lo si incarichi delle formalità doganali, è necessario intrattenere con lo stesso una comunicazione chiara ed efficace, fornendogli indicazioni dettagliate e veritiere circa la natura e l'entità dei prodotti acquistati e definendo precisamente le funzioni a questi attribuite (ad esempio compilazione della dichiarazione da presentare all'ufficio doganale, anticipo del pagamento degli oneri doganali, ricevimento e trasmissione della bolletta doganale di importazione ecc..).
- ✓ al momento della consegna dei beni acquistati è necessario verificare la completezza della documentazione relativa all'acquisto (fattura del fornitore extracomunitario, bolletta doganale di importazione ed eventuale fattura dello spedizioniere) al fine di accertare l'avvenuto pagamento del dazio doganale nonché verificare l'esatta corrispondenza tra i beni consegnati e il corrispondente ordine di acquisto;
- ✓ la documentazione deve essere immediatamente trasmessa alle competenti funzioni affinché possa essere registrata ai fini contabili e fiscali e successivamente archiviata;
- ✓ le richieste di acquisto siano autorizzate da personale con idonei poteri, diversi da coloro che eseguono manualmente l'ordine nei confronti del fornitore;
- ✓ la documentazione inerente gli acquisti consenta di dare evidenza della metodologia utilizzata e dell'iter procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, dell'oggetto, dell'importo e delle motivazioni sottese alla scelta del fornitore;
- ✓ l'approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto o ordine scritto, nel quale siano chiaramente prestabiliti il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
- ✓ nella scelta del fornitore siano preventivamente valutati criteri predefiniti volti a verificare e monitorare la capacità tecnica, organizzativa/gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria della controparte;

## PARTE SPECIALE S – REATI DI CONTRABBANDO

Per le operazioni riguardanti la **gestione della fiscalità diretta e indiretta; l'attività di tesoreria ivi inclusi gestione degli incassi e pagamenti e dei conti correnti bancari e l'emissione e registrazione contabile di fatture attive e passive e note di credito/debito**, i protocolli prevedono che:

- ✓ ogni documento relativo ad acquisti da fornitori extracomunitari (fattura del fornitore extracomunitario, bolletta doganale di importazione ed eventuale fattura dello spedizioniere) venga adeguatamente registrato ai fini contabili e fiscali;
- ✓ siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati possa avvenire solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali: in tali casi è previsto che si proceda alla sanatoria dell'evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite autorizzazioni;
- ✓ il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa;
- ✓ non vi sia identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
- ✓ le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- ✓ l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione.

### 6. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli, i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili trasmettono periodicamente all'OdV tutte le informazioni rilevanti nel rispetto della procedura "Gestione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza".

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

### 7. Sanzioni disciplinari

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio di cui al paragrafo 4 della Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.

Resta inteso che il sistema sanzionatorio si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, dei sistemi di prevenzione aziendali nonché di eventuali specifiche procedure applicabili alla presente Parte Speciale.